BOLLETTINO UFFICIALE

n. 23
dell'8 giugno 2011

Anno XLVIII n. 23

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_23_1_DPR_119_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2011, n. 0119/Pres.

LR 12/2005. Sostituzione componenti e ricognizione della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 concernente "Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario" e in particolare l'articolo 6 (Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario);

ATTESO che, come stabilito dal richiamato articolo 6 al comma 3, fanno parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario:

a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, con funzioni di Presidente o il Direttore Centrale competente dallo stesso delegato;

b) i Presidenti e i Vicepresidenti degli ERDISU di Trieste e di Udine;

c) i Rettori delle Università di Trieste e di Udine o loro delegati;

c bis) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine o loro delegati;

d) quattro rappresentanti degli studenti, due per ciascuno degli ERDISU designati dalle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione degli ERDISU;

e) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone o loro delegati;

f) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine o loro delegati;

g) quattro rappresentanti della Regione, due per ciascuno degli ERDISU, designati con voto limitato dal Consiglio regionale nell'ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione degli Enti eletti dal Consiglio regionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 0263/Pres. del 2 ottobre 2008 relativo alla ricostituzione della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2005;

PRECISATO che il sig. Stefano Beltrame e la rag. Serena Fragrante, designati dal Consiglio regionale ad essere componenti della Conferenza in rappresentanza della Regione, sono successivamente stati eletti Vicepresidenti dei due ERDISU e quindi nominati nell'organo collegiale in qualità di Vicepresidenti degli Enti;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 0106/Pres. del 16 aprile 2009 relativo all'integrazione, alla sostituzione di alcuni componenti e alla ricognizione della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 0304/Pres. del 30 ottobre 2009 relativo alla riconferma di due rappresentanti degli studenti all'interno della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 0188/Pres. del 3 agosto 2010 relativo alla sostituzione di due rappresentanti degli studenti all'interno della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

RICHIAMATO altresì inoltre il proprio decreto n.0205/Pres del 17 settembre 2010 relativo alla nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine in rappresentanza degli stu-

denti regolarmente iscritti ai corsi di studio:
- il sig. Riccardo Chiarotto in sostituzione del signor Matteo Segatto decaduto dalla carica a seguito del conseguimento del diploma di laurea
- la sig. Anna De Odorico in sostituzione del signor Stefano Falini dimissionario a seguito dell'adesione ad un progr.amma ERASMUS;

VISTO che dal 16 ottobre 2010 è stata nominata Direttore centrale dell'istruzione, università e ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione la dott. Anna Del Bianco;
VISTA la nota prot. n. 75/2011 del 4 aprile 2011 con la quale il Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia ha comunicato che in data 6 agosto 2010 è stato nominato Presidente del Consorzio il dott. Rodolfo Ziberna e che quindi si rende necessario sostituire il precedente Presidente avv. Enrico Agostinis con quello di recente nominato;
VISTA ancora la citata nota del 4 aprile 2011 con cui il Presidente del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, dott. Rodolfo Ziberna, conferma la propria disponibilità a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
VISTA la nota del sig. Alberto Govetto del 12 aprile 2011, con la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni da componente della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
VISTO il verbale della riunione dei rappresentanti degli studenti nominati in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine del 12 aprile 2011, da cui risulta che gli studenti designati a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario sono il signor Riccardo Chiarotto e la signora Anna De Odorico;
RICHIAMATO il proprio decreto n. n.0112/Pres del 17 maggio 2011 di nomina della sig. Eleonora Cervesato quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste, in rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, giusta comunicazione rettorale prot. n. 10345 del 2 maggio 2011 dell'Università degli studi di Trieste, in sostituzione della signora Elena Guercia dimissionaria;
VISTO il verbale della riunione dei rappresentanti degli studenti nominati in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste del 17 maggio 2011, trasmesso con nota prot. n. 2703 Pos. DIR del 17 maggio 2011 dell'ERDISU di Trieste, da cui risulta che lo studente designato a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario in sostituzione della sig. Elena Guercia dimissionaria è il sig. Alberto Fileti;
PRESO ATTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 7bis ante della legge regionale n. 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità per la nomina dello studente sopra indicato, come da dichiarazioni inerenti all'oggetto, rese dall'interessato;
SU CONFORMI deliberazioni della Giunta regionale n. 680 del 21 aprile 2011 e n. 906 del 20 maggio 2011;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, si procede alla sostituzione di alcuni componenti e alla ricognizione della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario che pertanto assume la seguente nuova compagine composta da:

Il Presidente:
- L'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, dott. Roberto Molinaro o il Direttore centrale dell'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione dallo stesso delegato, dott.ssa Anna Del Bianco;

I Presidenti degli ERDISU di Trieste e di Udine:
- dott. Marco Vascotto;
- prof. Adriano Ioan;

I Vicepresidenti degli ERDISU di Trieste e di Udine:
- sig. Stefano Beltrame;
- rag. Serena Fragrante;

I Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine:
- prof. Francesco Peroni;
- prof.ssa Cristiana Compagno;

I Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine:
- m.stro Massimo Parovel;
- m.stro Franco Calabretto;

I Componenti in rappresentanza degli studenti:
- sig. Alberto Fileti;

- sig.ra Serena Soldà;
- sig. Riccardo Chiarotto;
- sig.ra Anna De Odorico;

I Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone:
- dott. Rodolfo Ziberna;
- geom. Giovanni Pavan;

I Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine:
- dott. Enrico Conte - delegato;
- prof. Furio Honsell;

I Componenti in rappresentanza della Regione:
- dott. Alfredo Valastro;
- prof.ssa Giulietta Grimaldi.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_120_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 0120/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 11 ai sensi del quale "Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività";
VISTO l'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2008 che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili";
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;
VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, recante "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 11 prevedendo che il regolamento regionale fissi il massimo di spesa del contributo per le opere di prevenzione;
RITENUTO pertanto necessario modificare l'articolo 4, comma 2, del regolamento emanato con proprio

decreto n. 0128/Pres./2009 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata modifica normativa;
RITENUTO altresì che si rendono necessarie delle modifiche al regolamento vigente con riguardo:
- all'ambito di applicazione dei contributi per opere di prevenzione dei danni dei grandi carnivori estendendone la portata anche al patrimonio apistico (articolo 2);
- ad una ridefinizione delle ipotesi di riduzione e di esclusione dell'indennizzo (articolo 4);
- ad una migliore definizione dei procedimenti e dei modelli di domanda disciplinati (articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, allegati A e B) ;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 841 di approvazione del "Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128", nel testo allegato alla presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_120_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128.

art. 1 sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128 (Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)) è sostituito dal seguente:

"Art. 2 Opere di prevenzione

1. Per opere di prevenzione si intendono interventi, manufatti e misure adeguati a preservare il patrimonio zootecnico, il patrimonio agricolo, il patrimonio apistico, i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento o altri beni o attività antropiche dai possibili danni provocati dalle specie di interesse comunitario Orso bruno, Lince e Lupo."

art. 2 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 128/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili e in ogni caso non può superare l'importo di euro 1.500,00.".

art. 3 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 128/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 sono aggiunte infine le seguenti parole: “fatte salve le esigenze di chiusura dell’esercizio finanziario”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le domande di contributo e la documentazione ad esse allegate sono restituite al termine dell’esercizio finanziario di riferimento ai soggetti le cui domande non possono essere soddisfatte.”.

art. 4 sostituzione dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 128/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7 Misura dell’indennizzo
1. L'indennizzo dei danni causati dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento nonchè, limitatamente alla specie Orso bruno, di quelli arrecati ad altri beni o attività è fissato nella misura massima del 100 per cento della quantificazione del danno patrimoniale accertato, detratti eventuali indennizzi corrisposti al danneggiato da imprese di assicurazione o da enti pubblici.
2. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo sono ammissibili le spese relative al ripristino, riparazione, sostituzione e cura dei beni danneggiati che hanno formato oggetto di accertamento.
3. L’indennizzo è soggetto ad una riduzione del 50 per cento nei seguenti casi:
a) qualora sia accertato che il danno è stato cagionato su animali abbandonati ovvero non custoditi, non controllati o non adeguatamente protetti o non sorvegliati durante le ore notturne;
b) qualora negli ultimi cinque anni il richiedente abbia goduto della concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione del danno sui beni danneggiati, o di recinzioni in comodato gratuito a protezione dei beni danneggiati, di cui al capo II del presente regolamento. Il danno è comunque indennizzato nella misura massima del 100 per cento qualora l’opera di prevenzione sia stata correttamente predisposta, mantenuta ed utilizzata.
4. Non si procede all’erogazione dell’indennizzo nei seguenti casi:
a) danni al patrimonio zootecnico, in assenza della carcassa dell’animale e contestuale carenza di qualsiasi circostanza utile all’accertamento della causa del danno;
b) danni al patrimonio zootecnico, in presenza di resti di animali morti e contestuale carenza di qualsiasi circostanza utile all’accertamento della causa del danno;
c) il proprietario o il detentore del bene danneggiato è responsabile dell’abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1;
d) il bestiame pascola in modo abusivo, ovvero pascola in luoghi o in periodi dell’anno vietati dalla normativa vigente.
5. Il Servizio competente, valutate le condizioni di rischio, indica nel provvedimento di concessione dell'indennizzo eventuali opere di prevenzione finalizzate a ridurre le condizioni di rischio. Ai fini della determinazione della misura dell'eventuale indennizzo futuro per danni verificatisi successivamente, il Servizio competente tiene conto della realizzazione delle opere di prevenzione e riduce la misura dell'indennizzo del 30 per cento e, per i successivi ulteriori danni, del 50 per cento se le opere di prevenzione non sono realizzate.”

art. 5 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 128/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'interessato presenta la domanda di indennizzo entro trenta giorni dalla denuncia dell'evento, a pena di inammissibilità della domanda, secondo il modello di cui all'allegato B.".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Qualora la domanda di indennizzo sia presentata entro tre giorni dalla scoperta dell'evento, non è richiesta la presentazione della denuncia dell'evento di cui al comma 1.".

art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 128/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 sono aggiunte infine le seguenti parole: "o dalla domanda di cui all'articolo 8, comma 3 bis".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui gli incaricati accertino che i danni non sono imputabili ai predatori di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2008, annotano nel verbale che non è stato possibile imputare il danno economico accertato alle specie Orso bruno, Lince e Lupo.";

art. 7 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 128/2009 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le domande di indennizzo e la documentazione ad esse allegate sono restituite al termine dell'esercizio finanziario di riferimento ai soggetti le cui domande non possono essere soddisfatte.".

art. 8 sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 128/2009 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 9 sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione 128/2009

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 128/2009 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 8)

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 128/2009

"ALLEGATO A
(riferito all'articolo 3)

Modello per la domanda di contributo per opere di prevenzione dei danni causati da Orso bruno, Lince, Lupo.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio caccia, pesca e ambienti naturali
via Sabbadini, 31
33100 UDINE

OGGETTO : Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11.
Domanda di contributo per opere di prevenzione dei danni causati da Orso bruno, Lince, Lupo al patrimonio zootecnico, al patrimonio agricolo e apistico e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento e altre attività antropiche.

Il sottoscritto (cognome)___________________________, (nome) ___________________________________,

nato a ____________________ il ___________ residente in comune di _______________________________

fraz./località _______________ C.A.P.______, via/piazza__________________, n. ________

codice fiscale/partita IVA ________________________________ recapito telefonico ________________

□ in proprio □ quale legale rappresentante dell'azienda _________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione e uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (artt. 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) sotto la sua responsabilità

dichiara

(barrare la casella che interessa)

di essere

□ *proprietario*

□ *detentore a titolo di __________________;*

□ *affittuario*

□ *altro ________________________________*

dei seguenti beni appartenenti al patrimonio (* *barrare le caselle di interesse*)

□ *zootecnico (n. soggetti allevati____________specie____________________________ modalità di allevamento______________________________________);*

□ *apistico;*

□ *coltura agricola __________________________________;*

□ *altro ____*

e si impegna a realizzare un'opera di prevenzione dei danni di cui all'articolo 2 del DPReg 128/2009 dell'ammontare di Euro __________________
A tal fine,

CHIEDE

□ la concessione del contributo previsto dall'articolo 11 della legge regionale 6/2008, nella misura massima consentita dall'art. 4, comma 2, del regolamento, per la realizzazione delle opere idonee alla prevenzione dei danni causabili dalla seguente specie protetta (* *barrare le caselle di interesse*)

□ Orso bruno □ Lince □ Lupo

□ in alternativa alla concessione del contributo, la consegna in comodato gratuito di attrezzatura idonea alla prevenzione dei danni o il materiale necessario alla sua realizzazione, se disponibile.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, allega i seguenti documenti (* *allegati obbligatori*):
□(*) descrizione del bene da tutelare;
□(*) descrizione sintetica dell'intervento da realizzare;
□(*) stima del costo dell'intervento.

CHIEDE

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accreditamento:
□ conto corrente postale IBAN n. ____
□ conto corrente bancario IBAN n. ____
intestato a ____
aperto presso l'Istituto di Credito/Poste ____
dipendenza ____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ______________ Firma (*) __________________________

(*) **Allega copia di un documento di identità in corso di validità.**

———————————***PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO***———————————

in caso di presentazione personale della domanda

Firma apposta in presenza del dipendente addetto

Modalità di identificazione:_________________________
____

Data:_______________

Il dipendente addetto______________________________".

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 9)

Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione 128/2009

"ALLEGATO B
(riferito all'articolo 8)

Modello per la domanda di indennizzo relativa ai danni causati da Orso bruno, Lince, Lupo.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio caccia, pesca e ambienti naturali
via Sabbadini, 31
33100 UDINE

OGGETTO : Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6, articolo 11.
Domanda di indennizzo relativa ai danni causati da Orso bruno, Lince, Lupo

Il sottoscritto (cognome)__________________________, (nome) __________________________________,

nato a ___________________ il ___________ residente in comune di_______ ________________

fraz./località _______________ C.A.P.______, via/piazza__________________, n. ________

codice fiscale/partita IVA __________________________________ recapito telefonico _________________

□ in proprio □ quale legale rappresentante dell'azienda _______________________

(barrare la casella che interessa)

CHIEDE

di beneficiare dell'indennizzo previsto dall'articolo 11 della legge regionale 6/2008 avendo subito un danno al proprio patrimonio di seguito specificato e quantificato:

□ *zootecnico (n. soggetti morti_____________specie_______________________________ modalità di allevamento____);*

□ *apistico;*

□ *coltura agricola _____________________________________;*

□ *altro ____.*

In relazione a quanto sopra,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione e uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (artt. 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) sotto la sua responsabilità

DICHIARA

- di essere (* *barrare le caselle di interesse*):
□ *proprietario*
□ *detentore a titolo di ________________;*
□ *custode*
□ *affittuario*
□ *altro ____________________________;*
dei beni danneggiati sopra specificati, per i quali chiede l'indennizzo;

- che il danno si è verificato in data _________________ in via/località ______________________ nel Comune catastale di _______________ come risulta dal verbale di sopralluogo compiuto da ________________________________ di data ________________;

che il danno è stato provocato presumibilmente dalla seguente specie protetta (* *barrare le caselle di interesse*): □ Orso bruno □ Lince □ Lupo

che l'ammontare stimato del danno complessivo è pari a € _________________.

□ di non aver goduto negli ultimi 5 anni della concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione del danno dei beni danneggiati, o di recinzioni in comodato gratuito, di cui alla Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11, e D.Preg 128/2009;
□ di aver goduto negli ultimi 5 anni della concessione di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione del danno dei beni danneggiati, o di recinzioni in comodato gratuito, di cui alla Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11, e D.Preg 128/2009, e che tali opere sono

□□ correttamente predisposte, mantenute e utilizzate

□ inefficaci per i seguenti motivi:--

--;

Allega la seguente documentazione attestante la sua quantificazione:
____
____
____.

CHIEDE

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accreditamento:
□ conto corrente postale IBAN n. ____
□ conto corrente bancario IBAN n. ____
intestato a ____
aperto presso l'Istituto di Credito/Poste ____________________________________
dipendenza ____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ________________ Firma (*) ______________________________

(*) **Allega copia di un documento di identità in corso di validità**.

------------------------------***PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO***------------------------------.-"

in caso di presentazione diretta

Firma apposta in presenza del dipendente addetto
*Modalità di identificazione:*________________________
____

*Data:*______________

*Il dipendente addetto*____________________________

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_23_1_DPR_121_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 0121/Pres.

LR 63/1982. Sostituzione componente della Commissione Laboratorio Tagliamento, in rappresentanza della Regione Veneto.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 "Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia difesa del suolo e demanio idrico";

PREMESSO che la Giunta regionale con deliberazione n. 2657 del 16 dicembre 2010 ha ritenuto di costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 presso la Direzione Centrale Ambiente, Energia e politiche per la Montagna la Commissione denominata "Laboratorio Tagliamento" avente, tra l'altro, il compito di:

- effettuare una ricognizione ad ampio spettro delle possibili ipotesi progettuali idonee a garantire la mitigazione del rischio lungo l'asta fluviale, avuto sempre riguardo all'obiettivo principale della sicurezza idraulica; a tal fine i componenti potranno presentare studi e progetti già disponibili, nonché ipotesi progettuali nuove, illustrati da elaborati grafici di massima e da una breve relazione contenente almeno le motivazioni delle scelte, i principali aspetti realizzativi, il contesto ambientale di riferimento ed i possibili impatti, il funzionamento e l'efficacia in termini idraulici, il costo presunto;
- individuare le soluzioni più idonee sotto i profili della sicurezza, dei costi e degli aspetti ambientali;
- produrre un documento di sintesi illustrante le ipotesi progettuali ritenute più idonee secondo i criteri di cui al punto precedente, con i rispettivi punti di forza e punti di debolezza;

PRESO ATTO che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 2657/2010 ha individuato i nominativi dei componenti designati dagli Enti ed Associazioni chiamati a comporre la Commissione "Laboratorio Tagliamento" come indicato;

- Regione - 2 componenti: Direttore Centrale Ambiente, Energie e politiche per la Montagna pro tempore o suo delegato e Direttore Centrale della Protezione Civile pro tempore o suo delegato;
- Regione Veneto - 1 componente: ing. Tiziano Pinato;
- Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione - 1 componente: ing. Francesco Baruffi;
- Magistrato alle Acque - 1 componente: ing. Alfredo Caielli;
- Università degli Studi di Trieste - 1 componente: prof. Virginio Fiorotto;
- Università degli Studi di Udine - 1 componente: prof. Marco Petti;
- Province di Udine e Pordenone - 1 componente: ing. Giorgio Damiano;
- Comuni del medio e basso corso del fiume Tagliamento - 3 componenti: ing. Mario Causero, ing. Paolo Reggiani, ing. Pierino Truant;
- Associazioni ambientaliste - 2 componenti: prof. Ezio Todini, ing. Antonio Del Zotto

VISTO il proprio decreto n. 0291/Pres. del 30 dicembre 2010, con il quale veniva costituita la "Commissione Laboratorio Tagliamento";

RICHIAMATA la designazione effettuata dalla Regione Veneto in data 7 dicembre 2010, nella persona dell'ing. Tiziano Pinato, dipendente della Regione Veneto allegando relativo curriculum vitae;

PRESO ATTO della nota n. prot. 202638 del 27 aprile 2011 con la quale si comunicava che, a causa di sopravvenuti impegni dell'ing. Tiziano Pinato, si incaricava l'ing. Salvatore Patti, Dirigente dell'U. P. Genio Civile di Venezia, a rappresentare la Regione Veneto in seno alla Commissione Laboratorio Tagliamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 828 del 13 maggio 2011 con la quale veniva nominato l'ing. Salvatore Patti, Dirigente dell'U.P. Genio Civile di Venezia, quale componente in seno alla Commissione Laboratorio Tagliamento, in rappresentanza della Regione Veneto, in sostituzione dell'ing. Tiziano Pinato;

DECRETA

1. L'ing. Salvatore Patti, Dirigente dell'U.P. Genio Civile di Venezia, è nominato componente in seno alla Commissione Laboratorio Tagliamento, in rappresentanza della Regione Veneto, in sostituzione dell'ing. Tiziano Pinato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_122_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 0122/Pres.

LR 14/2002. Modifiche al regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, emanato con decreto del Presidente della Regione del 15 febbraio 2008, n. 61.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto del 15 febbraio 2008, n. 061/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali";
VISTO altresì, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'articolo 125;
VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO opportuno effettuare delle modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 061/Pres./2008 onde aggiornarlo alle intervenute variazioni normative;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lett. r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 854 con la quale la Giunta medesima ha approvato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali emanato con decreto del Presidente della Regione del 15 febbraio 2008, n. 61";

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali emanato con decreto del Presidente della Regione del 15 febbraio 2008, n. 61" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_122_2_ALL1

Modifiche al Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, emanato con decreto del Presidente della Regione del 15 febbraio 2008, n. 61

art. 1 sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 61/2008

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 61/2008 è sostituito dal seguente: <<Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione>>.
2. Le parole <<in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori>> sostituiscono le parole <<di lavori, servizi e forniture in economia>> ovunque ricorrano nel testo del decreto del Presidente della Regione 61/2008.
3. Le parole <<Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione>> sostituiscono, le parole <<Direzione centrale patrimonio e servizi generali>> ovunque ricorrano nel testo del decreto del Presidente della Regione 61/2008.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 61/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 61/2008 le parole <<in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 67 del Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici) per le acquisizioni di lavori in economia di cui al Capo II e dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per le acquisizioni di servizi e forniture di cui al Capo III del presente regolamento, salvo per quanto riguarda le soglie in relazione alle quali si rinvia alla normativa regionale vigente in materia>> sono sostituite dalle

parole <<in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e, per quanto non espressamente previsto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).>>.

art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 61/2008

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 61/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<lavori, servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti <<lavori e servizi attinenti ai lavori>>;

b) al comma 2, le parole <<di lavori, servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti <<in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori>>.

art.4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 61/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 61/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole <<commi 1, 2, 4 e 5>> sono sostituite dalle parole <<commi 1, 2, 4, 5 e 5 bis>>;

b) alla lettera c) le parole <<commi 1, 3, 4 e 5>> sono sostituite dalle parole <<commi 1, 3, 4, 5 e 5 bis>>.

art.5 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 61/2008

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 61/2008 è inserito il seguente:

<<5 bis. il responsabile del procedimento può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario.>>.

art. 6 inserimento del capo II bis nel decreto del Presidente della Regione 61/2008

1. Dopo il CAPO II del decreto del Presidente della Regione 61/2008 è inserito il CAPO II BIS rubricato <<SERVIZI ATTINENTI AI LAVORI PUBBLICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA>>.

art. 7 inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nel decreto del Presidente della Regione 61/2008

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 61/2008, nel capo II bis Servizi attinenti ai lavori pubblici acquisibili in economia, sono inseriti i seguenti:

<<Art. 14 bis *(Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)*

1. Sono acquisibili in economia i seguenti servizi, qualora di importo inferiore a 20.000 euro:
   a) studi di fattibilità;
   b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
   c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
   d) direzione lavori;
   e) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
   f) collaudi;
   g) incarichi di supporto tecnico-amministrativo connessi alle attività del responsabile del procedimento dei lavori pubblici;
   h) servizi funzionali all'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
   i) servizi di cui all'allegato II A, numero 12, del decreto legislativo 163/2006.

2. I servizi di cui al comma 1 sono acquisibili anche mediante affidamento diretto, previa valutazione di congruità.

Art. 14 ter *(Prestazioni di verifica)*

1. Ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 5 del decreto legislativo 163/2006, il responsabile del procedimento, sempre che non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante, anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità, possono svolgere le attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, se trattasi di opere puntuali.
2. Nel caso le attività di verifica non possano essere svolte direttamente da parte del responsabile del procedimento o degli uffici tecnici della stazione appaltante, anche per carenze di organico, tali attività possono essere affidate ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere da d) a h), del decreto legislativo 163/2006, e secondo quanto previsto dal relativo regolamento di attuazione, fino all'importo della soglia dei servizi in economia, con la procedura prevista dalla normativa statale di riferimento.
3. Nei casi previsti dal comma 2, e se il corrispettivo per le prestazioni di verifica è inferiore all'importo di 20.000 euro, tali prestazioni possono essere affidate mediante incarico diretto, previa valutazione di congruità.>>.

art. 8 inserimento degli articoli 18 bis, 18 ter e 18 quater nel decreto del Presidente della Regione 61/2008

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 61/2008 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 18 bis *(Spese economali)*

1. Sono spese economali quelle liquidate mediante funzionario delegato anche a mezzo di denaro contante, che siano di non rilevante entità e necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali dell'Amministrazione regionale relative a piccoli lavori necessari a garantire il regolare funzionamento

degli uffici o delle attività istituzionali o la funzionalità degli immobili, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA.

Art. 18 ter *(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. Alle procedure in economia si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), salvo che per i lavori eseguiti mediante amministrazione diretta di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b).
2. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 non si applicano altresì alle spese economali di cui all'articolo 18 bis.

Art. 18 quater *(Valutazione di congruità e attestazione di conformità)*

1. La valutazione di congruità e l'attestazione di conformità della prestazione contrattuale sono espresse secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).
2. Per le spese economali di cui all'articolo 18 bis, se effettuate a mezzo di denaro contante, non trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 214/2009.>>

art. 9 abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione 61/2008:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

b) il comma 4 dell'articolo 10;

c) il CAPO III SERVIZI E FORNITURE ACQUISIBILI IN ECONOMIA.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_23_1_DPR_123_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 0123/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 5 della citata legge regionale, il quale consente la concessione di contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), nella misura del 100 per cento a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive modifiche;
b) articolo 11 della legge regionale 26/2005;
c) articolo 53 bis della legge regionale 12/2002;

VISTO l'articolo 41 bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, che detta disposizioni in ordine alle modalità di presentazione della certificazione della spesa relativa a progetti ammessi a finanziamento regionale.

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 7/2000, che dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

VISTO il testo del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 6 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)";

RITENUTO di emanare il suddetto Regolamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 895 del 20 maggio 2011;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 6 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_123_2_ALL1

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 6 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione disciplinati dalle seguenti disposizioni regionali:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modifiche;

b) articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

c) articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006

della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ai beneficiari non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100mila nel settore del trasporto su strada). Il periodo è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dai beneficiari.
3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", i beneficiari allegano alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

art. 3 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi per le spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione le imprese beneficiarie dei contributi disciplinati dalle disposizioni regionali richiamate all'articolo 1.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.
3. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, come definite nell'allegato B.

art. 4 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione relativa ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ammessi ai contributi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche all'impresa beneficiaria che ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai sensi dell'articolo 15, comma 6 della legge regionale 11/2009. In tal caso si applica la procedura prevista dall'articolo 9.

art. 5 tipologie di certificazione ammissibili a contributo

1. L'attività di certificazione, prestata dai soggetti elencati al comma 1 dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, è ammissibile a contributo ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore.
2. Ai fini di cui al comma 1, il certificatore dichiara di non essere legato all'impresa beneficiaria del contributo, o ad imprese ad essa collegate, da rapporti che possono comprometterne l'indipendenza nello svolgimento dell'attività di verifica e certificazione delle spese, quali in particolare si verificano nei confronti di chi presta attività nella preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione, nonché di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'impresa o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività dell'impresa medesima durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico, ovvero nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione, ovvero nei confronti del soggetto o dello studio professionale il cui professionista affiliato o collaboratore stabile sia incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione.

art. 6 condizioni per l'ammissibilità della spesa

1. Le spese sono ammissibili a contributo qualora dalla certificazione risulti il rispetto delle seguenti condizioni:

a) Il certificatore all'atto dell'assunzione dell'incarico ha informato l'impresa in ordine all'insussistenza a suo carico delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 5.

b) Il certificatore, nello svolgimento del suo incarico presso l'impresa ha provveduto a:

1. prendere atto del provvedimento di concessione del contributo e della corrispondenza intercorsa tra il beneficiario e l'Amministrazione;
2. esaminare la documentazione contabile e amministrativa prodotta dall'impresa a comprova delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto.

c) Il certificatore, nello svolgimento del suo incarico ha verificato che:

1. le spese rendicontate (con l'eccezione dei costi del personale interno e delle spese generali calcolate con modalità forfettaria) sono comprovate da documenti validamente emessi e conformi a quanto disposto dalla normativa fiscale e civilistica vigente;
2. tali documenti (fatture, parcelle, contratti, ecc.) sono riconducibili e pertinenti ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto finanziato;
3. le spese sono sostenute dopo la presentazione della domanda per iniziative avviate dopo la presentazione della stessa;
4. vi è una piena corrispondenza tra la contabilità e i documenti giustificativi di spesa;
5. le ore di impegno registrate nei diari del personale trovano corrispondenza piena con quanto rilevabile dai pertinenti documenti dell'impresa e non superano, per ciascun ricercatore, quanto ammesso a contributo;
6. i costi sostenuti sono ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra richiamate e sono stati correttamente imputati alle voci di spesa, coerentemente con il progetto approvato dall'Amministrazione regionale, nei limiti autorizzati;
7. il pagamento integrale delle spese è comprovato da regolare documentazione contabile (estratti bancari; libro giornale; eventuale quietanza dei fornitori in aggiunta a ulteriore documentazione contabile) allegata alla rendicontazione;
8. le spese sono riferibili temporalmente al periodo stabilito di realizzazione del progetto;
9. dalla documentazione acquisita risulta che materiali e strumenti acquistati per il progetto sono stati consegnati presso la sede di realizzazione stabilita;
10. sui documenti originali di spesa è stato apposto il previsto timbro di annullamento che indica che il titolo è stato utilizzato per l'erogazione del contributo ai sensi della normativa in parola.

2. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l'importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto, correttamente determinate, conformi alle normative citate e al progetto approvato, distinte per ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonché l'importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione.

3. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a dichiarare di non avere e di non aver avuto rapporti con l'impresa o con imprese comunque collegate, che possono comprometterne l'indipendenza nello svolgimento dell'attività di verifica e certificazione delle spese, nonché di avere puntualmente verificato che analoga condizione ricorre per ogni soggetto incaricato anche della parziale trattazione o verifica della documentazione relativa alla certificazione

4. E' ammissibile a contributo la certificazione redatta su apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive da pubblicarsi sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 7 intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. I contributi sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa connessa all'attività di certificazione preventivata dall'impresa.

2. E' ritenuta spesa ammissibile quella relativa alla sola prestazione dell'attività di certificazione, regolarmente fatturata e spesata dall' impresa.

art. 8 procedimento contributivo

1. La domanda di contributo a valere sulle spese di certificazione è presentata in uno con la domanda di contributo relativa ai canali contributivi di cui all'articolo 1, ed il procedimento è disciplinato dalla normativa medesima.
2. Lo schema di domanda è approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive ed è pubblicato sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 9 disciplina transitoria

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2 le imprese possono presentare domanda separata purché già utilmente ammesse a contributo, prima che sia disposta l'erogazione finale a saldo.
2. In tale ipotesi la domanda di contributo, che assume natura integrativa del contributo già concesso sui canali contributivi di cui all'articolo 1, è presentata, oppure spedita mediante raccomandata alla Direzione centrale attività produttive, al Servizio cui è attribuita la gestione della pratica contributiva principale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La domanda è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Ove la rendicontazione sia già stata depositata, in allegato alla domanda di contributo per la certificazione, ovvero entro il termine ultimo di 60 giorni dalla presentazione della stessa, deve pervenire al Servizio competente di cui al comma 2 la relazione di certificazione, pena l'archiviazione della domanda.
5. Ove la rendicontazione non sia ancora stata depositata, la relazione di certificazione deve essere allegata alla domanda di contributo per la certificazione, ovvero in difetto deve pervenire al Servizio competente di cui al comma 2 entro 30 giorni dal deposito della rendicontazione pena l'archiviazione della domanda..
6. Se la documentazione prodotta è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
7. Il Servizio competente comunica l'avvio del procedimento e l'importo della spesa massima ammissibile a contributo.
8. L'impresa richiedente è tenuta altresì ad inviare al Servizio competente nei termini dallo stesso assegnati la documentazione comprovante la spesa sostenuta per la certificazione.
9. Il Servizio, ove il contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, risulti liquidabile, provvede alla determinazione, concessione e liquidazione del contributo per la certificazione, nella misura del la spesa effettivamente sostenuta per la certificazione ritenuta ammissibile.
10. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere soddisfatte a valere sulle risorse disponibili nell'esercizio successivo.

art. 10 archiviazione, annullamento e revoca

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, commi 4 e 5, la domanda di contributo è archiviata se la documentazione richiesta, ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 8, è presentata oltre il termine assegnato dal Servizio competente per provvedere alla regolarizzazione o integrazione .
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero in ogni altro caso in cui venga a decadere il

diritto all'incentivo concesso ai sensi della normativa richiamata all'articolo 1 e relativa disciplina di attuazione.

art. 11 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.
2. I beneficiari degli incentivi devono in particolare conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

art. 12 informazioni sul procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione comunica al soggetto richiedente il contributo:
a) l'oggetto del procedimento;
b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria;
c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
d) l'Ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
e) i termini per la presentazione della rendicontazione, per la concessione e per l'erogazione dell'incentivo.
2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore interessato.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Allegato A

(Riferito all'articolo 3, comma 2)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Allegato B

(Riferito all'articolo 3 comma 4)

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_23_1_DPR_124_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 0124/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione "Comunità del Melograno" - Onlus - Reana del Rojale (UD). Approvazione dello statuto e riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 23 maggio 2011 con cui il Presidente dell'Associazione "Comunità del Melograno" - O.N.L.U.S. avente sede a Reana del Rojale (UD) che è iscritta al n. 427 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia, ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO il verbale di deposito dello statuto dell'Associazione dell'17 febbraio 2004 a rogito del dott. Antonio Frattasio, notaio in Udine, rep. n. 112335, racc. n. 25217, registrato a Udine il 26 febbraio 2004 al n. 1181 serie 1-Pubblici;
VISTA la consistenza patrimoniale dell'Associazione e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore del volontariato;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto dell'Associazione "Comunità del Melograno" - O.N.L.U.S. avente sede a Reana del Rojale (UD) nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_124_2_ALL1

Statuto dell'Associazione Comunità del Melograno - Onlus - Reana del Rojale (UD)

TITOLO PRIMO - SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Art. 1 costituzione

È istituita l'"Associazione Comunità del Melograno ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Art. 10 D.Lgs. 460/97).
L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.
L'associazione si configura come Associazione di Volontariato ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 12/95.

Art. 2 sede

L'associazione ha sede in Via Carbonaria, 40 Fraz. Rizzolo, Comune di REANA del ROJALE (UD).

Art. 3 finalita e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti disabili, svantaggiati o non autosufficienti (di seguito definiti utenti). L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà al seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
L'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale e di democrazia, persegue le seguenti

finalità:
1) Attivare interventi volti a migliorare L'inserimento sociale degli utenti e la vita delle loro famiglie, o di chi in prima persona si prende cura di loro;
2) Recepire i problemi inerenti alla realtà concreta e alle situazioni peculiari degli utenti, delle diverse specifiche personalità di ognuno e di tutte complessivamente, al fine di perseguirne una efficace e durevole soluzione;
3) Aiutare gli utenti a diventare, per quanto possibile, autonomi individualmente, socialmente ed economicamente;
4) Creare un collegamento e raccordo stabile tra i familiari degli utenti allo scopo di approfondire tutte le tematiche inerenti la disabilità e l'emarginazione, promuovendo reciproco aiuto e solidarietà;
5) Stabilire e curare collegamenti e rapporti di collaborazione con Enti Pubblici (Amministrazioni pubbliche, A.S.L., Autorità sanitarie, Enti Locali, Scuole) e privati (Istituzioni, Fondazioni, Associazioni di solidarietà, di assistenza socio sanitarie, riabilitative, di categoria, Istituti e Associazioni culturali e artistiche, Associazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni di Promozione sociale, Associazioni di volontariato e Cooperative sociali ecc.) allo scopo di usufruire di tutto il patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie, organizzate e comunque fruibili allo scopo di promuovere e realizzare per il meglio le finalità dell'Associazione e di ricercare gli opportuni sostegni e le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle attività e delle iniziative che l'Associazione si propone;
6) Promuovere iniziative, prestando la propria attività, atte a favorire il benessere fisico e psichico degli utenti, a potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettuali, artistiche, sportive e ad affermare la loro dignità, assicurando loro la possibilità di usufruire dei normali diritti civili, del diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento ed all'integrazione sociale;
7) promuovere, costituire ed amministrare strutture diurne e/o residenziali, idonee a rispondere ai bisogni degli utenti, favorendone l'autonomia e l'integrazione;
8) organizzare convegni, dibattiti, mostre, manifestazioni, incontri e scambi di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, attività editoriali, nonché tutte le iniziative mirate alla sensibilizzazione, all'integrazione ed al sostegno dell'associazione per meglio perseguire gli obiettivi istituzionali;
9) promuovere proposte concrete d'impegno favorendo la crescita e la formazione del volontariato.

Art. 4 attività di volontariato

1) L'attività degli associati sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per il raggiungimento dei fini di solidarietà per i quali l'Associazione viene costituita.
2) Ciascun aderente eserciterà l'attività di volontariato tramite la medesima Associazione.
3) L'attività di ciascun volontario non è a fini di lucro e pertanto non può essere oggetto di retribuzione in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4) Ciascun volontario non potrà instaurare con l'Associazione rapporti di lavoro, sotto qualsiasi forma, subordinato o autonomo, nonché ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
5) Per favorire la crescita e la formazione del volontariato, l'Associazione potrà attivare ogni utile meccanismo giuridico previsto da leggi nazionali, regionali o regolamentari, nonché stipulare convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e altri Enti ed Organizzazioni, singoli o associati, per la realizzazione di interventi e servizi utili agli utenti. Possono altresì stipularsi convenzioni con altre organizzazioni di volontariato per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate e coordinate.

Art. 5 risorse economiche e patrimoniali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, dagli avanzi di gestione.
Le entrate dell'associazione potranno derivare da:
- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi o corrispettivi derivanti da convenzioni da parte dello Stato, della Regione, di enti o di istituzioni pubbliche per l'esercizio delle attività istituzionali o a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- donazioni e lasciti anche testamentari;
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nel limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in

nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

TITOLO SECONDO - I SOCI

Art. 6 Soci

I Soci si distinguono in:
- Ordinari;
- Sostenitori;
- Onorari;

Sono Soci Ordinari le persone che si impegnano attivamente, concretamente e personalmente a perseguire i fini associativi stabiliti nel presente statuto.
Sono Soci Sostenitori persone, Enti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art.3 abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa, con la propria occasionale attività o con donazioni.
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche che vengono invitate a far parte dell'associazione dall'assemblea dei soci su segnalazione del Consiglio Direttivo per i loro particolari meriti. Essi contribuiscono in maniera determinante con il loro sostegno ideale ovvero economico al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 7 rapporto con l'Associazione

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, e sono tenuti a pagare una quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo.
I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione.
I Soci non possono stipulare con l'Associazione alcun contratto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionale ovvero di collaboratori coordinati e continuativi esclusivamente nel limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I contratti di lavoro dipendente sono stipulati secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 adesione e cessazione della qualità di socio

La domanda di ammissione all'Associazione va rivolta al Consiglio Direttivo, il quale delibera entro 30 giorni con comunicazione formale. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro 30 giorni dalla data della sua presentazione si intende che essa è stata accettata.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando in ogni caso il diritto di recesso di ogni socio. È espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.
I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie e all'eventuale regolamento interno.
L'appartenenza all'Associazione cessa:
a) per volontà di recesso del socio da comunicarsi al Consiglio direttivo;
b) per decesso del socio;
c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
- morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
- comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;
- inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti;
- per gravi e comprovati motivi.

Il recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Le delibere di esclusione del socio hanno efficacia dal giorno stesso della loro approvazione.

TITOLO TERZO - ORGANI SOCIALI

Art. 9 organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 composizione dell’Assemblea

L’assemblea è composta da tutti i Soci di cui all’art. 6 ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza, dal Vice presidente ovvero in caso di assenza di quest’ultimo da un Socio nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, se opportuni, due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea sono efficaci ed esecutive dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto ed all’eventuale regolamento obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

Art. 11 Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del consiglio direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il Presidente convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro Soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza. In alternativa la convocazione dell’Assemblea e fatta mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ovvero negli altri luoghi in cui l’Associazione svolge la propria attività almeno otto giorni prima dell’adunanza oppure con altri mezzi che il Consiglio Direttivo o il Presidente riterranno opportuni. La convocazione deve in ogni caso garantire la comunicazione a tutti gli associati ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

Art. 12 oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
b) delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
d) approvare, modificare o revocare l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Art. 13 validità dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci. Non sono previste deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 14 votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni Socio ha diritto ad un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa e non esclusi da una delibera del Consiglio direttivo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del consiglio direttivo quando essa si renda necessaria per la discussione dei punti di cui al successivo articolo 16. Il Presidente convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro Soci almeno 30 giorni prima dell’adunanza. In alternativa la convocazione dell’As-

semblea è fatta mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ovvero negli altri luoghi in cui l'Associazione svolge la propria attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza oppure con altri mezzi che il Consiglio Direttivo o il Presidente riterranno opportuni. La convocazione deve in ogni caso garantire la comunicazione a tutti gli associati ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea Straordinaria deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

Art. 16 oggetto delle delibere assembleari

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
a) deliberare le variazioni al presente Statuto;
b) deliberare Io scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
c) deliberare su altri argomenti di carattere straordinario sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio direttivo.

Art. 17 validità dell'Assemblea

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di due terzi dei Soci.

Art. 18 votazioni

Per modificare Io statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.
Per deliberare Io scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per altre delibere non comprese nel comma precedente l'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e nove per la durata di tre anni. Tutti i membri del Consiglio devo essere Soci dell'Associazione.
Nel caso in cui vengano eletti con almeno un voto un numero pari di Consiglieri, l'Assemblea ne coopterà uno tra i Soci presenti all'Assemblea.
In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il consigliere cooptato dall'assemblea e chi è nominato in luogo del Consigliere cessato dura in carica per Io stesso residuo periodo durante il quale rimangono in carica gli altri consiglieri. Al termine del triennio tutti i consiglieri cesseranno dalla loro carica.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 20 compiti

Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire l'Associazione in ogni suo aspetto nel rispetto delle linee e degli indirizzi delineati dall'Assemblea. Esso compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tenendo sempre conto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea.
Più specificatamente al Consiglio Direttivo spetta deliberare su:
l'ammissione di nuovi Soci all'Associazione;
la predisposizione annuale dello schema di bilancio preventivo e consuntivo;
la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, secondo le modalità previste dai precedenti articoli;
la determinazione del valore delle quote associative annuali;
la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali ed il coordinamento delle stesse;
la deliberazione su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 21 funzionamento

Il Consiglio si riunisce in seguito alla convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno del suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 22 modalità di convocazione

La convocazione del consiglio direttivo è fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri all'indirizzo risultante dal libro Soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In alternativa la convocazione del Consiglio direttivo è fatta mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ovvero negli altri luoghi in cui l'Associazione svolge la propria attività almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure con altre modalità idonee a raggiungere tutti i consiglieri. La convocazione deve in ogni caso garantire la comunicazione a tutti gli associati ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle predette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 23 gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

IL PRESIDENTE

Art. 24 nomina

Il Presidente dell'Associazione e il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti scegliendolo fra i propri membri. Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25 funzioni

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione dello schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

TITOLO QUARTO - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 26 bilancio e avanzi di gestione

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
All'Associazione e vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 27 libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 28 durata dell'Associazione e scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad Associazione di Volontariato riconosciuta ai sensi della L. 266/91.

Art. 29 clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 30 norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I Titolo II del Codice Civile, in subordine a quelle del Libro V del codice Civile nonché a quelle previste dal D.Lgs. 460/97 e dalla L. 266/91.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_23_1_DPR_125_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 0125/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. "Associazione Goffredo de Banfield" - Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0114/Pres. del 13 marzo 1990 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Goffredo de Banfield, avente sede a Trieste e ne è stato approvato lo statuto, le cui successive modifiche sono state approvate con proprio decreto n. 0134/Pres. del 24 aprile 1997 ;
VISTA la domanda del 13 aprile 2011, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 2 dello statuto, così come deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 6 maggio 2009, in forza della quale l'Ente trasferisce la sede sociale in via Filzi 21/1 a Trieste;
VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Furio Dei Rossi, notaio in Trieste, rep. 95188, racc. n. 25905, ivi registrato il 21 maggio 2009 al n. 1403 Serie 1T;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta di modifica statutaria dovuta a sopravvenute esigenze organizzative;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvata la modifica dell'articolo 2 dello statuto dell'Associazione Goffredo de Banfield, avente sede a Trieste deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 6 maggio 2009, in forza della quale l'Ente trasferisce la sede sociale in via Filzi 21/1 a Trieste.
2. La modifica statutaria, già apportata al testo dello statuto allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale di esso, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del medesimo provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_125_2_ALL1

Statuto dell'"Associazione Goffredo De Banfield" - Trieste

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita una libera Associazione senza scopo di lucro denominata : "Associazione Goffredo de Banfield".

Articolo 2

La sede è stabilita in Trieste, via Filzi n. 21/1.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO

Art. 4

L'Associazione ha per scopo:
a) fornire servizi assistenziali e sanitari ad anziani ed a disabili non autosufficienti esposti a rischio di ricovero, verso rimborso anche parziale dei costi, ove trattasi di soci;
b) erogare servizi organizzati in modo tale da rispondere alle esigenze complessive dell'individuo, dalle più semplici alle più qualificate;
c) promuovere la collaborazione con altre associazioni o altri organismi che operano nel medesimo settore;
d) promuovere manifestazioni ricreative e di vita in comune al fine di salvare gli anziani ed i disabili dalla solitudine;
e) promuovere ed attuare tutte quelle altre attività, anche se qui non precisate, atte a perseguire obiettivi di sensibilizzazione intorno a situazioni di sofferenza;
f) promuovere e realizzare attività di formazione, aggiornamento e qualificazione di personale professionale e volontario nel settore socio-assistenziale.

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, oltre che dall'apporto iniziale dei soci fondatori Maria Luisa de Banfield Mosterts e Raffaello de Banfield-Tripcovich, da ogni altro cespite che, sotto qualsiasi forma e denominazione e per qualsiasi titolo sia, per volontà della parte disponente ovvero per sua natura, destinato ad essere acquisito in modo definitivo dall'Associazione stessa, come ad esempio immobili, titoli, eredità, donazioni.
Le entrate per le spese di gestione sono costituite da tutti gli altri proventi e cioè da contributi ed oblazioni di Enti e di privati, dalle quote dei soci, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi derivanti da attività commerciali di carattere marginale e da ogni altro apporto a titoli consimili.

SOCI

Art. 6

I soci dell'Associazione si dividono in:
a) fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo Maria Luisa de Banfield, Raffaello de Banfield-Tripcovich, Graziella de Banfield-Tripcovich, Enrico Randone, Agostino Della Zonca, Maria Teresa Squarcina;
b) affiliati, ordinari, sostenitori, benemeriti: sono le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione versando una contribuzione annua il cui corrispettivo minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura crescente fra le categorie. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione da parte del Consiglio o comunque, in caso di mancato diniego, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di adesione. L'eventuale diniego alla richiesta di iscrizione va comunicata al richiedente con la relativa motivazione;
c) benefattori: sono le persone fisiche o giuridiche ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione;
d) soci volontari: sono le persone che svolgono da almeno un anno continuativamente la loro attività nel servizio di assistenza o nelle attività organizzative e di promozione dell'Associazione, rispettando il Regolamento dell'Associazione. L'attribuzione della qualifica di socio volontario spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

La qualità di socio viene meno per :
- dimissioni: si considera dimissionario il socio affiliato, ordinario, sostenitore, benemerito che non provveda al versamento della propria quota annuale entro il primo semestre dell'anno ed il socio volontario che abbia cessato la propria attività di assistenza o promozione senza giustificato motivo da oltre sei mesi;
- esclusione: deliberata dall'Assemblea a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopo dell'Associazione o, nel caso di socio volontario, per il venir meno dei requisiti previsti all'articolo 6.

Art. 8

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di prendere parte sia direttamente che indirettamente a tutte le attività svolte dall'associazione. I soci di cui all'articolo 6 lettera b) hanno il solo obbligo di versare la quota associativa e con esclusione di qualsiasi altro onere.
La quota associativa annuale deve essere versata entro il primo semestre dell'anno a cui essa si riferisce. Trascorso tale termine il socio inadempiente verrà considerato dimissionario.
Le prestazioni dei volontari sono erogate a titolo esclusivamente gratuito.

ORGANI

Art. 9

Sono organi dell'Associazione :
a) l'Assemblea dei Soci ;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
I componenti degli organi di cui ai superiori comma b), c) e d) prestano gratuitamente la loro opera.
Non possono ricoprire le cariche di cui ai punti b), c), d) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione; ad essi inoltre non può essere riconosciuta la qualifica di socio volontario.

ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea è formata da tutti i soci dell'Associazione, con diritto ad un voto ciascuno.

Art. 11

I soci sono convocati normalmente dal Consiglio in assemblea ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio per approvare il conto consuntivo del precedente anno e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, per discutere ed approvare le direttive per la futura attività, nonché per approvare il bilancio preventivo.
L'Assemblea inoltre può essere convocata in assemblea straordinaria per decisione del Consiglio o per richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.
Spetta inoltre all'Assemblea dei soci:
a) la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione secondo le regole stabilite all'articolo 18;
b) la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti e degli altri componenti, anche tra non soci;
c) l'eventuale esclusione dei soci;
d) l'approvazione del Regolamento sociale;
e) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto;
f) la delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa in caso di scioglimento, di cui all'articolo 29.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è convocata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno venti giorni prima della riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera spedita ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul bollettino dell'Associazione o su altri organi di stampa.
L'invito di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno fissato per l'Assemblea.

Art. 13

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente più anziano o, in subordine, per età; eventualmente dal consigliere più anziano per

nomina o, in subordine, per età.

Art. 14

Il socio può delegare per iscritto il suo voto ad un altro socio avente diritto di voto.
La delega dei soci che siano Enti o persone giuridiche deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Oltre al voto personale spettantegli, ogni socio non può avere più di tre deleghe. Il delegato può trasferire ad altro socio la delega della quale sia in possesso.

Art. 15

Le assemblee convocate come all'articolo 12 in prima convocazione e, in un giorno successivo, in seconda convocazione.
Per validità in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto o loro delegati.
In seconda convocazione l'assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per le modifiche statutarie è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci.

Art. 16

Le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voti la proposta si intende respinta.
I verbali delle assemblee ordinarie sono redatti dal segretario dell'Assemblea e firmati da chi ha presieduto l'assemblea; i verbali delle assemblee straordinarie per le modifiche statutarie e per lo scioglimento sono redatte dal Notaio e sottoscritti da chi ha presieduto l'assemblea Straordinaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri.

Art. 18

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.
Tutti i consiglieri sono rieleggibili e sono eletti come segue :
due membri dai soci fondatori;
due membri dai soci affiliati, ordinari, sostenitori, benemeriti ;
due membri dai soci benefattori;
due membri dai soci volontari.
Nel caso in cui un medesimo socio risultasse eletto da più categorie di soci, verrà considerato eletto dalla categoria nella quale ha ottenuto la maggior percentuale dei voti espressi ; conseguentemente nelle altre categorie verrà considerato eletto il primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna categoria. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, ciascun consigliere sarà sostituito col primo dei non eletti nell'ambito della medesima categoria dei soci.
Qualora una categoria non esprima il suo voto i due relativi consiglieri verranno eletti direttamente dall'Assemblea.

Art. 19

Spettano al Consiglio :
a) la nomina del Presidente dell'Associazione, di uno o più Vicepresidenti, del tesoriere, del Segretario, e se ritenuto opportuno, del Comitato Esecutivo: nomine da effettuarsi tra i componenti del Consiglio stesso;
b) l'eventuale nomina del Presidente onorario, che partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ;
c) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentarsi all'Assemblea dei soci, nonché della relazione dell'attività svolta e dei progr.ammi;
d) l'approvazione delle singole spese di carattere ordinario, restando riservata all'assemblea l'approvazione delle spese di carattere straordinario dell'Associazione;
e) l'amministrazione ordinaria del patrimonio dell'associazione;
f) l'accettazione delle domande dei soci affiliati, ordinari, sostenitori e benemeriti e la comunicazione motivata degli eventuali dinieghi;
g) la nomina dei soci benefattori e volontari;
h) le delibere in genere su tutti gli oggetti che interessano l'associazione che non siano di competenza dell'Assemblea;

i) le eventuali proposte di modifica del presente statuto da sottoporre all'assemblea;
j) la predisposizione del regolamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20

Il Consiglio è convocato dal presidente con invito diramato ai singoli componenti oppure su richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 21

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica; per la valutazione delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti: a parità di voti prevale il voto di chi lo presiede.
I verbali delle sedute di Consiglio sono redatti dal segretario del Consiglio e, in sua mancanza, dal più giovane dei consiglieri e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti.

Art. 23

Il Consiglio può nominare Commissioni anche permanenti , affidando ad esse l'incarico di occuparsi di particolari attività dell'Associazione e dello studio o dell'esame di determinate questioni chiamando eventualmente a farne parte, oltre che componenti del Consiglio stesso, anche soci dell'associazione od estranei ad essa con competenza specifica.
I componenti delle predette Commissioni debbono partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si trattino questioni di competenza delle Commissioni stesse, ma non hanno diritto al voto.
Il Consiglio può inoltre affidare a singoli Consiglieri l'incarico di sovraintendere a singoli rami e servizi o di occuparsi di particolari questioni che interessino l'Associazione.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 24

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è l'organo di attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione; esso adotta pertanto i provvedimenti occorrenti al regolare funzionamento dell'associazione nonché, in generale, gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
È composto fino a un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti; ne fa comunque parte di diretto il Presidente.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 25

Il Presidente dell'associazione :
a) ha la rappresentanza legale verso i terzi ed in giudizio in qualsiasi grado di giurisdizione;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
c) dispone direttamente o per delega ai Vicepresidenti o al tesoriere degli incassi e dei pagamenti da effettuarsi;
d) firma convenzioni e contratti inerenti al funzionamento dell'Associazione;
e) prende in caso di urgenza i provvedimenti necessari riferendone al Consiglio nella prossima riunione.

Art. 26

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e possono da questo essere incaricati dell'espletamento di particolari mansioni di normale competenza del Presidente stesso.
I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'ordine previsto dall'articolo 13.

REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Contemporaneamente alla nomina dei componenti del Consiglio, l'Assemblea dei soci nomina anche tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti.

Art. 28

I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione; debbono esaminare

i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio e riferirne all'Assemblea.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio.

SCIOGLIMENTO

Art. 29

La proposta di scioglimento dell'associazione è deliberata dal Consiglio e presentata all'Assemblea straordinaria dei soci che la approva con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo che dovrà comunque essere indirizzato ad Enti senza fini di lucro con scopi affini.

Art. 30

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge, con particolare riferimento alle leggi sul volontariato, ed il Regolamento dell'Associazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_23_1_DPR_126_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0126/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (legge finanziaria 2011).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel limite massimo determinato dall'art. 1, comma 13, della medesima legge, contributi per le seguenti finalità:
a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata;
VISTA la legge regionale 1 aprile 2011, n. 4 (Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di progr.amma) con cui sono state apportate modifiche alla legge regionale 22/2010;
VISTO in particolare il comma 18 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2010, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge, nonché le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi, sono determinati con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare;
ATTESO che in data 16 marzo 2011 si è tenuto, presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia, un tavolo di confronto tra l'Amministrazione regionale e i rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali, al fine di rendere edotti i medesimi sui contenuti e le peculiarità degli interventi contributivi introdotti con le disposizioni in parola, che ha registrato l'unanimità dei consensi;
PRESO ATTO che il regolamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 18 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2010, è stato sottoposto alla valutazione della competente Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 aprile 2011, formalizzato con nota di pari data prot. n. 0002541/P;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 26 maggio 2011 con la quale è stato approvato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)";
RITENUTO, pertanto, di emanare il regolamento in parola, al fine di dare concreta attuazione alla legge regionale citata;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 26 maggio 2011;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_126_2_ALL1

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI DA 1 A 18, DELLA LEGGE REGIONALE 22/2010 (LEGGE FINANZIARIA 2011)

SOMMARIO

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato A - Campo applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006
Allegato B - Campo applicazione Reg. (CE) n. 1535/2007
Allegato C - Campo applicazione Reg. (CE) n. 875/2007
Allegato D - Campo applicazione Reg. (CE) n. 800/2008

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
FINALITA', NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti finalità:
a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
a) normativa comunitaria:
   1. regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE relativo agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
   2. regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193 del 25 luglio 2007;
   3. regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007;
   4. regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L n. 214 del 9 agosto 2008;

b) normativa nazionale:
   1. decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);
   2. decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4 lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);
   3. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
   4. decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), articolo 9, comma 2;

5. decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
6. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

c) normativa regionale:
1. legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
2. legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
3. legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
4. legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
5. legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
6. decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000);
7. decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata);

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) **micro, piccole e medie imprese (PMI)**: le imprese che soddisfano i requisiti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005;
b) **grandi imprese (GI)**: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a);
c) **imprese artigiane di panificazione**: le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) che eseguono il ciclo completo della lavorazione del pane;
d) **unità locale attiva**: l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in un dato luogo, variamente denominato, in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi;
e) **delocalizzazione**: trasferimento fuori dal territorio regionale dell'unità locale alla quale è addetto il personale per i cui costi è stato concesso il contributo;
f) **dipendenti/occupati ai fini del calcolo dei parametri dimensionali**: occupati nell'impresa espressi in unità-lavorative-anno (ULA);
g) **dipendenti/personale dipendente/occupati**: persone fisiche assunte con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali site in regione;
h) **disoccupati**: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata) e che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
i) **inoccupati**: coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
j) **giovani**: i soggetti di età superiore ai 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino 29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

k) **oneri previdenziali obbligatori**: gli oneri previdenziali obbligatori riconducibili nell'ambito degli oneri sociali previsti dall'art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9, lettera b) del codice civile, cui devono riferirsi, per la determinazione degli oneri previdenziali obbligatori, anche i soggetti non tenuti alla redazione del conto economico;

l) **costi salariali**: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
   1. la retribuzione lorda, prima delle imposte;
   2. i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari;

m) **lavoratore svantaggiato**: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
   1. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
   2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
   3. lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
   4. adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
   5. lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
   6. membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

n) **lavoratore molto svantaggiato**: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

o) **incremento occupazionale**: l'aumento, per effetto delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno solare 2011, del numero dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, occupati nel territorio regionale, rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, occupati nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 2010. A tal fine, il personale assunto deve essere impiegato nelle unità locali ubicate nel territorio regionale esercenti attività ammissibili a contributo ai sensi dei regolamenti comunitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Non si considera incremento occupazionale l'aumento complessivo del numero dei dipendenti a seguito di operazioni straordinarie che mantengono invariato il numero dei lavoratori delle imprese coinvolte quali, a titolo esemplificativo, fusioni, incorporazioni;

p) **costi energetici**: costi sostenuti in relazione alla fornitura di energia elettrica e combustibili in genere, direttamente afferenti all'esercizio dell'impresa;

q) **forza maggiore:** evento derivante dalla natura o da un fatto che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito, quale a titolo esemplificativo: le dimissioni volontarie, l'invalidità, il pensionamento, il licenziamento per giusta causa, calamità naturali;

r) **intermediari:** i soggetti, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttiva e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), già abilitati quali soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

Art. 4 – Regimi di aiuto

1. I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui ai regolamenti comunitari relativi agli aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario ovvero, in alternativa, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 5 – Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 6 e 7, i contributi per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 18, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE relativo agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 18, comma 1, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato A.
3. L'allegato A è aggiornato con decreto del Ragioniere generale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 4, il richiedente è tenuto ad inviare, in sede di presentazione dell'istanza di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 6 – Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007

1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi per le iniziative di cui agli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui agli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.
3. L'allegato B è aggiornato con decreto del Ragioniere generale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione su proposta del Direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1535/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
5. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 4, il richiedente è tenuto ad inviare, in sede di presentazione dell'istanza di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi fiscali precedenti e nell'esercizio fiscale in corso.

Art. 7 – Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007

1. Per le imprese operanti nel settore della pesca, i contributi per le iniziative di cui agli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui agli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1 le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato C.
3. L'allegato C è aggiornato con decreto del Ragioniere generale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 875/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.
5. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 4, il richiedente è tenuto ad inviare, in sede di presentazione dell'istanza di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 8 – Contributi concessi in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008

1. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, sono altresì concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato D.
3. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.
4. Gli aiuti sono concessi se, prima dell'avvio dell'iniziativa, il beneficiario ha presentato istanza di contributo; per le grandi imprese, inoltre, gli aiuti sono concessi solo se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati assunti.

Art. 9 – Divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento concessi secondo la regola *de minimis* non sono cumulabili, relativamente agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti de minimis e con aiuti concessi ai sensi di un regolamento d'esenzione o di una decisione della Commissione europea ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
2. I contributi di cui al presente regolamento concessi secondo il regolamento (CE) n. 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 o con altri aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativamente agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.
3. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati, relativamente alle stesse spese ammissibili, con altri incentivi pubblici purché tale cumulo non porti al superamento della spesa effettivamente sostenuta.

4. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono tra loro cumulabili nei limiti previsti dalla disciplina richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a).

TITOLO II
INIZIATIVE FINANZIABILI
CAPO I
SALVAGUARDIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 10 – Iniziative finanziabili e intensità del contributo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono finanziabili le iniziative volte a mantenere il numero degli occupati nelle unità locali ubicate nel territorio regionale, risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore.
2. I contributi per le iniziative di cui al comma 1, sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell'anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale che esercitano attività ammissibili a contributo, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato.

Art. 11 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le microimprese e le piccole imprese con un numero di occupati non superiore a quindici che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, soddisfano i requisiti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
b) avere sede o almeno un'unità locale attiva ubicata nel territorio regionale;
c) esercitare attività ammissibili a contributo nelle unità locali site in regione alle quali è addetto il personale per il quale si richiede il contributo, ai sensi della normativa richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a) e riportata negli allegati A, B e C;
d) non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 e riportata negli allegati A, B e C;
e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
g) applicare il contratto collettivo nazionale di riferimento e rispettare le prescrizioni sulla salute dei lavoratori previste dalle norme vigenti, nonché, in conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
h) non avere effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo.

Art. 12 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo deve, a pena di decadenza, rispettare i seguenti obblighi:

a) non delocalizzare nei 5 anni successivi dalla data di concessione del contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo;
b) mantenere il numero degli occupati risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo per un periodo minimo di due anni, a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del numero degli occupati nelle unità locali site in regione;
c) mantenere i requisiti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere da a) a g) per un periodo di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei suddetti requisiti;
d) comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9, intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo;
e) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2.

CAPO II
INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE E CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO STABILE IN AMBITO LAVORATIVO NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 13 – Iniziative finanziabili e intensità del contributo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono finanziabili le iniziative volte a incrementare il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale. Sono finanziabili, altresì, le iniziative volte alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
a) per ogni lavoratore assunto, nel corso dell'anno solare 2011, a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale che esercitano attività ammissibili a contributo in incremento rispetto al numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 2010;
b) per ogni lavoratore a tempo determinato stabilizzato, nel corso dell'anno solare 2011, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale esercenti attività ammissibili a contributo.
3. Non si considera incremento occupazionale l'aumento complessivo del numero dei dipendenti a seguito di operazioni straordinarie che mantengono invariato il numero dei lavoratori delle imprese coinvolte quali, a titolo esemplificativo, fusioni, incorporazioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei seguenti e alternativi limiti massimi:
a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di lavoratori di cui al comma 2, lettera a), svantaggiati o molto svantaggiati, effettuata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o 24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato;
b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione/stabilizzazione di personale dipendente di cui al comma 2, lettere a) e b), effettuata secondo la regola *de minimis* di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007 e n. 875/2007, per un periodo massimo di 12 mesi.

Art. 14 – Durata del contratto di lavoro a tempo determinato

1. I contributi per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato sono concessi solo se il contratto di lavoro prevede una durata minima di 24 mesi.
2. I contratti di lavoro a tempo determinato già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento di durata inferiore ai 24 mesi sono ammissibili a contributo a condizione che, prima della presentazione della domanda, la durata degli stessi sia rideterminata in misura complessiva pari ad almeno 24 mesi.

Art. 15 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere al contributo di cui all'articolo 13, comma 1, le PMI che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, soddisfano i requisiti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le GI.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
b) avere sede o almeno un'unità locale attiva ubicata nel territorio regionale;
c) esercitare attività ammissibili a contributo nelle unità locali site in regione alle quali è o sarà addetto il personale per il quale si richiede il contributo, ai sensi della normativa richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a) e riportata negli allegati A, B, C e D;
d) non trovarsi in stato di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a) e riportata negli allegati A, B, C e D;
e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
g) applicare il contratto collettivo nazionale di riferimento e rispettare le prescrizioni sulla salute dei lavoratori previste dalle norme vigenti, nonché, in conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
h) limitatamente all'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, non essere destinatarie di un ordine di recupero della Commissione. A tal fine, l'impresa attesta di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato.

Art. 16 –Spese ammissibili

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, sono ammissibili a contributo le spese per costi salariali di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a) connesse alle assunzioni effettuate esclusivamente dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
2. Ai sensi della regola *de minimis* di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007 e n. 875/2007, sono ammissibili a contributo le spese per oneri previdenziali obbligatori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera b) sostenute anche anteriormente alla data di presentazione della domanda e comunque dopo il 1 gennaio 2011.

Art. 17 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo deve, a pena di decadenza, rispettare i seguenti obblighi:

a) inviare entro il 31 gennaio 2012 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta assunzione o stabilizzazione nel corso dell'anno 2011 dei lavoratori per cui è richiesto il contributo;
b) non delocalizzare nei 5 anni successivi dalla data di concessione del contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo;
c) mantenere il numero degli occupati così come risultante a seguito di assunzioni e/o stabilizzazioni avvenute nel corso del 2011, per un periodo di 2 anni, dalla data di assunzione/stabilizzazione di ciascun dipendente, fatte salve le cause di forza maggiore e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del numero degli occupati nelle unità locali site in regione;
d) mantenere i requisiti di cui all'articolo 15 per un periodo di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei suddetti requisiti;
e) comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo;
f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2.

CAPO III
SOSTEGNO E CONSERVAZIONE DEI VALORI TRADIZIONALI DELLA PANIFICAZIONE ARTIGIANA QUALE ELEMENTO CARATTERIZZANTE DI UN TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ SU DI ESSO LOCALIZZATA

Art. 18 – Spese ammissibili e intensità del contributo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), i contributi sono concessi alle imprese artigiane di panificazione che eseguono il ciclo completo della lavorazione del pane.
2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi a sollievo dei costi energetici e sono calcolati sul costo sostenuto nell'anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta.

Art. 19 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere al contributo di cui all'articolo 18 le PMI che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, soddisfano i requisiti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) competente per territorio;
b) avere sede o almeno un'unità locale attiva ubicata nel territorio regionale;
c) esercitare attività ammissibili a contributo nelle unità locali site in regione per i cui costi energetici si richiede il contributo, ai sensi della normativa richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1 e riportata nell'allegato A;
d) non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 e riportata nell'allegato A;
e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
g) applicare il contratto collettivo nazionale di riferimento e rispettare le prescrizioni sulla salute dei lavoratori previste dalle norme vigenti, nonché, in conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 20 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo deve, a pena di decadenza, rispettare i seguenti obblighi:
a) mantenere i requisiti di cui all'articolo 19 per un periodo di due anni dalla data di concessione del contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei suddetti requisiti;
b) comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 5 e 9 intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo;
c) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2.

TITOLO III
NORME COMUNI
CAPO I
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 21 – Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze sono presentate esclusivamente dal beneficiario in via telematica attraverso un apposito servizio, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata ai tributi.
2. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), può essere affidata unicamente la compilazione della domanda, fermo restando in capo al beneficiario l'invio telematico della domanda.
3. Ai fini della compilazione e dell'invio telematico delle istanze i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono identificati dal sistema informatico regionale attraverso la Carta regionale dei Servizi (CRS), la carta Infocamere e la carta Infocert.
4. L' istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta in via telematica dall'Amministrazione regionale. Il sistema informatico rilascia attestazione dell'avvenuta ricezione.
5. Il sistema informatico registra le domande di cui al comma 4 attribuendo un numero di protocollo progressivo, determinato in funzione della data e dell'orario rilevati dal sistema informatico al momento della ricezione.

Art. 22 – Dotazioni e requisiti tecnici per l'accesso al servizio di invio telematico

1. Per l'accesso al servizio di invio telematico è necessario:
a) essere in possesso della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o di altra smart card assimilata;
b) possedere un personal computer collegato ad internet;
c) avere installato il lettore di smart card e i software di gestione relativi alla smart card utilizzata;
d) nel caso specifico di accesso tramite Carta regionale dei Servizi, avere provveduto all'attivazione della CRS.

Art. 23 – Termini di presentazione delle istanze e modulistica

1. Con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione sono fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo.

2. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione tributi:
- a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Ragioniere generale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;
- b) il manuale operativo recante le istruzioni tecniche per la compilazione e l'invio telematico della domanda;
- c) la Nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000 e sulla protezione e sul trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Art. 24 – Procedimento contributivo

1. I contributi sono concessi, tramite procedimento automatico, in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di contributo nell'ambito di ciascuna finalità.
2. La Giunta regionale con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio e stabilisce la percentuale, entro la soglia massima prevista per ciascuna finalità, delle spese ammissibili a contributo in considerazione del fabbisogno rilevato.
3. Con successiva deliberazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, la Giunta regionale:
1) approva l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo;
2) determina l'entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo;
3) dispone l'assegnazione del contributo ai soggetti ammessi, nei limiti delle risorse destinate a ciascuna finalità.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), la concessione del contributo è disposta con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la concessione del contributo è disposta, sulla scorta della deliberazione di cui al comma 3, con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale sulla scorta delle dichiarazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
6. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali e sul sito www.regione.fvg.it.
7. Qualora, a seguito della concessione del contributo per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), risultino ancora disponibili risorse, la Giunta regionale con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione può disporre l'accoglimento di ulteriori domande nell'ambito della medesima finalità.
8. Qualora, le risorse di cui al comma 7 non possano essere interamente impiegate nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) per esaurimento delle domande, le stesse possono essere reimpiegate nelle altre finalità.

Art. 25 - Revoca e rideterminazione del contributo

1. La revoca e la rideterminazione del contributo sono disposte con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale.
2. Il contributo concesso è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
- b) inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 12, 17 e 20;
- c) mancato rispetto del termine minimo di durata del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 14;

d) in caso di operazioni straordinarie, quando l'impresa subentrante sia priva dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario;
e) mancata fruizione del contributo entro il termine di cui all'articolo 26, comma 2.

3. Per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15, il superamento dei limiti dimensionali posseduti alla data di presentazione dell'istanza per effetto dell'incremento occupazionale non costituisce causa di revoca del contributo.
4. Per i beneficiari di cui all'articolo 19, la perdita della qualifica artigiana a seguito dello sviluppo aziendale, non costituisce causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 12/2002.
5. Il contributo concesso è rideterminato in ragione della medesima percentuale stabilita dalla Giunta ai sensi dell'articolo 24, comma 2 nel caso in cui la spesa ammissibile effettiva sia inferiore a quella sulla base della quale è stato parametrato il contributo.
6. Il contributo concesso non può in nessun caso essere rideterminato a fronte di spese ammissibili effettive superiori a quelle indicate nella domanda e ammesse a contributo.
7. Le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche e rideterminazioni possono, con deliberazione della Giunta regionale, essere reimpiegate nell'ambito delle medesime finalità.
8. Qualora, le risorse di cui al comma 7 non possano essere interamente impiegate nell'ambito della medesima finalità per esaurimento delle domande, le stesse possono essere reimpiegate nelle altre finalità.

Art. 26 – Fruizione del contributo

1. Il contributo di cui al presente regolamento non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) entro e non oltre il 31 dicembre 2013. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico dell'Amministrazione regionale.
2. Il contributo è revocato in tutto o in parte qualora non venga utilizzato in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine del 31 dicembre 2013.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, commi 4 e 5, in sede di prima applicazione, il termine a decorrere dal quale il contributo è utilizzabile in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è comunicato con decreto del Ragioniere generale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it, a seguito dell'attivazione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 29.

Art. 27 – Vincolo di destinazione dei contributi

1. La durata del vincolo di destinazione dei contributi di cui al presente regolamento è fissata in due anni a decorrere:
a) per i contributi di cui all'articolo 10, dalla data di presentazione dell'istanza di contributo;
b) per i contributi di cui all'articolo 13, dalla data di assunzione/stabilizzazione di ciascun dipendente;
c) per i contributi di cui all'articolo 18, dalla data di concessione del contributo.

Art. 28 – Controlli e recuperi

1. I controlli sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per quanto di rispettiva competenza.
2. Il recupero del contributo già utilizzato in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, conseguente a revoche o rideterminazioni disposte dall'Amministrazione regionale

nei casi previsti dall'articolo 25, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui all'articolo 29.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Convenzione con l'Agenzia delle Entrate

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo, i cui oneri sono posti a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1170 e del capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 30 – Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore nei limiti previsti dalla normativa comunitaria richiamata dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

Allegato A
(Riferito all'articolo 5)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Allegato B
(Riferito all'articolo 6)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1535/2007

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1535/2007 non sono concessi:

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
c) degli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 2, del regolamento (CE) 1535/2007, si intende per:

a) imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Allegato C
(Riferito all'articolo 7)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 875/2007

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 875/2007 non sono concessi:

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;

b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, degli aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) degli aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;

e) degli aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca;

f) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 2, del regolamento (CE) 875/2007, si intende per:

a) imprese del settore della pesca: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;

b) prodotti della pesca: i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

c) trasformazione e commercializzazione: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Allegato D
(Riferito all'articolo 8)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
c) alle imprese attive nel settore carboniero.
3. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.
4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, **non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.**

Per PMI in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.

d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Per le GI si applica si applica la definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004, di seguito riportata:

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_23_1_DPR_127_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0127/Pres

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), articolo 19. Costituzione della Consulta regionale della famiglia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), con particolare riferimento all'articolo 19, concernente i compiti, la composizione e le disposizioni sul funzionamento della Consulta regionale della famiglia (di seguito: Consulta);

ATTESO che il citato articolo 19 prevede che la Consulta, quale organismo di consultazione e confronto finalizzato alla promozione della partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia, è costituita presso il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, che ne assicura anche le funzioni di segreteria, ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per la materia o suo delegato con la funzione di Presidente;

b) il Direttore del Servizio regionale competente per la materia o suo delegato;

c) quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale designati dal Comitato regionale del volontariato entro trenta giorni dalla richiesta;

d) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle stesse;

e) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;

f) un rappresentante dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia;

g) un rappresentante dell'UPI del Friuli Venezia Giulia;

h) un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari designato dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;

i) un referente dei consultori familiari designato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;

j) un responsabile del Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;

l) due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale designati dall'Assessore regionale competente;

m) un rappresentante del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia;

RILEVATO che il Presidente convoca e presiede le sedute, che la Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e che alle sedute stesse possono partecipare, se invitati, anche gli Assessori regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti e i funzionari regionali ed esperti;

RILEVATO altresì che le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti, che le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e che in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

VISTA la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici", con particolare riferimento all'articolo 7 bis ante, in base al quale non possono essere nominati o designati a far parte dei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale, nonché quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento all'articolo 53, avente ad oggetto la disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e del conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTA la nota prot. n. 3136/1 AG 5-1 di data 14 febbraio 2011 con cui il Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione ha provveduto a richiedere ai sopra menzionati enti la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Consulta;

VISTA la nota prot. n. 3820/ISTR/7VIP di data 25 febbraio 2011 con cui il Comitato regionale del volontariato ha comunicato, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale;

VISTO che successivamente, a causa della mancata accettazione della designazione da parte di uno dei quattro rappresentanti, il Comitato regionale del volontariato ha comunicato con nota prot. n. 8354/ISTR/7VIP di data 18 maggio 2011, la designazione di altro rappresentante delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale;
VISTA la nota di data 14 marzo 2011 con cui le rappresentanze regionali delle cooperative sociali hanno comunicato, ai sensi della lett. d) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione congiunta di un loro rappresentante;
VISTA la nota di data 2 marzo 2011 con cui il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del Forum delle associazioni familiari ha comunicato, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di due loro rappresentanti;
VISTA la nota prot. n. 282/P di data 11 marzo 2011 con cui l'A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia ha comunicato, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di un suo rappresentante;
VISTA la nota prot. n. 116/2011 di data 5 aprile 2011 con cui l'U.P.I. del Friuli Venezia Giulia ha comunicato, ai sensi della lett. g) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di un suo rappresentante;
VISTA la nota prot. n. 5301/H.5/11 di data 24 febbraio 2011 con cui l'Assessore regionale alla salute e protezione sociale ha comunicato, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari;
VISTA la nota prot. n. 16440/GEN. I.2.A - V.3.G. di data 13 aprile 2011 con cui l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", acquisito l'accordo anche delle altre aziende per i servizi sanitari della regione, ha comunicato, ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di un referente dei consultori familiari;
VISTA la nota prot. n. 5338/SINDACO/prot. 3877 di data 9 marzo 2011 con cui la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ha comunicato, ai sensi della lett. j) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di un responsabile del Servizio sociale dei Comuni;
VISTA la nota prot. n. SP/11/249/X di data 18 aprile 2011 con cui l'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione ha comunicato, ai sensi della lett. l) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale;
VISTA la nota di data 11 marzo 2011 con cui il Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia ha comunicato, ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di un proprio rappresentante;
VISTE le dichiarazioni, in atti presso il Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, rilasciate dai soggetti come sopra designati ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 ed in ordine all'insussistenza nei loro confronti delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978;
RITENUTO di costituire la Consulta regionale della famiglia provvedendo alla nomina dei soggetti come sopra designati;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 recante "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
VISTO il comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006, ai sensi del quale "con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti della Consulta";
CONSIDERATO che, in relazione alla peculiarità delle funzioni attribuite alla Consulta e alla professionalità richiesta, si ritiene di riconoscere ai componenti esterni della Consulta un'indennità pari ad Euro 30,00 (trenta) a seduta, nonché il rimborso delle spese riconosciute;
RILEVATO che la misura dell'indennità viene determinata tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982, di equiparare i componenti della Consulta, ai fini del rimborso delle spese, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente;
CONSIDERATO che la spesa relativa agli oneri da sostenersi per il funzionamento della Consulta grava sul capitolo 9805, U.B. 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2011, n. 966;

DECRETA

1. È costituita, presso il Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi della Dire-

zione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, la Consulta regionale della famiglia, con la seguente composizione:
a) l'Assessore regionale competente per la materia, attualmente il dott. Roberto Molinaro, Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) il Direttore del Servizio regionale competente per la materia, attualmente la dott.ssa Roberta Sartor, Direttore del Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, o suo delegato;
c) in rappresentanza delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale:
- Elisa Barazzutti
- Antonella Viola
- Maria Zanolla
- Paola Matussi;

d) in rappresentanza delle cooperative sociali:
- Luigi Piccoli;

e) in rappresentanza del Forum delle associazioni familiari:
- Gian Carlo Biasoni
- Franco Trevisan;

f) in rappresentanza dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia:
- Daniela Pallotta;

g) in rappresentanza dell'UPI del Friuli Venezia Giulia:
- Silvio Razza;

h) come coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari:
- Federica Rolli;

i) come referente dei consultori familiari:
- Maria Alessandra Carraro;

j) come responsabile di un Servizio sociale dei Comuni:
- Roberto Orlich;

k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, attualmente la Sig.ra Santa Zannier, che può delegare una sua sostituta;
l) in rappresentanza delle associazioni regionali di promozione sociale:
- Laura Minin
- Sandra Nobile;

m) in rappresentanza del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia:
- Emiliana Moro.

2. Ai componenti esterni della Consulta verrà corrisposta un'indennità pari ad Euro 30,00 (trenta) a seduta, nonché il rimborso delle spese riconosciute, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982.
3. I componenti della Consulta sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
4. La spesa relativa agli oneri da sostenersi per le indennità ed il rimborso spese graverà sul capitolo 9805, U.B. 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_128_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale

e annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), e in particolare l'articolo 9, comma 18 e 19, che autorizzano l'Amministrazione regionale a erogare contributi, sulla base di un regolamento che ne individui i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione, a soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 26 maggio 2011, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_23_1_DPR_128_2_ALL1

Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai soggetti gestori di nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia e sono determinati in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comunque in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno scolastico per cui il contributo è richiesto e le entrate riferibili al medesimo periodo.
3. Non rientrano nella fattispecie prevista al comma 1 le sezioni primavera o "ponte" di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

art. 2 destinatari

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, alternativamente:
a) i gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d'infanzia presenti nel territorio regionale e titolari di autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, in corso di validità nell'anno scolastico di riferimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 della legge regionale 20/2005 e 56, commi 5 e 6, della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 in materia di sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia e di interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità, o che hanno avviato il servizio con le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 20/2005;
b) i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d'infanzia e sono delegati, da parte degli stessi soggetti di cui alla lettera a), a presentare domanda di contributo e ad esserne beneficiari ai sensi dell'articolo 7.
2. Sono ammessi a contribuzione regionale i soggetti di cui al comma 1 che, nell'anno scolastico di riferimento, sono stati gestori per almeno quattro mesi computati in base all'articolo 3, comma 1, lettera c) e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all'articolo 4, comma 1, lett. b) non inferiore a 1.

3. Non possono presentare domanda i soggetti che, nel corso dell'anno scolastico di riferimento, a seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

art. 3 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) ricettività: quella riportata nell'atto di autorizzazione al funzionamento oppure quella dichiarata in sede di avvio del servizio;

b) bambini accolti: i bambini ammessi e iscritti nell'anno scolastico di riferimento che occupano un posto nel nido d'infanzia per cui il richiedente sostiene i costi di gestione e introita le rette di frequenza;

c) mese di funzionamento del servizio: ogni mese intero o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni di funzionamento del nido d'infanzia per cui si chiede il contributo compreso tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento;

art. 4 criteri e modalità di riparto

1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 1 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento è ripartita in base ai seguenti indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di quindici punti per ciascun nido d'infanzia, così come specificato nella modulistica di cui all'Allegato A:

1) presenza di un coordinatore pedagogico del nido d'infanzia;
2) qualità educativa del servizio;
3) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;
4) incontri periodici retribuiti di tutto il personale per impostazione e verifica del lavoro educativo;
5) graduazione delle rette di frequenza in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie che accedono al servizio;
6) presenza di una sezione lattanti con accoglimento di bambini dai 3 agli 12 mesi di età.

b) la quota residua è ripartita in base al numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date di cui al comma 3, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino ad un massimo di euro 1.800,00 annui per bambino;

2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è attribuita per il 60 per cento esclusivamente sulla base del punteggio complessivo risultante dagli indicatori di qualità mentre, per il restante 40 per cento, si considera una ponderazione in base al numero di bambini risultante dall'applicazione del criterio di cui alla lettera b).

3. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile o quella di cessazione del servizio, se precedente.

4. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 3 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia.

art. 5 modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 al Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, anche con modalità informatica secondo quanto stabilito con decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione da pubblicarsi sul BUR, entro il 15 settembre di ogni anno con riferimento all'anno scolastico precedente. Il termine è perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l'esclusione.

2. Le domande, redatte secondo il modello di cui all'Allegato A, sono sottoscritte a pena di esclusione dal legale rappresentante del richiedente di cui all'articolo 2 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la delega redatta in conformità all'allegato B.
4. Per ogni nido d'infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
5. I soggetti gestori di più nidi d'infanzia possono presentare un'unica istanza secondo il modello Allegato A riportando alla sezione B e alla sezione C del modulo di domanda tutti i dati richiesti per ciascun nido d'infanzia gestito.

art. 6 determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi

1. Ai fini del calcolo delle spese di cui all'articolo 1, comma 2, si considerano tutte le spese contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria del nido d'infanzia di competenza del periodo di tempo compreso tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno scolastico per cui si richiede il contributo.
2. Sono computati altresì i costi imputabili al nido d'infanzia in sede di assestamento di bilancio al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso, in applicazione dei criteri e delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni fiscali.

art. 7 concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo.
2. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 2, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti:
a) l'utilizzo parziale o totale del contributo per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;
b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese ed i costi di cui all'articolo 6, con riferimento all'anno scolastico per cui il contributo è stato chiesto, e tutte le entrate riferibili al medesimo periodo.
4. L'eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all'importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per cui è stato richiesto il contributo e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto.
5. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.
6. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.
7. In relazione alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre dei controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.
8. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 6, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta.

art. 8 modifiche alla modulistica

1. Eventuali modifiche agli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 9 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 10 abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2009, n. 253 (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto tra i Comuni richiedenti i finanziamenti destinati al sostegno della gestione diretta, mista o in convenzione dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 10, comma 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009));
b) decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2010, n. 197 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008)).

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 5, comma 2)

MARCA da BOLLO
€ 14,62
(in caso di esclusione, indicare gli estremi di esenzione)

DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE POSTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO A NIDI D'INFANZIA

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Istruzione, Università, Ricerca,
Famiglia, Associazionismo e Cooperazione
Servizio politiche per la famiglia e lo sviluppo dei servizi
socio-educativi
Via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste

Il/La sottoscritto/a ____ in qualità di____in rappresentanza del soggetto gestore indicato nella sezione anagrafica

CHIEDE

un contributo regionale finalizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia ai sensi dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e delle disposizioni del Regolamento attuativo, quantificato **nella misura massima pari alla differenza tra le spese e i costi per la gestione di tali servizi nell'anno scolastico per cui il contributo è richiesto e le entrate riferibili al medesimo periodo.**

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

SEZIONE A – ANAGRAFICA DEL SOGGETTO GESTORE

Denominazione			
via	N°	cap	Comune
Codice fiscale	Partita IVA		
Nominativo del referente da contattare	tel.	fax.	e-mail

SOGGETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/73

SI	NO in quanto________________________________

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE

Istituto	Comune

codice IBAN *(riempire tutte le caselle)*	Cod. paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente
	I T					

SEZIONE B - DATI SULLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA
(Da compilare per ogni nido d'infanzia gestito)

Anno scolastico	**20___/20__**
Denominazione struttura **Indirizzo, città**	______________________________ ______________________________
Estremi dell'atto di autorizzazione o di avvio del servizio (articolo 2 del Regolamento) **Ricettività** (articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento)	**Prot. n°__________________del_____________________** (barrare la voce sottostante che interessa) ○ **intestata al soggetto richiedente il contributo regionale** ○ **intestata a soggetto diverso (allegare, a pena di esclusione della domanda, la dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 3, del regolamento e redatta in conformità all'allegato B)** **Per ricettività n. bambini_____** (esclusa la maggiorazione) **dai ___________mesi ai_____________mesi di età**
Numero bambini accolti presso il servizio (articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento)	**Numero totale dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di avvio del servizio, se successiva: ______________** **Numero totale dei bambini accolti alla data del 30 aprile o alla data di cessazione del servizio, se precedente: ________**
Numero mesi di funzionamento del servizio (articolo 3, comma 1, lettera c del Regolamento)	**Numero:___________** **(minimo 4 mesi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento)**

SEZIONE C – INDICATORI DI QUALITA' (art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento)

Da compilare **per ogni nido d'infanzia** indicato nella sezione B mettendo una crocetta nella relativa casella con riferimento ai dati disponibili al momento della presentazione della domanda e relativi all'anno scolastico per il quale si chiede il contributo.

Denominazione nido d'infanzia: ______________________________

(uguale alla denominazione riportata nella Sezione B della domanda)

Anno scolastico: ______________________________

1) presenza del coordinatore pedagogico del nido d'infanzia

Il nido d'infanzia dispone di un coordinatore pedagogico ovvero si avvale della collaborazione di tale professionalità:

	No	Si
	☐	☐
punti:	0	2

2) qualità educativa del servizio

Viene garantita la qualità educativa del servizio prevedendo una quota almeno pari al 70% di personale educativo dipendente con contratto a tempo indeterminato:

	No	Si, pari o superiore al 70% dell'organico
	☐	☐
punti:	0	3

3) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento

Al personale educativo viene destinata una quota dell'orario di lavoro, superiore alle venti ore annuali, alle attività di formazione e aggiornamento, alla programmazione e alla verifica delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie:

	tra 21 e 50 ore annuali	tra 51 e 120 ore annuali	superiore a 120 ore annuali
	☐	☐	☐
punti:	0,50	1	2

4) incontri periodici retribuiti di tutto il personale per impostazione e verifica del lavoro educativo
Sono previsti incontri periodici documentati e retribuiti del personale operante nel servizio, comprensivo degli addetti ai servizi generali e dell'eventuale cuoco, per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative:

	No	Si, nelle giornate di funzionamento del nido	Si, nelle giornate di chiusura o durante l'orario di chiusura del nido all'utenza
	☐	☐	☐
punti:	0	1	2

5) Graduazione delle rette di frequenza in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie che accedono al servizio
Sono definite rette differenziate in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E.:

	No	Sì
	☐	☐
punti:	0	3

6) presenza nel servizio di una sezione "lattanti", con accoglimento di bambini dai 3 ai 12 mesi di età.
E' presente una sezione lattanti in cui sono accolti bambini dai 3 ai 12 mesi di età:

	No	Si
	☐	☐
punti:	0	3

Dichiara altresì:

- di destinare il contributo regionale alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento attuativo nella considerazione che, per l'anno scolastico di riferimento, le spese ed i costi di cui all'articolo 6 del Regolamento medesimo per la gestione del servizio sono presumibilmente superiori alle entrate riferibili al medesimo periodo;

- di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle diverse forme, di eventuali variazioni successive;

- di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Allega:

- fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- altro (specificare____).

TIMBRO

____________________		____________________
Luogo e data		firma leggibile

Allegato B
(riferito all'articolo 5, comma 3)

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMI 18 E 19, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22.

Il sottoscritto (nome e cognome)____in qualità di (titolo)_________________________
del (indicare il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento)____
con sede legale in (comune, indirizzo)____
titolare dell'autorizzazione dl funzionamento
che ha avviato il servizio con le modalità di cui all'art. 18 della LR 20/2005
in relazione al nido denominato________________________________in Comune di_______________________________
sulla base dell' atto prot._______________ del_________________con il quale la gestione del servizio medesimo è stata affidata a (indicare il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del Regolamento)____con sede in (Comune, indirizzo)____

DELEGA

tale gestore a presentare domanda per la concessione del contributo regionale di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 22/2010 in relazione al nido sopra specificato per l'anno scolastico (specificare l'anno scolastico o sua frazione)____________________e a essere beneficiario del contributo medesimo.

____
Luogo e data

TIMBRO

____
firma leggibile

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_23_1_DAS_ATT PROD_51_1_TESTO

Decreto dell'Assessore alle attività produttive, delegato alla polizia locale e sicurezza 27 maggio 2011, n. 51

Nomina del Comitato tecnico regionale per la polizia locale (art. 22 LR 29 aprile 2009, n. 9). Modifica della composizione.

L'ASSESSORE

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 441/1.6.1 del 20 luglio 2009, pubblicato alla pagina 61 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 12 agosto 2008, con il quale è stato costituito presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, secondo la composizione stabilita dall'articolo 22, comma 1, lettere da a) a g);
ATTESO che a seguito della comunicazione del tenente Leonardo Zucchiatti, componente il Comitato medesimo, del suo trasferimento al Corpo di polizia locale di San Daniele del Friuli dal 18 ottobre 2010 in qualità di Comandante, si è reso necessario provvedere alla nomina di un nuovo responsabile del Servizio di polizia locale nella composizione del Comitato tecnico regionale;
VISTO l'articolo 22, comma 1, lett. d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9;
PRESO ATTO che Il Consiglio delle autonomie locali con deliberazione n. 23 del 12 maggio 2011 ha designato quale componente del Comitato tecnico regionale per la polizia locale, in sostituzione del tenente Leonardo Zucchiatti, il responsabile del Servizio di polizia locale in forma associata dei Comuni di Palmanova, Chiopris-Viscone e Visco, ten. Paola Trinco:

DECRETA

1. Per le motivazioni addotte nelle premesse, il tenente Paola Trinco, in quanto responsabile del Servizio di polizia locale in forma associata dei Comuni di Palmanova, Chiopris-Viscone e Visco, è nominato componente del Comitato tecnico regionale per la polizia locale, in luogo del tenente Leonardo Zucchiatti.
2. Il presente decreto verrà trasmesso agli enti e agli uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 maggio 2011

SEGANTI

11_23_1_DAS_ATT PROD_581

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 5 maggio 2011, n. 581/IND/28-D/2038

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa LGT Laboratorio Geotecnico Srl - Cervignano del Friuli (UD).

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
VISTO il decreto dell'Assessore alle Attività produttive n. 256 del 31/1/2008, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL con sede in CERVIGNANO DEL FRIULI UD è stato riconosciuto quale altamente qualificato nel settore delle prove fisico-meccaniche su

terreni, rocce, aggregati e conglomerati bituminosi;
PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 9 del citato regolamento prevede che "il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo";
CONSIDERATO che l'impresa L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL con sede in CERVIGNANO DEL FRIULI UD ha inoltrato in data 31/1/2011 (prot. di data 3 febbraio 2011 N. 2165/2311 28D) la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel settore delle prove fisico-meccaniche su calcestruzzi, acciai, terreni rocce, aggregati e conglomerati bituminosi;
CONSIDERATO che l'impresa L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 24/2/2011, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 633 dd. 11/4/2011 , con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL con sede in CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;

DECRETA

1. Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL con sede in CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) quale struttura altamente qualificata, nel settore delle prove fisico-meccaniche su calcestruzzi, acciai, terreni rocce,aggregati e conglomerati bituminosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 maggio 2011

SEGANTI

11_23_1_DAS_ATT PROD_590

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 10 maggio 2011, n. 590/IND/28-D
LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa - Catas Spa - San Giovanni al Natisone (UD).

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

CONSIDERATO che l'impresa CATAS SPA con sede in SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) ha inoltrato in data 10/2/2011 (prot. di data 14 febbraio 2011 N. 2787/2311 28D)la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nei settori del controllo qualità e certificazione dei prodotti, processi e sistemi, collaudi ed analisi tecniche di prodotti, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;
CONSIDERATO che l'impresa CATAS SPA . è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 23/3/2011, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 805 dd. 5/5/2011 , con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa CATAS SPA con sede in SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;

DECRETA

1. Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa CATAS SPA con sede in SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD), viene riconosciuto quale struttura altamente qualificata nei settori del controllo qualità e certificazione dei prodotti, processi e sistemi, collaudi ed analisi tecniche di prodotti, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 10 maggio 2011

SEGANTI

11_23_1_DAS_FIN PATR_861_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 24 maggio 2011, n. 861

LR 21/2007 articolo 18 commi 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d'ordine e iscrizione sull'unità di bilancio 11.3.1.1180.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2011 del capitolo di spesa 609 "Spese legali a seguito pronunciamenti giudiziali e arbitrali in relazione a contenziosi della Regione e degli Enti regionali incluso il F:R:I.E., rimborso spese legali a dipendenti regionali e amministratori, parcelle avvocati esterni, iscrizione albo per avvocati interni, ecc." del bilancio regionale è insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere alla richiesta pervenutaci via mail il 13 maggio 2011 dall'Avvocatura della Regione;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2011-2012-2013 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2010, n. 2776 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2010, n. 2776 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2011, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2011	2012	2013
11.3.1.1180	609	70.000,00		
10.5.1.1176	9680	-70.000,00		

2. Nel progr.amma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 530 - servizio n. 378 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1180

- capitolo 609

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Spese legali a seguito di pronunciamenti giudiziali, parcelle avvocati esterni e iscrizione albo avvocati interni ecc.

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

1_23_1_DAS_FIN PATR_862_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 24 maggio 2011, n. 862

LR 21/2007 articolo 18 commi 5 e 6 - Iscrizione sull'unità di bilancio 11.3.1.1180 mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d'ordine di parte corrente.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2011 del capitolo di spesa 599 "Spese per il ricorso al lavoro interinale" del bilancio regionale è insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione al personale interinale delle premialità per l'anno 2009 come da richiesta di Prot. N. 0019458/P di data 12/05/2011 della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
VISTI l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2011-2012-2013 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2010, n. 2776 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2010, n. 2776 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2011, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2011	2012	2013
11.3.1.1180	599	20.000,00		
10.5.1.1176	9680	-20.000,00		

2. Nel progr.amma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 570 - servizio n. 394 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1180

- capitolo 599

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Gestione del personale temporaneo nei limiti delle esigenze dell'Amministrazione regionale e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

11_23_1_DAS_FIN PATR_874_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 26 maggio 2011, n. 874
Impinguamento del capitolo 9729/s con prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d'ordine capitolo 9680/s.

L'ASSESSORE

CONSIDERATE le richieste di impinguamento dei fondi del capitolo 9729/s pervenute via e-mail al Servizio Distaccato di Ragioneria di Udine della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Programmazione in data 9 e 17 e 24 maggio 2011 da parte del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali motivate dalla necessità di procedere ai rimborsi a diversi soggetti delle somme erroneamente versate alla Regione (nello specifico trattasi di quattro versamenti venatori errati)

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2011 sul capitolo di spesa 9729 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria art. 8 L.C. 31.1.1963 N. 1 e successive modifiche e integrazioni" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere ad una variazione in aumento per un importo pari 1.230,00 Euro;

VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2011-2012-2013 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 29 dicembre 2010, n. 2776 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;

VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità si dispone il prelevamento dal capitolo 9680/s "Oneri per spese obbligatorie e d' ordine - di parte corrente";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2010, n. 2776 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2011, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2011	2012	2013
10.4.1.1170	9729	1.230,00		
10.5.1.1176	9680	- 1.230,00		

2. Nel progr.amma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170 - Rubrica 600 - Servizio 409

- capitolo 9729

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA ART. 8, L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

11_23_1_DAS_FIN PATR_890_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 30 maggio 2011, n. 890
LR n. 21/2007 art. 18, comma 8 e 28, comma 10 - Reiscrizione di residui perenti di parte capitale - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte

integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 per l'ammontare, per l'anno 2011, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 per l'ammontare, per l'anno 2011, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il progr.amma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2776 dd. 29 dicembre 2010, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e il bilancio per l'anno 2011;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al progr.amma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

11_23_1_DAS_FIN PATR_890_2_ALL1

Allegato sub 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2011	DAFP	445566	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	960

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2001	21	358	0	1	960	99108740	99107664	1122

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento	
	184.021,69
Totale Decreti	**184.021,69**
Totale Capitolo	**184.021,69**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	2211

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2005	340	468	0	1	2211	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI AVIANO

Residuo Perento	
	11.160,00
Totale Decreti	**11.160,00**
Totale Capitolo	**11.160,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	2502

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	441	1645	0	1	2502	99104732	99106362	1650

Nome: COMPRENSORIO MONTANO TORRE - NATISONE - COLLIO - SAN PIETRO AL NATISONE

Residuo Perento	
	113.320,48
Totale Decreti	**113.320,48**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	340	483	0	1	2502	1001	87700864	1650

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO - UDINE

Residuo Perento
250.000,00
Totale Decreti **250.000,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	340	582	0	1	2502	1001	87700864	1650

Nome: COMUNE DI TRAVESIO

Residuo Perento
52.000,00
Totale Decreti **52.000,00**
Totale Capitolo **415.320,48**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	4500

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	290	3098	0	1	4500	1017	87700981	0

Nome: DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE - CARITAS DIOCESANA

Residuo Perento
5.166,11
Totale Decreti **5.166,11**
Totale Capitolo **5.166,11**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	4505

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	290	3409	0	1	4505	99108853	98113280	314

Nome: DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE - CARITAS DIOCESANA

Residuo Perento
5.245,00
Totale Decreti **5.245,00**
Totale Capitolo **5.245,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	4849

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	310	1123	0	1	4849	1001	87700864	1650

Nome: BENEFICIARI VARI DI CUI ALL'ALLEGATA TABELLA

Residuo Perento

	42.949,94
Totale Decreti	**42.949,94**
Totale Capitolo	**42.949,94**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	4851

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	310	660	0	1	4851	1001	87700864	1650

Nome: COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Residuo Perento	
	127.844,60
Totale Decreti	**127.844,60**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	310	660	0	1	4851	99104732	99106362	1650

Nome: COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Residuo Perento	
	200.000,00
Totale Decreti	**200.000,00**
Totale Capitolo	**327.844,60**
Totale Atto	**991.707,82**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2011
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO IDRAULICA		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2502 (M9)	415.320,48
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI		
SERVIZIO: SERVIZIO TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI		
8.1.2.3340 STRUTTURE - SPESE D'INVESTIMENTO	4849 (M9)	42.949,94
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI		
SERVIZIO: SERVIZIO TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI		
8.1.2.3340 STRUTTURE - SPESE D'INVESTIMENTO	4851 (M9)	327.844,60
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
2.5.2.1055 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D'INVESTIMENTO	2211 (R1)	11.160,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE		
SERVIZIO: SERVIZIO VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO, RAPPORTI CON I MIGRANTI E POLITICHE GIOVANILI		
8.3.2.5065 ATTIVITA' E SERVIZI PER I MIGRANTI - SPESE D'INVESTIMENTO	4500 (R1)	5.166,11
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME		
SERVIZIO: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT		
11.3.2.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE D'INVESTIMENTO	960 (VV)	184.021,69
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE		
SERVIZIO: SERVIZIO VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO, RAPPORTI CON I MIGRANTI E POLITICHE GIOVANILI		
8.3.2.5065 ATTIVITA' E SERVIZI PER I MIGRANTI - SPESE D'INVESTIMENTO	4505 (VV)	5.245,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2010	Variazioni in diminuzione 2011
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	0,00	-189.266,69
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	0,00	-16.326,11
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	0,00	-786.115,02

11_23_1_DAS_FIN PATR_891_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 30 maggio 2011, n. 891

LR n. 21/2007 art. 18 comma 8 e 28 comma 10 . Reiscrizione di residui perenti parte corrente - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 per l'ammontare, per l'anno 2011, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 per l'ammontare, per l'anno 2011, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il progr.amma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2776 dd. 29 dicembre 2010, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e il bilancio per l'anno 2011;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al progr.amma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

11_23_1_DAS_FIN PATR_891_2_ALL1

Allegato sub 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2011	DAFP	112233	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	920

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2006	250	238	0	1	920	1017	87700981	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo Perento	
	1.100,45
Totale Decreti	**1.100,45**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2007	250	1166	0	1	920	1017	87700981	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo Perento	
	2.039,13
Totale Decreti	**2.039,13**
Totale Capitolo	**3.139,58**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	4705

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	80	1923	1	2	4705	1017	87700981	0

Nome: BENEFICIARI DIVERSI

Residuo Perento	
	5.000,00
Totale Decreti	**5.000,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	80	1923	1	3	4705	1017	87700981	0

Nome: BENEFICIARI DIVERSI

Residuo Perento	
	168.198,85
Totale Decreti	**168.198,85**
Totale Capitolo	**173.198,85**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	5265

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	80	1823	0	1	5265	99109145	99108660	55

Nome: PROVINCIA DI TRIESTE

Residuo Perento
4.767,78
Totale Decreti **4.767,78**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	80	1824	0	1	5265	99109145	99108660	55

Nome: PROVINCIA DI PORDENONE

Residuo Perento
1.440,00
Totale Decreti **1.440,00**
Totale Capitolo **6.207,78**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	5960

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2007	320	2686	0	1	5960	99109102	99108644	961

Nome: CLES - CENTRO DI RICERCHE E STUDI SUI PROBLEMI DEL LAVORO, DELL'ECONOMIA E

Residuo Perento
84.216,00
Totale Decreti **84.216,00**
Totale Capitolo **84.216,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2011	9207

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	365	578	0	1	9207	1017	87700981	0

Nome: ASSOCIAZIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION - TRIESTE

Residuo Perento
25.134,67
Totale Decreti **25.134,67**
Totale Capitolo **25.134,67**
Totale Atto **291.896,88**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2011
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE		
SERVIZIO: SERVIZIO TRIBUTI, ADEMPIMENTI FISCALI E CONTROLLO ATTI DEL PERSONALE		
1.5.1.1027 AGEVOLAZIONI CARBURANTI - SPESE CORRENTI	920 (R1)	3.139,58
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'		
SERVIZIO: SERVIZIO LAVORO E PARI OPPORTUNITA'		
8.8.1.3401 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - SPESE CORRENTI	4705 (R1)	173.198,85
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
SERVIZIO: SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE		
1.5.1.1033 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI	9207 (R1)	25.134,67
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'		
SERVIZIO: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI		
6.2.1.5063 FORMAZIONE ADULTI E FORMAZIONE CONTINUA - SPESE CORRENTI	5960 (R9)	84.216,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE		
SERVIZIO: SERVIZIO VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO, RAPPORTI CON I MIGRANTI E POLITICHE GIOVANILI		
5.1.1.1087 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E DI ANIMAZIONE CULTURALE - SPESE CORRENTI	5265 (VV)	6.207,78

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2010	Variazioni in diminuzione 2011
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	0,00	-201.473,10
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9686	0,00	-90.423,78

11_23_1_DDC_LAVFOR_1907

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 26 maggio 2011, n. 1907/LAVFOR.FP/2011

Legge regionale n. 76/1982: corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008). Approvazione proposte formative per l'a.f. 2010/2011. Sportello mese di aprile 2011.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
VISTE le "Linee guida per l'attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all'Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome dd. 26 gennaio 2006, art. 2 commi 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 195/03", redatte dal Comitato regionale di coordinamento costituito a norma dell'art. 27 del menzionato decreto legislativo n. 626/94;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha ridisciplinato la materia, abrogando il decreto legislativo 626/2004, e viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III (artt. 31 - 35), concernenti il Servizio di prevenzione e protezione, che tra l'altro fanno salvo il citato Accordo;
VISTO l'Avviso approvato con decreto del Direttore centrale n. 3105/CULT.FP dd. 19 agosto 2010, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTI i progetti presentati nel mese di aprile 2011 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
DATO ATTO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattico;
DATO ATTO, inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 sub piano "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto, presentati in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 3105/CULT.FP dd. 19 agosto 2010.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 maggio 2011

CORTELLINO

11_23_1_DDC_LAVFOR_1907_ALL

Progetti presentati in base all'avviso di cui al decreto n. 3107/CULT. FP dd. 19. 08. 2010

Graduatoria sportello mese di aprile 2011

PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2011
SUB PIANO: 0.6.1 FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE: ALTRE ATTIVITÀ NON FINANZIATE - ADDETTI CONTROLLO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

CODICE	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
1. FP1112821001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	20	93	TRIESTE	50

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: CORTELLINO

11_23_1_DDC_LAVFOR_1910

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 26 maggio 2011, n. 1910/LAVFOR/FP/2011

Legge regionale n. 76/1982: corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (decreto ministeriale 6 ottobre 2009). Approvazione proposte formative per l'a.f. 2010/2011. Sportello mese di aprile 2011.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, relative al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2010 che apporta modifiche all'articolo 8, comma 1, del citato D.M. 6 ottobre 2009, prorogando al 31 dicembre 2010 la scadenza del termine per la definizione delle procedure in quest'ultimo previste;
VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 29 aprile 2009 attuativo dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009;
RICHIAMATO il decreto n. 3107/CULT.FP del 19 agosto 2010, con il quale è stato approvato, per l'anno formativo 2010/2011, l'Avviso concernente l'attuazione dei corsi previsti dal citato Accordo;
VISTO il progetto presentato nel mese di aprile 2011 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuato nell'elaborato allegato al presente decreto;
DATO ATTO che il progetto è stato valutato positivamente dal punto di vista didattico;
DATO ATTO, inoltre, che la realizzazione dello stesso non comporta oneri per il bilancio regionale;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

DECRETA

1. È approvato ed inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 sub piano "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", il progetto analiticamente individuato nell'elaborato allegato al presente decreto, presentato in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 3107/CULT.FP del 19 agosto 2010.
2. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 maggio 2011

CORTELLINO

11_23_1_DDC_LAVFOR_1910_ALL

Progetti presentati in base all’avviso di cui al decreto n. 3107/CULT. FP dd. 19. 08. 2010

Graduatoria sportello mese di aprile 2011

PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2011
SUB PIANO: 0.6.1 FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE: ALTRE ATTIVITÀ NON FINANZIATE - ADDETTI CONTROLLO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

CODICE	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
1. FP1112821001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	20	93	TRIESTE	50

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: CORTELLINO

11_23_1_DDC_SAL INT_AREA INT RIS UM_472

Decreto del Direttore dell'Area di intervento delle risorse umane 30 maggio 2011, n. 472/ARU

Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - Pubblicazione per l'anno 2009.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTO il decreto n. 1091/DC dd. 16.11.2009 del Direttore centrale salute e protezione sociale che approva le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

VISTO il successivo decreto n. 1016/DC dd. 8.10.2010 del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che approva le nuove norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento dell'anzidetta Direzione;

VISTO in particolare l'art. 18, comma 2, lettera d), del citato decreto n. 1016/DC che attribuisce all'area di intervento delle risorse umane gli adempimenti relativi alla formulazione delle graduatorie regionali per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta e pubblicazione delle zone carenti;

VISTO il decreto n. 1298/DC dd. 22.12.2009 del Direttore centrale salute e protezione sociale di nomina della dr.ssa Bernardetta Maioli a Direttore dell'area di intervento delle risorse umane della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato ACN), reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 23 marzo 2005;

VISTO l'Accordo integrativo regionale stipulato il 15.12.2005 (di seguito AIR) attuativo del suddetto ACN del 23.3.2005, approvato con la deliberazione giuntale del 20.2.2006, n. 269;

CONSIDERATO:

- che avverso a quanto disposto dall'anzidetto AIR, sul rapporto ottimale, di cui all'art. 33 dell'ACN del 23.3.2005, che lo ha definito in un medico ogni 1.300 residenti o frazione di 1.300 superiore a 650, è stato promosso ricorso giurisdizionale;
- che il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato con Sentenza n. 1802 del 26.3.2009, confermando la sentenza del TAR FVG n. 50/2007, e per l'effetto ha annullato la su citata DGR n. 269/2006 e il relativo AIR del 15.12.2005, nella parte in cui ha determinato il rapporto ottimale in un medico ogni 1300 abitanti residenti o frazione di 1300 superiore a 650, con la motivazione che le regioni non possono rideterminare aprioristicamente, il rapporto ottimale medico/assistito per ambiti generali;

CONSIDERATO che, in via prudenziale, in attesa che si esprimessero nel merito gli organi di giustizia amministrativa, la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria è stata sospesa, a partire dalla seconda pubblicazione dell'anno 2005, e ripresa, in attesa della definizione del giudizio avanti al Consiglio di Stato, solo per la prima e la seconda pubblicazione valevole per l'anno 2008, per assicurare, in tal modo, l'assistenza primaria a fronte di cessazioni dal servizio di medici di medicina generale, come segnalato dalle Aziende per i servizi sanitari della Regione;

VISTO l'Accordo regionale modificativo dell'Accordo integrativo regionale, di cui alla DGR n. 269/2006, approvato con deliberazione giuntale 30.9.2009, n. 2179, che, in ottemperanza al giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 1802 del 26.3.2009, ha ridisciplinato la materia, già regolamentata dal precedente AIR, sul rapporto ottimale (art. 33, comma 8, dell'ACN) e su cui conseguentemente è stato avviato l'iter procedurale per la individuazione delle zone carenti a partire dalla seconda pubblicazione del 2005, e a seguire per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 in modo da rispettare le graduatorie annuali dei medici;

CONSIDERATO, quindi, che dopo aver esperito le procedure per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, relativi alla seconda pubblicazione valevole per l'anno 2005, alla pubblicazione valevole per l'anno 2006, per l'anno 2007 e per l'anno 2008 si debba procedere all'assegnazione di quelli relativi all'anno 2009;

VISTI i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 34, concernente "Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria", dell'ACN, in base ai quali:

- possono concorrere al conferimento degli incarichi, negli ambiti territoriali carenti, resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:
  a) i medici convenzionati che rientrino in una delle fattispecie previste dal comma 2, che hanno fatto domanda di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2009, che abbiano indicato tra i settori prescelti, quello dell'assistenza primaria;

- al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
  - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 15 dell'ACN;
  - attribuzione di 5 punti a coloro che, nell'ambito territoriale dichiarato carente, per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (31 gennaio 2006) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
  - attribuzione di 20 punti ai medici residenti, nell'ambito della Regione, da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (31 gennaio 2006) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
- in caso di pari posizione in graduatoria i medici sono ulteriormente graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell' anzianità di laurea;

ATTESO che:

- ai sensi del comma 7, dell' art. 16, dell' ACN, "Titoli per la formazione delle graduatorie": "Per l' assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale (...) le Regioni (...) riservano nel proprio ambito, sulla base di Accordi regionali:

  a) una percentuale variabile dal 60% all' 80% a favore dei medici in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale di cui all' art. 1, comma 2, e all' art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 256/1991 e delle norme corrispondenti di cui al D.Lgs n. 368/1999 e di cui al D.Lgs n. 277/2003;

  b) una percentuale variabile dal 20% al 40% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a)";
- secondo quanto stabilito dall'Accordo regionale del 30 ottobre 2002, approvato con la deliberazione giuntale del 12.2.2003, n. 323, attuativo dell'Accordo Collettivo Nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, è confermata, nella misura del 67%, la riserva di posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale e del 33% quella in favore dei medici in possesso di titolo equipollente;

PRESO ATTO che:

- sul B.U.R. n. 14 dd. 6 aprile 2011, sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria per l'anno 2009 e che entro il termine perentorio di 15 giorni dall' anzidetta data (21 aprile 2011), 26 medici hanno presentato domanda di assegnazione;
- che la domanda del dottor Dario BASTIANI non può essere accolta in quanto il suo nome non è incluso nella graduatoria regionale annuale dei medici di medicina generale, valevole per l'anno 2009, in base alla quale sono assegnati gli incarichi;
- i candidati sono stati ordinati in base al punteggio derivante dall'applicazione dei criteri sopra illustrati, formulando la graduatoria allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
- Evidenziato che:
- la citata graduatoria comprende sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica, i cui nominativi sono contraddistinti con un asterisco, sia i medici con titolo equipollente: la prima colonna della graduatoria riporta il numero progr.essivo dei medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale, mentre la seconda riporta il numero progr.essivo dei medici in possesso dell'attestato anzidetto;
- i nominativi dei dottori Marino OREFICE, Antonella BRATTOVICH, Daniele MOLIGNONI, Robert SPEH, Maria Carmela FLORIO, Antonella DI MICHELE, Silvia PERMUTTI e Francesca MEDEOT ricorrono due volte: la prima, con il punteggio maggiorato di 5 punti, in relazione all'ambito carente ove risultano risiedere da più di due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (art. 34, comma 3, lettera b dell'ACN); la seconda in relazione agli altri ambiti per i quali concorrono;

DECRETA

1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria per l'anno 2009 allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

2. Di escludere dall'anzidetta graduatoria, per i motivi esposti in narrativa, il dr. Dario BASTIANI.

3. Di disporre che il presente provvedimento e l'allegata graduatoria vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 30 maggio 2011

MAIOLI

11_23_1_DDC_SAL INT_AREA INT RIS UM_472_ALL

Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria per l'anno 2009

n. progressivo medici con titolo equipollente all'attestato di formazione MMG	n. progressivo medici con attestato di formazione MMG	COGNOME e NOME	Punteggio riportato nella graduatoria regionale 2009	Punteggio di residenza nell'ambito carente (punti 5)	Punteggio di residenza nella regione Friuli Venezia Giulia (punti 20)	Punteggio totale	Ambiti carenti scelti
1		OREFICE Marino	36,80	5,00	20,00	61,80	Trieste (ASS 1)
2		MAZZELLA Beatrice	37,10	0,00	20,00	57,10	Lignano Sabbiadoro (ASS 5)
3		OREFICE Marino	36,80	0,00	20,00	56,80	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2)
4		ROMANO Francesca	26,10	5,00	20,00	51,10	Trieste (ASS 1)
	1	BRATTOVICH Antonella	23,80	5,00	20,00	48,80	Trieste (ASS 1)
	2	MOLIGNONI Daniele	22,70	5,00	20,00	47,70	Trieste (ASS 1)
5		SPEH Robert	21,70	5,00	20,00	46,70	Trieste (ASS 1)
	3	FLORIO Maria Carmela	20,50	5,00	20,00	45,50	Trieste (ASS 1)
	4	BRATTOVICH Antonella	23,80	0,00	20,00	43,80	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2)
	5	MOLIGNONI Daniele	22,70	0,00	20,00	42,70	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2)
	6	VERNOLE Valentino	22,50	0,00	20,00	42,50	Ambito Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei L., S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo e Turriaco (ASS 2) Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2)
6		DI MICHELE Antonella	17,40	5,00	20,00	42,40	Trieste (ASS 1)
	7	CLOCCHIATTI Lara	16,90	5,00	20,00	41,90	Trieste (ASS 1)
7		SPEH Robert	21,70	0,00	20,00	41,70	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2) Ambito Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei L., S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo e Turriaco (ASS 2) Lignano Sabbiadoro (ASS 5) Udine (ASS 4) Ambito Moggio Ud, Resia e Resiutta (ASS 3) Ambito Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna e Chiusaforte (ASS 3) Mortegliano (ASS 4) Pordenone (ASS 6)
	8	FLORIO Maria Carmela	20,50	0,00	20,00	40,50	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2) Ambito Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei L., S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo e Turriaco (ASS 2)
8		DELBELLO Claudia	19,70	0,00	20,00	39,70	Trieste (ASS 1)
	9	PERMUTTI Silvia	13,90	5,00	20,00	38,90	Trieste (ASS 1)

	10	MEDEOT Francesca	12,70	5,00	20,00	37,70	Ambito Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei L., S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo e Turriaco (ASS 2)
9		DI MICHELE Antonella	17,40	0,00	20,00	37,40	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2)
10		ZAGO Clara	14,70	0,00	20,00	34,70	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2) Ambito Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei L., S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo e Turriaco (ASS 2) Trieste (ASS 1)
	11	PERMUTTI Silvia	13,90	0,00	20,00	33,90	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2)
	12	MELON Francesca	13,20	0,00	20,00	33,20	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2) Ambito Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei L., S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo e Turriaco (ASS 2) Trieste (ASS 1) Mortegliano (ASS 4) Cassacco (ASS 4) Udine (ASS 4) Nimis-Taipana (ASS 4) Lignano Sabbiadoro (ASS 5)
	13	BARACCHINI Paola	7,90	5,00	20,00	32,90	Udine (ASS 4)
	14	MEDEOT Francesca	12,70	0,00	20,00	32,70	Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2) Trieste (ASS 1) Udine (ASS 4) Pradamano (ASS 4) Nimis-Taipana (ASS 4)
	15	POSSAMAI Daniela	11,80	0,00	20,00	31,80	Ambito Castelnuovo del F., Clauzetto, Pinzano al T. e Vito d'Asio (ASS 6) Cordenons (ASS 6) Ambito Cordovado, Morsano al T. e Sesto al R. (ASS 6) Pordenone (ASS 6) Lignano Sabbiadoro (ASS 5) Sequals e Travesio (ASS 6)
	16	CASTIGLIONE Anna	11,50	0,00	20,00	31,50	Trieste (ASS 1) Ambito Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei L., S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo e Turriaco (ASS 2) Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2)
	17	BROLLO Loris	10,70	0,00	20,00	30,70	Ambito Moggio Ud, Resia e Resiutta (ASS 3) Ambito Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna e Chiusaforte (ASS 3) Cassacco (ASS 4) Nimis-Taipana (ASS 4)

11		PILLER Paolo	9,90	0,00	20,00	29,90	Ambito Frisanco, Maniago e Vajont (ASS 6) Sequals e Travesio (ASS 6) Pordenone (ASS 6) Cordenons (ASS 6) Ambito Castelnuovo del F., Clauzetto, Pinzano al T. e Vito d'Asio (ASS 6) Cassacco (ASS 4) Trieste (ASS 1) Ambito Monfalcone e Staranzano (ASS 2) Ambito Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei L., S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo e Turriaco (ASS 2)
	18	MARGHERIT Paolo	9,70	0,00	20,00	29,70	Cassacco (ASS 4) Mortegliano (ASS 4) Pradamano (ASS 4) Udine (ASS 4) Lignano Sabbiadoro (ASS 5) Ambito Castelnuovo del F., Clauzetto, Pinzano al T. e Vito d'Asio (ASS 6) Ambito Cordovado, Morsano al T. e Sesto al R. (ASS 6) Sequals e Travesio (ASS 6)
	19	CONCINA Lara	8,10	0,00	20,00	28,10	Cassacco (ASS 4) Mortegliano (ASS 4) Pradamano (ASS 4) Nimis-Taipana (ASS 4) Udine (ASS 4) Ambito Moggio Ud, Resia e Resiutta (ASS 3) Ambito Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna e Chiusaforte (ASS 3)
	20	BOSA Maria Angela	8,10	0,00	20,00	28,10	Cordenons (ASS 6) Ambito Cordovado, Morsano al T. e Sesto al R. (ASS 6) Pordenone (ASS 6) Sequals e Travesio (ASS 6)
	21	FRASCI Umberto	27,30	0,00	0,00	27,30	Lignano Sabbiadoro (ASS 5)
12		FERRO Giuseppe	0,90	0,00	20,00	20,90	Cordenons (ASS 6) Sequals e Travesio (ASS 6) Mortegliano (ASS 4) Nimis-Taipana (ASS 4) Ambito Cordovado, Morsano al T. e Sesto al R. (ASS 6) Ambito Frisanco, Maniago e Vajont (ASS 6) Lignano Sabbiadoro (ASS 5) Udine (ASS 4) Ambito Moggio Ud, Resia e Resiutta (ASS 3) Ambito Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna e Chiusaforte (ASS 3)

11_23_1_DDS_PROG GEST_1707_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 maggio 2011, n. 1707/LAVFOR.FP/2011

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013. Approvazione operazione a valere sull'asse 2 - Occupabilità - azione 111 - Piano anticrisi - mese di marzo 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'accordo sottoscritto il 12 febbraio 2009 tra il Governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, per fronteggiare la crisi economica in atto, prevede tra l'altro l'adozione di misure di politica attiva del lavoro finanziate dal Fondo Sociale Europeo e destinate ai lavoratori beneficiari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga";
VISTA la deliberazione n. 923 del 24 aprile 2009 con la quale la Giunta regionale, considerato che il principale strumento di politica attiva del lavoro è rappresentato dalla partecipazione ad attività formative funzionali al rafforzamento ed all'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, ha definito il quadro dell'offerta formativa da organizzare per i fini di cui si tratta, prevedendo che la stessa sia costituita da azioni formative, tra le altre così individuate: azione 111 "Formazione permanente per gruppi omogenei", "Work experience" e "Formazione permanente con modalità individuali", finalizzate alla ricollocazione occupazionale e riservate ai lavoratori in mobilità destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;
PRECISATO che in argomento si è provveduto con decreti n. 1495/CULT.FP dell'8 maggio 2009, n. 1497/CULT.FP dell'8 maggio 2009 e n. 2830/CULT.FP del 30 luglio 2009;
VISTA la deliberazione n. 2073 del 17 settembre 2009 con la quale è stato approvato il documento concernente "Linee guida per la realizzazione e gestione di politiche attive del lavoro, finanziate dal Fondo Sociale Europeo, a favore di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga in cassa integrazione e in mobilità. Linee di intervento n. 7, n.8 e n. 17 del documento Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009";
VISTO il decreto n. 3077/CULT.FP del 17 agosto 2010 con il quale è stato approvato il documento concernente "Modifiche ed integrazioni al documento approvato con DGR n.2073/2009 recente Linee guida per la realizzazione e gestione di politiche attive del lavoro, finanziate dal Fondo Sociale Europeo, a favore di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga in cassa integrazione e in mobilità";
VISTO il decreto n. 3134/CULT.FP del 20 agosto 2010 con il quale sono state apportate correzioni alle citate "Linee guida" approvate con decreto n. 3077/2010;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura, ora Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via San Francesco 37, Trieste;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento;
VISTO il decreto n. 1642/LAVFOR.FP del 10 maggio 2011 con il quale è stata approvata ed ammessa a finanziamento l'operazione presentata il 4 febbraio 2011 a valere sulla Linea di intervento n. 7 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua del bando è di complessivi euro 8.941.515,00;
VISTE le operazioni presentate nel mese di marzo 2011 a valere sulla Linea di intervento n. 7;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate, rispettivamente, il 1° marzo 2011, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria dell'8 marzo 2011, il 10 marzo 2011, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 25 marzo 2011, ed il 14 marzo 2011, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 25 marzo 2011;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni valutate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 4 operazioni per com-

plessivi euro 36.946,10;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2010 - euro 36.946,10
PRECISATO che la disponibilità finanziaria residua del bando è di complessivi euro 8.904.568,90;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, "Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive modifiche;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni presentate nel mese di marzo 2011 a valere sulla Linea di intervento n. 7 ed a seguito della valutazione si approvano i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 4 operazioni per complessivi euro 36.946,10.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2010 - euro 36.946,10
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 13 maggio 2011

FERFOGLIA

11_23_1_DDS_PROG GEST_1707_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 1707
di data 13/05/2011

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - MARZO

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

21CBPF111FPGOE

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP. F, AZ. 111 - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009 FPGO

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE PORTUALE SPECIALIZZATO NEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA 1	FP1106621001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	15.800,00	15.800,00	50
2	OPERATORE PORTUALE SPECIALIZZATO NEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA 2	FP1106621002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	15.800,00	15.800,00	50
			Totale con finanziamento		31.600,00	31.600,00	
			Totale		31.600,00	31.600,00	

21CBPF111FPMIE

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP. F, AZ. 111 - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009 FPMI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	STRUMENTI DI CONTROLLO E GESTIONE AZIENDALE - S.K.	FP1107962001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	4.040,00	4.040,00	50
			Totale con finanziamento		4.040,00	4.040,00	
			Totale		4.040,00	4.040,00	

21CBPF111WEE

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP. F, AZ. 111 - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009 WE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO GESTIONE PAGHE	FP1107682001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	1.306,10	1.306,10	50
			Totale con finanziamento		1.306,10	1.306,10	
			Totale		1.306,10	1.306,10	
			Totale con finanziamento		36.946,10	36.946,10	
			Totale		36.946,10	36.946,10	

11_23_1_DDS_PROG GEST_1735_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 maggio 2011, n. 1735/LAVFOR.FP/2011

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sugli assi 1 - Adattabilità, azione 111, e 2 - Occupabilità - azione 113 - Piano anticrisi - mese di marzo 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'accordo sottoscritto il 12 febbraio 2009 tra il Governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, per fronteggiare la crisi economica in atto, prevede tra l'altro l'adozione di misure di politica attiva del lavoro finanziate dal Fondo Sociale Europeo e destinate ai lavoratori beneficiari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga";

VISTA la deliberazione n. 923 del 24 aprile 2009 con la quale la Giunta regionale, considerato che il principale strumento di politica attiva del lavoro è rappresentato dalla partecipazione ad attività formative funzionali al rafforzamento ed all'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, ha definito il quadro dell'offerta formativa da organizzare per i fini di cui si tratta, prevedendo che la stessa sia costituita da una serie di prototipi formativi elaborati sulla base del Catalogo regionale della formazione permanente e delle "unità di competenze" previste all'interno del "repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante", tra loro componibili in base alle esigenze dei lavoratori;

PRECISATO che in argomento si è provveduto con decreti n. 1495/CULT.FP dell'8 maggio 2009, n. 1497/CULT.FP dell'8 maggio 2009 e n. 2830/CULT.FP del 30 luglio 2009;

VISTO il decreto n. 3048/CULT.FP del 21 agosto 2009 con il quale sono stati approvati 154 prototipi formativi che possono essere realizzati a valere sull'Asse 1 (azione 111) e sull'Asse 2 (azione 113) del Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2007/2013;

EVIDENZIATO che:

- la disponibilità finanziaria complessiva assegnata al piano anticrisi ammonta ad euro 45 milioni, di cui, convenzionalmente, 25 milioni a carico dell'annualità 2009 del POR ed euro 20 milioni a carico dell'annualità 2010 del POR (vedasi PPO 2009 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni);
- sempre nell'ambito del PPO 2009, l'annualità 2009 è stata ulteriormente suddivisa tra l'Asse 1 (azione 111 / euro 7.075.000,00) e l'Asse 2 del POR (azione 113 / euro 17.925.000.00);
- tale suddivisione tra gli Assi risulta superata dal "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della L.R. 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, nel quale la somma residua dell'annualità 2009 e la somma a carico dell'annualità 2010 sono indicate nell'ammontare complessivo senza alcun riferimento agli Assi;

RITENUTO di adeguare le evidenze contabili alla diversa impostazione prevista dal Piano 2010 e di tener quindi conto della disponibilità complessiva iniziale dell'annualità 2009 (euro 25 milioni) e delle spese sin qui autorizzate per le varie azioni previste;

RICHIAMATO il decreto n. 1707/LAVFOR.FP del 13 maggio 2011 con il quale sono state approvate le operazioni presentate nel mese di marzo 2011 a valere sulla Linea di intervento n. 7 ed a seguito del quale risulta una disponibilità residua di euro 8.904.568,90;

PRECISATO che, ai fini del monitoraggio, è confermata la suddivisione delle attività formative relative all'asse 1 sull'azione 111 e di quelle relative all'asse 2 sull'azione 113;

VISTE le edizioni dei prototipi formativi presentate nel mese di marzo 2011;

VISTI i seguenti documenti:

- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

Precisato che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 129 edizioni di prototipi formativi

per complessivi euro 566.649,00, di cui euro 275.456,00 per 70 edizioni di prototipi formativi a valere sull'azione 111 ed euro 291.193,00 per 59 edizioni di prototipi formativi a valere sull'azione 113;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2010 - euro 566.649,00
PRECISATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per quanto riguarda i prototipi formativi è di complessivi euro 8.337.919,90;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO di provvedere in ordine all'approvazione delle operazioni di cui si tratta;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, "Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive modifiche;

DECRETA

1. In relazione alle edizioni dei prototipi formativi presentate nel mese di marzo 2011 dagli enti di formazione titolari dei prototipi formativi inseriti nel "Piano anticrisi" previsto dalla D.G.R. n. 923 del 24 aprile 2009, si approvano i seguenti documenti:
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 129 edizioni di prototipi formativi per complessivi euro 566.649,00, di cui euro 275.456,00 per 70 edizioni di prototipi formativi a valere sull'azione 111 ed euro 291.193,00 per 59 edizioni di prototipi formativi a valere sull'azione 113.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2010 - euro 566.649,00
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 maggio 2011

FERFOGLIA

11_23_1_DDS_PROG GEST_1735_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 1735
di data 17/05/2011

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - MARZO

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

21CBPF111 20/40 ORE Cloni

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP.F, AZ. 111 - Misure per la crisi occupazionale - 20/40 ORE - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO	FP1107124001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	2.700,00	2.700,00	50
2	CONDUZIONE MACCHINE DI MOVIMENTAZIONE	FP1107320001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	2.970,00	2.970,00	50
3	GESTIONE MERCI PERICOLOSE O DEPERIBILI	FP1108387001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	4.320,00	4.320,00	50
4	GESTIRE IL PROPRIO STILE DI COMUNICAZIONE E SVILUPPARE SOLUZIONI CREATIVE	FP1108893001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	3.240,00	3.240,00	50
5	ESSERE EFFICACI NELLA COMUNICAZIONE IN AZIENDA	FP1109569001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	4.455,00	4.455,00	50
6	OPERARE NEL COMPARTO ALBERGHIERO-RISTORATIVO	FP1109629001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	4.860,00	4.860,00	50
7	OPERARE NEL COMPARTO ALBERGHIERO-RISTORATIVO	FP1109629002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	4.860,00	4.860,00	50
			Totale con finanziamento		27.405,00	27.405,00	
			Totale		27.405,00	27.405,00	

21CBPF111 4ORE Cloni

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP.F, AZ. 111 - Misure per la crisi occupazionale - 4 ORE - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 2^ PARTE	FP1107205001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50

2	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 1^ PARTE	FP1108558001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	632,00	632,00	50
3	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 1^ PARTE	FP1108560001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	632,00	632,00	50
4	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 1^ PARTE	FP1108720001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2011	632,00	632,00	50
5	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 2^ PARTE	FP1108720002	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2011	632,00	632,00	50
6	GESTIONE DELLO STRESS NELLA VENDITA	FP1109565001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	632,00	632,00	50
7	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 2^ PARTE	FP1109888001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	632,00	632,00	50
8	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 2^ PARTE	FP1109891001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	632,00	632,00	50
9	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 1^ PARTE	FP1110032001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50
10	OPERARE IN SICUREZZA IN PRESENZA DI RISCHI FISICI E CHIMICI	FP1110463001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	632,00	632,00	50
11	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 2^ PARTE	FP1110738001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50
12	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 1^ PARTE	FP1110738002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50
13	OPERARE IN SICUREZZA IN PRESENZA DI RISCHI FISICI E CHIMICI	FP1110774001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	632,00	632,00	50
14	PREVENZIONE INCENDI [illegible] RISCHIO BASSO	FP1110887001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
15	PREVENZIONE INCENDI [illegible] RISCHIO MEDIO	FP1110887002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50
16	GESTIRE LO STRESS NEL CONTESTO DI LAVORO	FP1110993001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	632,00	632,00	50
17	GESTIRE LO STRESS NEL CONTESTO DI LAVORO	FP1110995001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	632,00	632,00	50
			Totale con finanziamento		10.744,00	10.744,00	
			Totale		10.744,00	10.744,00	

21CBPF111 41/80 ORE Cloni

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP.F, AZ. 111 - Misure per la crisi occupazionale - 41/80 ORE - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MANUTENZIONE AREE VERDI	FP1106884001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	10.800,00	10.800,00	50
2	PRODUZIONE PANE E PASTICCERIA	FP1109565002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	10.800,00	10.800,00	50
			Totale con finanziamento		21.600,00	21.600,00	
			Totale		21.600,00	21.600,00	

21CBPF111 CATALOGO3

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP.F, AZ. 111 - Misure per la crisi occupazionale - CATALOGO 3 - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	INGLESE - LIVELLO B1.A	FP1106663001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
2	ITALIANO - LIVELLO C1	FP1106845001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	7.584,00	7.584,00	50
3	REALIZZARE PAGINE WEB	FP1106968002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	6.480,00	6.480,00	50
4	ITALIANO - LIVELLO A1	FP1107204001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	9.720,00	9.720,00	50

5	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE FINAL (MOD 1, 5, 6)	FP1107205002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	6.480,00	6.480,00	50
6	INGLESE - LIVELLO A1	FP1107205003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	8.100,00	8.100,00	50
7	ANALIZZARE E GESTIRE DATI CON IL FOGLIO ELETTRONICO	FP1107289001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
8	ADOTTARE TECNOLOGIE RINNOVABILI E TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO	FP1107320002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	9.720,00	9.720,00	50
9	APPLICARE TECNICHE DI VENDITA	FP1107320003	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	6.480,00	6.480,00	50
10	COMUNICARE IN MODO EFFICACE	FP1107374001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	4.455,00	4.455,00	50
11	RENDERING E ANIMAZIONI	FP1107617001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	11.376,00	11.376,00	50
12	ACQUISIRE ED ELABORARE IMMAGINI DIGITALI	FP1107869001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
13	INGLESE - LIVELLO B1.A	FP1107947001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
14	INGLESE - LIVELLO C1	FP1107953001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	7.584,00	7.584,00	50
15	GESTIRE LE RISORSE UMANE	FP1108160001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
16	ANALIZZARE E GESTIRE DATI CON IL FOGLIO ELETTRONICO	FP1108160002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
17	COMUNICARE E RICERCARE DATI ON - LINE	FP1108166001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	3.240,00	3.240,00	50

18	PREPARAZIONE ALL'E-CITIZEN	FP1108167001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	4.320,00	4.320,00	50
19	PREPARAZIONE ALL'E-CITIZEN	FP1108646001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	4.320,00	4.320,00	50
20	ANALIZZARE E GESTIRE DATI CON IL FOGLIO ELETTRONICO	FP1108889001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
21	ANALIZZARE E GESTIRE DATI CON IL FOGLIO ELETTRONICO	FP1109359001	J E S - JOB E SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2011	8.100,00	8.100,00	50
22	GESTIRE LE EMOZIONI IN PUBBLICO E NELLA RELAZIONE DI LEADERSHIP	FP1109969001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	5.056,00	5.056,00	50
23	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE START (MOD 3, 4, 5, 6) (WINDOWS,OFFICE)	FP1110031001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	9.720,00	9.720,00	50
24	COMUNICARE E RICERCARE DATI ON - LINE	FP1110034001	AZIENDA SPECIALE RICERCA E FORMAZIONE	2011	3.240,00	3.240,00	50
25	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE START (MOD 2,3,4,7)	FP1110433001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	9.720,00	9.720,00	50
26	INGLESE - LIVELLO C1	FP1110772001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	7.584,00	7.584,00	50
27	INGLESE - LIVELLO C1	FP1110773001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	7.584,00	7.584,00	50
28	INGLESE - LIVELLO C1	FP1110814001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	7.584,00	7.584,00	50
			Totale con finanziamento		205.147,00	205.147,00	
			Totale		205.147,00	205.147,00	

21CBPF111 ORIENTAMENTO Cloni

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP.F, AZ. 111 - Misure per la crisi occupazionale - ORIENTAMENTO - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti

1	ORIENTAMENTO	FP1106845002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	540,00	540,00	50
2	ORIENTAMENTO	FP1107320004	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	600,00	600,00	50
3	ORIENTAMENTO	FP1107543001	IRES FVG	2011	660,00	660,00	50
4	ORIENTAMENTO	FP1107906001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	660,00	660,00	50
5	ORIENTAMENTO	FP1107933001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	720,00	720,00	50
6	ORIENTAMENTO	FP1107946001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	600,00	600,00	50
7	ORIENTAMENTO	FP1108270001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	540,00	540,00	50
8	ORIENTAMENTO	FP1108390001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2011	600,00	600,00	50
9	ORIENTAMENTO	FP1108888001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	480,00	480,00	50
10	ORIENTAMENTO	FP1108941001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	660,00	660,00	50
11	ORIENTAMENTO	FP1108941002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	660,00	660,00	50
12	ORIENTAMENTO	FP1109892001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	1.020,00	1.020,00	50
13	ORIENTAMENTO	FP1110033001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	480,00	480,00	50

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
14	ORIENTAMENTO	FP1110071001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	900,00	900,00	50
15	ORIENTAMENTO	FP1110071002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	960,00	960,00	50
16	ORIENTAMENTO	FP1110496001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	480,00	480,00	50
			Totale con finanziamento		10.560,00	10.560,00	
			Totale		10.560,00	10.560,00	

22DAPF113 20/40 ORE Cloni

OB. 2 ASSE 2DA PER TIP.F, AZ. 113 - Misure per la crisi occupazionale - 20/40 ORE - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO	FP1107010002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	2.700,00	2.700,00	50
2	LEGGERE ED INTERPRETARE DISEGNI TECNICI	FP1107374002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	4.455,00	4.455,00	50
3	IL BILANCIO DI ESERCIZIO	FP1108168001	IRES FVG	2011	3.240,00	3.240,00	50
4	ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO	FP1108387002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	2.700,00	2.700,00	50
5	PREPARATI PRONTI A CUOCERE	FP1109634001	CE.F.A.P.	2011	2.700,00	2.700,00	50
			Totale con finanziamento		15.795,00	15.795,00	
			Totale		15.795,00	15.795,00	

22DAPF113 4ORE Cloni

OB. 2 ASSE 2DA PER TIP.F, AZ. 113 - Misure per la crisi occupazionale - 4 ORE - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	CORSO DI PRIMO SOCCORSO (AZIENDE B E C) - 3^ PARTE	FP1106968001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
2	PREVENZIONE INCENDI [illegible] RISCHIO BASSO	FP1107617002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50
3	MISURE ANTITRUFFA NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO	FP1107947002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	632,00	632,00	50
4	PREVENZIONE INCENDI [illegible] RISCHIO BASSO	FP1108642001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50
5	PREVENZIONE INCENDI [illegible] RISCHIO MEDIO	FP1108642002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	632,00	632,00	50
			Totale con finanziamento		3.160,00	3.160,00	
			Totale		3.160,00	3.160,00	

22DAPF113 41/80 ORE Cloni

OB. 2 ASSE 2DA PER TIP.F, AZ. 113 - Misure per la crisi occupazionale - 41/80 ORE - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ASSISTERE IL PAZIENTE ANZIANO	FP1107320005	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	10.800,00	10.800,00	50
2	ELEMENTI DI MARKETING NEL SETTORE DEI SERVIZI	FP1108391001	IRES FVG	2011	6.480,00	6.480,00	50
			Totale con finanziamento		17.280,00	17.280,00	
			Totale		17.280,00	17.280,00	

22DAPF113 CATALOGO3

OB. 2 ASSE 2DA PER TIP.F, AZ. 113 - Misure per la crisi occupazionale - CATALOGO 3 - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMUNICARE IN MODO EFFICACE	FP1106845003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	4.455,00	4.455,00	50
2	INGLESE - LIVELLO A2	FP1107010001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	9.720,00	9.720,00	50
3	INGLESE - LIVELLO A2	FP1107205004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	9.720,00	9.720,00	50

4	ELABORAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMMAGINI DIGITALI	FP1107300001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	7.584,00	7.584,00	50
5	ITALIANO - LIVELLO C2	FP1107364001	IRES FVG	2011	7.584,00	7.584,00	50
6	TEDESCO - LIVELLO A1	FP1107365001	IRES FVG	2011	8.100,00	8.100,00	50
7	COMUNICARE E RICERCARE DATI ON - LINE	FP1107374003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	3.240,00	3.240,00	50
8	GESTIRE LE PAGHE E I CONTRIBUTI	FP1107419001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	10.800,00	10.800,00	50
9	TECNICHE DI SALDATURA (...)	FP1107541001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2011	9.180,00	9.180,00	50
10	INGLESE - LIVELLO A2	FP1107803001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	9.720,00	9.720,00	50
11	APPLICARE TECNICHE DI VENDITA	FP1107947003	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	6.480,00	6.480,00	50
12	COMUNICARE E RICERCARE DATI ON - LINE	FP1108009001	CE.F.A.P.	2011	3.240,00	3.240,00	50
13	GESTIRE LA CONTABILITÀ GENERALE	FP1108057001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
14	ACQUISIRE ED ELABORARE IMMAGINI DIGITALI (PHOTOSHOP)	FP1108058001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
15	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE FINAL (MOD 1, 2, 7)	FP1108165001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	6.480,00	6.480,00	50
16	INGLESE - LIVELLO A2	FP1108165002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	9.720,00	9.720,00	50

17	PRODUZIONE DI PANE E PASTICCERIA	FP1108387003	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	10.800,00	10.800,00	50
18	COMUNICARE IN MODO EFFICACE	FP1108387004	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	4.455,00	4.455,00	50
19	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE FINAL (MOD 1, 5, 6)	FP1108393001	CE.F.A.P.	2011	6.480,00	6.480,00	50
20	INGLESE - LIVELLO A2	FP1108890001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	9.720,00	9.720,00	50
21	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE FINAL (MOD 1, 5, 6)	FP1108891001	IRES FVG	2011	6.480,00	6.480,00	50
22	PREPARAZIONE ALL'ECDL CORE FINAL (MOD 1, 5, 6)	FP1108892001	IRES FVG	2011	6.480,00	6.480,00	50
23	INGLESE - LIVELLO B1.B	FP1109568001	IRES FVG	2011	8.100,00	8.100,00	50
24	PREPARAZIONE AL CAD 3D (SOLIDWORKS)	FP1110175001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
25	PREPARAZIONE ALLECDL CORE FULL (MOD 1 - 7) (WINDOWS,OFFICE)	FP1110175002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	16.200,00	16.200,00	50
26	PREPARAZIONE AL CAD 2D	FP1110200001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	9.720,00	9.720,00	50
27	INGLESE - LIVELLO A1	FP1110202001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50
28	INGLESE - LIVELLO B1.A	FP1110593001	IRES FVG	2011	8.100,00	8.100,00	50
29	SLOVENO - LIVELLO A1	FP1110602001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	8.100,00	8.100,00	50

30	GESTIRE LA PRODUZIONE E LA LOGISTICA D'IMPRESA	FP1110991001	IRES FVG	2011	9.720,00	9.720,00	50
			Totale con finanziamento		242.778,00	242.778,00	
			Totale		242.778,00	242.778,00	

22DAPF113 ORIENTAMENTO Cloni

OB. 2 ASSE 2DA PER TIP.F, AZ. 113 - Misure per la crisi occupazionale - ORIENTAMENTO - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ORIENTAMENTO	FP1106685001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	900,00	900,00	50
2	ORIENTAMENTO	FP1106959001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	1.140,00	1.140,00	50
3	ORIENTAMENTO	FP1107320006	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	660,00	660,00	50
4	ORIENTAMENTO	FP1107320007	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	600,00	600,00	50
5	ORIENTAMENTO	FP1107374004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	480,00	480,00	50
6	ORIENTAMENTO	FP1107947004	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	840,00	840,00	50
7	ORIENTAMENTO	FP1108238001	IRES FVG	2011	600,00	600,00	50
8	ORIENTAMENTO	FP1108642003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	1.020,00	1.020,00	50
9	ORIENTAMENTO	FP1108722001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	540,00	540,00	50
10	ORIENTAMENTO	FP1109893001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	720,00	720,00	50

11	ORIENTAMENTO	FP1109893002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	780,00	780,00	50
12	ORIENTAMENTO	FP1110175003	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	660,00	660,00	50
13	ORIENTAMENTO	FP1110436001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2011	960,00	960,00	50
14	ORIENTAMENTO	FP1110590001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	2011	600,00	600,00	50
15	ORIENTAMENTO	FP1110591001	CE.F.A.P.	2011	480,00	480,00	50
16	ORIENTAMENTO	FP1110921001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2011	540,00	540,00	50
17	ORIENTAMENTO	FP1110990001	IRES FVG	2011	660,00	660,00	50
			Totale con finanziamento		12.180,00	12.180,00	
			Totale		12.180,00	12.180,00	
			Totale con finanziamento		566.649,00	566.649,00	
			Totale		566.649,00	566.649,00	

ALLEGATO 2 - OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI - MARZO

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
22DAPF113 4ORE Cloni	FP1107500001	PREVENZIONE INCENDI [illegible] RISCHIO ELEVATO 1	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

11_23_1_DDS_PROG GEST_1736_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 maggio 2011, n. 1736/LAVFOR.FP/2011

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011. Programma specifico n. 28 - Operatore unico nei CPI e supporto alle strutture centrali delle Province - Riparto delle risorse finanziarie disponibili.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, di seguito POR, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;

VISTO il documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - di seguito PPO 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011;

VISTO, in particolare, nell'ambito del PPO 2011, il progr.amma specifico n. 28 - Operatore unico nei CPI e supporto alle strutture centrali delle Amministrazioni provinciali;

RICORDATO che la Giunta regionale:

- con deliberazione n. 332 del 12 febbraio 2009, ha approvato il documento concernente "Progetto per l'attivazione di una azione di supporto organizzativo e tecnico per la transizione alla funzione dell'Operatore unico presso i Centri per l'impiego" che prevede, per le finalità di cui al documento medesimo, il rafforzamento della dotazione del personale operante presso Centri per l'impiego nella seguente misura:

PROVINCIA	OPERATORI AGGIUNTIVI
Trieste	5
Gorizia	4
Udine	14
Pordenone	8
Totale	31

- con deliberazione n. 1089 del 14 maggio 2009, ha approvato il documento concernente "Progetto per il potenziamento delle strutture centrali delle province" che prevede, per le finalità di cui al documento medesimo, il rafforzamento della dotazione del personale operante presso i servizi delle Amministrazioni provinciali competenti in materia di lavoro nella seguente misura:

PROVINCIA	OPERATORI AGGIUNTIVI
Trieste	4
Gorizia	2
Udine	5
Pordenone	4
Totale	15

PRECISATO che le suddette deliberazioni prevedono il rafforzamento dei Centri per l'impiego e dei servizi delle Amministrazioni provinciali competenti in materia di lavoro per 24 mesi dalla attivazione dei contratti di lavoro, con una disponibilità finanziaria complessiva di euro 3.220.000,00 a valere sull'asse 2 - Occupabilità - del POR (costo annuo previsto per operatore euro 35.000,00);

EVIDENZIATO che i progetti sono stati avviati e che i contratti di lavoro attivati a seguito di quanto previsto dalle citate deliberazioni n. 332/2009 e 1089/2009 scadono nel corso del 2011;

ATTESO che attraverso il menzionato progr.amma specifico n. 28 viene data continuità per ulteriori 12 mesi ai progetti approvati con le citate deliberazioni n. 332/2009 e 1089/2009;

EVIDENZIATO che nel PPO 2011, nella parte concernente la descrizione del progr.amma specifico n. 28, per mero errore materiale viene indicato in 35 anziché in 31 il numero degli operatori aggiuntivi in carico presso i Centri per l'impiego;

PRESO ATTO che il menzionato progr.amma specifico n. 28 del PPO 2011 prevede una disponibilità

finanziaria di euro 1.610.000,00 per il finanziamento, per 12 mesi, di 46 operatori aggiuntivi - di cui 31 presso e Centri per l'impiego e 15 presso i servizi delle Amministrazioni provinciali competenti in materia di lavoro - ad un costo annuo di euro 35.000,00 per ciascun operatore aggiuntivo;
RITENUTO di dare corso all'attuazione del menzionato progr.amma specifico n. 28 mediante il riparto delle risorse finanziarie disponibili secondo le medesime modalità previste dalle citate deliberazioni n. 332/2009 e 1089/2009;
PRECISATO che il progr.amma specifico n. 28 si realizza a valere sull'Asse 2 - Occupabilità - del POR;
RITENUTO di approvare il documento costituente allegato 1 parte integrante del presente provvedimento concernente <<Disciplinare per l'attuazione del "Progetto per l'attivazione di una azione di supporto organizzativo e tecnico per la transizione alla funzione dell'Operatore unico presso i Centri per l'impiego" e del "Progetto per il potenziamento delle strutture centrali delle province">>;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n. 1860 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In attuazione del progr.amma specifico n. 28 - Operatore unico nei CPI e supporto alle strutture centrali delle Amministrazioni provinciali - del PPO 2011, è approvato il riparto delle risorse finanziarie disponibili, pari a euro 1.610.000,00, nel modo seguente:
a. "Progetto per l'attivazione di una azione di supporto organizzativo e tecnico per la transizione alla funzione dell'Operatore unico presso i Centri per l'impiego" approvato con DGR 332/2009 (proroga di 12 mesi prevista dal PPO 2011 approvato con DGR 206/2011):

PROVINCIA	OPERATORI AGGIUNTIVI	RISORSE FINANZIARIE
Trieste	5	175.000,00
Gorizia	4	140.000,00
Udine	14	490.000,00
Pordenone	8	280.000,00
Totale	31	1.085.000,00

b. "Progetto per il potenziamento delle strutture centrali delle province" approvato con DGR 1089/2009 (proroga di 12 mesi prevista dal PPO 2011 approvato con DGR 206/2011):

PROVINCIA	OPERATORI AGGIUNTIVI	RISORSE FINANZIARIE
Trieste	4	140.000,00
Gorizia	2	70.000,00
Udine	5	175.000,00
Pordenone	4	140.000,00
Totale	15	525.000,00

2. La somma complessiva di euro 1.610.000,00 è resa disponibile sull'asse 2 - Occupabilità - del POR ed è prenotata al capitolo 5961 del bilancio pluriennale della Regione, competenza 2011;
3. Per la realizzazione dei progetti trovano applicazione le disposizioni previste dai progetti e dai disciplinari allegati alle deliberazioni giuntali 332/2009 e 1089/2009, con le seguenti precisazioni:
a) ove consentito dalla normativa vigente, è ammissibile la proroga fino a dodici mesi dei rapporti di lavoro attivati per la realizzazione dei progetti approvati con le deliberazioni giuntali 332/2009 e 1089/2009;
b) nella realizzazione dei progetti di cui si tratta le Province agiscono in qualità di beneficiari e non di organismi intermedi, posto che i progetti sono realizzati dalle Province stesse nella forma della gestione diretta;
c) le Province sono tenute a comunicare all'Autorità di Gestione del FSE l'accettazione dei finanziamenti assegnati con questo decreto e l'avvio delle attività previste, impegnandosi contestualmente ad applicare le norme che regolano le attività cofinanziate dal FSE;
d) le risorse sono trasferite alle Province entro sessanta giorni dal ricevimento delle note di cui alla precedente lettera c);
4. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 17 maggio 2011

FERFOGLIA

11_23_1_DDS_PROG GEST_1824_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 maggio 2011, n. 1824/LAVFOR.FP/2011

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Programma specifico n. 23 - Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati - del documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 del 11 febbraio 2011. Ripartizione delle risorse finanziarie.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011", di seguito "PPO 2011", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 11 febbraio 2011 e, in particolare, il Programma specifico n. 23 - Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati - a valere sull'asse 2 - Occupabilità - del Programma Operativo del Fondo sociale europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013;

PRESO ATTO che:

- il menzionato Programma specifico n. 23 costituisce la continuazione, nell'annualità 2011, della Linea di intervento n. 17 del PPO 2009 e del progr.amma specifico n. 18 del "Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale" e prevede la realizzazione di interventi formativi finalizzati al reinserimento occupazionale di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione attraverso l'azione congiunta dei Centri per l'impiego e degli enti di formazione;
- l'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1092 del 14 maggio 2009, nel dare attuazione alla menzionata Linea di intervento n. 17:
    - ha condotto alla selezione di quattro Associazioni temporanee di enti di formazione ognuna delle quali competente ad operare in uno dei quattro ambiti provinciali della regione (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) con il compito di realizzare gli interventi formativi in stretto accordo con le Province ed i Centri per l'impiego;
    - ha individuato i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili che, per il 75%, sono destinate in base alle persone in cerca di occupazione e, per il 25%, sono destinate sulla base del numero dei lavoratori in cassa integrazione;
- i dati relativi ai criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sono stati aggiornati al 2010; in particolare, per quanto riguarda i lavoratori in cassa integrazione, si è tenuto conto dei lavoratori in CIGS poiché lo strumento della CIGO ha valenza congiunturale e la cassa integrazione in deroga ha già un apposito canale formativo dedicato;
- il Programma specifico n. 23 del PPO 2011 prevede una disponibilità finanziaria complessiva di euro 4.000.000,00;
- l'attuazione delle operazioni avviene secondo quanto stabilito dal documento "Linea di intervento 17 - Disciplina delle attività realizzabili", approvato con decreto n. 3343/CULT.FP/2009 del 28 settembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di provvedere al riparto, a livello provinciale, della suddetta somma di euro 4.000.000, con l'applicazione dei medesimi criteri previsti dall'avviso di cui alla deliberazione n. 1092/2009, con l'aggiornamento ai dati 2010, a valere sull'asse 2 - Occupabilità - del Programma Operativo del Fondo sociale europeo - 2007/2013;

PRECISATO che le operazioni formative finanziabili con le risorse di cui al presente provvedimento devono essere presentate al Servizio programmazione e gestione interventi formativi entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2011;

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. Secondo quanto indicato nelle premesse, la somma di euro 4.000.000,00, connessa alla realizzazione delle attività formative afferenti il Programma specifico n. 23 - Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati - del PPO 2011, è ripartita a livello provinciale nel modo seguente:

Area provinciale	Persone in cerca occupazione (75%)	Riparto	Interventi di CIG (25%)	Riparto	Totale
Trieste	13,80%	414.000,00	3,60%	36.000,00	450.000,00
Gorizia	10,50%	315.000,00	8,50%	85.000,00	400.000,00
Udine	46,60%	1.398.000,00	55,50%	555.000,00	1.953.000,00
Pordenone	29,10%	873.000,00	32,40%	324.000,00	1.197.000,00
	100%	3.000.000,00	100%	1.000.000,00	4.000.000,00

2. Le operazioni formative finanziabili attraverso le risorse di cui al presente provvedimento devono essere presentate al Servizio programmazione e gestione interventi formativi, ai fini della verifica della loro ammissibilità, entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2011.

3. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 maggio 2011

FERFOGLIA

11_23_1_DDS_STAT AAGG_872

Decreto del Direttore del Servizio statistica e affari generali 26 maggio 2011, n. FIN/872/STAT/2011. (Estratto)

Approvazione della graduatoria relativa all'avviso pubblico di selezione approvato con decreto n. FIN/532/STAT/2011 per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di gestione delle procedure di spesa e di gestione economica del personale per il 6° Censimento generale dell'Agricoltura in Friuli Venezia Giulia.

Si approva la graduatoria definitiva, di seguito specificata, per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di gestione delle procedure di spesa e di gestione economica del personale per il 6° Censimento generale dell'Agricoltura in Friuli Venezia Giulia.

GRADUATORIA DEFINITIVA

GRADUATORIA	NOME	COGNOME	PUNTEGGIO
1	Roberto	Brezza	89/100
2	Giulia	Romano	50/100
3	Romina	Lettig	43,66/100
4	Marko	Pertot	35/100
5	Ornella	Mariano	31,66/100
6	Simonetta	Martelossi	30/100
6	Claudio	Francescatto	30/100
6	Adelina	Sartori	30/100
6	Tiziana	Di Lenarda	30/100
10	Monica	Farinazzo	23,66/100
NON AMMESSO	Martina	Bait	mancanza dei requisiti minimi
NON AMMESSO	Eleonora	Paoli	mancanza dei requisiti minimi
NON AMMESSO	Kristina	Zidarcič	mancanza dei requisiti formali
NON AMMESSO	Chiara	Orlini	domanda pervenuta oltre il termine
NON AMMESSO	Sandra	Vetta	domanda pervenuta oltre il termine

Trieste, 26 maggio 2011

DOMINUTTI

11_23_1_DDS_SVIL RUR_835_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 27 maggio 2011, n. 835

Modifica del termine per la presentazione delle "domande di pagamento" per la "terza" e "quarta" annualità riferite alle "domande di aiuto" presentate nell'anno 2008 e ammesse a finanziamento della "Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e abroga il regolamento (CE) 1975/2006;

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 4 del progr.amma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010;

VISTA in particolare la "Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare" del PSR (di seguito denominata "Misura 132");

VISTA la ripartizione annua del FEASR alla spesa pubblica del PSR e la ripartizione finanziaria indicativa per la misura 132, di cui ai capitoli 6 e 7 del PSR medesimo;

VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato "Regolamento generale") approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento generale la Misura 132 è disciplinata da specifico regolamento e che, inoltre, sulla base di quanto disposto dall'Allegato C del Regolamento generale, può essere attuata solo mediante accesso individuale;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 92 del nuovo "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con Decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n.040/Pres., il succitato Regolamento generale continua ad applicarsi alle procedure avviate sulla base dei bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regolamento;

VISTO il Regolamento applicativo della Misura 132 (di seguito denominato "Regolamento applicativo"), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 057/Pres. e modificato successivamente con Decreto del Presidente della Regione del 3 aprile 2008, n. 096/Pres. e Decreto del Presidente del 29 aprile 2009, n. 0117/Pres.;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del Regolamento applicativo l'Autorità di gestione predispone e pubblica i bandi relativi alle "domande di aiuto" ed alle "domande di pagamento" annuale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1 del Regolamento applicativo le "domande di pagamento" vanno fatte pervenire annualmente all'Ufficio attuatore;

VISTO il Decreto dell'allora Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie oggi Servizio sviluppo rurale n. 1041 del 30 maggio 2008 con il quale si davano i termini e le modalità di presentazione

delle "domande di aiuto" dell'anno 2008, a valere sulla Misura 132;
VISTA la graduatoria regionale delle "domande di aiuto" presentate nel 2008 a valere sulla Misura 132 e ritenute ammissibili a finanziamento, approvata con Decreto Ersa n. 10/DA/FDZ/FR di data 4 febbraio 2009 pubblicato sul BUR n. 7 di data 18 febbraio 2009;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 745 del 12 maggio 2011 con il quale si davano i termini e le modalità di presentazione delle domande di aiuto presentate nell'anno 2008 e ammesse a finanziamento a valere sulla Misura 132;
CONSIDERATO che le singole "domandi di pagamento" presentate a valere su tutte le misure del PSR sono compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo (SIAN) secondo le modalità ivi predisposte;
PRESO ATTO che la tardiva pubblicazione del decreto di cui sopra avvenuta sul BUR n. 21 di data 25 maggio 2011 nonché i frequenti malfunzionamenti del Sistema Informatico Agricolo Nazionale non consentono la presentazione delle domande di aiuto di cui sopra entro i termini;
RITENUTO pertanto di prorogare i termini di presentazione delle "domande di pagamento" per la "terza" e "quarta" annualità riferite alle "domande di aiuto" presentate nell'anno 2008 ed ammesse a finanziamento a valere sulla Misura 132 di cui al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 745 del 12 maggio 2011;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la presentazione in formato cartaceo, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, Servizio promozione, divulgazione, statistica agraria e marketing, via Montesanto, 17, Gorizia (Go), delle "domande di pagamento" per la "terza" e "quarta" annualità riferite alle "domande di aiuto" presentate nell'anno 2008 a valere sulla Misura 132 del PSR ed ammesse a finanziamento, è posticipato alle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2011.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 27 maggio 2011

CUTRANO

11_23_1_DGR_878_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 878
DPReg. 268/2009 e LR 63/1982, art. 2 - Commissione regionale tutela beni paesaggistici: nomina componente in rappresentanza della Provincia di Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e in particolare l'art. 137 D.lgs. 42/2004, il quale dispone che "le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ..." e ne prevede la composizione;
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e, in particolare, l'articolo 56 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 0268/Pres. del 29 settembre 2009 con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2010 n. 182 con la quale è stata nominata e costituita la Commissione regionale tutela beni paesaggistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 del citato Regolamento;
RILEVATO che della Commissione fanno parte, tra l'altro, i componenti designati da ciascuna provincia, che partecipano ai lavori della Commissione regionale limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
CONSIDERATO che la Provincia di Trieste ha designato, con decreto n. 19 dd. 3.9.2009, quale componente della Commissione regionale l'arch. Roberto Bertossi, dipendente della Provincia medesima;
VISTA la nota di data 17 febbraio 2011 con la quale l'arch. Roberto Bertossi ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione regionale tutela beni paesaggistici;
PRESO ATTO che con decreto n. 18 del 21 aprile 2011 la Provincia di Trieste ha designato, ai sensi dell'art. 56, comma 3 della L.R. 5/2007 e dell'art. 3, comma 2, lett. c) del D.P.Reg. n. 0268/Pres. del 29 settembre 2009, l'arch. Adriana Cappiello in rappresentanza della Provincia medesima in seno alla Com-

missione regionale tutela beni paesaggistici;
VISTA la dichiarazione resa dell'arch. Adriana Cappiello ai sensi dell' articolo 7 bis della legge regionale 75/1978;
RITENUTO di procedere alla nomina dell'arch. Adriana Cappiello quale componente in seno alla Commissione regionale tutela beni paesaggistici in rappresentanza della Provincia di Trieste;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all' ambiente, energia e politiche per la montagna
all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare l'arch. Adriana Cappiello, dipendente della Provincia di Trieste, quale componente in seno alla Commissione regionale tutela beni paesaggistici, ai sensi del comma 2, lett. c) dell'articolo 3 del D.P.Reg. n. 0268/Pres. del 29 settembre 2009, in rappresentanza della Provincia medesima.
2. Il componente di cui al comma 1, ai sensi del comma 4, dell'articolo 3 del D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 0268/Pres., resta in carica sino alla scadenza della Commissione regionale tutela beni paesaggistici prevista dalla deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2010 n. 182.
3. La partecipazione alla Commissione regionale del componente designato dalla Provincia di Trieste, appartenente all'organico della medesima, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, ai sensi art. 8, comma 1. del Regolamento.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_882

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 882
DLgs. 152/2006 LR 43/1990 - Pronuncia di non compatibilità ambientale del progetto riguardane l'intervento di regimazione idraulica da attuare tramite manutenzione ordinaria dell'alveo finalizzato al ripristino delle sezioni di deflusso mediante movimentazione di materiali ghiaiosi, in località Nogaredo al Torre (VIA 404). Proponente: Salit Srl.

LA GIIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 23 luglio 2010 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e lavori pubblici l'istanza da parte di S.A.L.I.T. srl per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante l'intervento di regimazione idraulica da attuare tramite manutenzione ordinaria dell'alveo finalizzato al ripristino delle sezioni di deflusso mediante movimentazione di materiali ghiaiosi, in località Nogaredo al Torre;
- nella medesima data è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Messaggero Veneto" di data 23 luglio 2010 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- in data 26 agosto 2010 è pervenuta della documentazione a completamento dell'istanza;
- il progetto prevede una ricalibratura della sezione d'alveo mediante la riduzione volumetrica di un sovralluvionamento presente nella zona mediana dell'alveo attivo del Torrente Torre, ricadente nel tratto d'asta situato circa 4.5 km a valle della confluenza del Torre Natisone in Comune di San Vito al Torre ed a circa 1.5 km dal ponte di Viscone, con la movimentazione di complessivi 51325 di cui 8079 m3 riportati nelle aree maggiormente colpite dall'erosione;
- con nota ALP.11-54440-VIA/404 del 9 settembre 2010 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;

- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 2169 di data 14 settembre 2010 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità il Comune di San Vito al Torre, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, la Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia;
- con nota ALP.11-55246-VIA/404 del 14 settembre 2010 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, alla Protezione Civile della Regione, all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, alla Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, al Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, al Servizio geologico e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:
- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. 64329/1.402 di data 11 novembre 2010 - parere favorevole;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" con decreto n. 504 del 19 novembre 2010 - parere favorevole;
- Servizio idraulica di Gorizia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. 66316 del 26 novembre 2010 - parere favorevole;

CONSTATATO che i pareri del Comune di San Vito al Torre e della Provincia di Udine non sono pervenuti;

VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:
- Ente Tutela Pesca con nota prot. 5855/UTEC del 7 dicembre 2010 - parere favorevole;
- Servizio caccia, pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali con nota prot. SCPA/8.6/86833 del 13 dicembre 2010 - parere con considerazioni;

CONSTATATO che i pareri collaborativi del Servizio geologico, della Protezione Civile della Regione e dell'ARPA non sono pervenuti;

RILEVATO che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza n. 3245 di data 22 dicembre 2010 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;

CONSTATATO che in data 26 gennaio 2011, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, il proponente ha presentato documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal precitato Servizio alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;

VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:
- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. 7183/1.402 di data 22 febbraio 2011 - conferma parere precedente;
- Servizio idraulica di Gorizia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. 11862 del 30 marzo 2011 - parere favorevole;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" con decreto n. 187 del 14 aprile 2011 - parere favorevole;

CONSTATATO che i pareri di del Comune di San Vito al Torre e della Provincia di Udine non sono pervenuti;

VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione integrativa presentata:
- Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. SGe06319B/10/AG/249 del 16 febbraio 2011 - nulla da osservare;
- Servizio caccia, pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali con nota prot. SCPA/8.6/24312 di data 11 aprile 2010 - si ribadiscono le considerazioni del parere precedente;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 3616/2011/DS/73 del 29 aprile 2011 - supporto tecnico-scientifico all'istruttoria;

CONSTATATO che i pareri collaborativi dell'Ente Tutela Pesca e della Protezione Civile della Regione non sono pervenuti;

VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 16 aprile 2011;

VISTA la nota di supporto tecnico-scientifico all'istruttoria dell' ARPA del Friuli Venezia Giulia prot. 3616/2011/DS/73 del 29 aprile 2011;

VISTO il parere n. VIA/10/2011 relativo alla riunione del 4 maggio 2011, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere non favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale;

RILEVATO che analogo intervento (per dimensioni, caratteristiche, localizzazione ed estensione longitudinale) era già stato valutato non compatibile con l'ambiente in sede di VIA con delibera 1027 del

7 maggio 2009, e che gli aspetti progettuali ed i contenuti del presente SIA sono, nella sostanza, quasi immutati rispetto al progetto già esaminato;
RILEVATO che la Commissione nel precitato parere ha evidenziato che, relativamente alla valutazione degli impatti sul alcune componenti (aria, rumore, vegetazione, fauna) si è anche tenuto conto del fatto che l'intervento s'inserisce in un contesto ambientale particolare quale l'ARIA n. 16 (Area di interesse ambientale LR 42/96), area nella quale valgono i criteri generali in materia di pianificazione comunale definiti dal DPGR n.371/Pres. dd. 4 ottobre 2001, recepiti dai PRGC dei Comuni interessasti, da cui risulta in particolare che:
• sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinarie e straordinarie in ambito fluviale;
• sono tra l'altro specificatamente tutelati dal punto di vista naturalistico ed ecologico:
  • l'alveo del fiume Torre comprese le relative sponde per il loro valore di elementi naturali morfologici;
  • le aree di golena, quali componenti funzionali del sistema fluviale sotto il profilo morfologico e paesaggistico;
  • le formazioni prative e boscate prossime al fiume o intercalate nei suoi tratti meandriformi per la forte caratterizzazione ambientale e per la loro espansione delle piene;
RILEVATO inoltre che la Commissione ha evidenziato che nella documentazione pervenuta complessivamente durante il procedimento vi sono delle carenze ed in particolare:
• risultano del tutto mancanti analisi relative alle dinamiche di trasporto solido del Torre nel tratto di intervento, esplicitamente richieste in sede di ordinanza richiesta integrazioni;
• mancano considerazioni su una scala temporale ampia e spaziale di bacino;
• la valutazione sul quantitativo di materiale movimentabile non risulta pertanto derivi da una preventiva analisi delle dinamiche di trasporto solido e quindi sugli effettivi volumi di materiale in esubero disponibili. Per quanto noto si parla di sovralluvionamento quando si verifica una costante e duratura tendenza del corso d'acqua alla sovraccarica di materiale. Nel caso in specie la dinamica in atto pare verosimilmente essere una movimentazione locale di materiale solido dall'estradosso all'intradosso della curva. Nell'ordinanza integrazioni era stato richiesto di valutare una alternativa progettuale che prevedesse "maggior riporto e asporto minimo di materiale con una conformazione delle sezioni di scavo, della livelletta di progetto, del quantitativo di materiale movimentato che sia il risultato di opportune analisi idrauliche e bilanci di massa di trasporto solido nel tratto in oggetto". Nella documentazione integrativa vengono ribadite sostanzialmente le medesime considerazioni effettuate sulla documentazione originaria, non proponendo alcuna alternativa e sottolineando che "con il progetto attuale è stata già prevista una riduzione nei quantitativi movimentabili rispetto a quanto presentato nel corso del 2007 per analogo intervento nell'area";
• la relazione idraulica si limita ad effettuare una simulazione idraulica per i soli aspetti idrodinamici in condizioni di piena per stato di fatto e di progetto. La simulazione viene effettuata in ipotesi di fondo fisso. Non sono pertanto valutate ed analizzate le modifiche indotte al profilo di fondo alveo a breve medio termine dall'attuazione dell'intervento in oggetto. Non è stata fornita pertanto a riguardo una adeguata risposta alla richiesta di integrazioni. Non è stata formulata una ipotesi e stima sulla "temporaneità" dell'intervento;
• in definitiva molte delle richieste integrazioni si ritiene siano state affrontate in maniera superficiale;
• le analisi di impatto sono state effettuate con criteri puramente qualitativi e l'analisi dello stato ambientale è, per diverse componenti ambientali, superficiale. Per alcune componenti ambientali erano stati richiesti rilievi specifici che non sono stati effettuati. Mancano di fatto valutazioni quantitative degli impatti;
CONSIDERATO che, come si evince anche dal parere della Commissione, la Protezione Civile della Regione ha elaborato nel 2006 un progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Torre mediante modellazione idraulica dell'asta del Torrente Torre dalla diga di Crosis, in Comune di Tarcento, fino alla confluenza col Fiume Isonzo al fine della messa in sicurezza del territorio (OPI CD2/430.064), nonché il PAI del bacino dell'Isonzo (GU 233 dd. 6/10/2007) individua nella area di intervento una zonizzazione di livello 1- aree a moderata pericolosità, cioè il rischio più basso (aree in cui il Comune può da solo valutare se prevedere costruzioni o altre opere) e che tuttavia il Comune non si è espresso in sede di VIA;
CONSIDERATO che in linea generale, gli interventi di modellazione delle sezioni e dei profili longitudinali dei corsi d'acqua possono contribuire a contenere i fenomeni di erosione localizzati delle sponde ed il rischio di esondazioni, e il sopra citato progetto della Protezione Civile della Regione indica nell'area di interesse tendenze evolutive dell'alveo del Torre in allargamento o approfondimento;
RILEVATO che la Commissione tuttavia ha ritenuto che:
• l'attività comporti in fase di svolgimento alcune tipologie di impatto potenzialmente significative - quali in particolare la sottrazione definitiva di risorse naturali dal contesto nel quale si trovano, il traffico in alveo, la produzione polveri e rumore con conseguente disturbo alla componente ecosistemica e

avifaunistica e potenziali effetti a medio lungo termine sulle dinamiche dell'ecosistema fluviale nel suo complesso;
- in sede di istruttoria e del sopralluogo effettuato nell'analogo precedente procedimento di VIA si è pervenuti alla valutazione che il progetto possa comportare impatti ambientali, in particolare sull'avifauna presente nell'area comprendente specie di allegato I della Direttiva 79/409/CEE Uccelli, valutata anche la prossimità geografica e la continuità ecosistemica degli habitat fluviali in esame con le aree del SIC IT3320029 "Confluenza fiumi Torre e Natisone" e con le popolazioni avifaunistiche ivi presenti;
- è plausibile che l'estrazione di materiali ghiaiosi in una situazione di non equilibrio complessivo del tratto del fiume Torre in esame possa contribuire ad una instabilità dei fenomeni erosivi, con possibile riduzione di habitat magredili;
- l'area di intervento è localizzata nell'ARIA n. 16 "Confluenza del Torre e del Natisone" e prevede la coesistenza fra interventi di manutenzione idraulica e la tutela e la conservazione degli elementi naturalistici ed ecosistemici;
- gli impatti sopra descritti potrebbero essere accettabili solo in seguito ad una più attenta verifica circa le necessità di carattere idraulico finalizzate alla difesa del territorio dalle esondazioni, con specifico rapporto alla evoluzione dinamica dell'alveo intervenuta dalla redazione dell'aprile 2006 del sopra citato Progetto della Protezione Civile della Regione (OPI CD2/430.064). Lo stesso Progetto indica tra gli interventi la realizzazione di un nuovo canale leggermente più a monte dell'area dove è proposto l'intervento in esame (con ordine di priorità 2 su 3) e la realizzazione della scogliera OP_NU021 in prossimità dell'abitato di Nogaredo, (intervento con priorità 3). La realizzazione di questi interventi, al di là dei possibili impatti sopra descritti, per quanto verificabile non appare necessariamente collegata all'intervento di prelievo di inerti;
- per interventi di prelievo di inerti, assieme alla motivazione di carattere idraulico a difesa delle erosioni spondali sono, oggettivamente, insite le ragioni di carattere economico-produttivo per le ditte proponenti per rifornirsi di materiale inerte per i propri impianti di lavorazione;

RILEVATO che la suddetta Commissione, a seguito dell'analisi del parere favorevole del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ha sentito nella riunione del 4 maggio il relativo Direttore di Servizio ed ha riscontrato che:
- risulta attualmente in corso di realizzazione sul Torre il canale scolmatore del Sassetto a cura del Consorzio Ledra Tagliamento finanziato dalla Protezione Civile e che pertanto l'intervento in oggetto debba essere valutato anche in rapporto agli effetti determinati dall'intervento citato della Protezione Civile
- in termini generali sia opportuno decidere sulla reale utilità e necessità di singoli interventi idraulici nel Torre solo a seguito di una analisi d'insieme su scala temporale e non solo spaziale delle dinamiche evolutive del Torre. Ciò anche in considerazione alla particolare situazione del fiume che, in generale, presenta peculiari condizioni di sensibilità e, in particolare, in diverse tratte una marcata tendenza all'approfondimento e che nel contempo è caratterizzato da elevati connotati di naturalità;

RILEVATO, in sintesi, che la Commissione ha considerato che:
- solo una valutazione dell'urgenza di intervenire a tutela della salute umana può compensare l'impatto sulla naturalità del fiume che l'intervento comporterebbe;
- la documentazione presentata risulta in molti casi carente e priva di significativi elementi integrativi/diversi rispetto alla documentazione presentata in sede della precedente analoga procedura di VIA;
- vi è la conseguente impossibilità di escludere che taluni impatti e incidenze possano essere significative;
- non si sono avute risposte per molti degli elementi di approfondimento richiesti in sede di ordinanza integrazioni;

RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera non favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante l'intervento di regimazione idraulica da attuare tramite manutenzione ordinaria dell'alveo finalizzato al ripristino delle sezioni di deflusso mediante movimentazione di materiali ghiaiosi, in località Nogaredo al Torre, presentato dalla S.A.L.I.T. srl;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato non compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla S.A.L.I.T. srl - riguardante l'intervento di regimazione idraulica da attuare tramite manutenzione ordinaria dell'alveo finalizzato al ripristino delle sezioni di deflusso mediante movimentazione di materiali ghiaiosi, in località

Nogaredo al Torre.
B) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_887_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 887
LR 17/1990 - Autorizzazione servizio notturno impianto SOM di San Giorgio di Nogaro (UD), via Terza Armata 47.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, recante "Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616" e s.m.i.;
VISTO, in particolare, l'articolo 7, della citata legge regionale 17/1990, il quale stabilisce che il servizio notturno viene svolto soltanto dagli impianti autorizzati, con inizio alle ore 22 d'inverno e alle ore 22.30 d'estate e termine, in entrambi i periodi, alle ore 7.30 e che le autorizzazioni ad effettuare il servizio notturno, nel limite temporale stabilito, sono concesse dalla Regione, su conforme parere della Camera di commercio competente per territorio, sentita la Commissione consultiva per i distributori di carburanti;
VISTA l'istanza ad prot. n. 0012264/A-/LETT dd. 12 aprile 2011, Class. COM-6, presentata dalla società SOM s.p.a. avente sede a Udine (UD), al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio notturno in relazione al proprio impianto ubicato nel comune di San Giorgio di Nogaro (UD), in Via Terza Armata, n. 47, in quanto situato in una zona interessata da intenso traffico nelle ore notturne;
PRESO ATTO che la domanda stessa risulta erroneamente indirizzata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, ma che in seguito alla recente riorganizzazione dell'Amministrazione regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con la quale è stata approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, rientra propriamente nella competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio commercio;
VISTO, in proposito, il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 7 bis, comma 1, lettera b);
ESAMINATA, conseguentemente, dal competente Servizio commercio la domanda in parola;
VISTA la nota ad prot. 0012621/P-/ dd. 13 aprile 2011, Class. COM-6, inoltrata dal Servizio commercio alla C.C.I.A.A. di Udine territorialmente competente, con la quale è stata richiesta l'acquisizione del parere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17/1990;
VISTA la nota ad prot. n. 0015721/A-/LETT dd. 6 maggio 2011 Class. COM-6, trasmessa dalla C.C.I.A.A. di Udine, con la quale è stato comunicato che la Giunta Camerale nella seduta del 18 aprile 2011 con deliberazione n. 59, sentita la Commissione consultiva carburanti, ha espresso parere favorevole in merito allo svolgimento del servizio notturno, come previsto dal citato articolo 7, comma 2, della legge regionale 17/1990;
VISTO lo Statuto speciale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, la società SOM s.p.a. con sede a Udine, in Viale Venezia n. 379, in qualità di titolare dell'impianto ubicato a San Giorgio di Nogaro (UD), in Via Terza Armata n. 47, è autorizzata ad effettuare il servizio notturno nell'impianto da ultimo citato.
2. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_901_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 901
Calendario scolastico per le istituzioni statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2011-2012. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 33, 34, 117 comma 3, e 118 della Costituzione;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in particolare l'art. 74 , il quale prescrive:
- al comma 2, che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, si svolgano nel periodo compreso tra il 1 ° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di stato;
- al comma 3, che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni effettivi per ciascun anno scolastico;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 5, concernente l'autonomia organizzativa, che:
- al comma 2 attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia esercitate dalle Regioni;
- al comma 3 attribuisce alle istituzioni scolastiche l'organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

RITENUTO di dover tener conto:
- dei carichi di apprendimento degli alunni;
- delle esigenze di adeguamento dell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, di competenza degli Enti locali, erogati da aziende di trasporto ;
- degli impegni assunti dalle Province e dai Comuni per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;

CONSIDERATO che il calendario scolastico delle festività nazionali è determinato come segue:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata concezione;
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 1° gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- 9 aprile lunedì dell'Angelo ;
- 25 aprile: anniversario della Liberazione;
- 1° maggio: festa del lavoro;
- 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;
- festa del Santo Patrono;

RILEVATA l'opportunità di determinare in modo uniforme la data di inizio delle lezioni sul territorio regionale e precisamente il 12 settembre 2011 per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado;
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti date di termine delle lezioni:
- 9 giugno 2012 per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- 30 giugno 2012 per la scuola dell'infanzia;

PRESO ATTO che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2011/2012, a seguito di quanto sopra detto, detratti i giorni di festività e di sospensione obbligatoria, sono rispettivamente:
- 207 per le scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado (206 nel caso la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno lavorativo);
- 225 per la scuola dell'infanzia (224 nel caso la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno lavorativo);

CONSIDERATO opportuno confermare che i giorni eccedenti il minimo di 200 giorni da destinare allo svolgimento delle lezioni fanno parte integrante del percorso didattico e devono essere destinati all'arricchimento dell'offerta formativa, per cui al loro interno le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di:
- definire gli adattamenti compensativi più opportuni a soddisfare le esigenze del piano dell'offerta formativa, concordandoli con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti , ecc);
- affrontare eventuali necessità di chiusure dovute sia ad imprevedibili eventi sopraggiunti che all'esigenza di concedere il locale scolastico in uso in quanto sede di seggio elettorale;

ACQUISITO con nota prot. n. 6238 di data 6 maggio 2011 il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2011/2012 determinato come segue e sintetizzato nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione:
a) nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie, funzionanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2011 e terminano il 9 giugno 2012, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di 207 - o 206 in caso di sospensione per ricorrenza del Santo Patrono - giorni utili per lo svolgimento delle attività medesime;
b) nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, funzionanti nella Regione, le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2011 e terminano il 30 giugno 2012, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabilite a livello nazionale, di 225 - o 224 in caso di sospensione per ricorrenza del Santo Patrono - giorni utili per lo svolgimento delle attività medesime;
c) la sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:
- dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012 compreso: vacanze natalizie;
- dal 20 al 22 febbraio 2012 compreso;
- dal 5 aprile al 10 aprile 2012 compreso: vacanze pasquali;

2. Gli adattamenti compensativi del calendario, adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari.
3. Al calendario scolastico regionale per l'a.s. 2011/2012 sarà data la più ampia divulgazione, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del mondo della scuola e tra i soggetti istituzionali.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data ampia informazione sul sito regionale (www.regione.fvg.it).

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_901_2_ALL1

SETTEMBRE 2011			OTTOBRE 2011			NOVEMBRE 2011			DICEMBRE 2011			GENNAIO 2012			FEBBRAIO 2012			MARZO 2012			APRILE 2012			MAGGIO 2012			GIUGNO 2012		
1	g		1	s		1	m	STATO	1	g		1	d		1	m		1	g		1	d		1	m	STATO	1	v	
2	v		2	d		2	m		2	v		2	l	REGIONE	2	g		2	v		2	l		2	m		2	s	STATO
3	s		3	l		3	g		3	s		3	m	REGIONE	3	v		3	s		3	m		3	g		3	d	
4	d		4	m		4	v		4	d		4	m	REGIONE	4	s		4	d		4	m		4	v		4	l	
5	l		5	m		5	s		5	l		5	g	REGIONE	5	d		5	l		5	g	REGIONE	5	s		5	m	
6	m		6	g		6	d		6	m		6	v	STATO	6	l		6	m		6	v	REGIONE	6	d		6	m	
7	m		7	v		7	l		7	m		7	s	REGIONE	7	m		7	m		7	s	REGIONE	7	l		7	g	
8	g		8	s		8	m		8	g	STATO	8	d		8	m		8	g		8	d		8	m		8	v	
9	v		9	d		9	m		9	v		9	l		9	g		9	v		9	l	STATO	9	m		9	s	FINE SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
10	s		10	l		10	g		10	s		10	m		10	v		10	s		10	m	REGIONE	10	g		10	d	
11	d		11	m		11	v		11	d		11	m		11	s		11	d		11	m		11	v		11	l	
12	l	INIZIO SCUOLE	12	m		12	s		12	l		12	g		12	d		12	l		12	g		12	s		12	m	
13	m		13	g		13	d		13	m		13	v		13	l		13	m		13	v		13	d		13	m	
14	m		14	v		14	l		14	m		14	s		14	m		14	m		14	s		14	l		14	g	
15	g		15	s		15	m		15	g		15	d		15	m		15	g		15	d		15	m		15	v	
16	v		16	d		16	m		16	v		16	l		16	g		16	v		16	l		16	m		16	s	
17	s		17	l		17	g		17	s		17	m		17	v		17	s		17	m		17	g		17	d	
18	d		18	m		18	v		18	d		18	m		18	s		18	d		18	m		18	v		18	l	
19	l		19	m		19	s		19	l		19	g		19	d		19	l		19	g		19	s		19	m	
20	m		20	g		20	d		20	m		20	v		20	l	REGIONE	20	m		20	v		20	d		20	m	
21	m		21	v		21	l		21	m		21	s		21	m	REGIONE	21	m		21	s		21	l		21	g	
22	g		22	s		22	m		22	g		22	d		22	m	REGIONE	22	g		22	d		22	m		22	v	
23	v		23	d		23	m		23	v	REGIONE	23	l		23	g		23	v		23	l		23	m		23	s	
24	s		24	l		24	g		24	s	REGIONE	24	m		24	v		24	s		24	m		24	g		24	d	
25	d		25	m		25	v		25	d		25	m		25	s		25	d		25	m	STATO	25	v		25	l	
26	l		26	m		26	s		26	l	STATO	26	g		26	d		26	l		26	g		26	s		26	m	
27	m		27	g		27	d		27	m	REGIONE	27	v		27	l		27	m		27	v		27	d		27	m	
28	m		28	v		28	l		28	m	REGIONE	28	s		28	m		28	m		28	s		28	l		28	g	
29	g		29	s		29	m		29	g	REGIONE	29	d		29	m		29	g		29	d		29	m		29	v	
30	v		30	d		30	m		30	v	REGIONE	30	l					30	v		30	l		30	m		30	s	FINE SCUOLA INFANZIA
			31	l					31	s	REGIONE	31	m					31	s					31	g				

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_902_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 902
Art. 2545 terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Tipografia Editrice Bellavitis Società Cooperativa" in liquidazione con sede in Fontanafredda.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 02.02.2011 alla cooperativa "Tipografia Editrice Bellavitis Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Fontanafredda, dal quale si evince che la società si trova in evidente stato d'insolvenza, in considerazione sia del patrimonio netto negativo siccome risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2009, sia dell'acclarata inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 9 marzo 2011, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la certificazione antimafia rilasciata ai sensi del D.P.R. 3.06.1998, n. 252, in data 13.12.2010, pervenuta il 17.12.2010 ed ammessa a protocollo regionale al n. 36945/COOP;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 16.05.2011, pervenuta il 16.05.2011 ed ammessa a protocollo regionale al n. 8220/COOP;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, Via Mazzini n. 13, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Tipografia Editrice Bellavitis Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Fontanafredda, costituita addì 04.05.1988, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, Via Mazzini n. 13, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_909_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 909. (Estratto)

Comune di Sacile: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 5 del 15.02.2011, di approvazione della variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2401 del 25.11.2010 in merito alla variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale del comune di SACILE, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 5 del 15.2.2011;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 5 del 15.2.2011, di approvazione della variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale del comune di Sacile;
3. omissis.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_910_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 910. (Estratto)

Comune di Pocenia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 12 del 10.03.2011, di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2681 del 21.12.2010 in merito alla variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale del comune di POCENIA, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 12 del 10.3.2011;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 12 del 10.3.2011, di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale del comune di Pocenia;
3. omissis.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_922_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 922

LR 7/2008, art. 10, comma 12. Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

VISTA la direttiva 2009/147/CE, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE, che prevede all'articolo 3 l'individuazione e l'istituzione di zone di protezione speciale (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;

VISTO l'articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE ai sensi del quale la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;

VISTO l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante " Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che assegnano alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli";;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare l'articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo elenco di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del progetto Bioitaly;

VISTO il decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2005, n. 147, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la completa attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e 1018/2007 con le quali l'elenco dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea;

PRESO ATTO che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 56 SIC e 8 ZPS;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723 con la quale è stato aggiornato il processo di revisione dei siti della Rete Natura 2000 ed è stata adottata la banca dati della rete NATURA 2000 e sono stati adeguati i perimetri alla Carta Tecnica Regionale al fine di consentire una precisa e dettagliata individuazione dei siti, riferita ad elementi riconoscibili del territorio;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006) che individua le misure di conservazione generali per le ZPS in applicazione dei criteri ornitologici di cui all'articolo 4 della direttiva "Uccelli";

VISTO il D.P.Reg. 20 settembre 2007, n. 301, recante il regolamento regionale di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007, che individua le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale ed attribuisce ciascuna delle 8 ZPS della Regione ad una o più tipologie;

VISTO il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che:
- introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 in attuazione dell'articolo 3 della direttiva Habitat, e in particolare all'articolo 9 individua le misure di salvaguardia generali nei SIC e pSIC, al fine di tutelare tali aree nelle more della richiesta di designazione di un SIC quale ZSC. Tali misure sono configurate come cedevoli rispetto alla successiva approvazione delle misure di conservazione specifiche del pSIC o del SIC e alla eventuale adozione di un piano di gestione del sito medesimo;
- adegua le misure di conservazione delle ZPS previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/2007 (Legge comunitaria 2006) al dettato del decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

PRESO ATTO che entro il termine di sei anni dall'approvazione dei siti di importanza comunitaria, i siti vengono denominati zone speciale di conservazione (ZSC) e devono essere dotati delle misure di conservazione o dei piani di gestione;
PRESO ATTO che la Commissione europea, con decisione C(2003)4957 del 22 dicembre 2003, ha provveduto all'adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica Alpina, che comprende n.24 siti ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia e che, pertanto, entro il 22 dicembre 2009 dovevano essere predisposte le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II, presenti nei siti;
PRESO ATTO che la Commissione europea, con decisione n. C(2004)4031 del 7 dicembre 2004, ha provveduto all'adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica Continentale, che comprende anche n.32 siti ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia e che, pertanto, per i siti di importanza comunitaria della regione biogeografia Continentale le succitate misure di conservazione o piani di gestione dovevano essere predisposte entro il 7 dicembre 2010;
PRESO ATTO che i documenti più significativi cui si è fatto riferimento per la definizione dei contenuti dei redigendi piani di gestione sono:
a) il Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
b) le Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 di cui al D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
c) la Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE - La gestione dei siti della rete Natura 2000 a cura della Commissione Europea;
d) il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
e) Manuale di indirizzo per la gestione delle aree tutelate del Friuli Venezia Giulia.
PRESO ATTO pertanto che per i piani di gestione in corso di redazione i contenuti e i criteri di riferimento sono prioritariamente definiti dagli strumenti conoscitivi citati nel paragrafo precedente;
VISTO l'articolo 10 della legge regionale 7/2008, come sostituito dall'articolo 140, comma 3, della legge regionale 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e in particolare il comma 12 il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, approvi indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000;
VISTO il documento predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e naturali recante "Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008", costituente allegato A della presente deliberazione che reca le indicazioni tecnico-metodologiche necessarie a rendere i contenuti e i criteri di elaborazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 omogenei a livello regionale, in coerenza con i contenuti ed i criteri definiti dagli atti e strumenti conoscitivi sopra citati;
SENTITI l'Ente Parco delle Dolomiti Friulane e l'Ente Parco delle Prealpi Giulie che, con e-mail accolte al n. prot. SCPA8.2/27972 e al n. prot. SCPA8.2/27973 del 27 aprile 2011, hanno ritenuto che il documento contenga le indicazioni indispensabili per la redazione dei Piani di Gestione;
RITENUTO che il documento risponda all'esigenza di indirizzare le modalità di pianificazione in funzione degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e di procedere pertanto all'approvazione del documento costituente Allegato A alla presente deliberazione al fine di munire gli enti gestori dei siti Natura 2000 delle indicazioni tecniche necessarie a rendere i contenuti e i criteri di elaborazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 omogenei a livello regionale e coerentemente rivolti all'attuazione delle Direttive comunitarie sopra citate;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della legge regionale 7/2008, il documento concernente " Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008", contenuto nell'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di disporre la pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_922_2_ALL1

ALLEGATO A

Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008

1. Premessa

Il presente documento detta indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2008 al fine di individuare gli elementi tecnici necessari a rendere i contenuti e i criteri di elaborazione coerentemente rivolti all'attuazione della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e della direttiva 2009/147/CE (Uccelli) e omogenei a livello regionale.

2. Introduzione

La rete Natura 2000 deve garantire il mantenimento o all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e delle specie di avifauna selvatica di cui alla direttiva 2009/147 (Uccelli), nella loro area di ripartizione naturale. L'articolo 1 della direttiva Habitat definisce lo stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie.

Le misure di conservazione e i piani di gestione sono strumenti finalizzati a garantire uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato. Per raggiungere tale risultato è necessario prevedere la gestione degli habitat e delle specie inserite negli allegati I, II e IV della direttiva Habitat e nell'allegato I (da verificare) della direttiva Uccelli e dei sistemi paesistici ad essi connessi.

La Regione approva le misure di conservazione o i piani di gestione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008. Le misure di conservazione e i piani di gestione devono garantire uno stato di conservazione soddisfacente per tutti gli habitat del sito (in termine tecnico devono essere habitat-specifici) e per tutte le specie del sito (specie-specifici), nonché considerare le caratteristiche e le pressioni proprie di ogni singolo sito della rete Natura 2000 (sito-specifici).

Le misure di conservazione sono strumenti diretti di gestione di siti di minor complessità ecosistemica, di siti soggetti a limitate pressioni antropiche o di siti a maggiore complessità che necessitano quindi di adeguati piani di gestione ma che, in attesa dell'approvazione di questi ultimi, è necessario proteggere con un primo essenziale livello di conservazione.

I piani di gestione sono strumenti più articolati che devono consentire una gestione sostenibile e flessibile in presenza di obiettivi di conservazione di habitat e specie potenzialmente confliggenti o in presenza di significative interconnessioni tra attività umana e sistemi naturali.

Le linee guida di cui al D.M 3 Settembre 2002, al fine di evitare sovrapposizioni tra diversi strumenti di pianificazione del territorio, riportano l'iter logico-decisionale che permette di valutare se gli strumenti di regolamentazione, di programmazione e di pianificazione esistenti siano sufficienti a garantire la conservazione delle specie e habitat presenti o se sia effettivamente necessario procedere alla stesura di uno specifico piano di gestione. Il Piano di gestione si può pertanto configurare sia come piano specifico che come piano integrato all'interno di altri strumenti della pianificazione esistenti (ad es. Piani territoriali e paesistici, Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale, Piani faunistico - venatori, Piani di conservazione e sviluppo, ecc.). Nel caso in cui un piano di gestione sia integrato in un altro strumento di pianificazione, si seguono le procedure previste per l'approvazione di quest'ultimo. In generale però la specificità degli obiettivi della rete Natura 2000 non trova in tali strumenti piena

attuazione, se non per siti di piccola dimensione, di minore complessità ecosistemica o privi di particolari pressioni, rendendo quindi necessari strumenti autonomi.

3. Le misure di conservazione

Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, le misure di conservazione hanno natura ambientale e prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ad avvenuta approvazione delle medesime, gli strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica eventualmente contrastanti, si adeguano alle misure di conservazione di tipo regolamentare che possono avere ricadute sui settori di competenza degli strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/1997, la valutazione d'incidenza di tali strumenti verifica il corretto recepimento delle misure di conservazione.

Poiché le misure di conservazione attuano la strategia comunitaria e nazionale di tutela della biodiversità ai sensi della direttiva 92/43 CEE "Habitat", in ogni piano territoriale e di settore di livello regionale, provinciale e sovracomunale i contenuti delle misure di conservazione sono oggetto di prioritaria considerazione. La valutazione d'incidenza di tali strumenti verifica che non sussista contrasto con le misure di conservazione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DPR 357/97 le misure di conservazione devono essere conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di Direttiva presenti nei siti. Questo significa che per ogni habitat e ogni specie vanno conosciute le specifiche esigenze ecologiche in termini di rapporti con le componenti fisiche, chimiche e climatiche (condizioni abiotiche) e di relazioni con gli altri organismi viventi (componenti biotiche). Sulla base di tali esigenze vanno definite le misure adeguate a mantenere l'habitat o la specie in uno stato di conservazione soddisfacente a livello di singolo sito e dell'intera rete Natura 2000.
Le misure di conservazione possono essere regolamentari, amministrative o contrattuali.

Misure regolamentari: interventi di tipo normativo o regolamentare riferiti alle attività ammesse o vietate riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie del sito.

Misure amministrative: provvedimenti delle autorità amministrative a contenuto (concreto e puntuale) riguardanti lo stato di conservazione di habitat e specie. Si tratta in particolare di ordini, autorizzazioni, divieti e prescrizioni riferite a singole aree o a singoli elementi. Tali misure possono essere emanate da qualsiasi autorità pubblica che abbia poteri amministrativi relativi all'area.

Misure contrattuali: interventi previsti in accordi tra più soggetti, riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti. Tali accordi possono essere stipulati tra soggetti privati o tra autorità pubbliche e soggetti privati, al fine di conservare gli habitat o le specie in questione. Ad esempio, convenzioni e contratti tra enti pubblici e soggetti privati per la gestione delle aree o per il loro uso. Tra le misure contrattuali sono compresi anche gli strumenti della cosiddetta programmazione negoziata.

Non esiste una gerarchia fra le diverse categorie di misure: in alcuni siti (soprattutto in quelli a più elevata naturalità) sono sufficienti le misure regolamentari o normative, in altri risultano indispensabili le misure di carattere contrattuale o gestionale, in altri ancora devono essere adottate le diverse categorie di misura, fra loro opportunamente integrate. Talune misure a carattere più generale, non direttamente connesse a singoli habitat e specie ma a specifici fattori di pressione, possono essere prodotte come misure di conservazione trasversali.

Le misure di conservazione si distinguono in 5 categorie:

1. gestione attiva (GA) — misura amministrativa o contrattuale
2. regolamentazione (RE) — misura regolamentare o amministrativa

3. incentivi e indennità (IN) misura regolamentare o contrattuale
4. monitoraggi e ricerca (MR) misura regolamentare o contrattuale
5. programmi divulgativi e didattici (PD). misura contrattuale

Le misure di conservazione sono redatte in forma di scheda che dovrà contenere per ogni specie ed habitat o per gruppi omogenei degli stessi:

- una descrizione dello stato di conservazione attuale con individuazione delle principali criticità;
- una descrizione delle esigenze ecologiche;
- una definizione chiara e univoca del contenuto propositivo della misura di conservazione.

Il servizio competente in tutela della biodiversità può elaborare specifici modelli di scheda per la standardizzazione delle misure di conservazione.

4. I piani di gestione

Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Il piano di gestione ha quindi una natura diversa dagli strumenti di pianificazione urbanistica, non si sostituisce a tali strumenti e si configura come un piano di settore ambientale. Pur potendo avere dei contenuti paesaggistici non assume valenza di piano paesistico.
Ai contenuti del piano di gestione si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di legge. Ad avvenuta adozione, gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale eventualmente contrastanti, si adeguano ai contenuti ambientali del Piano di gestione limitatamente alle misure di conservazione regolamentari che possono avere ricadute sui settori di competenza dei piani urbanistici e territoriali. La valutazione d'incidenza del piano urbanistico o territoriale verifica il corretto recepimento delle misure regolamentari del piano di gestione.
L'adozione del piano di gestione determina, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 8, della legge regionale 7/2008, l'immediata entrata in vigore delle misure di conservazioni regolamentari e amministrative in esso contenute e il superamento di analoghe misure di conservazione specifiche precedentemente approvate. Ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 7/2008, il piano di gestione, una volta entrato in vigore, assorbe tutte le misure di conservazione specifiche già approvate.

Poiché il piano di gestione attua la strategia comunitaria e nazionale di tutela della biodiversità ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", in ogni piano territoriale e di settore di livello regionale, provinciale e sovracomunale i contenuti dei piani di gestione sono oggetto di prioritaria considerazione. La valutazione d'incidenza di tali strumenti verifica che non sussista contrasto con i contenuti dei piani di gestione.

5. Finalità e struttura del piano di gestione

Il Piano di gestione, ai sensi dell'art. 10 della LR 7/2008, ha le seguenti finalità:

a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario; per tale finalità è possibile utilizzare il Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia (Regione Friuli Venezia Giulia 2006) e il Manuale di indirizzo per la gestione delle aree tutelate del Friuli Venezia Giulia (Regione Friuli Venezia Giulia 2008);

b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare le misure di gestione attiva di monitoraggio e ricerca di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale; tale finalità è raggiunta mantenendo autonome le misure regolamentari che possono avere ricadute sui settori di competenza dei piani urbanistici e territoriali in modo da consentire un inequivocabile recepimento da parte di tali strumenti;

e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

Ogni piano individua il ruolo del sito specifico rispetto all'insieme dei siti che compongono la Rete Natura 2000 e definisce l'obiettivo o gli obiettivi strategici generali del–piano. Oltre agli obiettivi strategici generali il Piano individua gli obiettivi specifici. Ogni obiettivo può essere raggiunto da più misure di conservazione, individuate, a seconda della complessità del piano di gestione, tra le 5 seguenti categorie:

1. gestione attiva (GA) — misura amministrativa o contrattuale
2. regolamentazione (RE) — misura regolamentare o amministrativa
3. incentivi e indennità (IN) — misura contrattuale
4. monitoraggi e ricerca (MR) — misura contrattuale
5. programmi divulgativi e didattici (PD). — misura contrattuale

Gli obiettivi specifici sono raccolti in Misure generali che a loro volta sono raccolte in Assi strategici

ASSE strategico						
Misure generali	**Obbiettivi specifici di piano** *(Alcuni obbiettivi specifici del piano hanno natura strategica e vengono così denominati)*	**Misure di conservazione specifiche di piano** *(scelte tra queste 5 tipologie in funzione di ciascun obbiettivo specifico)*				
		Interventi attivi	**Incentivi e indennità**	**Regolamentazioni**	**Programi di monitoraggio e ricerca**	**Programmi didattici divulgativi di formazione e di sensibilizzazione**
Misura1- Titolo	• O1					
	• O2					
	• O3 strategico					
	• O4					
Misura 2- Titolo	• O5					
	• O6 strategico					
…	…					

6. Elementi del piano di gestione

Lo "schema tipo" di organizzazione dei contenuti di un piano di gestione per i siti Natura 2000 si articola in quattro parti:

La parte **IS -**Illustrazione Sintetica - contiene una descrizione sintetica del sito e degli obiettivi strategici del piano. In particolare contiene:

- illustrazione, con opportuna cartografia, della localizzazione del sito oggetto del piano di gestione nel contesto regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 e della rete Natura 2000;
- illustrazione delle principali caratteristiche morfologiche e insediative del sito;
- illustrazione sintetica della localizzazione degli habitat, con relativo peso percentuale rispetto al sito, e delle specie, queste ultime anche raggruppate per gruppi significativi;
- descrizione del ruolo e dell'importanza del sito rispetto alle principali caratteristiche della rete Natura 2000;
- sintesi delle pressioni individuate o potenziali;
- descrizione degli obiettivi strategici del piano;
- completamento dei dati ed eventuale proposta di revisione del formulario standard Natura 2000 e alla luce delle analisi connesse al piano.

La parte **A** –introduttiva- inquadra funzioni, riferimenti normativi del piano, illustrando, attraverso uno schema logico, le modalità con le quali è stato sviluppato. In particolare descrive:

- le eventuali altre forme di tutela dell'area vigenti;
- le principali fonti di dati utilizzate.

La parte **B** –conoscitiva- elenca e descrive le caratteristiche dell'area tutelata rilevanti per le finalità del piano stesso, affrontando sia gli aspetti fisici e biologici che gli aspetti territoriali, economici e sociali, nonché gli aspetti inerenti la pianificazione e la programmazione territoriale. È prevista la ricognizione delle conoscenze pregresse e di eventuali studi in fase di svolgimento. Questa parte descrive in modo sintetico e finalizzato agli obiettivi del piano:

- gli aspetti fisici generali indispensabili alla caratterizzazione dell'area tutelata con attenzione alle caratteristiche meteo-climatiche, geomorfologiche, idrogeologiche, di qualità delle acque, agli elementi di pericolosità naturale (frane e dissesti idrogeologici, valanghe, alluvioni) qualora tali elementi costituiscano parametri abiotici in grado di condizionare l'ambiente naturale del sito;
- aspetti biologici con acquisizione dei dati preesistenti ed eventuale esecuzione di indagini di campo al fine di individuare gli elementi di interesse quali habitat, specie vegetali e animali dell'area tutelata, verificare e quantificare la loro presenza, stimare il loro stato di conservazione.
- formazioni forestali presenti, con descrizione delle condizioni di complessità strutturale e di efficienza ecobiologica dei popolamenti;
- attività economiche con particolare attenzione per quelle agricole, zootecniche, di acquacoltura e turistiche;
- pesca e attività venatoria utilizzando, se necessario, i dati contenuti nel Piano Faunistico Regionale e nei Piani Venatori Distrettuali;
- principali previsioni pianificatorie e programmatorie vigenti a livello regionale, provinciale, comunale e di settore con particolare riguardo alle previsioni di tutela territoriale, paesaggistica e ambientale;

- assetto delle principali proprietà con distinzione tra proprietà pubblica, privata, usi civici, proprietà collettive, demani militari, ecc., e se necessario con mappatura catastale in relazione alle necessità specifiche del piano. Ogni piano di gestione potrà definire il livello di dettaglio di tali informazioni;
- aspetti insediativi, infrastrutturali, socio-economici, culturali, qualora possano influire sulla conservazione di habitat e specie e sulla qualità paesistica del territorio;
- individuazione dei principali soggetti pubblici e privati coinvolgibili nella gestione aventi competenza sul territorio e sulle attività che in esso si svolgono;
- individuazione delle pressioni

A seconda della complessità del piano di gestione possono essere richieste le seguenti cartografie:

- Carta degli habitat (basata sulla classificazione proposta nel Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia (Poldini et. al., 2006);
- Carta degli habitat Natura 2000 (All. I della direttiva Habitat) del sito e, se richiesto dalla Regione, delle aree immediatamente adiacenti;
- Distribuzione reale e potenziale delle specie floristiche in allegato II e IV di Direttiva e delle specie di interesse nazionale (lista rossa), sulla base dei rilievi di campo e dei riferimenti bibliografici ove esistenti
- Carta faunistica relativa alla distribuzione reale e potenziale delle specie zoologiche (all. II e IV della direttiva Habitat e all. I della direttiva Uccelli);
- Carta geomorfologica con indicazione dei principali elementi idrologici e dei geositi;
- Carta geologica o pedologica a seconda dei tipi di siti;
- Carta degli elementi di pericolosità geologica e naturale (frane, dissesti, valanghe, mareggiate, ecc.);
- Carta dello stato ecologico dei corpi idrici basata, di norma, su dati esistenti;
- Carta dei tipi forestali con indicazione degli strumenti pianificatori forestali esistenti;
- Carta dell'uso del suolo secondo le categorie previste dal formulario standard della Commissione Europea (Decisione 97/266/CEE);
- Carta delle aree archeologiche e delle aree e dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico,
- Carta delle strutture e infrastrutture a servizio delle attività agricole e zootecniche, e delle superfici a pascolo;
- Carta di assemblaggio delle previsioni dei piani urbanistici comunali;
- Carta dei fattori di pressione puntuali: infrastrutture di trasporto ed energetiche esistenti e previste, attività estrattive, impianti di smaltimento rifiuti e di trattamento acque, impianti a fune, attività produttive.

A seconda delle caratteristiche territoriali del sito le cartografie indicate possono essere accorpate in un numero minore di carte garantendo comunque la leggibilità dei diversi tematismi oppure possono essere richieste ulteriori cartografie

La descrizione biologica del sito avviene attraverso le carte habitat che può includere alcuni rilievi di caratterizzazione di ogni habitat, raccolti secondo il metodo fitosociologico e le carte faunistiche. Esse sono i risultati originali della fase conoscitiva e rappresentano i contributi conoscitivi peculiari del piano. La carta habitat si fonda anche su dati originali mentre la carta faunistica elabora principalmente dati noti di monitoraggio. Più specificamente, le carte degli habitat sono ottenute tramite interpretazione di immagini tele rilevate (ortofoto) e validazione sul campo ad opera di esperti..

La parte **C** –valutativa- riporta l'esito delle attività di verifica e aggiornamento dei dati di presenza degli habitat e delle specie di interesse comunitario, e dell' attività di valutazione del relativo stato di conservazione. Sono inoltre identificate le dinamiche naturali e antropiche (pressioni) che influenzano, in senso positivo o negativo, lo stato di conservazione degli elementi di interesse.

Le analisi e le valutazioni effettuate possono portare alla necessità di aggiornare i formulari standard Natura 2000. Il piano si sviluppa sui dati nuovi e non su quelli del vecchio formulario le cui modifiche vengono qui illustrate. Il formulario completato e aggiornato, come già descritto, viene allegato alla parte: "IS"

In questa parte vanno descritti tutti gli obiettivi specifici del piano tra i quali vengono evidenziati quelli strategici. Gli obiettivi strategici sono quelli connessi al ruolo e all'importanza del sito nella rete Natura 2000 e hanno carattere prioritario. Vanno inoltre evidenziati eventuali "obbiettivi di conservazione conflittuali" relativamente ad habitat o specie alternativi o appartenenti a diversi stadi seriali.

Gli obiettivi specifici individuati verranno raggruppati in misure generali a loro volta organizzate in assi strategici del piano.

Possono essere richieste e prodotte le seguenti cartografie:

- Carta dello stato di conservazione degli habitat e dei fattori di rischio
- Carta dello stato di conservazione delle specie più rappresentative del sito e dei fattori di rischio**;**

La parte **D** –operativa- propone l'insieme delle misure di conservazione che costituiscono le effettive azioni specifiche da intraprendere, valuta i costi per supportare le misure di conservazione e i tempi necessari alla loro attuazione. I risultati dovranno essere monitorati periodicamente tramite gli indicatori individuati nelle singole misure. Ciò consentirà di valutare l'efficacia della gestione ed eventualmente modificare la strategia.

Le misure regolamentari (RE) attengono alle aree interne al sito mentre le altre misure possono riguardare anche aree ecologicamente connesse al sito definendo i parametri di connessione. Le priorità attuative sono rivolte alle misure interne a meno che non si dimostri l'importanza di una misura su aree esterne per il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie.

Vanno evidenziate quelle misure che possono avere ricadute sugli strumenti di pianificazione comunale o su altri strumenti di settore.

Possono essere previste misure di conservazione che disciplinano l'applicazione della valutazione d'incidenza internamente al sito e relativamente agli effetti che attività esterne al sito possono avere nei confronti del sito stesso. I criteri di definizione della misura attengono alla valutazione della significatività dell'incidenza secondo le disposizioni del "Manuale per la gestione dei siti natura 2000" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del manuale "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea.

E' prodotta una carta di localizzazione delle principali misure di conservazione. Tale carta dovrà indicare quali misure hanno una localizzazione specifica mentre non sarà necessario indicare le misure che hanno una valenza diffusa e uniforme sull'intero sito.

Sarà possibile compilare un programma di azione che collocherà in un quadro comune gli elementi di carattere operativo (periodicità, priorità, responsabile, soggetti da coinvolgere, indicatori di attuazione) delle singole azioni e sarà impiegato dal soggetto gestore per verificare l'andamento del piano nel suo complesso.

Per tutta la cartografia di piano, la scala e il dettaglio delle restituzioni cartografiche sarà scelta in base all'estensione del sito, allo stato delle conoscenze e alla tipologia di ambienti indagati. Le cartografie di

riferimento sono la carta tecnica numerica regionale in scala 1:5.000 e la carta numerica regionale in scala 1:25.000. Per talune cartografie (es. assetto delle proprietà, localizzazione di alcune misure di conservazione)può essere richiesto l'utilizzo della carta catastale.

Il servizio competente in tutela della biodiversità può approvare specifici modelli per standardizzare la realizzazione e rendere confrontabili elementi di piano. Potranno essere normalizzata, per esempio:

- la struttura della base dati georeferenziata della cartografia, specificando gli attributi (nome, descrizione, tipo e dimensione) che dovranno essere obbligatoriamente presenti;.

- la scheda tipo da utilizzare nella scrittura delle misure di conservazione (azioni di piano).

7. Rete Natura 2000 e sistema delle aree protette

La rete Natura 2000 non sostituisce il sistema delle aree protette ma con questo si integra mantenendo obiettivi parzialmente distinti. Parchi e riserve naturali tutelano aree a grande naturalità e promuovono uno sviluppo locale coerente con le caratteristiche ambientali dei luoghi La rete Natura 2000 riunisce tali aree ad altre aree naturali, ma anche ad aree agricole, per formare una rete più estesa che privilegia la tutela della biodiversità, così come definita a scala europea. Laddove sussiste una coincidenza tra area protetta (definita ai sensi della Legge 394/91 e della LR 42/96) e un sito Natura 2000, la pianificazione dell'area protetta deve considerare i principali obiettivi di conservazione di Natura 2000.

Qualora gli strumenti di gestione dell'area protetta esistenti non siano ritenuti sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato individuato è necessario procedere all'integrazione degli strumenti di gestione esistenti dell'area protetta anche attraverso l'elaborazione di uno specifico piano di gestione.

Le scelte seguono l'iter logico-decisionale proposto dalle Linee Guida cui al DM 3 Settembre 2002 che sottolinea la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale) al fine di evitare confuse sovrapposizioni tra diversi strumenti di pianificazione del territorio. Pertanto per le tipologie di area protetta per le quali non è obbligatoria la realizzazione di strumenti di piano, l'ente gestore dovrà valutare la necessità di redigere appositi piani di gestione del sito o individuare strumenti di pianificazione vigenti la cui integrazione è sufficiente ad assicurare la conservazione del sito stesso.

8. Il modello di partecipazione

La LR 7/2008 prevede nell'ambito del procedimento di approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione l'obbligo di sentire alcuni soggetti pubblici e privati e di valutare le osservazioni universali sugli elaborati. Tale previsione non disciplina l'inserimento del processo di elaborazione tecnico scientifica degli strumenti di gestione in un processo più ampio di "costruzione sociale" degli stessi. La direttiva Habitat sottolinea l'importanza di un coinvolgimento di tutti gli attori sociali e amministrativi sin dalle prime fasi di formazione di tali strumenti. Le presenti linee guida, indicano le principali modalità di gestione di questa importante fase preparatoria.

Preliminarmente all'avvio del processo partecipativo è individuato un facilitatore che svolga un ruolo super partes tra la Regione e i portatori di interesse e che garantisca in modo imparziale la massima partecipazione con l'obiettivo di fare chiarezza sui temi in discussione e trovare soluzioni multiobiettivo che possano soddisfare il maggior numero di attori nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000.

Il processo partecipativo prevede il coinvolgimento del territorio, è diretto al complesso della popolazione, alle istituzioni interessate e ai portatori di interesse. Particolare attenzione è posta a fare in modo che tutti gli interessi vengano rappresentati in modo equilibrato ed il coinvolgimento sia ampio

ed aperto. Il processo partecipativo prevede la redazione di un documento che riporta in forma sintetica gli incontri effettuati, le osservazioni e le proposte da sottoporre ai tecnici o agli amministratori affinché ne tengano conto e le modalità con cui gli elementi provenienti dal processo partecipativo sono integrati nella proposta tecnica da avviare all'adozione.

La partecipazione è attuata con azioni di informazione e con il coinvolgimento diretto degli attori nella individuazione degli obbiettivi gestionali e nella raccolta di elementi utili nella scrittura delle azioni. La partecipazione è strutturata in forum, incontri, tavoli tecnici, tavoli tematici, eventi conclusivi, organizzati in un percorso coerente a seconda della specifico contesto. La partecipazione può essere favorita potenziando la comunicazione. Effetto non secondario sono la sensibilizzazione su tematiche ambientali e la promozione della cittadinanza attiva con auspicate ricadute sulla concreta gestione della rete.

9. Monitoraggio e valutazione dell'attuazione del piano di gestione

La necessità di procedere ad una verifica degli effetti delle misure gestionali attraverso un monitoraggio è previsto dall'art. 7 commi 1 e 2 del DPR 357/97 inerente "Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie".

L'azione di monitoraggio, ossia la misurazione ripetuta della variabile prescelta nel tempo con metodologie ripetibili e, qualora necessario, chiaramente descritte in un protocollo, accerterà la validità delle misure gestionali adottate e l'idoneità degli interventi previsti, le tendenze dinamiche in atto e quindi lo stato reale di conservazione del Sito adottando, in un processo dinamico di aggiornamento del piano, gli eventuali elementi correttivi nel caso gli obiettivi prefissati non vengano, o vengano solo parzialmente, conseguiti.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_965_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2011, n. 965
Piano regionale di dimensionamento dei punti di erogazione del servizio scolastico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione delle istituzioni scolastiche autonome. Anno scolastico 2011/2012. Modifiche e integrazioni alla DGR 623/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione di data 11 aprile 2011 n. 623 che approva la tabella di aggiornamento per l'anno scolastico 2011/2012 del Piano regionale di dimensionamento dei punti di erogazione del servizio scolastico della scuola dell'infanzia, e del primo ciclo di istruzione delle istituzioni scolastiche autonome;
RILEVATO che la tabella suddetta comprende, tra le soppressioni, la Scuola dell'Infanzia di Illegio - Comune di Tolmezzo (UD) - in base alla deliberazione della Giunta comunale di Tolmezzo (UD) n. 54 di data 28 febbraio 2011;
VISTA la richiesta presentata dalla Giunta comunale della Città di Tolmezzo alla Regione Friuli Venezia Giulia e agli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale con deliberazione n. 107 di data 18 aprile 2011, relativa all' attivazione per l'anno scolastico 2011/2012 della sezione di scuola dell'Infanzia di Illegio, atteso che la situazione si è modificata rispetto alla determinazione assunta con la deliberazione comunale precedente citata, in quanto un numero congruo di genitori ha richiesto l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia di Illegio in caso di mantenimento del servizio scolastico;
RITENUTO di accogliere la richiesta della Giunta comunale di Tolmezzo (UD), in deroga a quanto già deliberato in precedenza, stante la nuova situazione delle iscrizioni alla scuola dell'Infanzia di Illegio che giustificano il mantenimento della sezione scolastica;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta comunale di Ravascletto di data 27 aprile 2011 n. 27 con la quale, preso atto che per l'anno scolastico 2011-2012 i genitori degli alunni della scuola primaria di Ravascletto hanno iscritto i propri figli presso la scuola primaria di Comeglians, facente parte del medesimo Istituto Comprensivo, si dà corso alla chiusura della Scuola primaria di Ravascletto a partire dall'anno scolastico 2011/2012;
CONSIDERATO di dover aggiornare, sulla base delle sopravvenute esigenze rappresentate dalle Giunte comunali suindicate, la tabella di dimensionamento dei punti di erogazione del servizio scolastico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2011/2012, approvata con propria deliberazione n. 623 di data 11 aprile 2011;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione,
all'unanimità;

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alla tabella di aggiornamento, per l'anno scolastico 2011/2012, del Piano regionale di dimensionamento dei punti di erogazione del servizio scolastico della scuola dell'infanzia, e del primo ciclo di istruzione delle istituzioni scolastiche autonome, assunta con deliberazione n. 623 dell'11 aprile 2011:
a) è revocata la soppressione della Scuola dell'Infanzia di Illegio - Comune di Tolmezzo (UD), appartenente al Circolo Didattico di Tolmezzo (UD), in quanto continuerà a funzionare regolarmente nell'anno scolastico 2011/2012;
b) è aggiunta la soppressione della Scuola Primaria di Ravascletto (UD), appartenente all'Istituto Comprensivo di Comeglians (UD), a partire dall'anno scolastico 2011/2012.
2. La presente deliberazione è trasmessa ai competenti organi ministeriali ai fini della conseguente adozione degli atti di competenza per l'anno scolastico 2011/2012 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_DGR_987_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2011, n. 987

LR 29/2005, art. 85 - Nomina revisore centro assistenza tecnica (CAT) Servizi al commercio Srl di Trieste - Conferma dott. Pier Paolo Della Valle.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, recante "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>";
VISTO l'articolo 85 della citata legge regionale 29/2005, recante disposizioni sui Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), in particolare il comma 6 dell'articolo medesimo, il quale prevede che, su designazione della Giunta regionale, nel collegio sindacale dei CAT deve essere presente un componente scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2008, n. 1134, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 di data 9 luglio 2008, con cui si è provveduto alla conferma della designazione del dott. Pier Paolo Della Valle, nato a Trieste, il 25 giugno 1965, quale revisore contabile all'interno dei collegio sindacale del Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) <<Servizi al Commercio srl>>, con sede in Trieste, già via Cicerone, 8, ora via San Nicolò, 33;
PRESO ATTO che la succitata designazione, di durata triennale, è in fase di scadenza e che, pertanto, si rende necessario procedere alla nuova designazione di legge, onde consentire agli organi societari del CAT l'adozione degli atti di nomina di previsione statutaria;
RITENUTO di procedere, in relazione all'ambito territoriale di operatività del CAT a livello provinciale ex articolo 85, comma 1, della legge regionale 29/2005 e sulla base degli atti comprovanti la professionalità e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, alla conferma della designazione del dott. Pier Paolo Della Valle, nato a Trieste, il 25 giugno 1965, quale revisore contabile all'interno del CAT <<Servizi al Commercio srl>>, con sede in Trieste, via San Nicolò, 33, a decorrere dalla scadenza della precedente designazione, ai sensi della citata DGR n. 1134/2008;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale al Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di confermare la designazione del dott. Pier Paolo Della Valle, nato a Trieste, il 25 giugno 1965, quale revisore contabile all'interno del Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali <<Servizi al Commercio srl>>, con sede in Trieste, via San Nicolò, 33;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_23_1_ADC_AMB ENER GO INGLESE SRL + ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua ditte varie.

Con Decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa:

- n. 179 SIDR/GO/IPD/321 emesso il 24.02.2011 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2018 alla ditta: Inglese s.r.l. il diritto a derivare acqua nella quantità di moduli 0,03 pari a 3 litri/secondo, per un consumo annuo non superiore di 10.000 mc mediante un pozzo in Comune di Monfalcone al F.M. 8 p.c. n. 5537, per uso industriale;

- n. 180 SIDR/GO/IPD/496 emesso il 24.02.2011 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2014 alla ditta: Energia Pulita S.p.A. il diritto di derivare acqua nella quantità non superiore di 268.000 mc annui, mediante due pozzi nel Comune censuario di San Andrea di Gorizia al F.M. 3 p.c. n. 248/5, per uso industriale;
- n. 181 SIDR/GO/IPD/497 emesso il 28.02.2011 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015 alla ditta: BO POWER Staranzano S.r.l. il diritto a derivare acqua dal Canale Principale Terzo di bonifica, denominato Canale dei Grigi per un massimo di 6 mc./h ed una quantità annua stimata pari a 24.000 mc in Comune di Staranzano, per uso industriale;
- n. 182 SIDR/GO/IPD/320 emesso il 08.03.2011 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015 alla ditta: La San Marco S.p.A. il diritto di derivare acqua nella quantità non superiore a 10.000 mc annui mediante un pozzo nel Comune di Gradisca d'Isonzo al F.M. 6 p.c. n. 709/2, per uso industriale.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

11_23_1_ADC_AMB ENER GO TRATTORIA AL PONTE + ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con Decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa:

- n. 183 SIDR/GO/IPD/346 emesso il 31.03.2011 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015 alla ditta: Trattoria al Ponte del Calvario di Graunar Marija &C. s.a.s. il diritto a derivare acqua nella quantità di litri 10 al secondo dal torrente Groina, mediante una presa d'acqua realizzata nel Comune di Gorizia al F.M. 1 p.c. n. 732/1 del C.C. di Piuma, per uso pescicoltura;
- n. 184 SIDR/GO/IPD/395 emesso il 31.03.2011 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015 alla ditta: FABER Industrie S.p.A. il diritto di derivare acqua nella quantità non superiore di m0duli 0,083 pari a 8,3 litri al secondo, mediante un pozzo nel Comune di Villesse al F.M. 10 p.c. n. 1362/74, per uso igienico ed assimilati;
- n. 185 SIDR/GO/IPD/228 emesso il 31.03.2011 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2016 alla Azienda Agricola Masut Da Rive di Gallo Fabrizio e Marco S.S. il diritto a derivare acqua nella quantità di moduli 0,035 pari a 3,5 litri al secondo, mediante un pozzo in Comune di Mariano del Fruli al F.M. 13 p.c. n. 104/1 per uso igienico ed assimilati;
- n. 186 SIDR/GO/IPD/297 emesso il 31.03.2011 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2016 alla ditta: I.M.R. S.p.A. il diritto di derivare acqua nella quantità di moduli 0.03 pari a litri 3 al secondo, mediante un pozzo nel Comune di Romans d'Isonzo al F.M. 9 p.c. n. 1602/4, per uso igienico ed assimilati.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

11_23_1_ADC_AMB ENER PN BROVEDANI SPA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Decreto di variante d'uso e di portata concessa alla ditta Brovedani Spa (IPD/2784/1).

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa n. SIDR/904/IPD/2784/1 emesso in data 29.04.2011, è stato concesso alla Ditta Brovedani spa, il diritto di continuare a derivare acqua dal pozzo situato al terreno censito in catasto al foglio 3 mappale 278 del Comune di San Vito al Tagliamento (PN), originariamente assentito alla medesima Ditta con decreto n. LL.PP./1220/IPD/2784 dd. 17.09.2007, con variazione dell'uso da potabile ed igienico ed assimilati ad industriale, potabile ed

igienico ed assimilati e della portata, da mod. max. 0,0185 a mod. max. 0,05 d'acqua per una quantità derivabile mediamente non superiore a 10.500 mc/anno per una durata di 15 anni dal 01.01.2009, data di realizzazione della descritta variante.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

11_23_1_ADC_AMB ENER PN BUBBA MARGHERITA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Bubba Margherita per ottenere la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea nel Comune di S. Vito al Tagliamento a uso igienico e assimilati.

Con domanda dd. 01.09.2010, la ditta Bubba Margherita (IPD/3136), ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,02 (l/s 2), d'acqua da falda sotterranea nel Comune di S. Vito al Tagliamento da ubicarsi al foglio 20/b, mappale n. 271, ad uso igienico ed assimilati per il funzionamento dei servizi igienici dello stabile..

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio idraulica sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 08.06.2011 e, pertanto, fino al 23.06.2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di S.Vito al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 08.07.2011.

Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di S.Vito al Tagliamento, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio Idraulica di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa, per.ind. Andrea Schiffo, Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

11_23_1_ADC_AMB ENER PN CBCM

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico in Comune di Travesio (PN).

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dalla L.R. 3 luglio 2002, n.16, si comunica che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, con sede in via Matteotti, 12 - 33170 Pordenone - ha presentato in data 14.07.2009 domanda di concessione a derivare dal torrente Cosa, presso la traversa esistente denominata "Madonna dello Zucco", in Comune di Travesio, moduli massimi 45.00 e medi 22,50 per produrre sul salto di 3,41 m la potenza nominale di 75 kW (IPD.2984).

Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competen-

te ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Travesio, saranno comunicati i modi e tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa delle strutture delle infrastrutture civili e dell'idraulica, Responsabile dell'istruttoria è il coordinatore della struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. i. Andrea Schiffo

11_23_1_ADC_AMB ENER PN ECOSINERGIE

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio draulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Ecosinergie per ottenere la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea nel Comune di S. Vito al Tagliamento ad uso igienico ed assimilati.

Con domanda dd. 03.05.2010, la ditta Ecosinergie Scarl (IPD/3115), ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,0244(l/s 2,44), d'acqua da falda sotterranea nel Comune di S. Vito al Tagliamento da ubicarsi al foglio 3, mappale n. 1081, ad uso igienico ed assimilati per il funzionamento dei servizi igienici e dell' impianto antincendio del capannOne di proprietà della ditta.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio idraulica sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 08.06.2011 e, pertanto, fino al 23.06.2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di S.Vito al Tagliamento.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 08.07.2011.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di S.Vito al Tagliamento, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio Idraulica di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa, per.ind. Andrea Schiffo, Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. i Andrea Schiffo

11_23_1_ADC_AMB ENER PN FANTONI BLU

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreti di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Fantoni Blu Spa.

Con decreto del Direttore del Servizio Idraulica di Trieste n. SIDR/595/IPD/460/1 - rep. n. 712, emesso in data 24.03.2011 e firmato per accettazione in data 04.05.2011, è stata rinnovata alla ditta Fantoni Blu Spa, con sede in Roma, la concessione di derivazione di mod. max 80,00 e medi 74,00 d'acqua, dal Torrente Meduna, a mezzo del canale Istrago-Tauriano-Rauscedo in Comune di Spilimbergo, per produrre sul salto di m. 17,50, la potenza nominale di kw 1.201,00 di forza motrice da trasformare in energia

elettrica, con restituzione dell'acqua turbinata al medesimo canale in Comune di Spilimbergpo, fino al 05.01.2010 (IPD/460/1).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. i. Andrea Schiffo

11_23_1_ADC_AMB ENER PN OSTERIA CEVRAIA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idaulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Osteria Cevraia di Borean Giacomino per ottenere la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea nel Comune di Zoppola ad uso potabile

Con domanda dd. 01.12.2010, la ditta Osteria Cevraia di Borean Giacomino (IPD/3149), ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,0266(l/s 2,66), d'acqua da falda sotterranea nel Comune di Zoppola da ubicarsi al foglio 26, mappale n. 362, ad uso potabile per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio idraulica sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 08.06.2011 e, pertanto, fino al 23.06.2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Zoppola.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 08.07.2011.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Zoppola, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio Idraulica di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa, per.ind. Andrea Schiffo, Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. i. Andrea Schiffo

11_23_1_ADC_AMB ENER PN ZUCCATO 2 SPA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Zuccato 2 Spa per ottenere la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea nel Comune di S.Vito al Tagliamento ad uso igienico ed assimilati

Con domanda dd. 27.07.2009, la ditta Zuccato 2 Spa (IPD/2987), ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,03 (3 l/s) , d'acqua da falda sotterranea nel Comune S.Vito al Tagliamento da ubicarsi al foglio 4, mappale n. 1426, ad uso igienico ed assimilati per il funzionamento dei servizi igienici e dell' impianto antincendio del fabbricato di proprietà della ditta.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio idraulica sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 08.06.2011 e, pertanto, fino al 23.06.2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di S.Vito al Tagliamento.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n.

7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 08.07.2011.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di S.Vito al Tagliamento, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio Idraulica di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa, per.ind. Andrea Schiffo, Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.

IL RESPONSABILE DELEGATO di P.O:
p. i. Andrea Schiffo

11_23_1_ADC_INF MOB_ MOIMACCO 21 PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale - Udine

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Moimacco, con deliberazione consiliare n. 8 del 30 marzo 2011, ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

11_23_1_ADC_SAL INT_A - GRADUATORIE MEDICI ANNO 2011

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Area intervento risorse umane

Articolo 21, punto 10 dell'ACN del 29.7.2009 - Graduatorie definitive dei medici specialisti, veterinari, biologi e psicologi ambulatoriali, relativi alla Provincia di Udine, valevoli per l'anno 2011.

Si pubblicano di seguito le graduatorie in oggetto, inviate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" con nota del 27 maggio 2011, prot. n. 43022/Comit.

COMITATO CONSULTIVO ZONALE art. 24 ACN

Graduatoria medici specialisti della Provincia di Udine valida per l'anno 2011

ALLERGOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PIAZZA	INNOCENTE	9,000		
2	AMOROSO	ALESSIO	7,000		

ANESTESIOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	NASSIMBENI	CECILIA	8,000		

AUDIOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PARDU	BARBARA	5,000		

BIOCHIMICA CLINICA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	ROMEO	ERMELINDA	7,391		

CARDIOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	MORATTI	PAOLO	11,000		
2	PICCO	FRANCESCA	8,096		
3	ZILIO	GIORGETTO	5,000	12/11/1984	
4	MAZZELLA	BEATRICE	5,000	23/10/1990	
5	STERNOTTI	GIULIO	3,000		

CHIRURGIA GENERALE

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	CIUTTO	TIZIANA	13,093		
2	BIASIOLI	GIOVANNI	7,000		

CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	CIAN	ROBERTO	6,000		

CHIRURGIA PLASTICA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	NADALIG	BARBARA	8,000		
2	CALLIGARIS PASQUINI	FABRIZIO	6,000		
3	COSTANTINO	DAVIDE	3,000		

CHIRURGIA PEDIATRICA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	ZOPPELLARO	FRANCESCO	6,000	28/11/1978	
2	PIERUCCI	IPPOLITO	6,000	21/07/1987	

CHIRURGIA VASCOLARE

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	GIOFFRÈ	ROSARIO	9,000		

DERMATOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	CAPRINO	ADELIA	13,083		
2	DI GAETANO	LUCA	11,441		
3	MODICA	SONIA	10,707		
4	PRAVATÀ	GABRIELLA	10,317		
5	FORCIONE	MARINA	9,002		
6	MARTINELLI	ELISA	8,912		
7	PROSCIA	DAVIDE	8,158		

8	SALLUSTIO	MANUELA	8,009		
9	GATTI	ALESSANDRO	8,000	14/12/1998	
10	PATAMIA	MARIO	8,000	10/11/2008	
11	AVIAN	ANDREA	8,000	09/11/2009	
12	VERNONI	SIBIL	7,308		
13	BOCCUCCI	NICOLA	7,000		
14	LICCHELLI	GIOVANNA	6,513		
15	LAUTIERI	STEFANO	6,186		
16	QUINKENSTEIN	EVA	6,156		
17	SIMONETTO	DIVA	6,000	24/07/1976	
18	SCAINI	MARIA TERESA	6,000	10/11/2008	
19	LAVERDA	FILIBERTO	6,000	09/11/2009	
20	CORSO	FILIPPO MARIO	3,800		

DIABETOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	VERGONI	ADRIANO	10,637		
2	DAPAS	FRANCESCO	10,000		
3	IACCARINO	MICHELE	9,000		
4	AGUS	SANDRA	5,000		

EMATOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	COLAGRANDE	MARIANNA	9,000		

ENDOCRINOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	IACCARINO	MICHELE	9,000		
2	VESCINI	FABIO	8,000		
3	DAPAS	FRANCESCO	6,000		

FISIATRIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	FORMISANO	PAOLO	8,000		
2	LOPORCHIO	GERARDO	7,000		

FONIATRIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PARDU	BARBARA	5,000		
	GERIATRIA				
1	ELIA	ANDREA	7,000		
2	SPEH	ROBERT	5,000		

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	CONDELLO	TOMMASO	9,000	18/10/2005	
2	CAPALDI	MARISA ANN	9,000	23/11/2006	
3	DE MARCO	GIOVANNA	9,000	27/01/2010	
4	CERCHI	ROBERTO	6,000	19/12/2008	
5	BOTTA	ELEONORA	6,000	27/01/2010	
6	CACACE	GIANLUCA	5,000		

MEDICINA AEREONAUTICA - BRANCA AFFINE

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
	GRECO	FRANCESCO	Escluso Art. 21 comma 5 lett. b) - Branca affine alla Medicina dello Sport		

MEDICINA DELLO SPORT

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	IUS	ARIANNA	8,000		

MEDICINA LEGALE

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PIAZZA	VINCENZO	9,852		
2	PERETTI	ALESSANDRO	8,000		
3	COTTIN	MICHELE	3,000		

MEDICINA DEL LAVORO

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	RUFFINO	MARIA GRAZIA	8,000		

NEUROLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	DIODATO	SILVANA	8,000		
2	BIANCO	VINCENZO	6,000		

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PERRA	ROSSELLA	8,000		

OCULISTICA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	NAPOLITANO	MARIA CARMELA	13,712		
2	LELARIO	FRANCESCO	13,562		
3	GAROFALO	ANNA FLORIANA	13,556		
4	SPORTELLI	ANGELA	13,055		
5	LIBERALI	TATIANA	11,877		
6	POLINI	GIOVANNI	11,758		
7	SABELLA	RAFFAELE	11,417		
8	MICHIELETTO	PAOLA	11,408		
9	PAOLI	DANIELA	11,274		
10	TINELLI	ANGELA	11,252		
11	VIOLA	MARIANGELA	11,078		
12	IMPERATORE	PASQUALINO	10,313		
13	MICHIELI	CINZIA	9,314		
14	MORGANTE	LISA	9,150		
15	BOTTERI	ELENA	9,000	16/12/1997	10/03/93
16	GRASSI	CARLA	9,000	16/12/1997	15/07/93
17	PEDIO	MARCELLA	9,000	21/12/1999	
18	PAPAYANNIS	ALESSANDRO	8,783		
19	LACATENA	TIZIANA	8,747		
20	MANGIALAVORI	DOMENICA	8,471		
21	PITTINO	RAFFAELE	8,288		

22	CELLINI	GIOVANNA	8,000	26/06/1985	
23	GRANDIN	ROSITA	8,000	18/12/2002	
24	TARANTINI	ANNA	8,000	07/11/2006	
25	DI LAURO	MARIA TERESA	8,000	01/12/2009	18/03/04
26	MADONIA	MAURIZIO	8,000	01/12/2009	18/03/05
27	MINUTOLA	DANIELA	6,000		
28	VISINTIN	FABIO	5,728		
29	BUSCEMI	FRANCESCA	4,206		

ODONTOIATRIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PESENTI	GIUSEPPE	30,719		
2	BIANCO	MARIA	14,220		
3	RIITANO	MARIA TERESA	11,446		
4	TITO	ROSSELLA	10,996		
5	TRAVAGLINI	BRUNO	10,115		
6	CASTRONOVO	GAETANO	8,000	03/10/1983	
7	FINI	MATTEO	8,000	15/03/1993	
8	CANTAGALLO	ELIZABETH	7,727		
9	CASTRONOVO	ANTONIO	6,848		
10	IANNACCONE	GIAN ALFREDO	5,441		
11	DI PIETRO	MARIO	5,337		
12	DEL PRETE	MARIO	4,311		
13	STELLA	IGNAZIO	4,009		
14	ANTONELLI	ALBERTO	3,584		
15	SCAINI	ESTER	3,434		
16	CERETTI	MASSIMO	3,158		
17	MINICHINI	UMBERTO	3,000	27/07/2000	
18	COMITALE	ERNESTO	3,000	10/11/2003	
19	SIMONE	FRANCESCA	3,000	05/11/2007	
20	TALARICO	EMANUELA	3,000	24/07/2008	
21	TAGLIAPIETRA	GIULIO	2,978		
22	BERTONI	ELENA	2,269		
23	GRECO	CLELIA	2,036		
24	FILIPPI	ENRICO	2,000	10/07/1985	
25	SASSI	LORENZA	2,000	10/07/1987	
26	CIOTOLA	DARIO	2,000	25/03/1992	
27	LAFACE	DOMENICO	2,000	17/04/1992	
28	URICCHIO	GIOVANNI	2,000	18/11/1998	
29	SPITALERI	DARIO	2,000	24/11/1998	
30	PASCOLO	SUSY	2,000	11/04/2000	
31	MISKINYTÈ	RASA JAUNUTÈ	2,000	18/04/2002	
32	COMO	ANNA	2,000	08/11/2005	
33	INGLESE	ROSSELLA	2,000	12/06/2008	
34	PANDISCIA	MARCO	1,586		
35	DI MOLA	PAOLO	1,106		
36	BARBIERA	MARIO	0,818		
37	PAIERO	FILIPPO	0,342		
38	LA ROSA	PAOLO	0,285		
39	SANT	LUIGI	0,000	20/06/1989	
40	DI CHIARA	PIETRO	0,000	17/03/1992	
41	PLATEO	ALBERTO	0,000	07/11/1995	
42	NUCERA	DOMENICO	0,000	31/07/2007	
43	PECINI	ALBAN	0,000	27/05/2008	
	PERGOLA	ALESSANDRO	Escluso sottoscrizione non in originale Art. 21 all.to B		

ORTOPEDIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	LENGHI	PIERFRANCESCO	8,021		
2	DALLA PRIA	GINO	8,000		
3	LANGELLA	ANIELLO	5,000	13/11/1981	
4	MELLINI	GIULIO	5,000	20/12/1995	

OSTETRICIA\GINECOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	FISCELLA	CLAUDIO	5,360		
2	PATAT	DANIELE	4,110		
3	STICOTTI	FRANCO	3,174		

OTORINOLARINGOI ATRIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	QUATTRONE	EURA	30,148		
2	BIGARINI	STEFANO	19,584		
3	PARDU	BARBARA	19,553		
4	PISANO	GENNARO	11,509		
5	SILVAGNI	FABRIZIO	9,078		
6	MANFREDI	CARMINE	8,985		
7	MUZZI	ENRICO	8,045		
8	MALLAMACE	DOMENICO	8,000	30/10/2009	
9	ALLOCCA	VIVIANA	8,000	25/10/2010	
10	CALLEA	SALVATORE	5,000	05/11/1982	
11	MORABITO	MARIA CONCETTA	5,000	08/11/2006	
12	PASCOLETTI	RENATO	3,000		

PSICOTERAPIA MEDICA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PISANO	GENNARO	5,000		

PNEUMOLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	DA PRA	GIOVANNI	5,000		
2	POLIMENI	SALVATORE SERGIO	3,000		

PEDIATRIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PIERUCCI	IPPOLITO	9,000		

RADIODIAGNOSTICA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	TRAMONTANO	FRANCESCO	3,000		

TOSSICOLOGIA MEDICA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	RUSSO	GIUSEPPINA AURORA	8,000		

UROLOGIA

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	D'AGOSTINO	DIEGO	11,702		
2	PAGANIN	LUISA	6,000		
3	DESCLOUX	GIUSEPPE	5,000		

11_23_1_ADC_SAL INT_ALL2 - MEDICI VETERINARI 2011

COMITATO CONSULTIVO ZONALE art. 24 ACN

Graduatoria medici veterinari della Provincia di Udine valida per l'anno 2011

SANITÀ ANIMALE

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	RICCIARDI	VINCENZA	5,407		
2	SFERRAGATTA	PIETRO	5,239		
3	LEMME	PAOLO	5,000	17/07/01	
4	COLASANTO	MARIA TERESA	5,000	15/12/08	
5	RUSSO	ANITA	5,000	09/10/09	
6	BUCCI	VALTER	3,000	08/03/01	
7	NEGRI	ANTONIO	3,000	24/07/03	
8	NEGRI	MARCO	3,000	23/07/09	
	DURATTI	RITA	esclusa Art. 21 comma 5 lett. b) - disciplina affine		
	LUCARINI	ELENA	esclusa Art. 21 comma 5 lett.b) - sprovvista del titolo di specializzazione		

IGIENE DEGLI ALIMENTI

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	PERESSON	ANDREA	9,000		
2	MARINUCCI	ALESSIA	6,407		
3	DURATTI	RITA	5,000	03/07/06	
4	SCAINI	LORIS	5,000	14/12/07	
5	CANTARUTTI	FLAVIA	3,000		
	COLASANTO	MARIA TERESA	esclusa Art. 21 comma 5 lett. b) - disciplina affine		

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea
1	MARINUCCI	ALESSIA	6,407		
2	COLASANTO	MARIA TERESA	5,000	15/12/08	
3	RUSSO	ANITA	5,000	09/10/09	
4	CANTARUTTI	FLAVIA	3,000		

11_23_1_ADC_SAL INT_ALL3 - MEDICI BIOLOGI 2011

COMITATO CONSULTIVO ZONALE ART. 24 ACN

Graduatoria biologi della Provincia di Udine valida per l'anno 2011

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea	data di nascita
1	RUSSO	GIOVANNA	9,000			
2	PAPPALARDO	GAETANA	6,294			
3	MESSINA	LAURA	5,000			

11_23_1_ADC_SAL INT_ALL4 - MEDICI PSICOLOGI 2011

COMITATO CONSULTIVO ZONALE ART. 24 ACN

Graduatoria psicologi della Provincia di Udine valida per l'anno 2011

n. progr.	cognome e nome del sanitario		punti	anzianità di specializzazione	anzianità di laurea	data di nascita
1	LA GRASSA	ALESSANDRA	14,803			
2	D'ANTONI	FABIO	9,773			
3	FIORITTO	MARIA CHIARA	9,120			
4	DRIUSSI	MARINA	9,011	07/04/1994		
5	FOSSELLA	SABRINA	9,000	14/12/2002		
6	ROSATI	MARIO	9,000	17/12/2004		
7	LUNARDELLI	ALBERTA	9,000	08/07/2008		
8	RONCATI	ALESSIA	8,381			
9	RAVALICO	ROSSANA	8,000	25/03/2004		
10	ALT	RAFFAELE	8,000	25/06/2005		
11	PIZZOFERRO	FORTUNATA	8,000	17/02/2007		
12	PANTALEO	VINCENZO	7,025			
13	FERUGLIO	FRANCESCA	7,000	04/12/2005		
14	MOSCA	ELISABETTA	7,000	29/03/2006		
15	MAURO	ELISABETTA	7,000	21/02/2008		
16	DE BIASE	MIMMO	7,000	04/07/2008		
17	MONTICOLO	SARA	7,000	18/10/2008		
18	PATRICOLO	ANNA	6,947			
19	NICOLOSO	CRISTINA	6,559			
20	BIGONI	ANNA	6,000	02/10/2006		
21	CALABRESE	LAURA	6,000	14/06/2008		
22	SAMBO	CATERINA	6,000	08/07/2009		
23	ZUDDAS	SILVIA	6,000	12/12/2009		
24	MESTRONI	MASSIMO	5,000	15/01/1994		
25	SALANITRO	GABRIELLA	5,000	art. 35 L 56/89 04/12/1999		
26	MOSCATELLI	ERMANNO	5,000	art. 35 L 56/89 31/12/1999		
27	MORO	MARINA	5,000	19/12/2001		
28	SAETTI	LUANA	5,000	16/12/2003		
29	ZUCCO	ALBANO	5,000	20/01/2005		
30	VENUTI	ELENA	5,000	02/10/2005		
31	PUIATTI	FERNANDA	5,000	23/02/2006		
32	GREGORAT	MONICA	5,000	29/03/2006		
33	REGIS	SONIA	5,000	02/10/2006		
34	ALCINI	TANYA	5,000	27/01/2007	03/07/1997	
35	TOMASIN	ALESSANDRA	5,000	27/01/2007	10/07/2000	

36	ROMANINI	MONICA SABRINA	5,000	16/04/2007	19/06/1998	
37	CAMPANOTTO	ILARIA	5,000	16/04/2007	20/02/2001	
38	CICHETTI	LAURA	5,000	21/01/2008		
39	PELLECCHIA	MAFALDA	5,000	04/06/2008		
40	LENASSI	PATRIZIA	3,000	01/03/2005		
41	CAZZOLARO	RENATA	3,000	21/12/2005		
42	TEMPORIN	VALERIA	3,000	26/03/2006		
43	TOSTI	ANNAMARIA	3,000	20/12/2007		
44	DE CARLO	RAFFAELLA	3,000	26/01/2009		
45	GASTERATOU	EUGENIA	3,000	20/05/2009		
46	BARBANO	SILVIA	3,000	12/01/2010		
47	SULCIC	ROBERTA	3,000	27/01/2010		
	BELFIO	GENNY	esclusa Art. 21 comma 5 lett. b) - sprovvista del titolo di specializzazione			
	MERLO	VIVIANA	esclusa Art. 21 comma 5 lett. b) - sprovvista del titolo di specializzazione			
	LAGANÀ	ANGELA SIMONA	esclusa Art. 21 comma 5 lett. b) - sprovvista del titolo di specializzazione			
	SPAZIALI	FRANCESCO	esclusa Art. 21 comma 5 lett. b) - sprovvista del titolo di specializzazione			

11_23_1_ADC_SEGR GEN UTCORM ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cormons

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 196 presentato il 08.03.2011
GN 302 presentato il 11.04.2011
GN 306 presentato il 12.04.2011
GN 307 presentato il 12.04.2011
GN 314 presentato il 15.04.2011
GN 315 presentato il 15.04.2011
GN 327 presentato il 19.04.2011
GN 329 presentato il 19.04.2011
GN 333 presentato il 21.04.2011
GN 334 presentato il 21.04.2011
GN 335 presentato il 21.04.2011
GN 336 presentato il 21.04.2011
GN 337 presentato il 21.04.2011
GN 338 presentato il 21.04.2011
GN 343 presentato il 26.04.2011
GN 346 presentato il 27.04.2011
GN 347 presentato il 27.04.2011
GN 363 presentato il 29.04.2011
GN 365 presentato il 02.05.2011
GN 366 presentato il 02.05.2011
GN 367 presentato il 02.05.2011
GN 369 presentato il 02.05.2011
GN 373 presentato il 03.05.2011
GN 378 presentato il 04.05.2011
GN 379 presentato il 04.05.2011
GN 380 presentato il 05.05.2011
GN 381 presentato il 05.05.2011
GN 382 presentato il 05.05.2011
GN 383 presentato il 05.05.2011
GN 384 presentato il 05.05.2011
GN 385 presentato il 05.05.2011
GN 386 presentato il 05.05.2011
GN 387 presentato il 05.05.2011
GN 389 presentato il 05.05.2011
GN 390 presentato il 05.05.2011
GN 392 presentato il 06.05.2011
GN 393 presentato il 06.05.2011
GN 394 presentato il 09.05.2011
GN 402 presentato il 11.05.2011

11_23_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1564 2010 presentato il 21/12/2010
GN 1647 2010 presentato il 31/12/2010
GN 121 2011 presentato il 02/02/2011
GN 194 2011 presentato il 22/02/2011
GN 233 2011 presentato il 03/03/2011
GN 234 2011 presentato il 03/03/2011
GN 298 2011 presentato il 24/03/2011
GN 317 2011 presentato il 30/03/2011
GN 324 2011 presentato il 31/03/2011
GN 329 2011 presentato il 01/04/2011
GN 357 2011 presentato il 07/04/2011
GN 370 2011 presentato il 07/04/2011
GN 374 2011 presentato il 08/04/2011
GN 376 2011 presentato il 08/04/2011
GN 392 2011 presentato il 15/04/2011
GN 421 2011 presentato il 21/04/2011
GN 447 2011 presentato il 29/04/2011
GN 448 2011 presentato il 29/04/2011
GN 456 2011 presentato il 02/05/2011
GN 458 2011 presentato il 02/05/2011
GN 545 2011 presentato il 12/05/2011

11_23_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 7438/10 presentato il 16/12/2010
GN 7475/10 presentato il 17/12/2010
GN 0646/11 presentato il 04/02/2011
GN 0647/11 presentato il 04/02/2011
GN 1513/11 presentato il 06/04/2011
GN 2007/11 presentato il 03/05/2011
GN 2061/11 presentato il 06/05/2011
GN 2082/11 presentato il 09/05/2011
GN 2083/11 presentato il 09/05/2011
GN 2087/11 presentato il 09/05/2011
GN 2088/11 presentato il 09/05/2011
GN 2089/11 presentato il 09/05/2011
GN 2090/11 presentato il 09/05/2011
GN 2135/11 presentato il 12/05/2011
GN 2136/11 presentato il 12/05/2011
GN 2158/11 presentato il 12/05/2011
GN 2169/11 presentato il 13/05/2011
GN 2198/11 presentato il 13/05/2011
GN 2199/11 presentato il 13/05/2011
GN 2206/11 presentato il 16/05/2011
GN 2223/11 presentato il 17/05/2011
GN 2224/11 presentato il 17/05/2011
GN 2206/11 presentato il 16/05/2011
GN 2227/11 presentato il 17/05/2011

11_23_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 10809/06 presentato il 19/07/2006
GN 1775/07 presentato il 09/02/2007
GN 1776/07 presentato il 09/02/2007
GN 2622/07 presentato il 01/03/2007
GN 3039/07 presentato il 09/03/2007
GN 3333/07 presentato il 16/03/2007
GN 4431/07 presentato il 11/04/2007
GN 4447/07 presentato il 11/04/2007
GN 12115/07 presentato il 26/09/2007
GN 12116/07 presentato il 26/09/2007
GN 13242/07 presentato il 19/10/2007
GN 16044/07 presentato il 12/12/2007
GN 16724/07 presentato il 24/12/2007
GN 4526/08 presentato il 03/04/2008
GN 4583/08 presentato il 04/04/2008
GN 5685/08 presentato il 28/04/2008
GN 6554/08 presentato il 16/05/2008
GN 6555/08 presentato il 16/05/2008
GN 7609/08 presentato il 05/06/2008
GN 7693/08 presentato il 09/06/2008

GN 8241/08 presentato il 18/06/2008
GN 8242/08 presentato il 18/06/2008
GN 9218/08 presentato il 08/07/2008
GN 9334/08 presentato il 09/07/2008
GN 9397/08 presentato il 10/07/2008
GN 10265/08 presentato il 28/07/2008
GN 10850/08 presentato il 13/08/2008
GN 10893/08 presentato il 14/08/2008
GN 10973/08 presentato il 19/08/2008
GN 11093/08 presentato il 21/08/2008
GN 11094/08 presentato il 21/08/2008
GN 11095/08 presentato il 21/08/2008
GN 11429/08 presentato il 01/09/2008
GN 11445/08 presentato il 02/09/2008
GN 11463/08 presentato il 02/09/2008
GN 11497/08 presentato il 03/09/2008
GN 11610/08 presentato il 05/09/2008
GN 11638/08 presentato il 08/09/2008
GN 11826/08 presentato il 11/09/2008
GN 12557/08 presentato il 30/09/2008
GN 13130/08 presentato il 13/10/2008
GN 13310/08 presentato il 15/10/2008
GN 13849/08 presentato il 28/10/2008
GN 14624/08 presentato il 13/11/2008
GN 15951/08 presentato il 10/12/2008
GN 16196/08 presentato il 15/12/2008
GN 16637/08 presentato il 22/12/2008
GN 326/09 presentato il 13/01/2009
GN 1306/09 presentato il 04/02/2009
GN 1670/09 presentato il 11/02/2009
GN 1723/09 presentato il 13/02/2009
GN 2478/09 presentato il 03/03/2009
GN 2479/09 presentato il 03/03/2009
GN 2480/09 presentato il 03/03/2009
GN 2481/09 presentato il 03/03/2009
GN 2482/09 presentato il 03/03/2009
GN 2483/09 presentato il 03/03/2009
GN 2825/09 presentato il 11/03/2009
GN 3015/09 presentato il 16/03/2009
GN 3045/09 presentato il 16/03/2009
GN 3046/09 presentato il 16/03/2009
GN 3726/09 presentato il 30/03/2009
GN 3814/09 presentato il 01/04/2009
GN 4351/09 presentato il 09/04/2009
GN 5284/09 presentato il 28/04/2009
GN 5285/09 presentato il 28/04/2009
GN 5650/09 presentato il 06/05/2009
GN 5873/09 presentato il 08/05/2009
GN 7386/09 presentato il 12/06/2009
GN 8785/09 presentato il 10/07/2009
GN 11183/09 presentato il 08/09/2009
GN 11468/09 presentato il 15/09/2009
GN 11982/09 presentato il 24/09/2009
GN 12095/09 presentato il 25/09/2009
GN 13457/09 presentato il 20/10/2009
GN 14029/09 presentato il 30/10/2009
GN 14478/09 presentato il 11/11/2009
GN 14479/09 presentato il 11/11/2009
GN 14480/09 presentato il 11/11/2009
GN 14481/09 presentato il 11/11/2009
GN 14482/09 presentato il 11/11/2009
GN 14957/09 presentato il 19/11/2009
GN 15096/09 presentato il 23/11/2009
GN 15098/09 presentato il 23/11/2009
GN 15278/09 presentato il 25/11/2009
GN 15857/09 presentato il 07/12/2009
GN 16330/09 presentato il 16/12/2009
GN 16696/09 presentato il 21/12/2009
GN 16714/09 presentato il 21/12/2009
GN 16868/09 presentato il 22/12/2009
GN 400/10 presentato il 12/01/2010
GN 401/10 presentato il 12/01/2010
GN 402/10 presentato il 12/01/2010
GN 364/11 presentato il 14/01/2010
GN 781/10 presentato il 19/01/2010
GN 885/10 presentato il 20/01/2010
GN 892/10 presentato il 20/01/2010
GN 893/10 presentato il 20/01/2010
GN 1095/10 presentato il 25/01/2010
GN 1122/10 presentato il 26/01/2010
GN 1123/10 presentato il 26/01/2010
GN 1317/10 presentato il 27/01/2010
GN 1322/10 presentato il 27/01/2010
GN 1324/10 presentato il 27/01/2010
GN 1325/10 presentato il 27/01/2010
GN 1378/10 presentato il 28/01/2010
GN 1382/10 presentato il 28/01/2010
GN 1383/10 presentato il 28/01/2010
GN 1384/10 presentato il 28/01/2010
GN 1452/10 presentato il 29/01/2010
GN 1453/10 presentato il 29/01/2010
GN 1454/10 presentato il 29/01/2010
GN 1457/10 presentato il 29/01/2010
GN 1566/10 presentato il 02/02/2010
GN 1598/10 presentato il 02/02/2010
GN 1599/10 presentato il 02/02/2010
GN 1620/10 presentato il 03/02/2010
GN 1839/10 presentato il 08/02/2010
GN 2237/10 presentato il 16/02/2010
GN 2408/10 presentato il 18/02/2010
GN 2421/10 presentato il 19/02/2010
GN 2423/10 presentato il 19/02/2010
GN 2424/10 presentato il 19/02/2010
GN 2429/10 presentato il 19/02/2010
GN 2433/10 presentato il 19/02/2010
GN 2498/10 presentato il 22/02/2010
GN 2499/10 presentato il 22/02/2010
GN 2500/10 presentato il 22/02/2010
GN 2501/10 presentato il 22/02/2010
GN 2502/10 presentato il 22/02/2010
GN 2505/10 presentato il 22/02/2010
GN 2506/10 presentato il 22/02/2010
GN 2507/10 presentato il 22/02/2010
GN 2670/10 presentato il 24/02/2010
GN 2791/10 presentato il 25/02/2010
GN 2793/10 presentato il 25/02/2010
GN 2794/10 presentato il 25/02/2010
GN 2836/10 presentato il 26/02/2010
GN 2838/10 presentato il 26/02/2010
GN 2841/10 presentato il 26/02/2010
GN 2876/10 presentato il 26/02/2010
GN 2953/10 presentato il 01/03/2010

GN 2959/10 presentato il 01/03/2010
GN 2960/10 presentato il 01/03/2010
GN 2962/10 presentato il 01/03/2010
GN 2963/10 presentato il 01/03/2010
GN 2964/10 presentato il 01/03/2010
GN 2965/10 presentato il 01/03/2010
GN 2966/10 presentato il 01/03/2010
GN 2974/10 presentato il 02/03/2010
GN 2975/10 presentato il 02/03/2010
GN 3008/10 presentato il 02/03/2010
GN 3009/10 presentato il 02/03/2010
GN 3055/10 presentato il 02/03/2010
GN 3056/10 presentato il 02/03/2010
GN 3071/10 presentato il 03/03/2010
GN 3072/10 presentato il 03/03/2010
GN 3075/10 presentato il 03/03/2010
GN 3076/10 presentato il 03/03/2010
GN 3078/10 presentato il 03/03/2010
GN 3081/10 presentato il 03/03/2010
GN 3109/10 presentato il 03/03/2010
GN 3151/10 presentato il 04/03/2010
GN 3152/10 presentato il 04/03/2010
GN 3186/10 presentato il 04/03/2010
GN 3187/10 presentato il 04/03/2010
GN 3194/10 presentato il 05/03/2010
GN 3231/10 presentato il 05/03/2010
GN 3232/10 presentato il 05/03/2010
GN 3233/10 presentato il 05/03/2010
GN 3285/10 presentato il 09/03/2010
GN 3367/10 presentato il 10/03/2010
GN 3368/10 presentato il 10/03/2010
GN 3369/10 presentato il 10/03/2010
GN 3452/10 presentato il 11/03/2010
GN 3614/10 presentato il 15/03/2010
GN 3704/10 presentato il 17/03/2010
GN 3705/10 presentato il 17/03/2010
GN 3733/10 presentato il 17/03/2010
GN 3762/10 presentato il 18/03/2010
GN 3902/10 presentato il 22/03/2010
GN 3903/10 presentato il 22/03/2010
GN 3904/10 presentato il 22/03/2010
GN 3907/10 presentato il 22/03/2010
GN 3908/10 presentato il 22/03/2010
GN 4069/10 presentato il 24/03/2010
GN 4247/10 presentato il 26/03/2010
GN 4524/10 presentato il 01/04/2010
GN 4698/10 presentato il 08/04/2010
GN 4708/10 presentato il 08/04/2010
GN 4918/10 presentato il 12/04/2010
GN 4973/10 presentato il 13/04/2010
GN 4974/10 presentato il 13/04/2010
GN 4975/10 presentato il 13/04/2010
GN 4976/10 presentato il 13/04/2010
GN 4977/10 presentato il 13/04/2010
GN 4978/10 presentato il 13/04/2010
GN 4979/10 presentato il 13/04/2010
GN 5130/10 presentato il 15/04/2010
GN 5131/10 presentato il 15/04/2010
GN 5132/10 presentato il 15/04/2010
GN 5133/10 presentato il 15/04/2010
GN 5134/10 presentato il 15/04/2010
GN 5192/10 presentato il 15/04/2010
GN 5399/10 presentato il 20/04/2010
GN 5401/10 presentato il 20/04/2010
GN 5469/10 presentato il 22/04/2010
GN 5538/10 presentato il 23/04/2010
GN 5539/10 presentato il 23/04/2010
GN 5540/10 presentato il 23/04/2010
GN 5574/10 presentato il 23/04/2010
GN 5658/10 presentato il 27/04/2010
GN 5684/10 presentato il 27/04/2010
GN 5734/10 presentato il 28/04/2010
GN 5735/10 presentato il 28/04/2010
GN 5780/10 presentato il 28/04/2010
GN 5781/10 presentato il 28/04/2010
GN 6018/10 presentato il 03/05/2010
GN 6035/10 presentato il 04/05/2010
GN 6259/10 presentato il 07/05/2010
GN 6260/10 presentato il 07/05/2010
GN 6262/10 presentato il 07/05/2010
GN 6266/10 presentato il 07/05/2010
GN 6267/10 presentato il 07/05/2010
GN 6268/10 presentato il 07/05/2010
GN 6313/10 presentato il 10/05/2010
GN 6664/10 presentato il 17/05/2010
GN 6857/10 presentato il 20/05/2010
GN 7260/10 presentato il 27/05/2010
GN 7261/10 presentato il 27/05/2010
GN 8123/10 presentato il 11/06/2010
GN 8124/10 presentato il 11/06/2010
GN 8644/10 presentato il 22/06/2010
GN 8869/10 presentato il 24/06/2010
GN 8871/10 presentato il 24/06/2010
GN 8873/10 presentato il 24/06/2010
GN 8875/10 presentato il 24/06/2010
GN 8918/10 presentato il 25/06/2010
GN 8919/10 presentato il 25/06/2010
GN 9824/10 presentato il 14/07/2010
GN 9825/10 presentato il 14/07/2010
GN 10035/10 presentato il 19/07/2010
GN 10209/10 presentato il 21/07/2010
GN 10424/10 presentato il 23/07/2010
GN 11337/10 presentato il 11/08/2010
GN 11338/10 presentato il 11/08/2010
GN 11377/10 presentato il 12/08/2010
GN 12365/10 presentato il 07/09/2010
GN 12801/10 presentato il 17/09/2010
GN 12802/10 presentato il 17/09/2010
GN 12803/10 presentato il 17/09/2010
GN 12972/10 presentato il 22/09/2010
GN 13661/10 presentato il 05/10/2010
GN 13938/10 presentato il 08/10/2010
GN 14305/10 presentato il 15/10/2010
GN 14415/10 presentato il 19/10/2010
GN 14416/10 presentato il 19/10/2010
GN 14698/10 presentato il 25/10/2010
GN 14755/10 presentato il 26/10/2010
GN 15555/10 presentato il 10/11/2010
GN 15713/10 presentato il 11/11/2010
GN 15736/10 presentato il 12/11/2010
GN 15942/10 presentato il 17/11/2010
GN 15957/10 presentato il 18/11/2010

GN 16516/10 presentato il 29/11/2010
GN 16818/10 presentato il 02/12/2010
GN 17018/10 presentato il 09/12/2010
GN 17695/10 presentato il 21/12/2010
GN 18223/10 presentato il 29/12/2010
GN 18224/10 presentato il 29/12/2010
GN 375/11 presentato il 14/01/2011
GN 535/11 presentato il 19/01/2011
GN 2707/11 presentato il 04/03/2011
GN 2708/11 presentato il 04/03/2011
GN 2709/11 presentato il 04/03/2011

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

11_23_3_GAR_AG TUR FVG_CONTENUTI MULTIMEDIALI ONLINE

Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia - Cervignano del Friuli (UD)

Bando di gara per l'aggiudicazione della fornitura di una piattaforma tecnologica per la creazione, gestione e diffusione di contenuti multimediali su canali on line. Ambito POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" del Friuli Venezia Giulia. Asse 3 "Accessibilità". Attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo". Linea d'intervento 1) "Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico integrato". Sottolinea 1a) "Realizzazione dell'infrastruttura di base del sistema informatico integrato per l'erogazione dei servizi informatici avanzati" Codice CUP: I23D10000000009.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia, Via Carso 3 - 33052 Cervignano del Friuli (UD); tel. + 39 0431.387.111; fax. + 39 0431.387.154; sito internet www.turismofvg.it; email: info@turismo.fvg.it .
2) L'appalto non è riservato a categorie protette; l'esecuzione non è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
4) Oggetto dell'appalto: fornitura di licenze d'uso illimitata di una piattaforma tecnologica per la creazione, gestione e diffusione di contenuti multimediali su canali on line, da usarsi in abbinamento con i portali che saranno gestiti dall'Agenzia Turismo FVG.
5) Luogo di consegna dei prodotti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
a) Natura dei prodotti da fornire: acquisito di licenze informatiche;
b) Numero di riferimento alla nomenclatura CPV: 48222000-0; 48211000-0;
c) La stazione appaltante si riserva eventualmente di affidare all'aggiudicatario anche il servizio di manutenzione evolutiva del sistema sulla base dell'offerta tecnica prodotta in gara;
d) Importo a base d'asta € 100.000,00 + IVA 20%;
e) DUVRI: la stazione appaltante dichiara di aver valutato assente il rischio da interferenza di cui al d.lgs. 81/2008, e indica per l'effetto i costi per la sicurezza pari a € 0,00 (zero/00).
6) Termine ultimo per il completamento della fornitura giorni: 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
7) Ammissione o divieto di varianti : non sono ammesse varianti
8) Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: si richiede la disponibilità di utilizzo illimitato nel tempo di una piattaforma tecnologica per la creazione, gestione e diffusione di contenuti multimediali su canali *on line*

9) a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri ed i documenti complementari: Marco Tamburini, tel. 0431.387.152; fax 0431.387.154, e-mail: marco.tamburini@turismo.fvg.it .
b) termine ultimo per la presentazione di tale domanda e di eventuali chiarimenti: sesto giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte
10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Ore 12.00 del giorno 24/06/2011;
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: vedi punto 1)
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte:italiano
11) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico con la facoltà limitata ai legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori di far constare dichiarazioni a verbale
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 28/06/2011 alle ore 10.00 presso la sede della stazione appaltante; seconda seduta pubblica il giorno 14/07/2011 alle ore 10.00 presso la sede della stazione appaltante. Le date delle altre sedute sono indicate nel disciplinare della gara.
12) Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta dei concorrenti è corredata da una cauzione provvisoria di € 2.000,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 della predetta disposizione. L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.
13) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I pagamenti sono effettuati con le modalità previste dall'art 3 del contratto di appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità pubblica.
14) Forma giuridica che assume il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Vedasi l'art. 34 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i..
15) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori ai fini dell'ammissione alla gara:
a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia di cui all'art. 47 del D.lgs. 12.04.2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b) I partecipanti sono in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, come indicati nel disciplinare di gara e nell'all.to A/1 (mod. domanda di ammissione);
c) In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono in possesso dei seguenti requisiti, previsti a pena di esclusione:

- Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- avere maturato un fatturato globale d'impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari (relativi alle ultime 3 dichiarazioni IVA) non inferiore complessivamente ad Euro 1.000.000,00;
- avere maturato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale per forniture e/o servizi nell'ambito di attività correlate a piattaforme multimediali e portali turistici non inferiore ad un importo medio annuo di € 150.000,00;
- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

d) Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, in quanto carenti di uno o più dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria potranno partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al c. 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
16) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
17) Criterio previsti per l'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., sulla scorta degli elementi di valutazione, dei pesi ponderali e dei criteri motivazionali di cui al disciplinare di gara.
L'aggiudicazione avviene in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e sulla base dei criteri e pesi sopraindicati, utilizzando il metodo aggregativo- compensatore sulla base delle linee guida fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4/2009;
19) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza dell'Unità d'Italia, 7, 34121 Trieste (Italia); indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it;
b) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva ovvero dalla conoscenza del fatto lesivo;
c) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: ved. Indirizzo sub 1) ;

20) Informazioni complementari: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati della gara, sono visibili e ritirabili presso la sede della Stazione appaltante nei giorni lavorativi in orari d'ufficio e scaricabili dal sito internet del committente all'indirizzo pure indicato sub 1).
Si procede all'individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.
In via alternativa, ai sensi dell'art. 88, co. VII del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, la stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. In tal caso, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, comma 4 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 ma in tale ipotesi anziché il confronto a coppie si attribuiranno i coefficienti per gli elementi qualitativi discrezionalmente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs. 163/2006) qualora espressi in altra valuta sono convertiti in euro.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate e con l'obbligo del rispetto, nei rapporti di subappalto e con fornitori terzi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2002.
L'aggiudicatario provvede al tempestivo pagamento della somma di Euro 20,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it..
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 25616081CB
Le controversie relative al contratto di appalto sono devolute all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Le comunicazioni inerenti il presente procedimento sono effettuate mediante fax al numero indicato dai concorrenti.
I dati raccolti sono trattati ex D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Eventuali richieste di chiarimenti sono inoltrate alla stazione appaltante che fornirà le proprie delucidazioni fino al sesto giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte. I quesiti e le relative riposte sono pubblicati in forma anonima sul sito della stazione appaltante.
21) Il Responsabile del procedimento è: dott. Andrea Di Giovanni; il responsabile dell'istruttoria del procedimento è: dott. Giampiero Campajola. Entrambi sono reperibili ai recapiti indicati sub 1).

IL DIRETTORE GENERALE:
Andrea Di Giovanni

11_23_3_AVV_ASS INTERCOM COL CAR_5 PRGC RAVEO_023

Comune di Raveo (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE

Vista la L.R. 5/2007;
Visto l'art.17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n.086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30.04.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n.5 al Piano regolatore generale comunale.
Raveo, 26 maggio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO:
geom. Michele Schneider

11_23_3_AVV_ASS INTERCOM VC 3 PAC CENTRO TARVISIO_013

Associazione Intercomunale “Valcanale” - Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 3 al PRCP/PAC del Centro di Capoluogo - Via Roma.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DELL’UFFICIO COMUNE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “VALCANALE”

Visti gli artt. 25 e 64 quater della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l’art. 7, comma 7, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres del 20-3-08

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 17-05-2011, in seduta pubblica, è stata approvata la variante n. 03 al P.R.C.P./P.A.C. del Centro di Capoluogo di Tarvisio - Via Roma - con la quale sono state apportate alcune modifiche non sostanziali al Piano Attuativo attinenti le Unità Minime d’Intervento n.16 e 17 nonché inserito un ambito per la realizzazione di attrezzature collettive.
Con la medesima deliberazione è stata approvata la variante n. 49 al P.R.C.G. di Tarvisio.
Giusto quanto disposto dal comma 7 del citato art. 25 , L.R.5/2007, la Variante entrerà n vigore alla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Tarvisio, 24 maggio 2011

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
DELL’UFFICIO COMUNE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “VALCANALE”:
ing. arch. Amedeo Aristei

11_23_3_AVV_COM AZZANO DECIMO DECR 10 ESPROPRIO_003

Comune di Azzano Decimo (PN) - Servizio LLPP

Decreto di esproprio n 10/2011 del 25.03.2011 relativo ai lavori di sistemazione, allargamento, asfaltatura e messa in sicurezza della strada comunale via Villacriccola - 2° lotto - in località Fagnigola di Azzano Decimo (Estratto).

(omissis)

DECRETA

1. di disporre ai sensi ai sensi dell’art.20 comma 11, art.26 comma 11 ed art. 23 del DPR 327 del 08.06.2001 l’espropriazione a favore Comune di Azzano Decimo (cod. fisc. 80001730938) con sede in Piazza Libertà 1 dell’immobile interessato dai lavori in argomento, censito al Catasto Terreni di Azzano Decimo, di seguito indicato:

1. DITTA: DIANA Francesco per 1/1, nato a Prata di Pordenone il 10.01.1922. Foglio 48 mappale n. 171 della superficie catastale di Ha 00.02.30 da espropriare in toto. Indennità di espropriazione = € 1.380,00;
2. DITTA: STOLF Angelo per 1/1, nato ad Azzano Decimo il 16.02.1935. Foglio 48 mappale n. 168 della superficie catastale di Ha 00.04.00 da espropriare in toto. Indennità di espropriazione = € 2.400,00. Foglio 48 mappale n. 169 della superficie catastale di Ha 00.00.16 da espropriare in toto. Indennità di espropriazione = € 96,00.

(omissis)

IL RESPONSABILE:
ing. Marco Zanet

11_23_3_AVV_COM CHIUSAFORTE_31 PRGC_022

Comune di Chiusaforte (UD)
Avviso di deposito relativo all'approvazione del progetto di variante n. 31 al PRGC del Comune di Chiusaforte.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma settimo della legge regionale 23 febbraio 2008, n° 5 e succ. mod. ed integr., il Comune di CHIUSAFORTE, ha approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2011, il Progetto di Variante n. 31 al P.R.G.C. del Comune di Chiusaforte.
Chiusaforte, 25 maggio 2011

IL SINDACO:
geom. Luigi Marcon

11_23_3_AVV_COM CHIUSAFORTE_32 PRGC_021

Comune di Chiusaforte (UD)
Avviso di deposito relativo all'approvazione del progetto di variante n. 32 al PRGC del Comune di Chiusaforte.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma settimo della legge regionale 23 febbraio 2008, n° 5 e succ. mod. ed integr., il Comune di CHIUSAFORTE, ha approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2011, il Progetto di Variante n. 32 al P.R.G.C. del Comune di Chiusaforte.
Chiusaforte, 25 maggio 2011

IL SINDACO:
geom. Luigi Marcon

11_23_3_AVV_COM CODROIPO PAC CAVA PARUSSINI ZONA D4_018

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Cava Parussini" - Zona D4*.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e s.m.i. e del D.P.R. 86/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n.130 del 12.05.2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il P.A.C. di iniziativa privata denominato "CAVA PARUSSINI" - ZONA D4* in Loc. Casali Loreto a Codroipo, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i..
Codroipo, 18 maggio 2011

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

11_23_3_AVV_COM DIGNANO 20 PRGC_007

Comune di Dignano (UD)
Avviso di approvazione variante n. 20 al PRGC, proposta dalla

Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa, connessa al progetto di riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 "Variante Sud di Dignano".

Con deliberazione consiliare n. 27 del 16.05.2011, rilevato che, sono state presentate nei termini, n. 10 osservazioni e/o opposizioni in ordine alla variante n. 20 al Piano Regolatore Generale Comunale, sulle quali il Comune si è pronunciato singolarmente, senza l'apporto di modifiche è stata approvata la variante stessa, ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.
Della suddetta approvazione ne viene data comunicazione sempre ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.
Dignano, 20 maggio 2011

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
geom. Nicola Burelli

11_23_3_AVV_COM DIGNANO 21 PRGC_008

Comune di Dignano (UD)

Avviso di approvazione variante n. 21 al PRGC, per modifiche alla zonizzazione ed alle norme di attuazione.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 16.05.2011, rilevato che, sono state presentate, n. 3 osservazioni e/o opposizioni in ordine alla variante n. 21 al Piano Regolatore Generale Comunale, sulle quali il Comune si è pronunciato singolarmente, con modifiche, approvata la variante stessa, ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.
Della suddetta approvazione ne viene data comunicazione sempre ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.
Dignano, 20 maggio 2011

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
geom. Nicola Burelli

11_23_3_AVV_COM GORIZIA DECR 4 ESPROPRIO_005

Comune di Gorizia

Avviso d'emanazione del Decreto d'esproprio. Sistemazione degli ingressi in città e collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - II Lotto.

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Visti gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con proprio Decreto n. 4/2011 è stata pronunciata l'espropriazione dei terreni sotto riportati, destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:

Comune Amm.vo di Gorizia
Comune Censuario di S.Pietro:
a) p.c. 241/12 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2132
indennità corrisposta €. 14.465,00
b) p.c. 2005 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1806
indennità corrisposta €. 330,00
Ditta proprietaria: Maria Ferletic, nata a Doberdo' del Lago il 04.07.1935.
Gorizia, 20 maggio 2011

LA DIRIGENTE:
arch. Maria Antonietta Genovese

11_23_3_AVV_COM MANIAGO_29 PRGC_032

Comune di Maniago (PN)

Avviso di approvazione variante n. 29 al PRGC contestuale all'approvazione del progetto preliminare presentato dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5 lett. a), della L.R. 5/2007 e DPR 20 marzo 2008 n. 086/Pres art. 17 del Regolamento di attuazione - Parte I Urbanistica ,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.04.2011 di approvazione, il Comune di Maniago ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 29 al P.R.G.C. contestuale all'approvazione del progetto preliminare presentato dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone avente per oggetto: "Completamento urbanizzazione zona ovest nella Z.I. di Maniago".

La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.

Maniago, 24 maggio 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
geom. Roberto Bevilacqua

11_23_3_AVV_COM MORUZZO_DECR ASSERV 3333_RIO RIOLO_024

Comune di Moruzzo (UD)

Decreto di asservimento n. 3333 del 28/04/2011. Lavori di sistemazione idraulica del bacino idrografico del rio Riolo, II° e III° lotto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

È pronunciata a favore del COMUNE DI MORUZZO C.F. / P.ta I.V.A. 00482400306, avente sede in Comune di Moruzzo (UD) Via Centa n.11, con la condizione sospensiva di cui al successivo art.3, l'asservimento per l'imposizione di servitù coattive di passaggio e scorrimento di acque pubbliche a peso degli immobili occorrenti alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del bacino idrografico del rio Riolo II° e III° lotto, ed identificati come di seguito in Comune di MORUZZO:

Ditta proprietaria	Fg	p.lla	Mq.	natura	Indennità €
ELLERO GIOCONDA nata il 07.02.1925 in PAGNACCO,proprietaria 483/1000; ELLERO EDI nato il 10.08.1954 in GEMONA DEL FRIULI,proprietario 191,5/1000; ELLERO FRANCESCO nato il 15.12.1948 in RAVASCLETTO, proprietario 191,5/1000; ZANELLO ALBERTA nata il 06.01.1939 in FRANCIA, proprietaria 44/1000; ZANELLO BRUNO nato il 19.09.1941 in FRANCIA, proprietaria 44/1000; ZANELLO FRANCINE nata il 25.06.1948 in FRANCIA, proprietaria 44/1000.	17 17 17	83 91 96	185 275 182	E.U. Sem.arb. Sem.	€. 2312,50 €.192,50 €.127,40

Ditta proprietaria	Fg	p.lla	Mq.	natura	Indennità €
BATTELLO ELENA nata il 21.09.1971 in UDINE, proprietaria 1/1.	17 17 17	81 82 272	34 51 476	E.U. E.U. Sem.	€.425,00 €.637,50 €.333,20
CANDUSSI LAURA nata il 01.02.1929 in MARTIGNACCO,proprietaria 1/3; DRIUSSI IDO nato/a il 20.12.1958 in MORUZZO,proprietario di 1/3; DRIUSSI RENZO nato/a il 17.12.1957 in MORUZZO,proprietario di 1/3.	17 17 17 17	723 439 98 140	26 16 1712 70	E.U. E.U. Sem.arb. Sem.arb.	€.325,00 €.11,20 €.1.198,40 €.70,00
DRIUSSI IDO nato/a il 20.12.1958 in MORUZZO,proprietario di 1/1	17	700	112	Sem.arb.	€.78,40
CANDUSSI LAURA nata il 01.02.1929 in MARTIGNACCO,proprietaria 36/36 bene personale	17 17	141 97	183 539	Sem.arb. Sem.arb.	€.128,10 €.377,30
DRIUSSI GIULIO nato/a il 26.06.1916 in MORUZZO,proprietario di 1000/1000.	17 17	93 77	53 287	E.U. Sem.arb.	€.662,50 €.200,90
DRIUSSI GIULIO nato/a il 26.06.1916 in MORUZZO,proprietario di 1/1 bene personale.	17	139	6	Sem.arb.	€.4,20
I.F.I. S.R.L. con sede in UDINE codice fiscale 01268320304, proprietaria di 1/1	17	76	488	Prato	€.152,50
LIVA ENORE nato/a il 19.12.1921 in MORUZZO, proprietario di 1000/1000	18 18	608 491	87 91	Sem. E.U.	€.60,90 €.63,70
CUBERLI LORELLA nata il 15.11.1961 in UDINE,proprietaria 1000/1000	18	521	1033	Vigneto	€.1.033,00
MESAGLIO MARINA nata il 16.06.1961 in UDINE, proprietaria di 1/2 in regime di comunione dei beni; PASCOLETTI EDI nato/a il 26.01.1959 in MARTIGNACCO, proprietario di 1/2 in regime di comunione dei beni	18	455	59	Sem.arb.	€.41,30
DURISOTTI LINA nata il 24.09.1932 in MORUZZO, proprietaria di 1/1	18 18	332 120	31 80	Sem.arb. Sem.arb.	€.21,70 €.56,00
LIRUSSI ARMANDO FRANCO nato il 30.04.1934 in TAVAGNACCO, proprietario 1000/1000	18 18	447 328	83 146	Sem.arb. Sem.arb.	€.58,10 €.102,20
CODUTTI FRANCO nato il 09.05.1939 in MORUZZO,proprietario di 1/2 CODUTTI RENATO nato il 24.09.1937 in MORUZZO. proprietario di 1/2	18	115	476	Sem.arb.	€.333,20
BOMBARDO ERALDO nato il 01.06.1946 in MORUZZO,proprietario di 1000/1000	18	130	83	Bosco ceduo	€.12,45
VIDOTTI GIORGIO nato/a il 05.09.1955 in PAGNACCO, proprietario di 1000/1000	18 18	233 380	255 232	Sem.arb. Sem.arb.	€.178,50 €.162,40
GIACOMINI FRANCESCA nata il 02.09.1942 in TAVAGNACCO, proprietaria di1/2 SCIALINO ADRIANO nato il 01.09.1942 in TAVAGNACCO, proprietario di 1/2	18	327	236	Sem.	€.165,20
TOSOLINI AMELIA nata il 17.01.1928 in PAGNACCO,proprietaria di 3/9 TOSOLINI DINA nata il 21.09.1949 in PAGNACCO, proprietaria di 2/9 TOSOLINI LUCIANA nata il 14.11.1954 in PAGNACCO,prorietaria di 2/9 TOSOLINI MARCO nato/a il 07.02.1971 in UDINE, proprietario di 2/9	18	74	281	Sem.	€.196,70
PECILE GABRIELE nato il 07.11.1972 in UDINE,proprietario di 1/1	18	348	132	Sem.	€.92,40
PROVINCIA DI UDINE con sede in UDINE, codice fiscale 00400130308, proprietaria di 1000/1000	18 18	316 315	61 61	Incolto incolto	€.42,70 €.42,70
ZAMPA PIERGIORGIO nato il 20.09.1941 in TAVAGNACCO, proprietario di 1/1	18	26	682	Sem.	€.477,40
CHINIVASI RENATA nata il 31.12.1957 in MORUZZO, proprietaria di1/4 FATTORI CATERINA nata il 25.08.1934 in POVOLETTO, proprietaria di 3/4	18 18	313 347	123 107	Sem. Sem.arb.	€.86,10 €.74,90

Ditta proprietaria	Fg	p.lla	Mq.	natura	Indennità €
TUDECH CARLO nata il 27.05.1941 in PALMANOVA, proprietario di 1/1	18	398	154	E.U.	€.1.732,50
BARACETTI GUIDO nato il 07.02.1948 in MORUZZO,proprietario di 1/1	17	703	675	Sem.	€.5.388,80
BARACETTI IDANNA nata il 18.02.1950 in MORUZZO,proprietaria di 1/1	17	635	282	Sem.arb.	€.197,40
BARACETTI ANTONIETTA nata il 28.08.1955,proprietaria di1/2 BARACETTI LORETA nata il 13.05.1948 in MORUZZO,proprietaria di 1/2	17	713	332	Sem.arb.	€.232,40
HAUS3 S.R.L. con sede in UDINE codice fiscale 02497760302, proprietaria di 1/1	17 17	636 633	20 20	Sem.arb. Sem.arb.	€.175,00 €.175,00
RUBNER HAUS S.P.A. con sede in CHIENES (BZ) codice fiscale 00124010216, proprietaria di 1/1	17 17 17 17 17 17	637 634 631 415 414 413	106 175 18 85 35 30	Sem.arb. Sem.arb. Sem.arb. Sem.arb. Sem.arb. Sem.arb.	€.927,50 €.1.531,25 €.157,50 €.743,75 €.306,25 €.262,50
COMUNE DI MORUZZO con sede in MORUZZO (UD) codice fiscale 00482400306, proprietario di 1000/1000	17	86	311	Sem.arb.	€.217,70
MINISINI SILVIA nata il 02.01.1957 in UDINE,proprietaria di 1/1	17 17	416 394	85 105	Sem.arb. Sem.arb.	€.59,50 €.73,50
MALISANI ANTONELLA nata il 18.09.1962 in MORUZ-ZO, proprietaria di 1/3 MALISANI PIERINA nata il 08.08.1966 in MORUZZO,proprietaria di 1/3 MALISANI ROBERTO nato il 20.02.1970 in UDINE, proprietario di 1/3.	17 17	417 409	190 13	Sem.arb. Sem.arb.	€.133,00 €.146,25
GUZZOLETTI PAOLO nato il 13.02.1962 in UDINE proprietario di 1/1 in regime di separazione dei beni	17	412	69	Sem.arb.	€.776,25
SHALI S.R.L. con sede in MOIMACCO (UD) codice fiscale 02185340300, proprietaria per la quota di 1000/1000	17 17	400 395	150 136	Sem.arb. Sem.arb.	€.105,00 €.95,20
FIORINI MARIA nata il 19.06.1971 in TORINO, proprietaria di 1/1 in regime di separazione dei beni	17 17	688 690	19 69	E.U. Sem.arb.	€.213,75 €.48,30
CAVALLO LEDI nato il 07.08.1951 in PAGNACCO,proprietario di 1/3 CAVALLO MARCO nato il 27.12.1956 in PAGNACCO, proprietario di 1/3 TOSOLINI SILVANA nata il 26.03.1930 in TAVAGNACCO,proprietaria di 1/3	17	231	322	Sem.arb.	€.225,40
CODUTTI CRISTINA nata il 16.04.1965 in UDINE,proprietaria di 2/9 CODUTTI LAURA nata il 25.04.1971 in GORIZIA,proprietaria di 2/9 CODUTTI LIANA nata il 02.02.1939 in MORUZZO,proprietaria di 3/9 GRIMAZ ADA nata il 06.11.1935 in ATTIMIS,proprietaria di 2/9	17 17	100 99	947 181	Sem.arb. bosco	€.662,90 €.27,15
CODUTTI LIANA nata il 02.02.1939 in MORUZZO,proprietaria di 1/1	17	105	180	Sem.arb.	€.126,00
BRUNO LUIGINA nata il 11.02.1951 in MORUZZO,proprietaria di 1000/1000	17	285	78, 55	Sem.arb.	€.54,99
ERMACORA VENERINO nato il 06.12.1940 in MORUZZO,proprietario di 1000/1000	17	687	105,76	Sem.arb.	€.74,03

(omissis).

Moruzzo, 28 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Gino Gondolo

11_23_3_AVV_COM OSOPPO 9 PRGC_016

Comune di Osoppo (UD)

Avviso di deposito degli atti riguardanti la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R.05/2007 del 23.02.2007;
Visto l'art.17 del D.P.R. n.ro 86 del 20.03.2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.2011, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 9 al Piano Regolatore Generale Comunale (Variante settore commercio-modifica viabilità) .
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.ro 86 del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Osoppo, 25 maggio 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Paolo Venchiarutti

11_23_3_AVV_COM OSOPPO 10 PRGC_015

Comune di Osoppo (UD)

Avviso di deposito degli atti riguardanti la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R.05/2007 del 23.02.2007;
Visto l'art.17 del D.P.R. n.ro 86 del 20.03.2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.04.2011, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale (Modifica alle norme di attuazione nella zona D1).
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.ro 86 del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Osoppo, 25 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Paolo Venchiarutti

11_23_3_AVV_COM RIVIGNANO 30 PRGC_026

Comune di Rivignano (UD)

Avviso di riapprovazione del progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di via Cavour, piazza IV Novem-

bre e via Garibaldi nonché dell'incrocio semaforico con realizzazione di una rotatoria che costituisce adozione della variante n. 30 al PRGC .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 17 del D.P.R. 20/03/08 n. 086/Pres. e del comma 5 dell'art. 63 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 20 del 28 aprile 2011, è stato riapprovato il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di via Cavour, piazza IV novembre e via Garibaldi nonchè dell'incrocio semaforico con realizzazione di una rotatoria che costituisce adozione della variante n. 30 al P.R.G.C.;
- che la variante di cui trattasi, completa dei suoi elaborati e della deliberazione consiliare, verranno depositati presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 9 giugno 2011;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni alla variante al piano regolatore su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dal piano possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Rivignano, 30 maggio 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E PAESAGGIO:
ing. Paolo Tion

11_23_3_AVV_COM SAN QUIRINO MODIFICA STATUTO_006

Comune di San Quirino (PN)
Modifica dello Statuto Comunale.

Visto l'art. 12, comma 6, della L.R. 09.01.2006, n. 1,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 21 del 27.04.2011 sono state approvate modifiche allo Statuto Comunale.
La deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico www.comune.sanquirino.it e contemporaneamente affissa all'Albo Pretorio dal 16.05.2011 al 31.05.2011 e avverso alla stessa non sono stati presentati reclami od opposizioni.
San Quirino, 24 maggio 2011

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
Corinna Turchet

11_23_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA 33 PRGC_001

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Variante n. 33 al PRGC - Adozione.

Ai sensi L.R. N. 5/2007 art. 63 e Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 086/Pres./08-art. 17, si comunica che con delibera di C.C. N. 31 del 29.04.2011 è stata adottata la Variante N. 33 al P.R.G.C. relativa alla individuazione puntuale di un'area agricola da destinare a impianto produzione energia da biomassa, interessante l'area distinta al F. 28 mappali nn. 103 - 258.
Gli atti di Variante saranno depositati presso la segreteria comunale a far data dal giorno 08.06.2011 e sino al giorno 12.07.2011 compreso.
Nel predetto periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni / opposizioni in merito.
Sesto al Reghena, 23 maggio 2011

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

11_23_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA 34 PRGC_004

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Variante n. 34 al PRGC - Adozione.

Ai sensi L.R. N. 5/2007 art. 63 e Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 086/Pres./08-art. 17, si comunica che con delibera di C.C. N. 32 del 29.04.2011 è stata adottata la Variante N. 34 al P.R.G.C. relativa alla individuazione puntuale di un'area agricola da destinare ad allevamento avicolo, interessante l'area distinta al F. 4 mappale n. 10.
Gli atti di Variante saranno depositati presso la segreteria comunale a far data dal giorno 08.06.2011 e sino al giorno 12.07.2011 compreso.
Nel predetto periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni / opposizioni in merito.
Sesto al Reghena, 23 maggio 2011

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

11_23_3_AVV_COM TAVAGNACCO 1 PRGC_014

Comune di Tavagnacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al PRGC. Esame osservazioni ed opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i. e relativo D.P.Reg. 20/05/2008 n. 086/Pres.;
Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2011, esecutiva, è stata approvata la variante n. 1 al P.R.G.C. ed è stata esclusa la necessità di sottoporre la variante al Piano alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).-
Feletto Umberto, 21 aprile 2011

IL RESPONSABILE:
arch. Lidia Giorgessi

11_23_3_AVV_COM UDINE RICLASSIFICAZIONE STRUTTURA RICETTIVA ALLEGRIA_020

Comune di Udine
Determinazione n. d'ord. 2011/4311/00011 (Estratto). Riclassificazione struttura ricettiva alberghiera denominata “Allegria”.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1. di confermare, per le finalità di cui all'articolo 58 della L.R. n. 2/2002 s.m.i., il livello di classificazione “Albergo 3 stelle”, alla struttura ricettiva alberghiera denominata “ALLEGRIA” ubicata in vicolo Chiuso n. 1, con capacità ricettiva di n. 12 camere per complessivi n. 22 posti letto, come da allegata scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 57 comma 2 della L.R. 12/2002 s.m.i., la classificazione sopra attribuita ha validità fino al 28/02/2016;

(omissis)

Udine, 5 maggio 2011

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
dott.ssa Paola Asquini

11_23_3_AVV_COM VILLA VICENTINA 16 PRGC_011

Comune di Villa Vicentina (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 16 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 17 del DPGR 20 marzo 2008 n. 086/Pres e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 10 del 28.02.2011 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante n.16 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
Villa Vicentina, 13 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Luca Bianco

11_23_3_AVV_COM VILLA VICENTINA 17 PRGC_010

Comune di Villa Vicentina (UD)
Avviso di adozione della variante n. 17 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 17 del DPGR 20 marzo 2008 n. 086/Pres e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 01 del 18.01.2011 esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante n.17 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
La deliberazione di approvazione divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Villa Vicentina, 13 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Luca Bianco

11_23_3_AVV_COM VILLA VICENTINA 19 PRGC_009

Comune di Villa Vicentina (UD)
Avviso di adozione della variante n. 19 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 17 del DPGR 20 marzo 2008 n. 086/Pres e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 05 del 28.02.2011 esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante n.19 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
La deliberazione di approvazione divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Villa Vicentina, 14 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Luca Bianco

11_23_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 372_002

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta provinciale n. 372 del 16 dicembre 2010. Società Serenissima Sas approvazione del progetto del

Centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in Comune di Fontanafredda (PN).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i, di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, con istanza trasmessa dal Comune di Pordenone per conto dello Sportello Unico Attività Produttive, protocollo 43101/P del 13.07.2006, pervenuta il 14.07.2006 ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 48517 del 18.07.2006, ha presentato istanza per l'approvazione del progetto, la realizzazione ed esercizio di un centro di raccolta veicoli fuori uso da realizzarsi presso l'attuale sede di attività di autosoccorso ed autofficina;
EVIDENZIATO che, per dar corso alla suddetta richiesta, la localizzazione dell'impianto doveva essere compatibile con i Piani e Programmi di gestione rifiuti, tale condizione si è realizzata dopo l'approvazione del Programma attuativo provinciale di gestione rifiuti - Sezione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonchè rifiuti urbani pericolosi (D.P.Reg. n. 0161/Pres del 19.06.2009);
PERTANTO la Società SERENISSIMA S.a.s. con nota del 27.11.2009, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 69076 del 30.11.2009, ha integrato l'originaria istanza, con l'invio di ulteriori copie del progetto definitivo, pagando gli oneri istruttori e adempiendo agli altri obblighi in materia di V.I.A., di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R.G. 01/98;
DATO ATTO che il suddetto progetto è composto dei seguenti elaborati:
- Dichiarazione vincoli dell'area;
- Scheda informativa A.S.S. n. 6;
- Progetto architettonico delle opere costituito da n. 7 elaborati grafici;
- Relazione tecnica;
- Relazione di Valutazione di impatto ambientale;
- Relazione Geologica-Geotecnica;
- Previsione di Impatto acustico;
- Dichiarazione L. 13/89 corredata da elaborato grafico;
- Elaborato grafico per impianto antincendio e uscite di emergenza;
- Relazione Impianto elettrico corredata da elaborato grafico;
- Relazione Impianto di riscaldamento corredata da elaborato grafico;
- Relazioni:
- Strutturale;
- Fascicolo dell'opera;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico.

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 71992 del 11.12.2009, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto agli Enti, agli Uffici competenti e anche all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone per le eventuali osservazioni e pareri;
EVIDENZIATO che il procedimento è stato interrotto dal 21.01.2010 al 03.05.2010, come da documentazione in atti, per la procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto in argomento che si è conclusa con il Decreto n. 658 del 19.04.2010 del Direttore Centrale dell'Ambiente della Regione FVG;
VISTA la nota protocollo n. 13344/ISP. del 19.02.2010 dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", di trasmissione della Determinazione Dirigenziale n. 236 del 10.02.2010 con cui si esprime parere favorevole con alcune condizioni ivi riportate;
DATO ATTO che il Comune di Fontanafredda non ha espresso il parere che pertanto a norma del DPGR 01/98, si intende reso favorevole.
ATTESO che il Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 67154 del 30.08.2010, ha chiesto alla Società SERENISSIMA S.a.s., sulla base dell'istruttoria e del parere dell'Azien-

da Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, l’invio di alcune integrazioni progettuali;
VISTA quindi la nota della Società SERENISSIMA S.a.s. del 30.09.2010, pervenuta il 30.09.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 74336 del 30.09.2010, di trasmissione delle integrazioni composte dai seguenti elaborati:
- Relazione integrativa - datata settembre 2010;
- copia autorizzazione allo scarico;
- relazione di previsione di impatto acustico datato 24.09.2010;
- elaborato grafico n. 11 - sistemazione aree verdi;

DATO ATTO che il Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 77774 del 14.10.2010, ha trasmesso le predette integrazioni a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
VISTA la nota del Comune di Fontanafredda protocollo n. 21709 del 28.10.2010 di trasmissione dell’Autorizzazione Paesaggistico-Ambientale rilasciata il 14.10.2010 ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla Società SERENISSIMA S.a.s., stante che l’impianto della predetta Società ricade in ambito di tutela paesaggistica, nello specifico entro 300 m dai “Laghi presso Molino Zilli” iscritti nell’elenco di cui al R.D. 08.02.1923;
EVIDENZIATO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi il giorno 23.11.2010, presente anche l’dell’A.R.P.A Dipartimento Provinciale di Pordenone, ha esaminato il progetto ed ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un’efficace lotta alla diffusione dell’ardes albopictus (zanzara tigre);
- la Società prima dell’inizio lavori dovrà trasmettere il parere ARPA in relazione al Piano di monitoraggio acustico;
- per l’attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- le opere previste in progetto dovranno essere collaudate da un tecnico appositamente nominato ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 30/87;
- per la rimozione ed il deposito di eventuali rifiuti contenenti amianto la Ditta dovrà presentare apposito piano di lavoro, per l’approvazione, al competente Servizio dello SPSAL dell’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”.
- La Ditta Serenissima quando l’attivita’ sara’ a regime dovra’ produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica.
- I punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimita’ dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
- Nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
- Si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilita’ e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- I pozzetti di campionamento devono garantire la possibilita’ di campionamento del refluo dell’impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di almeno 30/40 cm.;
- Prevedere un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della tavola 7;
- Devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.

DATO ATTO che presso l’impianto si prevede di gestire annualmente 26.640 tonnellate di rifiuti, con una potenzialità massima giornaliera di 95 tonnellate.
ATTESO quindi che il centro di raccolta veicoli fuori uso proposto, la cui attività di recupero è classificabile R4, avrà una potenzialità teorica massima di 3120 Mg (circa 2600 veicoli) dei CER 160104*-“veicoli fuori uso” e 160106*-“veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi nè altre componenti pericolose”;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio della la Società SERENISSIMA S.a.s. del 14.12.2010, attestanti rispettivamente che nulla osta ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dell’impianto in argomento;
RILEVATO, altresì, che la Società SERENISSIMA S.a.s. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all’art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell’impianto, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i.;
EVIDENZIATO inoltre che con successivo provvedimento l’impianto sarà autorizzato alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06; prevedendo tra l’altro le relative prescrizioni gestionali comprese quelle

stabilite dalla Conferenza Tecnica;
RITENUTO, pertanto di accogliere l'istanza presentata dalla Società SERENISSIMA S.a.s.;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e vista l'istanza della Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva in via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, di approvare il progetto descritto in premesse, relativo ad un Centro di raccolta veicoli fuori uso, catastalmente censito al foglio n. 44, mappali 552 - 555 - 359 - 614 porzione - 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda, costituito dai seguenti elaborati:
- Dichiarazione vincoli dell'area;
- Scheda informativa A.S.S. n. 6;
- Progetto architettonico delle opere costituito da n. 7 elaborati grafici;
- Relazione tecnica;
- Relazione di Valutazione di impatto ambientale;
- Relazione Geologica-Geotecnica;
- Previsione di Impatto acustico;
- Dichiarazione L. 13/89 corredata da elaborato grafico;
- Elaborato grafico per impianto antincendio e uscite di emergenza;
- Relazione Impianto elettrico corredata da elaborato grafico;
- Relazione Impianto di riscaldamento corredata da elaborato grafico;
- Relazioni:
- Strutturale;
- Fascicolo dell'opera;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico.
- Relazione integrativa - datata settembre 2010;
- relazione di previsione di impatto acustico datato 24.09.2010;
- elaborato grafico n. 11 - sistemazione aree verdi;

2. La Società SERENISSIMA S.a.s. è autorizzata come da richiesta e per le finalità ivi previste, a realizzare le opere e gli interventi di cui dal progetto, come approvato al precedente punto 1, subordinatamente all'ottemperanza anche delle seguenti prescrizioni:
- la Società prima dell'inizio lavori dovrà trasmettere alla Provincia, il parere ARPA in relazione al Piano di monitoraggio acustico;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
- per la rimozione ed il deposito di eventuali rifiuti contenenti amianto la Ditta dovrà presentare apposito piano di lavoro, per l'approvazione, al competente Servizio dello SPSAL dell'ASS n. 6 "Friuli Occidentale";
- i pozzetti di campionamento devono garantire la possibilita' di campionamento del refluo dell'impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di almeno 30/40 cm;
- prevedere un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della tavola 7;
- devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.

3. Di stabilire che, in relazione al progetto di variante di cui al punto 1:
- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Fontanafredda, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA e all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dall'esecutività del presente provvedimento di approvazione e terminare entro 36 mesi dall'effettivo inizio.
- le opere di cui al progetto in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di essere state sottoposte a collaudo.

4. Nel corso di esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le normative in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ed igiene ambientale (R.D. n. 1265/34).

5. La Società SERENISSIMA S.a.s. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori. Il collaudo in corso d'opera riguarderà la compiuta realizzazione del progetto di cui al punto 1

la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato nonchè l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni:
- i pozzetti di campionamento devono garantire la possibilita' di campionamento del refluo dell'impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di almeno 30/40 cm;
- deve essere realizzato un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della tavola 7;
- devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.
6. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l'attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell'art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell'allegato C del D. Lgs. 152/06, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3120 Mg corrispondenti a circa 2600 veicoli.
7. Di dare atto che con successivo provvedimento, l'impianto sarà autorizzato alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, che prevederà, tra l'altro:
- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;
- la Ditta Serenissima, quando l'attivita' sara' a regime, dovra' produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, tenendo anche conto che:
- I punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimita' dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
- Nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
- Si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilita' e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2.
8. Di stabilire che in caso di chiusura dell'impianto la Società SERENISSIMA S.a.s.. dovrà provvedere ad eseguire il piano di ripristino ambientale e bonifica del sito come indicato nel progetto di cui al punto 1.
9. Di stabilire che in caso di cessione dell'impianto autorizzato la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
10. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta e simili solamente per ciò che espressamente viene richiamato.
11. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
12. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
13. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, art. 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 153 del 21.01.2009.
14. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento verrà inviato alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente Servizio Disciplina Smaltimento Rifiuti, alla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, alla Direzione Centrale della Salute ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

11_23_3_AVV_PROV PORDENONE_DET 1252_027

Provincia di Pordenone - Settore viabilità stradale (Ufficio espropri)

Determinazione dirigenziale n. 1252 del 25.05.2011 (Estratto). Lavori di realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Caneva e la località Cornadella di Sacile. I intervento. Espropriazione per pubblica utilità: ordine di pagamento integrativo a seguito condivisione della stima definitiva di espropriazione determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 12 del DPR del 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 8 di Piano particellare.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di ordinare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 21 comma 12, art.27 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il pagamento dell'indennità di espropriazione sotto riportata ad integrazione dell'indennità già depositata, a titolo di stima definitiva di espropriazione da parte dei tecnici nominati ai sensi e per gli effetti dell'art.21 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. relativamente alle aree interessate dai lavori di realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Caneva e la località Cornadella di Sacile. I intervento a favore della ditta sotto indicata, come segue:

PP	INTESTATARI	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PROVVISORIA GIA' DEPOSITATA A SEGUITO DELLA MANCATA ACCETTAZIONE EX ART. 20.14 D.P.R. 327/2001	INDENNITA' DETERMINATA A NORMA DELL'ART.21 D.P.R. 327/2001DAL COLLEGIO DEI TECNICI	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DA CORRISPONDERE AD INTEGRAZIONE EX ART.21 COMMA 12 DPR 327/2001
8	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTAMARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA con sede in ROMA - proprietà per 1/1 c. f. 02477630582	€ 36.336,75.=	€ 85.989,48	€ 49.652.73.=

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Gianni Brusadin

11_23_3_AVV_PROV PORDENONE_DET 1271_028

Provincia di Pordenone - Settore viabilità stradale (Ufficio espropri)

Determinazione dirigenziale n. 1271 del 26.05.2011 (Estratto). Lavori di realizzazione della bretella stradale di collegamento tra Caneva e la località Cornadella di Sacile. I intervento. Espropria-

zione per pubblica utilità: ordine di svincolo somme depositate presso il Servizio Cassa DD.PP. Spa del Tesoro di Pordenone a favore della ditta n. 8 di Piano particellare.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di ordinare, per le motivazioni contenute in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt.28 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e 70 della L.R. 14/2002 e s.m.i. lo svincolo delle somme depositate giusta determinazione dirigenziale n. 2283 del 06.10.2009, presso la Cassa DD.PP. S.p.a. - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone come comprovato dalla quietanza n. 301 del 10.12.2009, a favore della ditta di seguito indicata per le somme riportate a titolo d'indennità definitiva di espropriazione delle aree di rispettiva proprietà:
PP 8 DITTA PROPRIETARIA E IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL'IMMOBILE
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
con sede in ROMA - proprietà per 1/1
c. f. 02477630582
Catasto Terreni:
Fg.29-mapp.le.435 (ex103/b)diHa. .44.55.=,
Fg. 30 - mapp.le 568 (ex58/b) di Ha. 0.53.10.=
Superficie da asservire
Fg. 29 mapp.le 433 (ex 103/b) di Ha. 00.32.00.= superficie da asservire mq 535
Fg. 29 mapp.le 434 (ex 103/c) di Ha. 0.13.35.= superficie da asservire mq 560
QUIETANZA DI DEPOSITO :
N. 301 del 10.12.2009
IMPORTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PROVVISORIA GIA' DEPOSITATO DI CUI SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO: € 36.336,75

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Gianni Brusadin

11_23_3_AVV_PROV UDINE DECR 148 ESPROPRIO_012

Provincia di Udine - Area Tecnica - Servizio Viabilità - U.O. Espropri Stime Catasto

Decreto di esproprio n. 148 del 19.05.2011. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP n. 14 "di Orsaria") tratto Moimacco - Buttrio. Decreto di esproprio.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

omissis

RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

sono espropriati (Omissis), a favore della Provincia di Udine con sede in P.zza Patriarcato, 3 (P.IVA 00400130308), gli immobili occorrenti alla realizzazione lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla S.P. n. 14 "di Orsaria") tratto Moimacco - Buttrio situati in Comune di Pradamano Premariacco e Buttrio ed identificati come di seguito:

1) Ditta Proprietaria:
PERUZZI Graziella nata a Udine il 27/02/1955 prop. 1/2;
PERUZZI Valerio nato a Udine il 11/12/1947 prop. 1/2
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 2 mappale 364, mq. 76, Natura seminativo omissis

2) Ditta Proprietaria:
PERUZZI Graziella nata a Udine il 27/02/1955 prop. 1/2;
PERUZZI Valerio nato a Udine il 11/12/1947 prop. 1/2
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 2 mappale 363, mq. 314, Natura seminativo omissis

3) Ditta Proprietaria:
PERUZZI Graziella nata a Udine il 27/02/1955 prop. 1/2;
PERUZZI Valerio nato a Udine il 11/12/1947 prop. 1/2
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 2 mappale 372, mq. 73, Natura seminativo omissis

4) Ditta Proprietaria:
PERUZZI Graziella nata a Udine il 27/02/1955 prop. 1/2;
PERUZZI Valerio nato a Udine il 11/12/1947 prop. 1/2
Comune Censuario di Buttrio, Foglio 2 mappale 373, mq. 754, Natura seminativo omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_086_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 86 del 28 aprile 2010. DLgs. 152/2006, DPGR 01/Pres. 1998 - Approvazione progetto per la chiusura della discarica comunale di Tolmezzo di seconda categoria tipo A sita in località La Maina.

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3-4-2006 recante “Norme in materia ambientale”, in vigore dal 29-4-2006, ed in particolare la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 5-2-1997 recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi”;
VISTA la L.R. 30/87 “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres. “Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti”;
VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13-1-2003 e succ. mod. int. emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
VISTO l’art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che “Nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1”;
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici LL.PP./1546/UD/ESR/32 del 17-9-1986 con cui è stato approvato il progetto del Comune di Tolmezzo per una discarica di II categoria, tipo A, sita in Comune di Tolmezzo, località La Maina nell’area distinta in catasto al foglio n. 64, mappali n. 1 e 2, su una superfice di 20.000 mq e della capacità di 200.000 mc;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28-9-1992, con la quale il Comune di Tolmezzo ha espresso parere favorevole nei confronti dello studio di impatto ambientale allegato al progetto di completamento della discarica;
VISTO il parere favorevole espresso dall’ USL n. 3 in data 18-1-1993, prot. n. 1204/lg 52, sul progetto di completamento e successivo ripristino della discarica;
VISTA l’autorizzazione paesaggistica della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale “Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali”, nota prot. n. P.T./6238/1410/P6-Me del 23-8-1993;
VISTA la nota prot. n.5695/PS6/30 del 17-11-1993 con cui la Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia comunica che non sono stati rilevati motivi di legittimità idonei a proporre l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica;
VISTO il Decreto autorizzativo della Direzione Regionale delle Foreste e dei Parchi, n. 250 del 16-6-

1994, con il quale è stato autorizzato il cambio di coltura di terreno soggetto a vincolo idrogeologico, subordinando la stessa all'osservanza di una serie di undici prescrizioni;
VISTO il Decreto autorizzativo del Direttore Regionale dell'Ambiente, Dec. n. AMB./100/UD/INO/880 del 5-10-1994, con il quale è stata autorizzata la realizzazione della canalizzazione del "Rio Formean";
VISTO il parere favorevole del Ministero delle Finanze, espresso con nota prot. n. 2830/96 Serv. D. del 23-4-1996 relativamente ai lavori di sistemazione del "Rio Formean" a completamento della discarica di 2^ categoria tipo A) in Comune di Tolmezzo località "Maina";
VISTO il Decreto autorizzativo del Direttore Regionale dell'Ambiente, Dec. n. AMB./474/UD/INO/880 del 4-10-1996, con il quale è stato autorizzato il completamento della discarica di 2^ categoria tipo A) ed il successivo ripristino ambientale, specificando che tale atto non costituisce titolo per la realizzazione della discarica, ma ne riconosce la fattibilità sotto l'aspetto idraulico;
VISTO il Decreto autorizzativo della Direzione Regionale delle Foreste e dei Parchi, n. 371 del 7-10-1996, con il quale è stato autorizzato il cambio di coltura di terreni soggetti a vincolo idrogeologico, per la realizzazione della discarica di cui sopra subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni poste dal precedente decreto autorizzativo della Direzione Regionale delle Foreste e dei Parchi, n. 250 del 16-6-1994, fatta eccezione della n.3 che viene sostituita con la presente: il fondo del canale sia rivestito in pietrame al fine di aumentare la scabrezza e diminuire l'erosione delle acque di scorrimento;
VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia n. 223/97 del 16-10-1997 con cui è stato approvato il progetto per il completamento e sistemazione finale della discarica e ne è stata autorizza la gestione per 5 anni;
VISTA la nota prot. 79342/2003 (UOC40722) del 27-8-2003 con cui la Provincia informa il Comune degli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2003;
VISTA la nota prot. n. 128820/2004/DM del 20-12-2004 con cui la Provincia chiede di chiarire se i lavori autorizzati con Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia n. 223/97 del 16-10-1997 siano stati ultimati o meno;
VISTA la nota pervenuta in data 24-12-2004 (prot. prov. 1670/05) con cui il Comune di Tolmezzo che i lavori autorizzati con Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia n. 223/97 del 16-10-1997 non sono stati iniziati;
VISTA la nota prot. 2072/05 del 19-1-2005 con cui la Provincia chiede di fornire un quadro completo dello stato dell'impianto;
VISTA la nota pervenuta in data 11-2-2005 (prot. prov. 15888/05) con cui il Comune trasmette parte della documentazione del progetto del 1997;
VISTA la nota prot. 29504/05 del 20-4-2005 con cui la Provincia chiede la presentazione di un progetto in variante per la chiusura della discarica in oggetto, che risulta priva di autorizzazione all'esercizio in corso di validità e presenta una capacità residua di circa 160.000 mc;
VISTA la nota prot. 87714/08 del 8-8-2008 con la Provincia comunica, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento diretto all'adozione del provvedimento di chiusura della discarica;
VISTA la nota pervenuta in data 4-9-2008 (prot. prov. 96529/08) con cui il Comune dichiara che la discarica non è più attiva dal 1991 e precisa tra l'altro che sarà presentato a breve un progetto di chiusura e ripristino ambientale;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 13-3-2009 con cui la Provincia dispone la chiusura della discarica comunale di II categoria, tipo A, sita a Tolmezzo in località La Maina nell'area distinta in catasto al foglio n. 64, mappali n. 1 e 2 con le seguenti prescrizioni:
il ripristino dell'area dovrà avvenire secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando le volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto. I lavori dovranno iniziare entro 180 giorni e concludersi entro 5 anni dalla data di inizio lavori, salvo motivate proroghe;
nel caso il Comune ritenesse di non procedere alla saturazione delle volumetrie residue, dovrà presentare entro il termine massimo di 90 giorni, istanza di variante per la riduzione volumetrica ed areale dell'impianto;
si ridetermina in 39.058 mc la capacità autorizzata ai fini della corresponsione della Garanzia Finanziaria prevista dal DPR 266/Pres del 11-8-2005 per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica;
la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e dei provvedimenti di cui all'art. 17 della L.R. 30/1987;
VISTA la nota pervenuta in data 18-6-2009 con cui il Comune di Tomezzo chiede una proroga per la presentazione dell'istanza di variante in ragione del ritardo che i professionisti incaricati hanno accumulato nella redazione del progetto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4220 del 22-6-2009 con cui la Provincia proroga fino al 31-10-2009 il termine per la presentazione dell'istanza di variante disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 13-3-2009;

VISTA la nota pervenuta in data 7-7-2009 (prot. prov. 88923/09) con cui il Comune di Tomezzo chiede di essere esonerato dal versamento della garanzia finanziaria in quanto la discarica non è più attiva dal 1991;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4834 del 16-7-2009 con cui la Provincia accoglie la richiesta del Comune in quanto la discarica non è più attiva dal 1991 e non è stato presentato un piano di adeguamento della discarica ai sensi dell'art 17 del D.Lgs 36/03;
VISTO il Progetto di ripristino della discarica comunale di seconda categoria tipo A di loc. La Maina approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 6-10-2009, pervenuto in data 28-10-2009 (prot. prov. 130525/09) comprendente la seguente documentazione:

A.1 Relazione descrittiva,
A.2.1 Relazione geologica ed idrogeologica,
A.2.2 Relazione sul canale di scarico,
A.2.3 Calcolo preliminare delle strutture,
A.3 Studio di fattibilità ambientale,
A.4 Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici,,
A.5 Computo metrico estimativo,
A6 Quadro economico,
A7 Piano particellare occupazioni,
A8 Carta tecnica regionale ed estratto di mappa,
A9 Estratto PRGC,
A10 Piano di sicurezza e coordinamento e costi sicurezza,
B1 Rilievo topografico - Schema del rilievo,
B2 Rilievo topografico - Schema delle sezioni,
B3 Rilievo topografico - Curve di livello,
B4.1 Rilievo topografico - Sezioni trasversali,
B4.2 Rilievo topografico - Sezioni trasversali,
B4.3 Rilievo topografico - Sezioni trasversali,
B5 Rilievo superficie boscata da ridurre,
B6 Documentazione fotografica,
B7 Rilievo topografico - Planimetrie zone di intervento,
C1 Progetto - Planimetria generale,
C2 Progetto - Curve di livello,
C3.1 Progetto - Sezioni trasversali,
C3.2 Progetto - Sezioni trasversali,
C3.3 Progetto - Sezioni trasversali,
C4 Progetto - Profilo longitudinale canale,
C5 Progetto - Planimetria drenaggi,
C6 Progetto - Particolari costruttivi;

VISTA la nota prot. 137029/09 del 13-11-2009 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del DPGR 01/pres per la valutazione del progetto di chiusura della discarica;
VISTA la nota pervenuta in data 1-12-2009 (prot. prov. 144192/09) con cui il Servizio valutazione impatto ambientale della regione comunica che non è necessario espletare alcun procedimento in materia di VIA;
VISTA la nota pervenuta in data 9-12-2009 (prot. prov. 146735/09) con cui l'ASS n.3 "Alto Friuli" comunica il proprio parere favorevole al progetto prescrivendo che si dovrà garantire nel tempo:
la possibilità di un facile ed agevole accesso all'area della discarica per l'effettuazione di controlli da parte di organismi competenti e per eventuali operazioni di manutenzione;
l'efficacia dei dispositivi di regimazione delle acque;
VISTA la nota pervenuta in data 4-1-2010 (prot. prov. 891/10) con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della regione chiede chiarimenti alla Provincia in merito alla procedura avviata;
VISTA la nota prot. 4967/10 del 18-1-2010 con cui la Provincia risponde alla Regione precisando che la Provincia ha titolo per deliberare l'approvazione o il diniego ad un progetto, e la relativa autorizzazione alla realizzazione, solo sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica (art. 5, comma 12 del DPGR 01/pres del 1998);
VISTA la nota pervenuta in data 9-2-2010 (prot. prov. 16892/10) con cui l'ARPA comunica il proprio parere favorevole al progetto;
PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica tenutasi in data 16-3-2010 ha ritenuto di approvare il progetto

per la chiusura della discarica con le seguenti prescrizioni:
dovrà essere garantita nel tempo la possibilità di un facile ed agevole accesso all'area della discarica per l'effettuazione di controlli da parte di organismi competenti e per eventuali operazioni di manutenzione;
dovrà essere garantita nel tempo l'efficacia dei dispositivi di regimazione delle acque;
si dovrà provvedere ad una riduzione della pendenza delle scarpate del canale di scolo delle acque previsto a piè discarica, in modo che la sezione del canale non sia rettangolare ma trapezoidale e garantire così un miglior inserimento paesaggistico;
per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell' art. 146 D.Lgs. 42/2004 dovrà essere presentata specifica istanza al Servizio Tutela Beni Paesaggistici della Regione corredata dalla relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12-12-2005;
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del DPGR 01/pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica.
PRESO ATTO che, ricadendo la discarica in area tutelata per legge, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 la realizzazione delle opere sarà possibile solo una volta acquisita l'autorizzazione paesaggistica;
RITENUTO di autorizzare le opere in progetto con le prescrizioni indicate dalla conferenza tecnica;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1) di approvare il progetto per la chiusura della discarica del Comune di Tolmezzo di seconda categoria tipo A di località La Maina e autorizzarne la realizzazione con le seguenti prescrizioni indicate dalla Conferenza Tecnica del 13-3-2010:
a) dovrà essere garantita nel tempo la possibilità di un facile ed agevole accesso all'area della discarica per l'effettuazione di controlli da parte di organismi competenti e per eventuali operazioni di manutenzione;
b) dovrà essere garantita nel tempo l'efficacia dei dispositivi di regimazione delle acque;
c) si dovrà provvedere ad una riduzione della pendenza delle scarpate del canale di scolo delle acque previsto a piè discarica, in modo che la sezione del canale non sia rettangolare ma trapezoidale e garantire così un miglior inserimento paesaggistico;
d) per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell' art. 146 D.Lgs. 42/2004 dovrà essere presentata specifica istanza al Servizio Tutela Beni Paesaggistici della regione corredata dalla relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12-12-2005;
2) la realizzazione delle opere sarà possibile solo una volta acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
3) i lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla presente e dovranno concludersi entro 3 anni dalla data inizio lavori, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia;
4) il presente provvedimento dovrà essere notificato al Sindaco del Comune di Tolmezzo;
5) copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Direzione Centrale Regionale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto - Servizio Tutela Beni Paesaggistici;
- Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 3 Alto Friuli;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso;
6) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti"
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_140_031

Provincia di Udine
Deliberazione della Giunta provinciale n. 140 del 14 giugno 2010. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Re.Solution3 Srl - Autorizzazione impianto mobile per il recupero del fresato stradale.

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3-4-2006 recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29-4-2006, ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 5-2-1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTA la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la L.R. 27-11-2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 1-1-2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTA la nota pervenuta in data 14-8-2009 (prot. prov. 105193/09) con cui la Re.Solution3 Srl chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi denominato "macchina per il recupero di bitumi e inerti" modello "disagglomeratore 001" matricola "01/2009" allegando documentazione amministrativa e tecnica;
VISTA la nota prot. 106961/09 del 24-8-2009 con cui la Provincia, per poter avviare il procedimento di valutazione, richiede copia del manuale della macchina;
VISTA nota pervenuta in data 30-10-2009 con cui la ditta trasmette documentazione integrativa;
VISTA la nota prot. 132836/09 del 2-11-2009 con cui la Provincia valutata inadeguata la documentazione, comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
VISTA la nota pervenuta in data 9-11-2009 (prot. prov. 135365/09) con cui la ditta chiede la sospensione dell'istruttoria;
VISTA la nota pervenuta in data 19-11-2009 (prot. prov. 139824/09) con cui la ditta trasmette documentazione tecnica integrativa su supporto informatico;
VISTA la nota prot. 145179/09 del 4-12-2009 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998;
VISTA la nota prot. 16995/10 del 11-2-2010 con cui la Provincia chiede chiarimenti ed integrazioni;
VISTA la nota pervenuta in data 11-2-2010 (prot. prov. 17884/10) con cui l'ARPA comunica di non rinvenire elementi ostativi e raccomanda le seguenti prescrizioni di carattere gestionale:
- l'impianto dovrà essere posizionato - in ogni cantiere - in maniera da poter raccogliere e correttamente gestire eventuali acque reflue correlate all'abbattimento delle polveri;
- dovrà essere predisposto - in ogni cantiere - un presidio idoneo per sversamenti incidentali correlati a fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica;
- per ogni cantiere, dovrà essere ottenuta la deroga al rumore - art. 6/h, L 447/95 - accompagnando la richiesta con una relazione redatta secondo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA FVG - "Servizi all'utente - Moduli e procedure" - LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE, ANCHE IN DEROGA AI VALORI LIMITE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE.

VISTA la nota pervenuta in data 26-2-2010 (prot. prov. 25175/10) con cui la ditta trasmette documentazione integrativa;
VISTA la nota pervenuta in data 11-3-2010 (prot. prov. 32446/10) con cui la ditta trasmette ulteriori integrazioni;

PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica tenutasi in data 21-4-2010 ha ritenuto di approvare il progetto con la seguente prescrizione: "per il primo anno di esercizio dell'impianto si propone di subordinare l'effettuazione delle campagne di attività di recupero alle verifiche da parte dell'ARPA e dell'azienda sanitaria territorialmente competenti, previa presentazione di un protocollo finalizzato ad accertare la sicurezza del processo e l'assenza di pericolosità dei materiali prodotti, tenuto conto delle sostanze utilizzate e della tecnologia applicata. Al termine di ogni singola campagna, le risultanze dell'attività di controllo dovranno essere trasmesse alla Provincia di Udine per le valutazioni di competenza. Sulla base delle risultanze acquisite ci si riserva, al termine dell'anno, di valutare l'opportunità di prorogare il periodo di osservazione ed eventualmente di modificare o revocare il provvedimento";
PRESO ATTO della nota pervenuta in data 4-6-2010 (prot. prov. 75077/10) con cui l'ASS n. 4 comunica che ritiene necessario inserire nell'autorizzazione la seguente prescrizione: "All' atto della messa in servizio dovrà essere inviato all' ISPESL e alla ASS, competenti per territorio, la Dichiarazione di messa in servizio (art. 6 D.329/04), contenente:
- l' elenco delle singole attrezzature, con rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
- una relazione tecnica, con lo schema dell' impianto -parte pressione-, recante le condizioni di installazione e di esercizio,le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate e la corrispondente certificazione CE di costruzione;
- una espressa dichiarazione di corretta installazione di conformità a quanto indicato nel manuale d'uso, redatta come dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà.

La parte a pressione deve essere assoggettata a verifica di messa in servizio dalle strutture pubbliche citate (solo le categorie con i requisiti di cui all' art 5 D.329/04 possono essere escluse da detta verifica)."
RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi previste nonché le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento;
RILEVATO che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di Udine con codice fiscale n. 02526950304;
RILEVATO che all'art. 2 della Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo dd. 01 febbraio 2000 concernente "Criteri per l'iscrizione all'Albo della categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", è stato stabilito che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 212 comma 7 del D.Lgs. 152/06 che alla data odierna non risulta emanato;
RILEVATO che la mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati all'art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività;
RITENUTO conseguentemente opportuno che detto problema debba trovare soluzione nell'ambito delle procedure connesse allo svolgimento delle singole campagne di attività, anche alla luce degli orientamenti applicativi della norma in ciascuna Regione;
RITENUTO inoltre che nel caso in cui per le operazioni di recupero previste dalla campagna di attività risultino superate le soglie dimensionali previste dalla normativa vigente, l'effettuazione della campagna dovrà essere assoggettata alla preventiva procedura di V.I.A.;
RITENUTO quindi di autorizzare l'impianto mobile con le prescrizioni indicate dalla conferenza tecnica e dall'ASS n. 4;
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/pres. 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO, per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'impianto mobile denominato "macchina per il recupero di bitumi e inerti" modello "disagglomeratore 001" matricola "01/2009", di proprietà della RE.SOLUTION3 Srl con sede legale in via Maniago 6/3 a Udine (CF 02526950304), così come descritto nell'"Allegato A" e con le prescrizioni di seguito elencate e quelle contenute nell'"Allegato B" al presente atto;

2) di prescrivere che, per il primo anno di esercizio dell'impianto, l'effettuazione delle campagne di attività di recupero è subordinata alle verifiche da parte dell'ARPA e dell'azienda sanitaria territorialmente competenti, previa presentazione di un protocollo finalizzato ad accertare la sicurezza del processo e l'assenza di pericolosità dei materiali prodotti, tenuto conto delle sostanze utilizzate e della tecnologia applicata. Al termine di ogni singola campagna, le risultanze dell'attività di controllo dovranno essere trasmesse alla Provincia di Udine per le valutazioni di competenza. Sulla base delle risultanze acquisite ci si riserva, al termine dell'anno, di valutare l'opportunità di prorogare il periodo di osservazione ed eventualmente di modificare o revocare il provvedimento autorizzativo;
3) la RE.SOLUTION3 è tenuta a corrispondere ad ARPA gli oneri per le prestazioni previste al punto 2);
4) gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) le operazioni ammesse sono descritte nell'allegato A e consistono nella messa in riserva [R13] con trattamento chimico-fisico del fresato stradale per l'ottenimento di bitume e inerti da impiegare in loco nella realizzazione di nuovo conglomerato bituminoso [R5];
6) il rifiuto oggetto del recupero è costituito da "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*" di cui al codice CER [17.03.02];
7) la potenzialità di trattamento dell'impianto è pari a 70 t/h (tonnellate/ora) fino ad un massimo giornaliero di 500 t/die (tonnellate/giorno);
8) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale per un periodo di 10 anni e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
9) in ordine all'effettuazione delle campagne di attività, si dispone quanto di seguito elencato:
- la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
- è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'ARPA, dell'ASL e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
- la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l'attività suddetta oltre che, all'ASS ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
- la Società deve essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/06 fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
- è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

10) all' atto della messa in servizio dell'impianto dovrà essere inviato all' ISPESL e alla ASS, competenti per territorio, la Dichiarazione di messa in servizio (art.6 D. 329/04), contenente:
- l' elenco delle singole attrezzature, con rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
- una relazione tecnica, con lo schema dell' impianto -parte pressione-, recante le condizioni di installazione e di esercizio,le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate e la corrispondente certificazione CE di costruzione;
- una espressa dichiarazione di corretta installazione di conformità a quanto indicato nel manuale d'uso, redatta come dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà.

la parte a pressione deve essere assoggettata a verifica di messa in servizio dalle strutture pubbliche citate.(solo le categorie con i requisiti di cui all' art 5 D.329/04 possono essere escluse da detta verifica).
11) come indicato alla lettera g) del primo comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;

12) il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
13) qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia ambientale;
14) il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante pro tempore della Str Srl;
15) copia conforme del presente provvedimento sarà trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Udine;
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

16) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
17) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Pietro Fontanini

Allegato A

Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - Art. 208 del decreto legislativo 152/06: "Macchina per il recupero di bitumi e inerti" modello "Disagglomeratore 001" matricola "01/2009", - Re.Solution3

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ:
L'impianto è composto sostanzialmente da tre unità mobili di cui la prima composta dal separatore degli inerti, la seconda dagli apparati di distillazione e la terza che comprende tutti gli apparati di potenza, come la caldaia ad olio diatermico ed il generatore di corrente. Tutto il sistema è controllato da un PLC posto nella cabina di comando e tutte le operazioni di lavorazione sono completamente automatizzate, compresa la gestione degli eventuali guasti.
La potenzialità dell'impianto è di 70 t/h. Si stimano 500 t/die per un massimo annuale di 100.000 t.
L'impianto utilizza circa 5.000 litri di tetracloroetilene (anche detto percloroetilene), 2.000 litri contenuti nel vaglio a tamburo rotante, gli altri all'interno del circuito e nel serbatoio.
La lavorazione si divide in due fasi principali:
Fase 1: separazione degli inerti dal bitume e scomposizione in macroelementi.
Un apparato che comprende un apposito tamburo o camera cilindrica rotante, con la parte inferiore parzialmente immersa in un apposito solvente liquido ininfiammabile (tetracloroetilene) atto a separare gli inerti dal bitume.
Detto tamburo provvede a separare gli inerti bituminosi di calibro maggiore da quelli di calibro inferiore affinché siano espulsi all'esterno del tamburo indipendentemente gli uni dagli altri.
A tale scopo, detto tamburo è dotato di fori passanti che lasciano fuoriuscire gli inerti di calibro inferiore dal tamburo stesso, i quali cadono per gravità immergendosi nel solvente liquido dove una coclea li spinge verso una camera di raccolta in cui si trova una seconda coclea atta a espellerli all'esterno separati dal bitume.
Gli inerti di calibro superiore, invece, vengono fatti avanzare dalla rotazione del tamburo fino a raggiungere una pluralità di pale di espulsione che, solidali a detto tamburo, sono atte ad espellerli all'esterno separati dal bitume.
Gli inerti di calibro inferiori (sabbia) e gli inerti di calibro superiore (sassi) separatamente vengono immessi nelle rispettive griglie vibranti di asciugatura e per mezzo di nastri trasportatori vengono stoccati in cantiere e quindi pronti per il nuovo utilizzo.
Fase 2: separazione del bitume dal solvente.
Il solvente liquido ininfiammabile per effetto della rotazione del tamburo, per l'azione meccanica di miscelazione con il conglomerato e per la capacità del solvente stesso di legare con materiali organici, scioglie il bitume e si lega con esso fino alla saturazione.
Una pompa centrifuga a trascinamento magnetico, preferita per evitare ogni contatto con l'ambiente esterno, provvede ad immettere la soluzione bitume/percloroetilene in un serbatoio di decantazione, dove per effetto della grande differenza di peso specifico e per la non miscibilità dei due elementi, l'ac-

qua viene separata dalla soluzione. Detta acqua opportunamente filtrata con carboni attivi, per eliminare eventuali residui di solvente, viene utilizzata per alimentare la torre evaporativa di raffreddamento.
Con un'altra pompa centrifuga a trascinamento magnetico la soluzione bitume/ percloroetilene, priva di acqua, viene veicolata all'interno di uno scambiatore di calore che, alimentato da un distillatore posto a valle, provvede a preriscaldare la miscela ad una temperatura di circa 110 °C. Un successivo scambiatore di calore, alimentato dalla caldaia ad olio diatermico, porta la miscela ad una temperatura di 125 °C favorendo l'evaporazione del percloroetilene. La soluzione, parzialmente separata, viene immessa in un distillatore cilindrico dove, per effetto della completa evaporazione del percloroetilene, il bitume separato viene prelevato ed immesso in un serbatoio di stoccaggio pronto per essere riutilizzato.
Il vapore generato, ad una temperatura di circa 130 °C, dopo essere passato per lo scambiatore di recupero e raffreddato ad una temperatura di circa 110 °C, e quindi parzialmente ricondensato, viene immesso in un altro scambiatore di calore alimentato dalla torre evaporativa (funzionante con l'acqua di recupero) che provvede a ricondensare il percloroetilene ed a portarlo ad una temperatura di 70 °C. Successivamente, il percloroetilene viene immesso di nuovo nel ciclo di lavorazione.
Gli eventuali vapori di percloroetilene che si generano, nel tamburo di separazione, negli sgrigliatori di asciugatura e nel serbatoio di stoccaggio del bitume recuperato, sono a temperatura ambiente e vengono aspirati da una centrale di trattamento aria che per mezzo di una batteria fredda (4 °C) condensa l'eventuale percloroetilene presente nella miscela di aria e viene reimmesso nel ciclo di lavorazione, mentre l'aria, ulteriormente trattata con filtri a carboni attivi, viene reimmessa in atmosfera.

Allegato B

Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - Art. 208 del decreto legislativo 152/06: "Macchina per il recupero di bitumi e inerti" modello "Disagglomeratore 001" matricola "01/2009", - Re.Solution3

L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. Si dispone inoltre il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. la Società deve assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
2. la Società deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
3. la Società deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
4. la Società deve essere in grado di fornire all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
5. il Responsabile Tecnico degli impianti deve coincidere con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
6. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
7. la Società deve adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
8. il quantitativo dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalla presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti, Io stoccaggio degli stessi e del materiale trattato deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la

percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
9. nell'esercizio dell'impianto devono, essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti ed evitata la formazione di odori sgradevoli;
10. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
11. la gestione dell'attività deve evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
12. devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
13. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la Società deve notificare alla Provincia, all'ARPA e all'A.S.L. competenti (A.S.S. in regione FVG), situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo.
14. devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;
15. in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'ARPA ed all'A.S.L. (A.S.S. nella Regione F.V.G.) competenti per territorio;
16. la Società deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
17. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti al trattamento, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 13;
18. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;
19. la movimentazione dei materiali oggetto delle lavorazioni non deve assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo alle persone o attività confinanti;
20. tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
21. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
22. la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, dì sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
23. la Società deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai finì di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
24. deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
25. l'inosservanza di quanto prescritto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità dì controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal D.Lgs 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
26. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, alla Provincia di Udine, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
27. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della

Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_141_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 141 del 14 giugno 2010. Art. 208, DLgs. 152/06 - Ditta Copetti Spa. Autorizzazione impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti REV Srl, modello GCS 106 matricola n. 11216.

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3-4-2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29/04/2006, ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTA la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8-10-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 01/Pres. del 02-01-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA istanza di autorizzazione per impianto mobile ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 pervenuta in data 8-1-2010 (prot. prov. 1966/10) dalla ditta Copetti Spa corredata da documentazione tecnica e amministrativa;
VISTA nota prot. 9902/10 del 27-1-2010 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998;
VISTA nota pervenuta in data 8-2-2010 (prot. prov. 15690/10) con cui la Copetti Spa trasmette ulteriore documentazione amministrativa;
VISTA la nota pervenuta in data 1-3-2010 (prot. prov. 27201/10) con cui l'ASS 3 richiede informazioni integrative;
VISTA la nota pervenuta in data 8-3-2010 (prot. prov. 31218/10) con cui l'ASS 3 rettifica parzialmente le precedenti richieste e comunica il proprio parere favorevole prescrivendo l'adozione di volta in volta di provvedimenti finalizzati:
a) ad impedire la dispersione eolica di polveri dal materiale di risulta dalle lavorazioni;
b) a garantire, nelle more della zonizzazione acustica comunale ai sensi della legge 447/95 e del DPCM 14-11-1997, il rispetto dei limiti riportati nell'art. 6 del DPCM 1-3-1991;
CONSIDERATO che la Conferenza Tecnica tenutasi in data 21-4-2009 ha espresso parere favorevole sull'istanza della ditta, recependo le prescrizioni indicate dall'ASS n. 3;
RILEVATO che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di Udine con codice fiscale n. 00598010304;
RILEVATO che all'art. 2 della Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo dd. 01 febbraio 2000 concernente "Criteri per l'iscrizione all'Albo della categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", è stato stabilito che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 212 comma 7 del D.Lgs. 152/06 che alla data odierna non risulta emanato;
RILEVATO che la mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati all'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività;
RITENUTO, conseguentemente opportuno che detto problema debba trovare soluzione nell'ambito delle procedure connesse allo svolgimento delle singole campagne di attività, anche alla luce degli

orientamenti applicativi della norma in ciascuna Regione;
RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi previste nonché le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre che anche nel caso in cui per le operazioni di recupero previste dalla campagna di attività risultino superate le soglie dimensionali previste dalla normativa vigente, l'effettuazione della campagna dovrà essere assoggettata alla preventiva procedura di V.I.A.;
RITENUTO quindi di autorizzare l'impianto mobile con le prescrizioni indicate dalla conferenza tecnica;
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/pres. 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO, per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'impianto mobile modello GCR 106, matricola 11216 della REV srl, di proprietà della ditta Copetti spa con sede legale in via Venzone, 21 a Gemona del Friuli, UD (C.F. 00598010304), così come descritto nell'"Allegato A" e con le prescrizioni di seguito elencate e quelle contenute nell'"Allegato B" al presente atto;
2) di prescrivere secondo quanto dettato dall'ASS n. 3 "Alto Friuli" e recepito dalla conferenza tecnica che la ditta metta in opera ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad impedire la dispersione eolica di polveri dal materiale di risulta dalle lavorazioni e a garantire, nelle more della zonizzazione acustica comunale ai sensi della legge 447/95 e del DPCM 14-11-1997, il rispetto dei limiti riportati nell'art. 6 del DPCM 1-3-1991;
3) di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) le operazioni ammesse sono descritte nell'allegato "A" e sono finalizzate al recupero "R5 - riciclo/recupero di sostanze inorganiche" di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 dei rifiuti non pericolosi indicati nello stesso allegato "A";
5) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale per un periodo di 10 anni e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
6) in ordine all'effettuazione delle campagne di attività, si dispone quanto di seguito elencato:

- la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati "A" e "B" del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
- è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'ARPA, dell'ASL e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
- la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l'attività suddetta oltre che, all'ASS ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
- la Società deve essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/06 fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
- è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

7) come indicato alla lettera g) del primo comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;
8) il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
9) qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia ambientale;
10) Il presente provvedimento dovrà essere notificato al legale rappresentante pro tempore della Copetti spa.
11) Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Gemona del Friuli;
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 3 Alto Friuli;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G.
12) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

Allegato A

- Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - art. 208 del Decreto Legislativo 152/06. Copetti spa con sede legale in via Venzone, 21 a Gemona del Friuli, UD (C.F. 00598010304).
- DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÁ:
- L'impianto è costituito da un gruppo mobile di frantumazione e vagliatura di materiali inerti della REV Srl, modello GCS 106 matricola n. 11216.
- Componenti principali:
- Tramoggia di carico;
- Alimentatore a piastre;
- Vaglio vibrante sgrossatore;
- Frantoio a mascelle;
- Nastro trasportatore principale;
- Separatore magnetico;
- Gruppo di potenza diesel-idraulico;
- Nastro trasportatore laterale per lo scarico del materiale fine vagliato;
- Carrello a cingoli;
- Sistema di abbattimento delle polveri;
- L'articolazione del processo è il seguente:
- L'alimentazione della tramoggia di carico viene effettuata per mezzo di una pala meccanica; le operazioni devono essere condotte da personale specializzato ed esperto e devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza del caso
- Vagliatura: viene effettuata in automatico per mezzo di un letto vibrante, che sospinge il materiale di pezzatura più grande fino allo scivolo di scarico che lo immette nel mulino. Il materiale di pezzatura più fine (fini naturali) oltrepassa una griglia e cade su di uno scivolo posto sotto l'alimentatore vibrante e, mediante un sistema di apertura/chiusura idraulico, viene inviato in ad un nastro laterale che lo scarica a cumulo oppure, bypassando il frantoio, al nastro di scarico del prodotto.
- Frantumazione: mediante frantoio a mascelle: la dimensione del materiale in uscita, può essere modificata variando la distanza fra le mascelle tramite dispositivi di tipo idraulico. I materiali prodotti dalla frantumazione vengono scaricati sul nastro trasportatore principale.
- Deferrizzazione: mediante il separatore magnetico adibito alla separazione del materiale ferroso eventualmente presente nei rifiuti;
- Abbattimento delle polveri: viene effettuata in diversi momenti al fine di garantire lungo il ciclo di trattamento l'eliminazione delle polveri disperse. L'impianto è dotato di un sistema regolabile di nebulizzazione dimensionato per garantire un corretto abbattimento anche nelle massime condizioni di esercizio dell'impianto stesso alimentato con pompa idraulica già assemblata che attinge l'acqua da un serbatoio

installato sulla macchina stessa oppure dalla rete idrica. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono zona di carico/vaglio e la zona di frantumazione (irrorazione nella zona sopra frantoio e nastro trasportatore principale). L'operatore addetto al carico ha il compito di verificare i livelli ed effettuare i riferimenti;
- Scarico del materiale trattato: alla fine del ciclo di lavorazione, il prodotto viene stoccato in cumuli e successivamente allontanato con autocarri della stessa Società e di terzi, mentre gli altri rifiuti derivanti dalla cernita e dal trattamento, dopo essere stati stoccati in cumuli, cassoni o fusti vengono conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento o recupero. Le operazioni di trattamento sono condotte nell'arco di una giornata per un tempo complessivo massimo pari a circa 8 ore.
- POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO
- La capacità produttiva dipende dalla granulometria richiesta in uscita nonché dalla durezza e dalla misura del materiale da frantumare. La potenzialità oraria massima dichiarata è di 250 tonnellate (50 metricubi) per un quantitativo annuo massimo di 550.000 tonnellate (250 tonnellate orarie x 8 ore x 5 giorni x 275 giorni).
- EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IDRICI. TRATTAMENTO E CONTROLLO.
- L'impianto è dotato di dispositivo di abbattimento ad umido delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di frantumazione e convogliamento dei rifiuti. L'impianto dovrà essere mantenuto sempre attivo al fine di garantire lungo tutto il ciclo di trattamento il massimo contenimento delle emissioni diffuse e regolato in maniera tale da escludere la formazione di scarichi idrici.
-
- ATTIVITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI.
- L'impianto mobile potrà trattare i rifiuti di seguito elencati in operazioni classificate come R13 e R5 per l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal D.M. 5-2-98 e s.m.i.. ai seguenti punti dell'allegato 1 - suballegato 1:

- Punto 7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto.

CER

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci specchio 10 13 09* e 10 13 10*

17 01 01 cemento;

17 01 02 mattoni;

17 01 03 mattonelle e ceramica;

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 01 06*;

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce specchio 17 08 01*;

17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*;

Punto 7.2 - rifiuti di rocce da cave autorizzati .

CER

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;

Punto 7.6 - conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale.

CER

17 03 02 miscele bituminose diverse da quello di cui alla voce specchio 17 03 01*;

Punto 7.11 - pietrisco tolto d'opera.

CER

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce specchio 01 04 07*;

Punto 7.31bis - terre e rocce di scavo, .

CER

17 05 04 terre e rocce di scavo, diverse da quello di cui alla voce specchio 17 05 03*;

Il materiale da frantumare non deve contenere argille o fanghi onde evitare intasamenti della macchina
1. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
Il macchinario ha un volume ingombrante, pertanto deve essere posizionato su superfici di adeguata

estensione tali da garantire lo svolgimento delle operazioni nelle condizioni di massima sicurezza; il mezzo meccanico utilizzato per le operazioni di carico deve avere lo spazio sufficiente per poter prelevare il rifiuto accumulato e per caricare la tramoggia.

Allegato B

1. Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - art. 208 del Decreto Legislativo 152/06. Copetti spa con sede legale in via Venzone, 21 a Gemona del Friuli, UD (C.F. 00598010304).
2. L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. Si dispone inoltre il rispetto delle seguenti prescrizioni:
3. la Società deve assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
4. la Società deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
5. la Società deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
6. la Società deve essere in grado di fornire all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
7. il Responsabile Tecnico degli impianti deve coincidere con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
8. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
9. la Società deve adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
10. il quantitativo dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalla presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti, lo stoccaggio degli stessi e del materiale trattato deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
11. nell'esercizio dell'impianto devono, essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti ed evitata la formazione di odori sgradevoli;
12. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
13. la gestione dell'attività deve evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
14. devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
15. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la Società deve notificare alla Provincia, all'ARPA e all'A.S.L. competenti (A.S.S. in regione FVG), situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo.
16. devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;
17. in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'ARPA ed all'A.S.L. (A.S.S.

nella Regione F.V.G.) competenti per territorio;
18. la Società deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
19. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti al trattamento, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 15;
20. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle autorità di controllo;
21. la movimentazione dei materiali oggetto delle lavorazioni non deve assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo alle persone o attività confinanti;
22. tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
23. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
24. la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, dì sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
25. la Società deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai finì di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
26. deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
27. l'inosservanza di quanto prescritto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità dì controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal D.Lgs 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
28. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, alla Provincia di Udine, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
29. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_142_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 142 del 14 giugno 2010. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/PRES. del 02/01/1998. Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Udine, in area individuata al foglio catastale 18, mappale 167. Proponente Vidoni Spa.

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3-4-2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento a:

Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)" e relativi allegati;
Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
VISTA la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la L.R. 27-11-2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 1-1-2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 8-10-1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20-11-2006;
VISTA la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in loc. Beivars a Udine pervenuta in data 15-10-2003 (prot. prov. 95914/03) a seguito della quale la Vidoni Spa, con sede legale in via Palladio n. 66, comune di Tavagnacco (UD) è stata iscritta al n. 263 del registro provinciale di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97;
VISTO il rinnovo della comunicazione per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 pervenuta in data 4-8-2008 (prot. prov. 84736/08);
VISTA l'Istanza pervenuta in data 15-10-2009 (prot. prov. 126613/09) con cui la Vidoni Spa chiede ai sensi dell'art 208 del D.Lgs 152/06 l'autorizzazione per un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi all'interno del proprio sito produttivo di via Emilia, 129 in località Beivars a Udine allegando la seguente documentazione:
- relazione descrittiva
- relazione tecnica,
- relazione paesaggistica,
- studio di impatto ambientale,
- sintesi non tecnica,
- relazione per il parere dell'ASS n. 4 Medio Friuli,
- elaborati grafici (tavv. 01, 02, 03, 04a, 04b, 05),
- relazione revisionale dell'impatto acustico,
- relazione per la richiesta della deroga ai vincoli di distanza;

VISTA la nota prot. 131188/09 del 29-10-2009 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998;
VISTA la nota pervenuta in data 11-11-2009 (prot. prov. 136675/09) con cui la Vidoni spa trasmette documentazione mancante;
VISTA la nota pervenuta in data 16-11-2009 (prot. prov. 138386/09) con cui il Servizio valutazione impatto ambientale della Regione segnala la mancanza della copia della pubblicazione di cui all'art. 10 comma 2 della LR 43/90 e smi;
VISTA la nota pervenuta in data 23-11-2009 (prot. prov. 140753/09) con cui la ditta trasmette copia della pubblicazione apparsa sul Messaggero Veneto del 15-10-2009;
VISTA la nota pervenuta in data 14-12-2009 (prot. prov 152133/09) con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione comunica che non ha nulla da evidenziare in merito al progetto proposto;
VISTA la nota pervenuta in data 22-12-2009 con cui il Comune di Udine trasmette la Deliberazione di Giunta n. 473 d'ord. del 15-12-2009 con la quale si esprime il parere in merito al progetto;
VISTA la nota prot. 153657/09 del 29-12-2009 con cui la Provincia richiede integrazioni e trasmette i pareri e le osservazioni pervenute;
VISTA la nota pervenuta in data 1-3-2010 (prot. prov. 27518/10) con cui la ditta trasmette per conoscenza alla Provincia la richiesta all'AMGA in merito a possibile convogliamento degli scarichi alla rete fognaria;

VISTA la nota pervenuta in data 24-3-2010 (prot. prov. 39828/10) con cui la ditta trasmette la seguente documentazione integrativa;
- relazione integrativa,
- relazione tecnica (rev 03),
- relazione per la concessione della deroga della distanza minima da case isolate e centri abitati (rev 01),
- tav 03b - planimetria generale,
- tav 04a (rev 04) - dettaglio progetto,
- tav 04b (rev 02) - rete raccolta acque meteoriche;

VISTA la nota pervenuta in data 19-4-2010 (prot. prov. 53815/10) con cui la ditta trasmette ulteriore documentazione integrativa.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Udine n. 147 del 20-4-2010 in cui si esprime parere favorevole in merito al progetto della Vidoni spa;
PRESO ATTO che durante la Conferenza Tecnica tenutasi in data 21-4-2010 la Vidoni Spa ha chiarito quanto segue:
la potenzialità massima teorica di trattamento dell'impianto è di 480.000 mc/anno stimata sulla base dei macchinari impiegati e sul numero di mezzi pesanti gestibile. Il vincolo tecnologico è determinato dal numero massimo di camion da 20 mc caricabili in un'ora: si stima di non poter caricare più di 12 camion all'ora. La ditta comunque chiede l'autorizzazione per un quantitativo di 200.000 mc all'anno, inferiore quindi alla potenzialità massima teorica;
la ditta è attualmente in possesso di due vagli mobili e si riserva di poter utilizzarli anche contemporaneamente all'interno dell'impianto di trattamento;
i rifiuti con codice 17 che la ditta intende gestire proverranno esclusivamente da cantieri propri;
nel progetto del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, la pompa di trasferimento delle acque risulta erroneamente posizionata nel disoliatore anziché nel sedimentatore. La ditta provvederà a presentare la documentazione corretta per ottenere l'autorizzazione allo scarico;
la scala riportata su alcune planimetrie del progetto non è corretta. La ditta provvederà a fornire gli elaborati corretti;
Considerato che la Conferenza Tecnica, tenutasi in data 21-4-2010, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla Vidoni s.p.a., con istanza assunta in data 15-10-2009 con prot. prov. 126613/09 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:
installazione ed utilizzo di sistemi per la nebulizzazione di acqua integrati al gruppo di frantumazione ai fini dell'aumento dell'umidità del materiale lavorato nonché della precipitazione del pulviscolo in sospensione;
utilizzo di cassoni dotati di specifica telonatura per evitare il sollevamento delle polveri in fase di arrivo del rifiuto in impianto e trasporto della materia prima seconda al di fuori del perimetro aziendale;
mantenimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di gran parte della viabilità interna (area di stoccaggio e recupero dei materiali);
utilizzo di un sistema di nebulizzazione acqua su piazzali, viabilità e cumuli mediante l'utilizzo di autobotti dotate di lancia per la nebulizzazione dell'acqua e conseguente abbattimento delle diffuse e umidificazione delle superfici;
installazione di vegetazione arborea lungo il perimetro dell'area dell'unità produttiva come da progetto presentato;
VISTA la nota pervenuta in data 5-5-2010 (prot. prov. 60515/10) con cui la ditta trasmette le planimetrie Tav. 02 rev. 01 e Tav. 05 rev. 01 riportanti la corretta scala grafica;
CONSIDERATO che le verifiche tecniche condotte in base alla procedura di cui al D.P.G.R. 01/Pres. hanno consentito l'effettuazione di un'approfondita valutazione del progetto proposto dalla ditta, conclusosi appunto con l'approvazione dello stesso in sede di Conferenza Tecnica, da cui emerge una sostanziale conformità della proposta rispetto alla vigente normativa in materia ambientale e un'adeguata qualità progettuale, anche in virtù delle prescrizioni costruttive e gestionali individuate dalla Conferenza tecnica medesima;
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del DPGR 01/pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
RILEVATO che lo stesso art. 5 comma 12 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 stabilisce che il provvedimento sopraccitato sostituisce ad ogni effetto i provvedimenti previsti in materia di emissioni in atmosfera nonché la concessione edilizia;
PRESO ATTO che, ricadendo l'impianto in area tutelata per legge, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 la realizzazione delle opere è subordinata all'acquisizione da parte della ditta dell'autorizzazione paesaggistica;
RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza di approvazione del progetto e di autorizzare la realiz-

zazione e gestione dell'impianto in progetto con le prescrizioni espresse dalla conferenza tecnica;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario della Provincia di Udine n. 52/2007 che, nelle more dell'adozione dello strumento pianificatore provinciale, dispone che la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati prevista Decreto del Presidente della Regione n. 375/Pres del 20-11-2006 sia deliberata dalla Giunta Provinciale sulla base delle valutazioni della Conferenza tecnica, secondo i criteri contenuti nell'"Aggiornamento delle norme di attuazione del piano provinciale smaltimento rifiuti speciali" (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 91 del 15-12-2003, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 21-11-2005);
PRESO ATTO che la conferenza tecnica si è espressa in favore della concessione della deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati previsti dalla pianificazione regionale e provinciale;
RITENUTO di concedere deroga ai vincoli di distanza previsti dalla pianificazione regionale;
RITENUTO ai sensi dell'art. 5, comma 15 del DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres di nominare collaudatore dell'opera, l'ing. Nicola Bertoli;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta Vidoni spa (C.F. 02115470300) con sede legale in via Palladio n. 66, comune di Tavagnacco (UD), per un impianto di recupero e stoccaggio rifiuti non pericolosi ubicato all'interno del proprio sito produttivo di via Emilia, 129 in località Beivars a Udine, nell'area individuata al mappale 167 del foglio catastale 18. Il progetto approvato è composto dagli elaborati di seguito elencati:
- relazione descrittiva (prot. prov. 126613/09 del 15-10-2009),
- relazione paesaggistica (prot. prov. 126613/09 del 15-10-2009),
- studio di impatto ambientale (prot. prov. 126613/09 del 15-10-2009),
- sintesi non tecnica (prot. prov. 126613/09 del 15-10-2009),
- relazione per il parere dell'ASS n. 4 Medio Friuli (prot. prov. 126613/09 del 15-10-2009),
- relazione previsionale dell'impatto acustico (prot. prov. 126613/09 del 15-10-2009),
- relazione integrativa (prot. prov. 39828/10 del 24-3-2010),
- relazione tecnica - rev, 03 (prot. prov. 39828/10 del 24-3-2010),
- relazione per la concessione della deroga della distanza minima da case isolate e centri abitati - rev. 01 (prot. prov. 39828/10 del 24-3-2010),
- tav 01 - corografia (prot. prov. 126613/09 del 15-10-2009),
- tav 02 rev. 01 - estratto PRGC, carta dei vincoli e distanze dall'impianto (prot. prov. 60515/10 del 5-5-2010),
- tav 03 - planimetria generale (prot. prov. 126613/09 del 15-10-2009),
- tav 03b - planimetria generale (prot. prov. 39828/10 del 24-3-2010),
- tav 04a rev. 04 - dettaglio progetto (prot. prov. 39828/10 del 24-3-2010),
- tav 04b rev. 02 - rete raccolta acque meteoriche (prot. prov. 39828/10 del 24-3-2010),
- tav. 05 rev. 01 - quadro di riferimento iniziale impatti potenziali (prot. prov. 60515/10 del 5-5-2010);

2. di concedere la deroga al limite di distanza di 1000 metri dai centri abitati di Beivars e San Gottardo, previsto dalla pianificazione regionale;
3. di autorizzare la Vidoni s.p.a. alla realizzazione dell'impianto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati con le seguenti prescrizioni contenute nel parere della Conferenza Tecnica:
- installazione ed utilizzo di sistemi per la nebulizzazione di acqua integrati al gruppo di frantumazione ai fini dell'aumento dell'umidità del materiale lavorato nonché della precipitazione del pulviscolo in sospensione;
- utilizzo di cassoni dotati di specifica telonatura per evitare il sollevamento delle polveri in fase di arrivo del rifiuto in impianto e trasporto della materia prima seconda al di fuori del perimetro aziendale;
- mantenimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di gran parte della viabilità interna (area di stoccaggio e recupero dei materiali);
- utilizzo di sistema di nebulizzazione acqua su piazzali, viabilità e cumuli mediante l'utilizzo di autobotti dotate di lancia per la nebulizzazione dell'acqua e conseguente abbattimento delle diffuse e umidificazione delle superfici;
- installazione di vegetazione arborea lungo il perimetro dell'area dell'unità produttiva come da progetto presentato;

4. di nominare collaudatore dell'opera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 15 del DPGR 2-1-

1998, n. 01/Pres, l'ing. Nicola Bertoli. Una volta conclusi i lavori il collaudatore procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica della consistenza delle opere realizzate. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che costituirà il presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività per il periodo necessario all'accertamento della funzionalità dell'impianto. Per accertamento della funzionalità, con relativa emissione del certificato di collaudo funzionale finale, s'intende la verifica della funzionalità dell'impianto nella fase di esercizio provvisorio, in base ad un programma di prove predisposto dal soggetto autorizzato che dovrà essere trasmesso alla Provincia;
5. l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
6. ai fini della realizzazione dei lavori dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
- l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia;
- prima dell'avvio lavori, la ditta dovrà provvedere alla nomina di un direttore dei lavori, dandone comunicazione al collaudatore designato dalla Provincia;
- prima dell'avvio lavori, la ditta dovrà comunicare a Provincia, ARPA-FVG (Dipartimento Provinciale di Udine), Comune e A.S.S. territorialmente competenti, della data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione e completamento delle opere, nonché del nominativo del Direttore dei lavori;

7. l'impianto di recupero rifiuti è dotato dei seguenti macchinari:
- pala meccanica per il caricamento del materiale nel frantoio mobile;
- gruppo mobile di frantumazione con le seguenti caratteristiche:
- tramoggia di carico vibrante,
- frantoio a mascelle con comando di apertura idraulico,
- nastro trasportatore principale,
- separatore magnetico,
- gruppo di potenza diesel-idraulico,
- nastro trasportatore laterale per lo scarico del materiale fine vagliato,
- sistema di abbattimento delle polveri,
- sottocarro cingolato,
- potenzialità massima 240 ton/ora;
- due vagli cingolati, utilizzabili anche contemporaneamente, con le seguenti caratteristiche:
- tramoggia di carico a doppio piano,
- griglia ribaltabile idraulicamente,
- nastro di alimentazione con velocità regolabile idraulicamente,
- passerelle di servizio lungo il gruppo vagliatura e apertura idraulica,
- 2 stabilizzatori idraulici,
- radiocomando ombelicale per lo spostamento dell'impianto,
- chiusura/apertura idraulica dei tre nastri laterali,
- tutti i nastri sono dotati di velocità regolabile idraulicamente,
- telaio cingolato,
- potenzialità massima 400 ton/ora;

8. i rifiuti trattati nell'impianto sono non pericolosi ed hanno i seguenti codici CER:
010399 - rifiuti non specificati altrimenti: materiale inerte in pezzatura e forma varia proveniente da attività di lavorazione dei materiali lapidei,
010408 - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*,
010410 - polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407*,
010413 - rifiuti prodotti, diversi da quelli di cui alla voce 010407*,
170101 - cemento,
170102 - mattoni,
170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*,
170201 - legno,
170202 - vetro,
170203 - plastica,
170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*,
170401 - rame, bronzo e ottone,
170402 - alluminio,
170403 - piombo,
170404 - zinco,
170405 - ferro e acciaio,

170406 - stagno,
170407 - metalli misti,
170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*,
170508 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*,
170802 - materiali da costruzioni a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*,
170904 - rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*;

9. con riferimento all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, le operazioni ammesse in impianto sui rifiuti di cui al punto precedente sono le seguenti:

- messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia e l'ingegneria civile mediante macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 [R5]. Le materie prime secondarie ottenute dovranno rispondere ai requisiti dell'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 o essere conformi alle caratteristiche di una delle seguenti norme tecniche: UNI EN 13242, UNI EN 13285 e UN EN 14688-1. I rifiuti ammessi a questa tipologia di recupero hanno i seguenti codici CER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 170802, 170904, 170302, 170504, 010399, 010408, 010410, 010413;
- messa in riserva [R13] con frantumazione e vagliatura per l'ottenimento di materia prima secondaria conforme alla norma UNI EN 13108-8 [R5] per la preparazione di conglomerato bituminoso a caldo e a freddo. I rifiuti ammessi a questa tipologia di recupero hanno i seguenti codici CER: 170302, 010399, 010410, 010413;
- messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per la produzione di calcestruzzi mediante macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate [R5]. La materia prima secondaria prodotta dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 12620: 2004. I rifiuti ammessi a questa tipologia di recupero sono individuati dai seguenti codici CER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 010399, 010408, 010410, 010413;
- messa in riserva [R13] con eventuale selezione e cernita e la rimozione di elementi estranei. I rifiuti con diverso codice CER non potranno essere mescolati tra loro e qualora le eventuali operazioni di selezione e cernita non cambino sostanzialmente le caratteristiche del rifiuto (ad esempio l'asportazione di piccole frazioni plastiche o la cernita del materiale con differente pezzatura) i rifiuti dovranno essere conferiti a idoneo impianto di recupero col medesimo codice CER con cui sono pervenuti in impianto. Nel caso in cui le operazioni si selezione e cernita cambino sostanzialmente la natura del rifiuto (es. la selezione di componenti monomateriale dai rifiuti misti da demolizione) i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti ad idoneo impianto con codice CER 19 XX XX. I rifiuti ammessi a questa tipologia di recupero hanno i seguenti codici CER: 010399, 010408, 010410, 010413, 170101, 170102, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170504, 170508, 170802, 170904;

10. la potenzialità massima teorica di trattamento dell'impianto è di 480.000 metricubi/anno stimata sulla base di un massimo 12 camion da 20 metricubi gestibili in un'ora. La presente autorizzazione viene rilasciata per un quantitativo massimo 800 metricubi al giorno corrispondenti a circa 1.440 tonnellate per un massimo annuo di 200.000 metricubi a circa 360.000 tonnellate;

11. nell'impianto possono essere stoccati contemporaneamente un massimo di 33.000 metricubi di rifiuti in cumuli di altezza massima fino a 12 metri e in cassoni scarrabili. La messa in riserva dei rifiuti avverrà su tutto il piazzale che potrà essere utilizzato fino alla sua massima estensione per accogliere, se necessario, anche una sola tipologia di rifiuto (singolo codice CER). Ciascuna tipologia di rifiuto depositato sarà segnalata con apposito cartello indicante il codice CER del materiale. Il rifiuti non potranno essere stoccati in impianto per un periodo superiore ad un anno salvo motivate proroghe che dovranno essere specificatamente richieste alla Provincia;

12. i rifiuti che hanno subito i trattamenti di cui ai punti 9)a, 9)b e 9)c ma per i quali non è stata ancora verificata la conformità con le specifiche norme tecniche che qualificano le materie prime secondarie devono essere stoccati, all'interno del piazzale ed individuati da idonea cartellonistica che identifichi il processo di recupero che il materiale ha subito e la data di inizio del trattamento;

13. i rifiuti di scarto prodotti dalle operazioni di trattamento quali metalli ferrosi (CER 191202), metalli non ferrosi (CER 191203), plastica e gomma (CER 191204), vetro (CER 191205), legno (CER 191207) e materiali misti (191212), dovranno essere stoccati in cassoni scarrabili e gestiti secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/06 per il deposito temporaneo (i.e. art. 183 comma 1 lettera m);

14. il deposito delle materie prime secondarie dovrà avvenire per singola tipologia merceologica che dovrà essere segnalata da una chiara cartellonistica indicante oltre alla classificazione del materiale, il

riferimento alle verifiche tecnico/analitiche che attestano la corrispondenza dei materiali con gli standard previsti
15. ai sensi di quanto previsto dal DPGR 01/Pres del 2-1-1998, l'esercizio dell'impianto sarà autorizzato con successivo provvedimento provinciale, su espressa istanza della ditta al termine della realizzazione dei lavori;
16. Unitamente all'autorizzazione all'esercizio di cui al punto precedente, il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ha validità di 10 anni;
17. prima dell'avvio delle operazioni di recupero, la ditta dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
18. l'esercizio dell'impianto sarà subordinato all'esito positivo del collaudo a vuoto dell'impianto e alla prestazione di una garanzia finanziaria a favore del Comune di Pradamano per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres e successive modifiche ed integrazioni l'ammontare di tale garanzia è calcolata per un impianto tecnologico con potenzialità giornaliera di 1.440 tonnellate corrispondente a 1.214.012,6 euro. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
19. il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio comporterà la cancellazione dell'impianto della Vidoni Spa a Beivars a Udine dal registro provinciale delle attività di recupero rifiuti svolte ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06;
20. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Udine, ARPA e ASS n. 4;
21. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto il titolare dell'impianto dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'ARPA;
22. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti;
23. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
24. Il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante pro tempore della Vidoni Spa
25. Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Udine;
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Direzione Centrale Regionale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto - Servizio Tutela Beni Paesaggistici;
- Direzione Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio valutazione impatto ambientale
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

26. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
27. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Pietro Fontanini

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_156_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 156 del 21 giugno 2010. DLgs. 152/2006, art. 208, DPGR 01/PRES./1998 - Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di recupero (R13 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di San Giovanni al Natisone, località La Brava (foglio 15, particelle catastali nn. 53,

54 e 175). Proponente Natison Scavi Srl (P. IVA 00216250308).

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento a:
Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)" e relativi allegati;
Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
VISTA la L.R. 30 del 07.09.1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la L.R. n. 16 del 07.12.2008 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la L.R. del 27.11.2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 1-1-2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08.10.1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20.11.2006;
PREMESSO che la società Natison Scavi s.r.l., con sede legale in comune di San Giovanni al Natisone (UD), viale delle Scuole n.72, con nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009 e integrata in data 24.09.2009 (prot. prov. n. 118503), ha richiesto alla Provincia di Udine l'approvazione del progetto e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con contestuale concessione di deroga ai vincoli di distanza dal centro abitato di Medeuzza, per un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi classificati "inerti" da realizzarsi in comune di San Giovanni al Natisone, località La Brava, allegando la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà del legale rappresentante della Società;
- Copia del titolo di disponibilità (proprietà) dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto (copia visura immobiliare);
- Progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

A1: Estratti piano territoriale regionale - Tav. 1
A2: Estratti piano territoriale regionale - Tav. 2
B1: Inquadramenti
B2: Carta della viabilità
B3: Carta utilizzo del suolo
B4: Planimetria stato attuale
C1: Planimetria a regime
C2: Sezioni e particolari
C3: Planimetria suddivisione aree
C4: Carta dei rumori e delle polveri
C5: Planimetria stato finale
R1: Relazione geologico-idraulica
R2: Relazione forestale
R3: Relazione tecnica
R4: Relazione specialistica
R5: Relazione di analisi dei rischi
VISTA altresì la documentazione presentata dalla Ditta per l'ottenimento della concessione di deroga al vincolo di distanza ai centri abitati, in precedenza trasmessa dalla Ditta con nota pervenuta in data 23.07.2009 (prot. prov. n. 95384) e integrata con nota registrata al prot. prov. n. 118503 del 24.09.2009:
01: Inquadramento catastale
02: Carta di utilizzo del suolo

03: Carta della viabilità
04: Planimetria
05: Relazione tecnica
06: Riassunto
copia del decreto di verifica di assoggettabilità alla VIA n. 555 del 10.04.2009;
copia del decreto di valutazione d'incidenza n. 615 del 23.04.2009 con prescrizioni già indicate nel decreto di VIA;
DATO ATTO che con provvedimento del direttore del Servizio regionale Valutazione impatto ambientale n. 555 del 10.04.2009 è stato decretato che il progetto riguardante l'impianto in progetto in comune di San Giovanni al Natisone "non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. Il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorno e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impiant. In fase di esercizio il mancato rispetto di quanto indicato dovrà comportare l'adeguamento dell'impianto;
2. i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere, salvo dimostrata impossibilità, ricaricati del rifiuto/sottoprodotto in uscita;
3. la siepe perimetrale dovrà essere infoltita con specie arboree ed arbustive autoctone, utilizzando piante di "pronto effetto";
DATO ATTO altresì che con provvedimento del direttore del Servizio regionale Valutazione impatto ambientale n. 615 del 23.04.2009 è stata conclusa con esito favorevole la valutazione d'incidenza del progetto in oggetto, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, in relazione alla vicinanza (ca. 520 metri) al S.I.C. IT3320029, denominato "Confluenza fiumi Torre e Natisone", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorno e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto. In fase di esercizio il mancato rispetto di quanto indicato dovrà comportare l'adeguamento dell'impianto;
2. la siepe perimetrale dovrà essere infoltita con specie arboree ed arbustive autoctone, utilizzando piante di "pronto effetto" e piante sempreverdi quali il ligustro (Ligustrum vulgare);
VISTA la nota provinciale del 25.09.2009, prot. prov. n. 118821, di avvio del procedimento amministrativo previsto ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998;
VISTA la nota del Servizio regionale Disciplina gestione rifiuti prot. n. 34968 del 11.11.2009 (prot. prot. prov. n. 138714/2009) di richiesta integrazioni;
VISTA la nota dell'ASS prot. n. 105590/DD4 del 10.11.2009, assunta al prot. prov. n. 137948/2009, recante osservazioni relative alla deroga ai vincoli di distanza (rumori e polveri) e indicazioni relative alla presenza della linea elettrica;
ATTESO che con nota prot. prov. n. 143259 del 30.11.2009 la Provincia ha richiesto alla Ditta chiarimenti ed integrazioni al progetto presentato, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla gestione rifiuti, alle emissioni in atmosfera, nonché alla gestione delle acque e relativo scarico, con contestuale trasmissione delle note della Regione e dell'Azienda Sanitaria;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, assunta agli atti in data 24.12.2009 (prot. prov. n. 152676) e contenente i seguenti documenti:
R6: Relazione integrativa
C6: Particolari
Manuale d'uso e Certificazioni CE, Unità di frantumazione trasferibile "UPF 107/V" REV
Manuale d'uso e Certificazioni CE, Unità di selezione su SKID "US 30/B4" REV
Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà per scarichi a firma del legale rappresentante (sig. Minutti Mauro)
Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà per vincoli ubicativi a firma del progettista (geom. Gili Mario)
Certificato CCIAA prot. CEW/9173/2009/CUD0351 del 01.10.2009
VISTA la successiva nota registrata al prot. prov. n. 23543 del 23.02.2010 con cui la Società trasmette ulteriore documentazione per meglio specificare alcuni aspetti relativi alla gestione delle acque e dei rifiuti:
C7: Planimetria a regime, Particolari
R7: Chiarimenti

VISTA la nota pervenuta in data 19.03.2010 (prot. prov. n. 37210) con cui la Ditta trasmette nuovamente elaborati per specificare meglio alcuni dati tecnici relativi alla gestione delle acque:
R8: Precisazioni di data 15.03.2010
C7: Planimetria a regime, Particolari di data 15.03.2010, in sostituzione dell'elaborato di data 15.02.2010
VISTI gli ulteriori chiarimenti forniti spontaneamente dalla Ditta in data 30.03.2010 (con nota assunta al prot. prov. n. 42971) e in data 02.04.2010 (con nota assunta al prot. prov. n. 44823);
ACQUISITO il parere favorevole del Servizio Provinciale Emissioni in atmosfera con atto interno n. 1724883, di cui si riportano le conclusioni: "Si ritiene che l'attività della ditta sia conforme a quanto previsto nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 relativa alle misure di contenimento delle emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e che quindi l'impianto possa essere autorizzato, per quanto di competenza.
Per completezza si riportano le prescrizioni cui è subordinato il parere di cui sopra:
- installazione ed utilizzo di sistemi per la nebulizzazione di acqua integrati al gruppo di frantumazione ai fini dell'aumento dell'umidità del materiale lavorato nonché della precipitazione del pulviscolo in sospensione;
- utilizzo di cassoni dotati di specifica telonatura per evitare il sollevamento delle polveri in fase di movimentazione;
- copertura di tutte le superfici (viabilità secondaria, area di deposito della materie prime secondarie, area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, area di lavorazione [macroaree A, B, C e D]) mediante fondo ghiaioso non polverulento (privo quindi della frazione fine) o fondo cementato;
- installazione ed utilizzo di sistema di nebulizzazione acqua su piazzali, viabilità e cumuli nonché in tutte le aree che possono generare la diffusione di polveri;
- installazione di vegetazione arborea lungo il perimetro dell'area dell'unità produttiva".

ACQUISITO altresì il parere favorevole al progetto del Servizio Risorse idriche di cui all'atto interno di n. 1774486, nel rispetto della prescrizione che il sistema di subirrigazione dovrà essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 4.2.1977. Nella nota si precisa inoltre che sarà cura del Servizio rilasciare, con specifico atto, idonea autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte III, per l'impianto di trattamento delle acque reflue, nell'ambito del quale saranno fissate tutte le prescrizioni gestionali;
CONSIDERATO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, riunitasi in data 21.04.2010, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla Natison scavi s.r.l. con istanza registrata al prot. prov. n. 118503/2009 e s.m.i., con le prescrizioni indicate dalla stessa Conferenza Tecnica e di seguito riportate in dettaglio:
- Con riferimento allo stoccaggio in cumulo dei rifiuti in ingresso all'interno dei 4 stalli posti lungo la porzione perimetrale dell'area pavimentata, per evitare la fuoriuscita accidentale dei rifiuti dall'area pavimentata, il contenimento dei materiali depositati dovrà avvenire mediante barriere analoghe a quelle di separazione tra uno stallo e l'altro (prefabbricati del tipo new-jersey);
- In riferimento allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e alla previsione di variare la capienza dei singoli box in funzione dei singoli quantitativi di rifiuti presi in carico, si prescrive che la capacità complessiva delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà restare invariata e pari a 3265 metricubi (corrispondente a 4897 tonnellate, nell'ipotesi assunta di un peso specifico di 1.5 tonnellate al metrocubo);
- per la certificazione come materia prima secondaria (MPS) del materiale derivante dal trattamento dei rifiuti gestiti in impianto, dovrà essere verificato il rispetto alle normative tecniche di settore (Norme UNI), nonché eseguito il test di cessione sul materiale prodotto e verificata la conformità dell'eluato prodotto ai limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. del 05/02/1998. Diversamente, il materiale dovrà essere classificato come rifiuto e avviato a successivi impianti per il completamento del ciclo di recupero;
- Di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto n. 555/2009 conclusivo alla procedura di screening e nel decreto n. 615/2009 conclusivo della valutazione d'incidenza;
- Di attenersi alle indicazioni formulate dall'ASS n. 4 nella nota prot. n. 105590/DD4 del 10.11.2009 (registrata al prot. prov. n. 137948/2009) per la presenza di un elettrodotto, mirate alla tutela della popolazione e dei lavoratori dai possibili effetti a lungo termini causati dall'inquinamento elettromagnetico;
- Relativamente alla gestione delle emissioni diffuse, si prescrive:

- l'installazione ed utilizzo di sistemi per la nebulizzazione di acqua integrati al gruppo di frantumazione ai fini dell'aumento dell'umidità del materiale lavorato nonché della precipitazione del pulviscolo in sospensione;
- l'utilizzo di cassoni dotati di specifica telonatura per evitare il sollevamento delle polveri in fase di movimentazione;
- la copertura di tutte le superfici (viabilità secondaria, area di deposito della materie prime secondarie, area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, area di lavorazione [macroaree A, B, C e D]) mediante fondo ghiaioso non polverulento (privo quindi della frazione fine) o fondo cementato;
- l'installazione ed utilizzo di sistema di nebulizzazione acqua su piazzali, viabilità e cumuli nonché in tutte le aree che possono generare la diffusione di polveri;

- l'installazione di vegetazione arborea lungo il perimetro dell'area dell'unità produttiva";
CONSIDERATO che le verifiche tecniche condotte in base alla procedura di cui al D.P.G.R. 01/Pres. hanno consentito l'effettuazione di un'approfondita valutazione del progetto proposto dalla Ditta, conclusosi appunto con l'approvazione dello stesso in sede di Conferenza Tecnica, da cui emerge una sostanziale conformità della proposta rispetto alla vigente normativa in materia ambientale e un'adeguata qualità progettuale, anche in virtù delle prescrizioni costruttive e gestionali individuate dalla Conferenza tecnica medesima;
RICHIAMATO l'art. 5 co. 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
RILEVATO inoltre che lo stesso art. 5 co. 12 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 stabilisce che il provvedimento sopraccitato sostituisce ad ogni effetto i provvedimenti previsti in materia di emissioni in atmosfera nonché la concessione edilizia;
RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario della Provincia di Udine n. 52/2007 che, nelle more dell'adozione dello strumento pianificatore provinciale, dispone che la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati prevista Decreto del Presidente della Regione n. 375/Pres del 20-11-2006 sia deliberata dalla Giunta Provinciale sulla base delle valutazioni della Conferenza tecnica, secondo i criteri contenuti nell'"Aggiornamento delle norme di attuazione del piano provinciale smaltimento rifiuti speciali" (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 91 del 15/12/2003, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 21/11/2005);
PRESO ATTO che la Conferenza tecnica si è espressa in favore della concessione della deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati previsti dalla pianificazione regionale e provinciale;
RITENUTO di concedere deroga ai vincoli di distanza previsti dalla pianificazione regionale;
RITENUTO ai sensi dell'art. 5, comma 15 del DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres di nominare collaudatore dell'opera, l'ing. Alberto Cividini;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento stesso;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il progetto relativo ad un nuovo impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in comune di San Giovanni al Natisone, località La Brava, presso l'area individuata alle particelle catastali nn. 53, 54 e 175 del foglio 15, presentato dalla società Natison Scavi s.r.l. (P.IVA. 00216250308), con sede legale in viale delle Scuole n. 72 presso lo stesso Comune. Il progetto approvato è composto dagli elaborati di seguito elencati in ordine di trasmissione:
05: Relazione tecnica, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 95384 del 23.07.2009
06: Riassunto, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 95384 del 23.07.2009
A1: Estratti piano territoriale regionale - Tav. 1, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
A2: Estratti piano territoriale regionale - Tav. 2, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
B1: Inquadramenti, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
B2: Carta della viabilità, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
B3: Carta utilizzo del suolo, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
B4: Planimetria stato attuale, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
C1: Planimetria a regime, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
C2: Sezioni e particolari, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
C3: Planimetria suddivisione aree , allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
C4: Carta dei rumori e delle polveri, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
C5: Planimetria stato finale, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
R1: Relazione geologico-idraulica, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
R2: Relazione forestale, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
R3: Relazione tecnica, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
R4: Relazione specialistica, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
R5: Relazione di analisi dei rischi, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 112813 del 08.09.2009
R6: Relazione integrativa, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 152676 del 24.12.2009

C6: Particolari, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 152676 del 24.12.2009
Manuale d'uso e Certificazioni CE, Unità di frantumazione trasferibile "UPF 107/V" REV, allegati alla nota assunta al prot. prov. n. 152676 del 24.12.2009
Manuale d'uso e Certificazioni CE, Unità di selezione su SKID "US 30/B4" REV, allegati alla nota assunta al prot. prov. n. 152676 del 24.12.2009
R7: Chiarimenti, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 23543 del 23.02.2010
R8: Precisazioni di data 15.03.2010, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 37210 del 19.03.2010
C7: Planimetria a regime, Particolari di data 15.03.2010, allegata alla nota assunta al prot. prov. n. 37210 del 19.03.2010
Note di chiarimenti acquisite in data 30.03.2010 con prot. prov. n. 42971 e in data 02.04.2010 con prot. prov. n. 44823;
2. di concedere la deroga al vincolo di distanza di 1000 metri dal centro abitato di Medeuzza, previsto dalla pianificazione regionale;
3. di autorizzare la società Natison Scavi s.r.l. alla realizzazione dell'impianto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati, con le prescrizioni contenute nel parere della Conferenza Tecnica di data 21.04.2010:
- Con riferimento allo stoccaggio in cumulo dei rifiuti in ingresso all'interno dei 4 stalli posti lungo la porzione perimetrale dell'area pavimentata, per evitare la fuoriuscita accidentale dei rifiuti dall'area pavimentata, il contenimento dei materiali depositati dovrà avvenire mediante barriere analoghe a quelle di separazione tra uno stallo e l'altro (prefabbricati del tipo new-jersey);
- In riferimento allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e alla previsione di variare la capienza dei singoli box in funzione dei singoli quantitativi dei rifiuti presi in carico, si prescrive che la capacità complessiva delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà restare invariata e pari a 3265 metricubi (corrispondente a 4897 tonnellate, nell'ipotesi assunta di un peso specifico di 1.5 tonnellate al metrocubo);
- per la certificazione come materia prima secondaria (MPS) del materiale derivante dal trattamento dei rifiuti gestiti in impianto, dovrà essere verificato il rispetto alle normative tecniche di settore (Norme UNI), nonché eseguito il test di cessione sul materiale prodotto e verificata la conformità dell'eluato ai limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. del 05.02.1998. Diversamente, il materiale dovrà essere classificato come rifiuto ed avviato a successivi impianti per il completamento del ciclo di recupero;
- Di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto n. 555/2009 conclusivo alla procedura di screening e nel decreto n. 615/2009 conclusivo della valutazione d'incidenza:

- Il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorno e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto. In fase di esercizio il mancato rispetto di quanto indicato dovrà comportare l'adeguamento dell'impianto;
- la siepe perimetrale dovrà essere infoltita con specie arboree ed arbustive autoctone, utilizzando piante di "pronto effetto" e piante sempreverdi quali il ligustro (Ligustrum vulgare);
- i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere, salvo dimostrata impossibilità, ricaricati del rifiuto/sottoprodotto in uscita;

- Di attenersi alle indicazioni formulate dall'ASS n. 4 con nota prot. n. 105590/DD4 del 10.11.2009 (registrata al prot. prov. n. 137948/2009) per la presenza di un elettrodotto, mirate alla tutela della popolazione e dei lavoratori dai possibili effetti a lungo termini causati dall'inquinamento elettromagnetico;
- Relativamente alla gestione delle emissioni diffuse, si prescrive:

- l'installazione ed utilizzo di sistemi per la nebulizzazione di acqua integrati al gruppo di frantumazione ai fini dell'aumento dell'umidità del materiale lavorato nonché della precipitazione del pulviscolo in sospensione;
- l'utilizzo di cassoni dotati di specifica telonatura per evitare il sollevamento delle polveri in fase di movimentazione;
- la copertura di tutte le superfici (viabilità secondaria, area di deposito della materie prime secondarie, area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, area di lavorazione [macroaree A, B, C e D]) mediante fondo ghiaioso non polverulento (privo quindi della frazione fine) o fondo cementato;
- l'installazione ed utilizzo di sistema di nebulizzazione acqua su piazzali, viabilità e cumuli nonché in tutte le aree che possono generare la diffusione di polveri;
- l'installazione di vegetazione arborea lungo il perimetro dell'area dell'unità produttiva";

4. di nominare collaudatore dell'opera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. n. 01/Pres/1998, l'ing. Alberto Cividini. Una volta conclusi i lavori il collaudatore procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica della consistenza delle opere realizzate. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che

costituirà il presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività per il periodo necessario all'accertamento della funzionalità dell'impianto. Per accertamento della funzionalità, con relativa emissione del certificato di collaudo funzionale finale, s'intende la verifica della funzionalità dell'impianto nella fase di esercizio provvisorio, in base ad un programma di prove predisposto dal soggetto autorizzato e concordato con il collaudatore designato, che dovrà essere trasmesso alla Provincia;
5. ai fini della realizzazione dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
- l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio;
- prima dell'avvio lavori, la Ditta dovrà provvedere alla nomina di un direttore dei lavori, dandone comunicazione al Collaudatore designato dalla Provincia;
- prima dell'avvio lavori, la Ditta dovrà comunicare a Provincia, ARPA-FVG (Dipartimento Provinciale di Udine), Comune e A.S.S. territorialmente competenti, della data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione e completamento delle opere, nonché del nominativo del Direttore dei lavori;

6. l'impianto di recupero rifiuti è dotato dei seguenti macchinari:
- Gruppo di frantumazione trasferibile "UPF 107/V" - REV s.r.l., della potenzialità di 200-250 t/h (massima di 300 t/h);
- Gruppo mobile di vibrovagliatura su Skid "US 30/B4" - REV s.r.l., della potenzialità di di 120-150 t/h (massima di 170 t/h), dotato di magnete permanente per la separazione di materiali ferrosi;

7. di autorizzare, in ordine all'attività prevista al punto seguente, i rifiuti non pericolosi riportati in tabella.

CER	Descrizione
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107*
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramica
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*

8. con riferimento all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, le operazioni ammesse in impianto sui rifiuti di cui al punto 7) sono così definite: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia e l'ingegneria civile mediante operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione dell'eventuale frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di aggregati a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e con conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 o alle norme UNI specifiche di settore, a seconda degli usi previsti [R5];
9. di autorizzare l'impianto per una potenzialità massima, computata in termini di quantitativo trattabile, di 266 tonnellate giorno di rifiuti (ca. 177 metricubi al giorno), per un quantitativo annuo complessivo di 80.000 tonnellate e 53.333 metricubi (computati 300 giorni lavorativi annui);
10. di autorizzare l'utilizzo delle aree così come risultano suddivise e rappresentate nella tavola C3 e di seguito definite:
- Area G: Area servizi, posta esternamente all'area in cui saranno svolte le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti. L'area risulta già allestita e a servizio dell'adiacente discarica per rifiuti inerti di proprietà della medesima Ditta. Essa è attrezzata con una pesa (sub-zona H), un ufficio amministrativo e un'area di ricovero mezzi (sub-zona I). Queste strutture saranno pertanto funzionali a due impianti, i quali avranno in comune anche l'accesso dalla strada pubblica. All'impianto propriamente detto di recupero inerti, l'accesso sarà consentito per mezzo di due ulteriori cancelli, uno di ingresso ed uno di uscita;
- Area C: Area di scarico e stoccaggio rifiuti in ingresso (impermeabilizzata). Lo stoccaggio dei rifiuti avverrà in cumuli, suddivisi per codice CER e a tal fine si prevedono quattro porzioni suddivise da strutture divisorie in calcestruzzo prefabbricate (box). Un box, quello di maggiori dimensioni, sarà utilizzato per il codice CER [170504] che la Ditta prevede di conferire con maggiore frequenza, mentre gli altri tre box saranno utilizzati a rotazione per gli altri codici. Oltre ai box è prevista un'ulteriore porzione per la gestione del codice CER [170904] che principalmente sarà trattato. La capacità complessiva è computata in 3.265 metricubi;

- Area D: Area di verifica carichi dubbi, in cui saranno posti i rifiuti in ingresso all'impianto che necessitano di verifiche da parte della Ditta per accertarne la corrispondenza con la documentazione accompagnatoria e la compatibilità con le operazioni di recupero previste;
- Area A: Area operativa in cui saranno svolte le operazioni di trattamento con i macchinari in dotazione e in cui permarranno in stoccaggio, per un quantitativo massimo di 1500 metricubi, i rifiuti recuperati e in attesa delle verifiche previste per accertarne il rispetto ai requisiti tecnici previsti per le materie prime secondarie;
- Area E: Area depositi scarti prodotti dall'attività di recupero, costituita da tre cassoni a tenuta della capacità complessiva di 36 metricubi. I rifiuti prodotti saranno identificati con i codici della sottocategoria 1912 - "rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti";
- Area F: Aree deposito MPS in uscita, in numero di due aventi capacità di deposito rispettivamente di 20.000 metricubi e 7.000 metricubi. Qui le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero saranno gestite in differenti cumuli.

11. Di autorizzare l'impianto per una capacità complessiva massima di stoccaggio rifiuti pari a 4.801 metricubi, corrispondente a un peso stimato di 7.200 tonnellate (ipotesi assunta di un peso specifico di 1.5 tonnellate al metrocubo). Gli stoccaggi dovranno essere identificati da apposita cartellonistica riportante i codici CER dei rifiuti presenti. I rifiuti non potranno essere stoccati in impianto per un periodo superiore ad un anno salvo motivate proroghe che dovranno essere specificatamente richieste alla Provincia;

12. ai sensi di quanto previsto dal DPGR 01/Pres del 02.01.1998, l'esercizio dell'impianto sarà autorizzato con successivo provvedimento provinciale, su espressa istanza della ditta al termine della realizzazione dei lavori;

13. unitamente all'autorizzazione all'esercizio di cui al punto precedente, il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ha validità di 10 anni. Ai sensi dell'art. 5, co 12 del D.P.G.R. n. 01/Pres/1998 il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione alle emissioni diffuse, ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto;

14. prima dell'avvio delle operazioni di recupero, la ditta dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/2006;

15. l'esercizio dell'impianto sarà subordinato all'esito positivo del collaudo e alla costituzione, a favore del Comune di San Giovanni al Natisone, della garanzia finanziaria prevista ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 502/Pres/1991. Ai sensi del Decreto Regionale citato, l'ammontare della garanzia per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata è computata in 317.628,47 euro. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Dell'avvenuta prestazione dovrà essere fornita dimostrazione all'Amministrazione Provinciale. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;

16. in caso di cessazione dell'attività, la Ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, ARPA-FVG e all'ASS n. 4, allegando un piano di chiusura e ripristino dettagliato, con indicazione delle tempistiche e modalità, nonché fornendo dimostrazione che il sito non è da assoggettare alla procedura di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006;

17. tutti gli oneri connessi alla predisposizione ed attuazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento sono a carico della Natison Scavi s.r.l.;

18. il presente atto non sostituisce autorizzazioni, visti, pareri, approvazioni o altri provvedimenti di competenza di altre autorità;

19. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente deliberazione tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa;

20. di disporre che eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d'Area Ambiente;

21. Il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante pro tempore della Natison Scavi s.r.l..

22. Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
Comune di San Giovanni al Natisone;
Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

23. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";

24. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_193_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 193 del 21 luglio 2010. DLgs. 152/06, art. 208 - DPGR 01/Pres./1998. Autorizzazione impianto mobile di "Vagliatura Keestrack" per il recupero di rifiuti non pericolosi - Proponente: «STR Srl» con sede legale in Comune di Fiumicello - Via Blaserna n. 43.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3-4-2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTA la L.R. 30 del 7-9-1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8-10-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 01/Pres. del 2-1-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 16 del 7-12-2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 462 del 23-12-2009 con cui si autorizza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 l'impianto mobile "KEESTRACK modello NOVUM - matricola N 400" di proprietà della Ditta «S.T.R. srl» con sede legale in Fiumicello - via Blaserna n. 43 (C.F. n. 02105780304);
VISTA la nota pervenuta in data 26-2-2010 (prot. prov. 25303/09) con cui la Ditta «S.T.R. srl» chiede di poter trattare per l'impianto mobile autorizzato con deliberazione n. 462 del 23-12-2009 anche sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (CER 20 03 03);
VISTA la nota prot. 35535/10 del 17-3-2010 con cui la Provincia, valutato che la richiesta costituisce una variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987, avvia il procedimento amministrativo ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998;
CONSIDERATO che la "Conferenza Tecnica Provinciale" di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, tenutasi in data 11-6-2010, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'accoglimento dell'istanza formulata dalla Ditta,
RILEVATO che la Ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Udine con codice fiscale n. 02105780304;
RILEVATO che all'art. 2 della deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo dd. 01 febbraio 2000 concernente "Criteri per l'iscrizione all'Albo della categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", è stato stabilito che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 212 comma 7 del D.Lgs. 152/06 che alla data odierna non risulta emanato;
RILEVATO che la mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati all'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività;
RITENUTO, conseguentemente opportuno che detto problema debba trovare soluzione nell'ambito delle procedure connesse allo svolgimento delle singole campagne di attività, anche alla luce degli orientamenti applicativi della norma in ciascuna Regione;
RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi previste nonché le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre che anche nel caso in cui per le operazioni di recupero previste dalla campagna di attività risultino superate le soglie dimensionali previste dalla normativa vigente, l'effettuazione della campagna dovrà essere assoggettata alla preventiva procedura di V.I.A.;
RITENUTO quindi di autorizzare l'impianto mobile così come autorizzato con la deliberazione della

Giunta Provinciale n. 462 del 23-12-2009 e con le integrazioni oggetto dell'istanza;
RICHIAMATO l'articolo 5 - comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/pres. 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO, per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1 - comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'impianto mobile "KEESTRACK" modello "NOVUM" matricola N 400, di proprietà della ditta S.T.R. s.r.l. con sede legale in Fiumicello, via Blaserna n.43 (C.F. n. 02105780304), così come descritto nell'"Allegato A" e con le prescrizioni di seguito elencate e contenute nell'"Allegato B" al presente atto;
2) di stabilire che il presente atto sostituisce la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 462 del 23-12-2009, ha validità sull'intero territorio nazionale per un periodo di 10 anni e potrà essere rinnovato previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
3) di prescrivere le seguenti disposizioni:
• l'impianto dovrà essere posizionato - in ogni cantiere - in maniera da poter raccogliere e correttamente gestire eventuali acque reflue correlate all'abbattimento delle polveri;
• dovrà essere predisposto - in ogni cantiere - un presidio idoneo per sversamenti incidentali correlati a fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica;
• per ogni cantiere, dovrà essere ottenuta la deroga al rumore - art. 6/h, L 447/95 - accompagnando la richiesta con una relazione che, per le campagne in Friuli Venezia Giulia, dovrà essere redatta secondo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA FVG - "Servizi all'utente - Moduli e procedure" - LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE, ANCHE IN DEROGA AI VALORI LIMITE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE;
4) di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) le operazioni ammesse sono descritte nell'allegato A e sono finalizzate al recupero "R5 - riciclo/recupero di sostanze inorganiche" o "R10 - spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 dei rifiuti non pericolosi indicati nello stesso allegato A;
6) in ordine all'effettuazione delle campagne di attività, si dispone quanto di seguito elencato:
• la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati "A" e "B" del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
• è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
• sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'ARPA, dell'ASL e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
• la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l'attività suddetta oltre che, all'ASS ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
• la Società deve essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/06 fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
• è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
• è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere am-

bientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
7) come indicato alla lettera g) del primo comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi in cui l'attività dell'impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;
8) il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
9) qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
10) il presente atto non sostituisce autorizzazioni, visti, pareri, approvazioni o altri provvedimenti di competenza di altre autorità;
11) di disporre che eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d'Area Ambiente;
12) il presente provvedimento è notificato al Legale Rappresentante pro tempore della "S.T.R. s.r.l." con sede legale in Comune di Fiumicello - via Blaserna n. 43;
13) copia conforme del presente provvedimento viene trasmessa ai Soggetti di seguito indicati:
- Comune di Fiumicello;
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 5 Basso Friuli;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

14) di diffondere il presente atto dovrà essere diffuso tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
15) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1 - comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

IL PRESIDENTE
Pietro Fontanini

Allegato A

Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - Art. 208 del decreto legislativo 152/06. Ditta STR Srl con sede legale in Fiumicello, via Blaserna, 43

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÁ:

Caratteristiche impianto

Denominazione:	KEESTRACK
Tipo:	NOVUM
Matricola:	N 400
Larghezza di trasporto	2500 mm
Altezza di trasporto	3150 mm
Peso	24 tonnellate

L'impianto mobile è composto da un telaio portante in acciaio su cui sono montati i seguenti componenti:

Tramoggia:

Capacità: 6 m^3.
Struttura: Acciaio ST 52.
Altezza bocca di carico : 3750 mm.
Larghezza bocca di carico: 4000 mm

Le tre fiancate della tramoggia possono essere abbassate idraulicamente per consentire il trasporto.

Nastro trasportatore di alimentazione a piastre:
Tipo: KT-1200.
Lunghezza AA: 3300 mm.
Larghezza: 1200 mm.
Portata: fino a 350 t/h.
Velocità: regolabile da 0 a 4.8 m/min.
Azionamento: motore idraulico con motoriduttore 7.5 KW

Tamburo vagliante:
Tipo : KT 4215 heavy-duty.
Lunghezza griglia superiore: 4200 mm.
Lunghezza griglia inferiore: 3600 mm.
Larghezza: 1500 mm.
Vaglio a doppia griglia:
- griglia superiore: 3 elementi - fissati sul lato sinistro.
- griglia inferiore: 2 elementi - fissati longitudinalmente.
Azionamento: idraulico 11 KW.
Superficie: 6.3 / 5.5 m².

Nastro trasportatore sotto il tamburo:
Lunghezza: 3500 mm.
Larghezza: 1200 mm.
Azionamento: idraulico 7.5 KW.

Nastro trasportatore sopravvaglio:
Tipo: KT -5/1200.
Lunghezza: 5000 mm.
Larghezza: 1500 mm.
Azionamento: idraulico, 8.33 KW.

Il nastro può essere ritirato idraulicamente per consentire il trasporto.

Nastro trasportatore di sinistra:
Tipo: 8.5 / 800.
Lunghezza: 8500 mm.
Larghezza: 800 mm.
Azionamento: idraulico, 7.5 KW.

Il nastro può essere ritirato idraulicamente per consentire il trasporto.

Nastro trasportatore di destra:
Tipo : Nastro articolato 8.5 / 650.
Lunghezza : 8500 mm.
Larghezza : 600 mm.
Azionamento : idraulico, 7.5 KW.

Il nastro può essere ritirato idraulicamente per consentire il trasporto.

Telaio cingolato:
Portata: 30 tonnellate, FL6.
Lunghezza: 3300 mm.
Larghezza piastre cingolo: 400 mm.
Larghezza totale: 2500 mm.
Inclinazione massima: max. 22°.
Velocità massima: max. 1 km/h.
Sistema d'azionamento: Diesel / Idraulico
Motore diesel Deutz: BF 4M 2012, 72 KW / 98 HP.
Sistema idraulico: REXROTH-SAUER/DANFOSS, load-sensing.

Funzionamento
Il materiale da vagliare viene caricato nella tramoggia e convogliato verso il tamburo vagliante con un

trasportatore a piastre metalliche. Il sopravvaglio viene asportato mediante il nastro trasportatore principale. Il materiale vagliato viene asportato, a seconda della granulometria, mediante tre nastri trasportatori. La macchina è azionata con un sistema idraulico load sensing.
Potenzialità
Nell'ipotesi di massima produzione (con il materiale più favorevole) l'impianto riesce a trattare 350 tonnellate orarie di rifiuti. Considerando una operatività giornaliera di 8 ore la macchina ha una potenzialità massima di 2.800 tonnellate al giorno.
Attività trattamento rifiuti
Schematicamente il trattamento dei rifiuti si svolge nel seguente modo:

- verifica di conformità del rifiuto;
- caricamento mediante pala gommata o escavatore idraulico,
- vagliatura con separazione di due pezzature,
- scarico del vagliato con formazione di due cumuli,
- verifica dei materiali ottenuti dal processo di vagliatura.

Eventuali rifiuti non trattabili (plastica, legno ecc.) saranno rimossi manualmente a macchina ferma.

L'impianto mobile potrà vagliare i rifiuti di seguito elencati in operazioni classificate come R13, R10 e R5 per l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal D.M. 5-2-98 e s.m.i.. ai seguenti punti del suballegato 1 - allegato 1:
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto.

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01 cemento;
17 01 02 mattoni;
17 01 03 mattonelle e ceramica;
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 01 06*;
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce specchio 17 08 01*;
17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*;

7.2 - rifiuti di rocce da cave autorizzati .

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;

7.11 - pietrisco tolto d'opera.

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce specchio 01 04 07*;

7.30 - sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili.

20 03 03 miscela di sabbia, altri inerti, conchiglie ecc.;

7.31bis - terre e rocce di scavo, .

17 05 04 terre e rocce di scavo, diverse da quello di cui alla voce specchio 17 05 03*;

4.4 - scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse (scorie granulate o uniblocchi contenenti più dell'80% in peso di SiO2, CaO, Al2O3, MgO, FeO).

10 02 02 scorie non trattate;
10 09 03 scorie di fusione.

2. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

Il macchinario ha un volume ingombrante, pertanto deve essere posizionato su superfici di adeguata estensione tali da garantire lo svolgimento delle operazioni nelle condizioni di massima sicurezza; il mezzo meccanico utilizzato per le operazioni di carico deve avere lo spazio sufficiente per poter prelevare il rifiuto accumulato e per caricare la tramoggia.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Per l'abbattimento delle polveri durante le campagne di attività dovrà essere impiegato un cannone nebulizzatore come indicato dalla ditta o altro analogo sistema.

Allegato B

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - Art. 208, comma 15 del decreto legislativo 152/06. Ditta STR Srl con sede legale in Fiumicello, via Blaserna, 43

L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. Si dispone inoltre il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. la Società deve assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
2. la Società deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
3. la Società deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
4. la Società deve essere in grado di fornire all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
5. il Responsabile Tecnico degli impianti deve coincidere con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
6. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
7. la Società deve adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
8. il quantitativo dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalla presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti, lo stoccaggio degli stessi e del materiale trattato deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
9. nell'esercizio dell'impianto devono, essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti ed evitata la formazione di odori sgradevoli;
10. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
11. la gestione dell'attività deve evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
12. devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
13. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la Società deve notificare alla Provincia, all'ARPA e all'A.S.L. competenti (A.S.S. in regione FVG), situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abi-

litato ed iscritto all'albo.
14. devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;
15. in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'ARPA ed all'A.S.L. (A.S.S. nella Regione F.V.G.) competenti per territorio;
16. la Società deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
17. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti al trattamento, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 13;
18. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle autorità di controllo;
19. la movimentazione dei materiali oggetto delle lavorazioni non deve assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo alle persone o attività confinanti;
20. tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
21. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
22. la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, dì sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
23. la Società deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai finì di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
24. deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
25. l'inosservanza di quanto prescritto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità dì controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal D.Lgs 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
26. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, alla Provincia di Udine, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
27. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_194_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n 194 del 21 luglio 2010. DLgs. 152/06, art. 208 - DPGR 01/PRES./1998. Autorizzazione impianto mobile "OM Crusher Apollo plus" per il recupero di rifiuti non pericolosi - Proponente: «STR Srl» con sede legale in Comune di Fiumicello - via Blaserna n. 43.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3-4-2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTA la L.R. 30 del 7-9-1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8-10-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 01/Pres. del 2-1-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 16 del 7-12-2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 alla Ditta "S.T.R. srl" con determinazione dirigenziale n. 313 del 17-1-2008 per l'impianto mobile "OM CRUSHER APOLLO" matricola n. 99G05900T;
VISTA l'istanza della "S.T.R. srl" pervenuta in 2-2-2010 (prot. prov. 12977/10) con cui si chiede l'inserimento di nuovi codici di rifiuti nell'elenco di quelli già autorizzati allegando la seguente documentazione:

- Relazione tecnica,
- Documentazione amministrativa,
- Elaborati grafici-tecnici;

VALUTATO che l'istanza della "S.T.R. srl" costituisce una modifica sostanziale all'autorizzazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987, richiamato dall'art. 5 comma 16 del DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, in quanto comporta una modifica dei materiali da conferire all'impianto;
RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Ambiente N. 5866/QdV/DI/V del 12-3-2008 nella quale si chiarisce che gli impianti mobili vengono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e pertanto, sono sottoposti all'iter autorizzativo ivi previsto;
RICHIAMATA la nota pervenuta in data 4-11-2008 (prot. prov. 123697/08) con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione FVG chiarisce che per l'autorizzazione degli impianti mobili deve applicarsi il DPGR 01/Pres del 2-1-1998;
VISTA la nota pervenuta in data 5-2-2009 (prot. prov. 18175/09) con cui il Servizio valutazione impatto ambientale della Regione FVG chiarisce che la procedura in materia di VIA va effettuata, se dovuta, prima dello svolgimento della singola campagna di attività e successivamente alla autorizzazione tecnica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;
VISTA la nota prot. 22549/10 del 22-2-2010 con cui la Provincia di Udine comunica, ai sensi del DPGR 01/Pres. del 2-1-1998, l'avvio del procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza;
CONSIDERATO che la "Conferenza Tecnica Provinciale" di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, tenutasi in data 11-6-2010, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta;
RILEVATO che la Ditta è regolarmente iscritta alla "Camera di Commercio di Udine" con codice fiscale n. 02105780304;
RILEVATO che all'art. 2 della deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo dd. 01 febbraio 2000 concernente "Criteri per l'iscrizione all'Albo della categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", è stato stabilito che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 212 comma 7 del D.Lgs. 152/06 che alla data odierna non risulta emanato;
RILEVATO che la mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati all'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività;
RITENUTO, conseguentemente opportuno che detto problema debba trovare soluzione nell'ambito delle procedure connesse allo svolgimento delle singole campagne di attività, anche alla luce degli orientamenti applicativi della norma in ciascuna Regione;
RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi previste nonché le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre che anche nel caso in cui per le operazioni di recupero previste dalla campagna di attività risultino superate le soglie dimensionali previste dalla normativa vigente, l'effettuazione della campagna dovrà essere assoggettata alla preventiva procedura di V.I.A.;
RITENUTO quindi di approvare le modifiche proposte e di autorizzare l'impianto mobile;
RICHIAMATO l'articolo 5 - comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/pres. 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO, per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1 - comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'impianto mobile "OM CRUSHER APOLLO - matricola n. 99G05900T" di proprietà della Ditta «S.T.R. srl» con sede legale in Fiumicello, via Blaserna n.43 (C.F. n. 02105780304), così come descritto nell'"Allegato A" e con le prescrizioni di seguito elencate e contenute nell'"Allegato B" al presente atto;
2) di stabilire che il presente atto sostituisce la determinazione dirigenziale n. 313 del 17-1-2008, ha validità sull'intero territorio nazionale per un periodo di 10 anni e potrà essere rinnovato previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
3) di stabilire che gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) le operazioni ammesse sono descritte nell'allegato A e sono finalizzate al recupero "R5 - riciclo/recupero di sostanze inorganiche" o "R10 - spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 dei rifiuti non pericolosi indicati nello stesso allegato A;
5) la Ditta dovrà mettere in opera ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad impedire la dispersione eolica di polveri dal materiale di risulta dalle lavorazioni e a garantire, nelle more della zonizzazione acustica comunale ai sensi della legge 447/95 e del DPCM 14-11-1997, il rispetto dei limiti riportati nell'art. 6 del DPCM 1-3-1991";
6) in ordine all'effettuazione delle campagne di attività, si dispone quanto di seguito elencato:
- la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati "A" e "B" del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
- è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'ARPA, dell'ASL e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
- la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l'attività suddetta oltre che, all'ASS ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
- la Società deve essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/06 fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
- è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

7) come indicato alla lettera g) del primo comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;
8) il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 - co. 13 del D.Lgs. 152/06 e del-

l'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
9) qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
10) di disporre che eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d'Area Ambiente;
11) il presente provvedimento è notificato al legale rappresentante pro tempore della "S.T.R. srl" con sede legale in Comune di Fiumicello - via Blaserna n. 43;
12) copia conforme del presente provvedimento è trasmessa ai Soggetti di seguito indicati:
- Comune di Fiumicello;
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 5 Basso Friuli;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G.;

13) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
14) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1 - comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

Allegato A

Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - Art. 208 del decreto legislativo 152/06. Ditta STR Srl con sede legale in Fiumicello, via Blaserna, 43

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÁ':

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche e modalità di funzionamento dell'impianto dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione. Quanto di seguito specificato, se più restrittivo o in aggiunta rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società è da intendersi quale prescrizione.

L'impianto è costituito da un gruppo mobile di frantumazione di materiali inerti costruito dalle Officine Meccaniche S.p.a. di Ponzano Veneto (TV), modello "OM CRUSHER APOLLO" matricola n. 99G05900T.

Componenti principali:
- Tramoggia di carico;
- Alimentatore vibrante;
- Frantoio a mascelle con comando di apertura idraulico;
- Nastro trasportatore principale;
- Separatore magnetico;
- Gruppo di potenza diesel-idraulico;
- Nastro trasportatore laterale per lo scarico del materiale fine vagliato;
- Carrello a cingoli;
- Sistema di abbattimento delle polveri;

L'articolazione del processo è il seguente:
L'alimentazione della tramoggia di carico, viene effettuata per mezzo di una pala meccanica; le operazioni devono essere condotte da personale specializzato ed esperto e devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza del caso tra cui in particolare:
- deve essere assicurata la salvaguardia dell'incolumità delle persone presenti nell'area di cantiere;
- non deve essere scaricato il materiale nella tramoggia da una altezza superiore a 50 cm dal bordo superiore della stessa;
- non deve essere scaricato materiale nella tramoggia nel caso si trovi personale vicino alla bocca di carico.

Vagliatura: viene effettuata in automatico per mezzo di un letto vibrante, che sospinge il materiale di pezzatura più grande fino allo scivolo di scarico che lo immette nel mulino. Il materiale di pezzatura più fine (fini naturali) oltrepassa una griglia e cade su di uno scivolo posto sotto l'alimentatore vibrante e, mediante un sistema di apertura/chiusura idraulico, viene inviato in ad un nastro laterale che lo scarica a cumulo oppure, bypassando il frantoio, al nastro di scarico del prodotto.

Frantumazione: mediante frantoio a mascelle: la dimensione del materiale in uscita, può essere modificata variando la distanza fra le mascelle tramite dispositivi di tipo idraulico. I materiali prodotti dalla frantumazione vengono scaricati sul nastro trasportatore principale.

Deferrizzazione: mediante il separatore magnetico adibito alla separazione del materiale ferroso eventualmente presente nei rifiuti;

Abbattimento delle polveri: viene effettuata in diversi momenti al fine di garantire lungo il ciclo di trattamento l'eliminazione delle polveri disperse. L'impianto è dotato di un sistema regolabile di nebulizzazione dimensionato per garantire un corretto abbattimento anche nelle massime condizioni di esercizio dell'impianto stesso alimentato con pompa idraulica già assemblata che attinge l'acqua da un serbatoio installato sulla macchina stessa oppure dalla rete idrica. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono zona di carico/vaglio e la zona di frantumazione (irrorazione nella zona sopra la tramoggia, sopra frantoio e nastro trasportatore principale). L'operatore addetto al carico ha il compito di verificare i livelli ed effettuare i riferimenti;

Scarico del materiale trattato: alla fine del ciclo di lavorazione, il prodotto viene stoccato in cumuli e successivamente allontanato con autocarri della stessa Società e di terzi, mentre gli altri rifiuti derivanti dalla cernita e dal trattamento, dopo essere stati stoccati in cumuli, cassoni o fusti vengono conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento o recupero. Le operazioni di trattamento sono condotte nell'arco di una giornata per un tempo complessivo massimo pari a circa 8 ore.

2. POTENZIALITÁ DELL'IMPIANTO
La capacità produttiva dipende dalla granulometria richiesta in uscita, nonché dalla durezza e dalla misura del materiale da frantumare ed è specificata nella documentazione di progetto.
La potenzialità oraria massima dichiarata è stimata di 240 tonnellate per un quantitativo annuo massimo di rifiuti trattati di 528.000 tonnellate (8 ore/giorno per 275 giorni lavorativi).

3. ATTIVITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI
L'impianto mobile potrà vagliare i rifiuti di seguito elencati in operazioni classificate come R13, R10 e R5 per l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal D.M. 5-2-98 e s.m.i.. ai seguenti punti del suballegato 1 - allegato 1:
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto.

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

17 01 01 cemento;

17 01 02 mattoni;

17 01 03 mattonelle e ceramica;

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 01 06*;

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce specchio 17 08 01*;

17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*;

7.2 - rifiuti di rocce da cave autorizzati .

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;

7.11 - pietrisco tolto d'opera.

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce specchio 01 04 07*;

7.31bis - terre e rocce di scavo, .

17 05 04 terre e rocce di scavo, diverse da quello di cui alla voce specchio 17 05 03*;

4.4 - scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse (scorie granulate o uniblocchi contenenti più dell'80% in peso di SiO_2, CaO, Al_2O_3, MgO, FeO).

10 02 02 scorie non trattate;

10 09 03 scorie di fusione;

Allegato B

1. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - art.208, comma 15 del Decreto Legislativo 152/06. Ditta S.T.R. s.r.l. con sede legale in Fiumicello, via Blaserna, 43.
2. L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. Si dispone inoltre il rispetto delle seguenti prescrizioni:
3. la Società deve assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
4. la Società deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
5. la Società deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
6. la Società deve essere in grado di fornire all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
7. il Responsabile Tecnico degli impianti deve coincidere con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
8. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
9. la Società deve adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
10. il quantitativo dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalla presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti, Io stoccaggio degli stessi e del materiale trattato deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
11. nell'esercizio dell'impianto devono, essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti ed evitata la formazione di odori sgradevoli;
12. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
13. la gestione dell'attività deve evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
14. devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
15. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la Società deve notificare alla Provincia, all'ARPA e all'A.S.L. competenti (A.S.S. in regione FVG), situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo.
16. devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento, nell'eventualità

che si sviluppino incendi;
17. in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'ARPA ed all'A.S.L. (A.S.S. nella Regione F.V.G.) competenti per territorio;
18. la Società deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
19. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti al trattamento, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 15;
20. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle autorità di controllo;
21. la movimentazione dei materiali oggetto delle lavorazioni non deve assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo alle persone o attività confinanti;
22. tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
23. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
24. la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, dì sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
25. la Società deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai finì di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
26. deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
27. l'inosservanza di quanto prescritto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità dì controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal D.Lgs 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
28. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, alla Provincia di Udine, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
29. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_195_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 195 del 21 luglio 2010. DLgs. 152/06, art. 208 - DPGR 01/Pres./1998 - Autorizzazione impianto mobile "Cams modello UTM 60.15 - Matr. n. 09.2107" per il recupero di rifiuti non pericolosi - Proponente: «STR Srl» con sede legale in Comune di Fiumicello - Via Blaserna n. 43 (CF 02105780304).

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3-4-2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la

Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTA la L.R. 30 del 7-9-1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8-10-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 01/Pres. del 2-1-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 16 del 7-12-2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998 n. 1";
VISTA l'istanza di autorizzazione per impianto mobile ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 pervenuta in data 26-2-2010 (prot. prov. 25314/10) dalla ditta STR Srl con sede legale in Fiumicello, via Blaserna n.43 (C.F. n. 02105780304), corredata dalla seguente documentazione:
Relazione tecnica,
Documentazione amministrativa
Elaborati grafici-tecnici
CD contenente libretto d'uso e manutenzione della macchina;
VISTA la nota prot. 35974/10 del 18-3-2010 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998;
CONSIDERATO che la "Conferenza Tecnica Provinciale" di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, tenutasi in data 11-6-2010, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta;
RILEVATO che la Ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Udine con codice fiscale n. 02105780304;
RILEVATO che all'art. 2 della Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo dd. 01 febbraio 2000 concernente "Criteri per l'iscrizione all'Albo della categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti" è stato stabilito che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 212 comma 7 del D.Lgs. 152/06 che alla data odierna non risulta emanato;
RILEVATO che la mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati all'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività;
RITENUTO, conseguentemente opportuno che detto problema debba trovare soluzione nell'ambito delle procedure connesse allo svolgimento delle singole campagne di attività, anche alla luce degli orientamenti applicativi della norma in ciascuna Regione;
RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi previste nonché le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre che anche nel caso in cui per le operazioni di recupero previste dalla campagna di attività risultino superate le soglie dimensionali previste dalla normativa vigente, l'effettuazione della campagna dovrà essere assoggettata alla preventiva procedura di V.I.A.;
RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile in oggetto;
RICHIAMATO l'articolo 5 - comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/pres. 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
RITENUTO, per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1 - comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne la immediata eseguibilità,

DELIBERA

1) di autorizzare - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 - l'impianto mobile "CAMS modello UTM 60.15

- matr. n. 09.2107" di proprietà della Ditta «S.T.R. s.r.l.» con sede legale a Fiumicello in via Blaserna n. 43 (C.F. n. 02105780304), così come descritto nello "Allegato A" e con le prescrizioni di seguito elencate e contenute nello "Allegato B" al presente atto;

2) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale per un periodo di 10 anni e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;

3) di stabilire che gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) le operazioni ammesse sono descritte nell'allegato A e sono finalizzate al recupero "R5 - riciclo/recupero di sostanze inorganiche" o "R10 - spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 dei rifiuti non pericolosi indicati nello stesso "allegato A";

5) la Ditta dovrà mettere in opera ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad impedire la dispersione eolica di polveri dal materiale di risulta dalle lavorazioni e a garantire, nelle more della zonizzazione acustica comunale ai sensi della legge 447/95 e del DPCM 14-11-1997, il rispetto dei limiti riportati nell'art. 6 del DPCM 1-3-1991"

6) in ordine all'effettuazione delle campagne di attività, si dispone quanto di seguito elencato:

- la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati "A" e "B" del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
- è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'ARPA, dell'ASL e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
- la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l'attività suddetta oltre che, all'ASS ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
- la Società deve essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/06 fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
- è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

7) come indicato alla lettera g) del primo comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi in cui l'attività dell'impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;

8) il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;

9) qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di gestione rifiuti;

10) il presente atto non sostituisce autorizzazioni, visti, pareri, approvazioni o altri provvedimenti di competenza di altre autorità;

11) di disporre che eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d'Area Ambiente;

12) il presente provvedimento è notificato al legale rappresentante pro tempore della "S.T.R s.r.l." con sede legale in Comune di Fiumicello - via Blaserna n. 43;

13) copia conforme del presente provvedimento viene trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Fiumicello;
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 5 Basso Friuli;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

14) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";

15) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1 - comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

Allegato A

Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - Art. 208 del decreto legislativo 152/06. Ditta STR Srl con sede legale in Fiumicello, via Blaserna, 43

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÁ:
Il trituratore UTM 60.15 è composto da un carro cingolato allestito con un nastro trasportatore e un trituratore entrambi di produzione della CAMS S.r.l.

Le specifiche tecniche dettaglianti la configurazione e il funzionamento di questi due componenti basilari sono:

- TRITURATORE FTR 1500 HD: bocca trituratore (mm) 1500 x 900 - Produzione max (t/h) 180,
- TRASPORTATORE A NASTRO 800/8: trasmissione elettrica,
- UNITÀ DI POTENZA: potenza motore 193 kW (260 CV) - velocità rpm 1500
- IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI (tubo con due ugelli direzionabili)
- DEFERIZZATORE MAGNETICO - Trasmissione elettrica
- DIMENSIONI (durante il trasporto, gruppo standard): larghezza m 2,50, lunghezza m 10,50, altezza m 3,00, peso totale kg 22.500

L'articolazione del processo è il seguente:
Alimentazione della tramoggia di carico: viene effettuata per mezzo di una pala meccanica;
Frantumazione: mediante frantoio ad alberi controrotanti;
Deferrizzazione: mediante separatore magnetico a nastro;
Abbattimento delle polveri mediante ugelli nebulizzatori.

L'impianto mobile può trattare i rifiuti di seguito elencati in operazioni classificate come R13, R10 e R5 per l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal D.M. 5-2-98 e s.m.i.. ai seguenti punti del suballegato 1 - allegato 1:
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto.

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01 cemento;
17 01 02 mattoni;
17 01 03 mattonelle e ceramica;
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce specchio 17 01 06*;
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce specchio 17 08 01*;
17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*;

7.2 - rifiuti di rocce da cave autorizzati .

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce specchio 01 04 07*;

7.11 - pietrisco tolto d'opera.

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce specchio 01 04 07*;

7.31bis - terre e rocce di scavo, .

17 05 04 terre e rocce di scavo, diverse da quello di cui alla voce specchio 17 05 03*;

4.4 - scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse (scorie granulate o uniblocchi contenenti più dell'80% in peso di SiO2, CaO, Al2O3, MgO, FeO).
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie;

10 02 02 scorie non trattate;

10 09 03 scorie di fusione;

Allegato B

1. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - art. 208, comma 15 del Decreto Legislativo 152/06. Ditta S.T.R. s.r.l. con sede legale in Fiumicello, via Blaserna, 43.
2. L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. Si dispone inoltre il rispetto delle seguenti prescrizioni:
3. la Società deve assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
4. la Società deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
5. la Società deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
6. la Società deve essere in grado di fornire all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
7. il Responsabile Tecnico degli impianti deve coincidere con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
8. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
9. la Società deve adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
10. il quantitativo dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalla presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti, lo stoccaggio degli stessi e del materiale trattato deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
11. nell'esercizio dell'impianto devono, essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti ed evitata la formazione di odori sgradevoli;
12. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
13. la gestione dell'attività deve evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
14. devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
15. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la Società deve notificare alla Provincia, all'ARPA e all'A.S.L. competenti (A.S.S. in regione FVG), situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo.

16. devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;
17. in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'ARPA ed all'A.S.L. (A.S.S. nella Regione F.V.G.) competenti per territorio;
18. la Società deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
19. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti al trattamento, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 15;
20. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle autorità di controllo;
21. la movimentazione dei materiali oggetto delle lavorazioni non deve assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo alle persone o attività confinanti;
22. tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
23. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante Io svolgimento di programmi formazione;
24. la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, dì sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
25. la Società deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai finì di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
26. deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
27. l'inosservanza di quanto prescritto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità dì controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal D.Lgs 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
28. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, alla Provincia di Udine, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
29. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_196_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 196 del 21 luglio 2010. DLgs. 152/2006, art. 208 - DPGR 01/Pres./1998. Autorizzazione impianto mobile di trattamento acque di falda. Proponente: «Geostream Srl».

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3-4-2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTA la L.R. 30 del 7-9-1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 502/Pres. del 8-10-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 01/Pres. del 2-1-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 16 del 7-12-2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA l'istanza pervenuta in data 22-12-2009 (prot. prov. 152664/09) da parte della Geostream s.r.l., con sede legale in comune di Tarcento, viale dell'Unione Europea n. 18 (C.F. 02400940306), per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 dell'impianto mobile per trattamento acque di falda denominato "sistema TAF" matricola n. TS416CER";
VISTA la nota prot. 3527 del 13-1-2010 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del DPGR 01/Pres 1998.
VISTA la nota pervenuta in data 15-2-2010 (prot. prov. 119473/10) con cui l'ARPA comunica di non rinvenire elementi ostativi all'esercizio dell'impianto;
VISTA la nota prot. 39537/10 del 24-3-2010 con cui la Provincia richiede chiarimenti;
VISTA la nota pervenuta in data 3-5-2010 (prot. prov. 58571/10) con cui la ditta trasmette i chiarimenti richiesti;
VISTA la nota pervenuta in data 7-5-2010 (prot. prov. 62112/10) con cui l'ASS n. 4 trasmette parere favorevole all'autorizzazione dell'impianto;
CONSIDERATO che la "Conferenza Tecnica Provinciale" di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, tenutasi in data 11-6-2010, ha espresso all'unanimità parere favorevole sull'istanza presentata dalla Ditta;
RILEVATO che la Ditta è iscritta alla "Camera di Commercio di Udine" con codice fiscale n. 02400940306;
RILEVATO che all'art. 2 della deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo dd. 01 febbraio 2000 concernente "Criteri per l'iscrizione all'Albo della categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", è stato stabilito che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 212 comma 7 del D.Lgs. 152/06 che alla data odierna non risulta emanato;
RILEVATO che la mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati all'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività;
RITENUTO, conseguentemente opportuno che detto problema debba trovare soluzione nell'ambito delle procedure connesse allo svolgimento delle singole campagne di attività, anche alla luce degli orientamenti applicativi della norma in ciascuna Regione;
RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi previste nonché le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre che anche nel caso in cui per le operazioni di recupero previste dalla campagna di attività risultino superate le soglie dimensionali previste dalla normativa vigente, l'effettuazione della campagna dovrà essere assoggettata alla preventiva procedura di V.I.A.;
RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile in oggetto;
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/pres. 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO, per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'impianto mobile per trattamento acque di falda

denominato “sistema TAF” matricola “TS416CER” di proprietà della «GEOSTREAM srl» con sede legale in via dell’Unione Europea, 18 a Tarcento (C.F. 02400940306) così come descritto nello “Allegato A” e con le prescrizioni di seguito elencate e contenute nello ”Allegato B” al presente atto;
2. la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale per un periodo di 10 anni e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell’impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
3. di stabilire che gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. le operazioni ammesse sono identificate ai sensi dell’allegato “B” al D.Lgs. 152/06 come D9 - Trattamento fisico chimico non specificato che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 dello stesso allegato;
5. i rifiuti ammessi al trattamento sono i seguenti:
6. CER 191307* - rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
7. CER 191308 - rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307*
8. CER 161002 - soluzione acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001*;
9. l’impianto mobile ha una potenzialità massima di trattamento di 5 metricubi/tonnellate all’ora;
10. in ordine all’effettuazione delle campagne di attività, si dispone quanto di seguito elencato:
11. la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati “A” e “B” del presente provvedimento, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
12. è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
13. sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ARPA, dell’ASL e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
14. la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l’attività suddetta oltre che, all’ASS ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
15. la Società deve essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti, alla luce di quanto prescritto all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/06 fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
16. è fatta salva l’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
17. è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
18. come indicato alla lettera g) del primo comma dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi in cui l’attività dell’impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;
19. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
20. il presente atto non sostituisce autorizzazioni, visti, pareri, approvazioni o altri provvedimenti di competenza di altre autorità;
21. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
22. di disporre che eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d’Area Ambiente;
23. il presente provvedimento è notificato al legale rappresentante pro tempore della “GEOSTREAM srl” con sede legale in Comune di Tarcento - Viale dell’Unione Europe n.18;
24. copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
Comune di Tarcento;
Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 4 Medio Friuli;

Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..
25. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
26. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1 - comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

Allegato A

Autorizzazione di impianto mobile per il trattamento acque di falda - Art. 208 del decreto legislativo 152/06. Ditta Geostream Srl con sede legale in via dell'Unione Europea, 18 Comune di Tarcento (UD)

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÁ:
L'impianto mobile TAF matricola "TS416CER" è stato progettato per il trattamento delle acque di falda contaminate da idrocarburi disciolti organici e alogenati. Il suo impiego è previsto presso cantieri di bonifica ed è stato dimensionato per una portata massima di 5 mc/h. L'impianto è stato progettato per essere contenuto in un container (4,55 x 2,2 x h 2,26 m).
Le acque di falda vengono emunte dai pozzi mediante pompe sommergibili e avviate a un serbatoio di rilancio/equalizzazione dove avviene la sedimentazione, una pompa di rilancio (Q=7.5 mc/h, P=1.5 kw e H=35 m) provvede ad alimentare 2 colonne filtranti a sabbia quarzifera e 2 a carbone attivo, collegate in serie, a flusso discendente e posizionate in una vasca di contenimento.
Il carbone attivo granulare (carbonio sotto forma di microcristalli di grafite) presenta una struttura porosa con una vasta area superficiale interna dalle notevoli capacità adsorbenti nei confronti di un gran numero di sostanze organiche e inorganiche. Una volta esaurito il suo potere di adsorbimento per saturazione deve essere sostituito o rigenerato.
La sabbia quarzite (SiO_2 > 98%) ha la funzione di intercettare le particelle molto piccole come alghe, microrganismi e materiali organici solidi in sospensione, è solitamente impiegata nel trattamento delle acque reflue, impianti di potabilizzazione, filtrazione condensati, piscine e acquari.

Caratteristiche filtri		Carboni attivi	Sabbia quarzite
Superficie filtrante	mq	0.502	0.502
Volume materiale filtrante	mc	0.5	0.35
Tempo di ritenzione	min	2	4
Velocità di filtrazione	m/h	29.8	5.976
Quantità materiale filtrante	kg	250	250
Altezza stato filtrante	m	1	0.5
Diametro	m	0.8	0.8
Altezza	m	2	2

Il funzionamento dell'impianto può avvenire in automatico, semiautomatico e manuale, asservito ai livellostati presenti nelle vasche di rilancio/equalizzazione e di contenimento per l'attivazione delle relative pompe, a un misuratore di portata e a un misuratore di pressione di esercizio e differenziale che segnala la necessità di effettuare il controlavaggio dei filtri.
Il controlavaggio avviene mediante una pompa (Q 12 mc/h, P 2.2 kw e H 50 m) che utilizza la stessa acqua di falda presente nel serbatoio di equalizzazione, il controlavaggio di un filtro comporta la contemporanea esclusione dei tre rimanenti. Le acque di controlavaggio vengono trasferite in impianti di smaltimento mediante autobotti.
Il carbone esausto e la sabbia quarzite vengono periodicamente sostituiti, il materiale di risulta viene avviato allo smaltimento o al recupero

Caratteristiche adsorbimento filtri a carboni attivi	Concentraz. Influente mg/l	Carico influente g/h	Adsorbimento mg/giorno	Durata giorni
Idrocarburi	1	5	80	333
Idrocarburi	10	50	200	83
Tricloroetilene clorurati	1	5	30	125

Allegato B

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento acque di falda - Art. 208, comma 15 del decreto legislativo 152/06. Ditta Geostream Srl con sede legale in via dell'Unione Europea, 18 Comune di Tarcento (UD)

L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. Si dispone inoltre il rispetto delle seguenti prescrizioni:
la Società deve assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
la Società deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
la Società deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
la Società deve essere in grado di fornire all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
il Responsabile Tecnico degli impianti deve coincidere con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
la Società deve adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
il quantitativo dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalla presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti, lo stoccaggio degli stessi e del materiale trattato deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
nell'esercizio dell'impianto devono, essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti ed evitata la formazione di odori sgradevoli;
le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
la gestione dell'attività deve evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la Società deve notificare alla Provincia, all'ARPA e all'A.S.L. competenti (A.S.S. in regione FVG), situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo.
devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;
in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'ARPA ed all'A.S.L. (A.S.S. nella Regione F.V.G.) competenti per territorio;

la Società deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti al trattamento, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 0;
i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle autorità di controllo;
la movimentazione dei materiali oggetto delle lavorazioni non deve assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo alle persone o attività confinanti;
tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, dì sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
la Società deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai finì di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
l'inosservanza di quanto prescritto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità dì controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal D.Lgs 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, alla Provincia di Udine, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_197_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 197 del 21 luglio 2010. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998. Proponente "Friul Julia Appalti Srl": approvazione del progetto di accorpamento delle autorizzazioni esistenti e di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona industriale di Grions del Torre) con contestuale autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento a:

- Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)" e relativi allegati;
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", con specifico riferimento all'art. 208;
- Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", con specifico riferimento all'art. 269;

VISTA la L.R. 30 del 7-9-1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2-1-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la L.R. n. 16 del 7-12-2008 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 8-10-1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;
VISTA la L.R. 27-11-2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 1-1-2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:

- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con il D.P.Reg. n. 044/Pres. del 19 febbraio 2001 e modificato con D.P.G.R. n. 1746 del 20 luglio 2007;
- Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 9 gennaio 2004 e modificato con la "Variante 1" adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 27 febbraio 2008;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, dei rifiuti speciali pericolosi e dei rifiuti urbani pericolosi, approvato con il D.P.Reg. n. 357/Pres. del 20 novembre 2006;
- Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'Imballaggio, approvato con D.G.Reg. n. 3221 del 29 novembre 2004;
- Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, adottato con decreto commissariale n. 12 del 29 settembre 2008;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 310 del 19-1-2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio, intestata alla Friul Julia Appalti s.r.l., dell'unità impiantistica denominata "Unità impiantistica 1" ed individuata quale "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 350 tonnellate", interna all'area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1747 del 13-3-2009 e la successiva di modifica n. 4812 del 16-7-2009 con cui la Provincia rinnova, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio intestata alla Friul Julia Appalti s.r.l., dell'Unità impiantistica 2 individuata quale "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 500 tonnellate, all'interno dell'insediamento già autorizzato con decreto n. 15897/1993", nell'area individuata al foglio 33, mappali 289 (ex. 289-290-227-304) e 418 (ex. 296-160-161-410) del Catasto del Comune di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25;
VISTA l'istanza presentata dalla Friul Julia Appalti Srl per l'accorpamento delle autorizzazioni in essere e la ristrutturazione dell'impianto, pervenuta in data 30-7-2009 (prot. prov. 97670/09) e corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
- Protocollo della richiesta di documentazione amministrativa presentata al comune di Povoletto e valutazione preventiva all'intervento edilizio,
- Relazione tecnica di progetto,
- Elaborati grafici di progetto,
- Manuale interno di gestione operativa e relativi allegati (MIGO),
- Piano di monitoraggio,
- Visura camerale,
- Fotocopia carta d'identità;

VISTA la nota prot. 104638/09 del 18-8-2009 con cui la Provincia informa la Ditta che il procedimento non può essere avviato senza evidenza della conclusione della procedura di verifica presso il servizio VIA regionale e si segnala che il progetto deve essere redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 554/1999 e dal D.P.Reg. 165/2003;
VISTA la nota pervenuta in data 29-10-2009 (prot. prov. 131346/09) con cui la Ditta trasmette la seguente documentazione:
- Domanda unica per impianto produttivo ai sensi della L.R. 3/2001,
- Asseverazioni del progettista relative a prevenzione incendi, impianti, barriere architettoniche, normativa sismica e riutilizzo terre e rocce da scavo,
- N. 22 tavole architettoniche dello stato di fatto e dello stato progettuale con relazione tecnico illustrativa edilizio-urbanistica e scheda degli elementi urbanistici,
- Scheda ISTAT,
- Relazione tecnica ed elaborati grafici ai sensi della L 13/1989 e DM 236/1989,
- Relazione tecnica per interventi comprendenti opere strutturali,
- Documentazione tecnica per il rilascio dal CAFC autorizzazione all'allacciamento in rete fognaria scarichi idrici assimilabili a quelli domestici;
- Documentazione tecnica per il rilascio dal CAFC autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in fognatura con allegate specifiche tecniche impianti di trattamento,
- Scheda informativa per acquisizione parere igienico sanitario preventivo da parte di ASS n. 4 ed allegata documentazione tecnica impianto di lavorazione,
- Documentazione progettuale impianto meccanico/termico redatta ai sensi della L. 46/1990 e L. 10/1991,
- Documentazione progettuale impianto elettrico redatta ai sensi della L.R. 57/1988 e L. 46/1990,
- Relazione geologico-tecnica del sito di intervento,
- Documentazione tecnica per il rilascio del parere di conformità antincendio;

VISTA la nota pervenuta in data 18-12-2009 (prot. prov. 151609/09) con cui la ditta trasmette il Decreto del Direttore centrale della Regione n. 2972 del 15-12-2009 che dispone che il progetto non deve essere sottoposta a procedura di VIA nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. a seguito dell'ampliamento in oggetto, la quantità annua di rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento dovrà rimanere invariata rispetto a quanto attualmente autorizzato;
2. per quanto attiene alle emissioni convogliate di polveri per la verifica in fase di esercizio dei livelli di emissione polveri e delle prestazioni dei sistemi installati per il contenimento delle emissioni dovrà essere predisposto e verificato da ARPA e Provincia in sede di autorizzazione alle emissioni:
- un piano di manutenzione dell'impianto di aspirazione/abbattimento polveri e un piano di controllo dei parametri critici dello stesso, specificando i parametri indicatori del possibile cattivo funzionamento del sistema e le frequenze di misurazione. Dati che, in fase di esercizio, dovranno essere riportati in apposito registro;
- un piano di controllo periodico dei livelli di concentrazione delle polveri in uscita dai camini e del flusso di massa totale. Dati che, in fase di esercizio, dovranno essere riportati in apposito registro;
- specificazione sulle modalità di trasmissione dei dati alle autorità competenti al controllo del rispetto dei limiti di emissione (ARPA e Provincia);

3. il piano di monitoraggio proposto dal proponente relativo dovrà essere sottoposto a verifica da parte di ARPA FVG prima dell'autorizzazione finale;
4. qualora in fase di esercizio dell'attività! a seguito delle risultanze della campagna di monitoraggio di cui al piano precitato, si evidenziasse un non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili alla attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;
5. le terre di scavo eventualmente derivanti dallo sbancamento del piano campagna per la realizzazione dei piazzali di stoccaggio - non essendo stata dal proponente indicata in relazione di screening una intenzione di riutilizzo e fornito a riguardo apposito progetto - dovranno essere smaltite e/o recuperate quali rifiuti. Tuttavia nel caso in cui il proponente desideri ricorrere alle condizioni di cui all'articolo 186 del d.lgs. 152/06 parte quarta ovvero intenda proporre una gestione delle terre di scavo quali sottoprodotti per realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, potrà effettuarlo dimostrando - in apposito progetto - la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo succitato, indicando altresì i tempi di eventuale deposito in attesa di utilizzo. Tale progetto sarà verificato nell'ambito della procedura autorizzativa per il rilascio del permesso a costruire (o denuncia inizio attività);
6. i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere - salvo dimostrata impossibilità - ricaricati del rifiuto/sottoprodotto/MPS in uscita.

VISTA la nota prot. 769/10 del 5-1-2010 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998;

VISTA la nota pervenuta in data 24-2-2010 (prot. prov. 24486/10) con cui il Comune di Povoletto trasmette il parere di conformità edilizia-urbanistica;
VISTA la nota pervenuta in data 8-3-2010 (prot. prov. 31211/10) con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione richiede integrazioni;
VISTA la nota prot. 31777/10 del 10-3-2010 con cui la Provincia trasmette i pareri pervenuti e richiede chiarimenti ed integrazioni;
VISTA la nota pervenuta in data 15-3-2010 (prot. prov. 34497/10) con cui la Ditta trasmette il contratto di locazione ultranovennale con cui Immobiliare Nadalutti Srl cede in locazione alla Friul Julia Appalti srl i beni immobili su cui insiste l'attività in progetto;
VISTA la nota pervenuta in data 30-4-2010 (prot. prov. 57048/10) con cui la Ditta trasmette le integrazioni richieste;
VISTA la nota pervenuta in data 4-3-2010 (prot. prov. 28327/10) con cui la Ditta trasmette ulteriori chiarimenti;
VISTA la relazione istruttoria di cui all'ID. 1815121 del Servizio emissioni in atmosfera della Provincia;
PRESO ATTO che la "Conferenza Tecnica" tenutasi in data 11-6-2010 ha ritenuto di approvare il progetto con le seguenti prescrizioni:
1. nel rispetto del decreto di VIA n. 2972 di data 15-12-09, la quantità annua di rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento dovrà rimanere invariata rispetto a quanto attualmente autorizzato per le due unità funzionali (tot. 49.600 tonn/anno)
2. la ditta deve provvedere allo stoccaggio delle MPS in aree distinte e fisicamente separate dalle aree di deposito dei rifiuti: tali aree devono essere identificate in un apposito elaborato grafico,
3. nell'area dell'impianto la Ditta non può ricevere, stoccare e commercializzare MPS e sottoprodotti provenienti da altri impianti di trattamento.
4. i rifiuti e le MPS stoccate devono essere facilmente identificabili mediante l'adozione di adeguata cartellonistica;
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica.
PRESO ATTO che lo stesso art. 5 comma 12 del D.P.G.R. 01/Pres stabilisce che il provvedimento sopracitato sostituisce ad ogni effetto i provvedimenti previsti in materia di emissioni in atmosfera nonché la concessione edilizia;
RITENUTO di autorizzare la realizzazione dell'impianto in progetto con le prescrizioni espresse dalla conferenza tecnica;
RITENUTO - ai sensi dell'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. 2-1-1998, n. 01/Pres. - di nominare collaudatore dell'opera l'ing. Gabriele INDOVINA;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 11-12-2003 n. 21;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di approvare il progetto presentato dalla ditta Friul Julia Appalti Srl con sede legale e impianto operativo a Povoletto in via G.B. Maddalena, 25 (CF 00994830305), costituito dalla seguente documentazione:
- Relazione tecnica di progetto (prot. prov. 9760/09),
- Elaborati grafici di progetto P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08 e P09 (prot. prov. 9760/09),
- Manuale interno di gestione operativa e relativi allegati (MIGO) (prot. prov. 9760/09),
- Piano di monitoraggio (prot. prov. 9760/09),
- Domanda unica per impianto produttivo ai sensi della LR 3/2001 (prot. prov. 131346/09),
- Asseverazioni del progettista relative a prevenzione incendi, impianti, barriere architettoniche, normativa sismica e riutilizzo terre e rocce da scavo (prot. prov. 131346/09),
- N. 22 tavole architettoniche dello stato di fatto e dello stato progettuale con relazione tecnico illustrativa edilizio-urbanistica e scheda degli elementi urbanistici (prot. prov. 131346/09),
- Scheda ISTAT (prot. prov. 131346/09),
- Relazione tecnica ed elaborati grafici ai sensi della L 13/1989 e DM 236/1989 (prot. prov. 131346/09),
- Relazione tecnica per interventi comprendenti opere strutturali (prot. prov. 131346/09),
- Documentazione tecnica per il rilascio dal CAFC autorizzazione all'allacciamento in rete fognaria scarichi idrici assimilabili a quelli domestici (prot. prov. 131346/09);
- Documentazione tecnica per il rilascio dal CAFC autorizzazione allo scarico di acque reflue indu-

striali recapitanti in fognatura con allegate specifiche tecniche impianti di trattamento (prot. prov. 131346/09),
- Scheda informativa per acquisizione parere igienico sanitario preventivo da parte di ASS n. 4 ed allegata documentazione tecnica impianto di lavorazione (prot. prov. 131346/09),
- Documentazione progettuale impianto meccanico/termico redatta ai sensi della L 46/1990 e L 10/1991 (prot. prov. 131346/09),
- Documentazione progettuale impianto elettrico redatta ai sensi della LR 57/1988 e L 46/1990 (prot. prov. 131346/09),
- Relazione geologico-tecnica del sito di intervento (prot. prov. 131346/09),
- Documentazione tecnica per il rilascio del parere di conformità antincendio (prot. prov. 131346/09),
- Nota tecnica integrativa n.1 (prot. prov. 57048/10),
- Cronoprogramma (prot. prov. 57048/10),
- Tavola P07 rev.1: Emissioni in atmosfera (prot. prov. 57048/10);

2. di disporre il rispetto delle seguenti prescrizioni della conferenza tecnica:
2.1. nel rispetto del decreto di VIA n. 2972 di data 15-12-09, la quantità annua di rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento dovrà rimanere invariata rispetto a quanto attualmente autorizzato per le due unità funzionali (tot. 49.600 tonn/anno)
2.2. la ditta deve provvedere allo stoccaggio delle MPS in aree distinte e fisicamente separate dalle aree di deposito dei rifiuti: tali aree devono essere identificate in un apposito elaborato grafico,
2.3. nell'area dell'impianto la Ditta non può ricevere, stoccare e commercializzare MPS e sottoprodotti provenienti da altri impianti di trattamento;
2.4. i rifiuti e le MPS stoccate devono essere facilmente identificabili mediante l'adozione di adeguata cartellonistica;
3. di nominare collaudatore dell'opera - ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, co. 15 del DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres. - l'ing. Gabriele INDOVINA. A conclusione dei lavori il collaudatore procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica della consistenza delle opere realizzate. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che costituirà il presupposto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività per il periodo necessario all'accertamento della funzionalità dell'impianto. Per accertamento della funzionalità, con relativa emissione del certificato di collaudo funzionale finale, s'intende la verifica della funzionalità dell'impianto nella fase di esercizio provvisorio, in base ad un programma di prove predisposto dal soggetto autorizzato che dovrà essere trasmesso alla Provincia;
4. ai fini della realizzazione dei lavori dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
- l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia;
- prima dell'avvio lavori, la ditta dovrà provvedere alla nomina di un direttore dei lavori, dandone comunicazione al collaudatore designato dalla Provincia;
- prima dell'avvio lavori, la ditta dovrà comunicare a Provincia, ARPA-FVG (Dipartimento Provinciale di Udine), Comune e A.S.S. territorialmente competenti, della data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione e completamento delle opere, nonché del nominativo del Direttore dei lavori;

5. relativamente alle emissioni convogliate il valore limite di riferimento è:

Inquinante	Valore limite (mg/Nm3)
Polveri	10

5.1. il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs.152/06);
5.2. la data di messa in esercizio dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del Decreto Legislativo n. 152/06;
5.3. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio secondo le indicazioni del paragrafo 5.3;
5.4. entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data fissata per la messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative a due misurazioni da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di messa a regime. Le misurazioni devono essere effettuate secondo quanto predisposto al punto 5.3 relativo alle misure analitiche di autocontrollo;
5.5. misure analitiche di autocontrollo:

5.5.1. punto di emissione E1 - la ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di rilascio della determina di autorizzazione, le misurazioni di autocontrollo. La prima serie di analisi dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica della determina di autorizzazione e copia dei referti analitici della prima verifica di autocontrollo successiva al rilascio della nuova autorizzazione, dovrà

essere inviata alla scrivente Amministrazione entro i 60 giorni successivi alla data di campionamento. La ditta dovrà conservare in sede gli originali delle verifiche di autocontrollo successive alla prima, senza inviarle alla scrivente Amministrazione, viene fatta salva la possibilità di poter richiedere in ogni momento copia delle analisi, tale documentazione dovrà pervenire in Provincia entro e non oltre le 24 ore successive alla richiesta anche a mezzo fax;

5.5.2. la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;

5.5.3. i certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso;

5.5.4. la durata dei campionamenti, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conforme alle specifiche norme tecniche elencate di seguito:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

5.5.5. i valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;

5.5.6. i valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa);

5.5.7. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi;

5.5.8. l'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo;

5.6. gestione degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera:

5.6.1. devono essere installati dispositivi (pressostato) atti al controllo d'efficienza dell'apparato di filtrazione, per poter garantire una adeguata frequenza di esecuzione delle operazioni di pulizia;

5.6.2. l'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;

5.6.3. le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione;

5.6.4. le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

5.6.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

5.6.6. se si verifica un guasto ad uno o più impianti oggetto della presente relazione tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento. Questa Amministrazione deve essere informata per iscritto entro le otto ore successive al guasto e si riserva la possibilità di disporre ulteriori prescrizioni;

5.6.7. la direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;

5.6.8. per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001.

5.6.9. i tronchetti siano devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007;

5.6.10. i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

6. per il contenimento delle emissioni diffuse si prescrive:

- utilizzo di ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad evitare la diffusione di polveri dai cassoni e dai cumuli di materiale stoccato all'esterno;

- umidificazione degli eventuali cumuli di materiale stoccato all'esterno;
- pavimentazione con materiale non polverulento delle vie di transito;
- limitazione della velocità di transito dei mezzi al di sotto dei 5 km/h;
- pulizia giornaliera o umidificazione dei piazzali esterni e delle vie di transito;
- umidificazione delle attività di vagliatura con vaglio mobile nelle posizioni G ed H;
- le operazione di scarico e carico dei mezzi di trasporto all'interno dei locali dovranno essere compiute a portoni chiusi;
- utilizzo di sistemi portatili di nebulizzazione d'acqua con antiodori enzimatici per il controlli degli odori.

7. l'impianto è costituito da 3 edifici (Edifici 1, 2 e 3) adibiti alla gestione dei rifiuti, una palazzina adibita ad uffici e servizi al personale (Edificio 4), piazzali e vie di transito a servizio delle aree di stoccaggio e delle lavorazioni. Sono previsti inoltre 4 accessi carrai, 2 per le autovetture e 2 per i mezzi pesanti, al fine di facilitare i percorsi in entrata ed in uscita dall'impianto con riduzione della probabilità di incidenti fra mezzi.

Superficie complessiva	circa 11.289,00 mq.
Superficie coperta	circa 4.300,00 mq. di cui: - Edificio 1: 1.023,00 mq. - Edificio 2: 1.734,00 mq. - Edificio 3: 1.293,00 mq. - Edificio 4: 225,00 mq.
Superficie a verde	circa 1.130,00 mq.
Superficie impermeabile	circa 5.900,00 mq.
Rapporto di copertura	circa 38%

8. la dotazione impiantistica è la seguente (riferimenti alla tavola P03):
- Sezione impiantistica B1: trituratore mobile che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area A o B (max 45 t/h);
- Sezione impiantistica B2: impianto semiautomatico a tecnologia complessa per la selezione, cernita e vagliatura (max 11.5 t/h);
- Sezione impiantistica B3: pressa oleodinamica per la compattazione e l'imballaggio dei materiali recuperati (MPS e/o rifiuti decadenti da inviare a recupero o smaltimento) max 35 t/h;
- Sezione impiantistica B4: trituratore mobile per la carta che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area C o D (max 2 t/h);
- Sezione impiantistica B5: taglia bobine che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area E o F (max 20 t/h);
- Sezione impiantistica B6: vaglio di tipo mobile che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area G o H (max 80 t/h);

9. con riferimento agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs 152/06, le operazioni ammesse in impianto sono le seguenti:
1. R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso ed in uscita dall'impianto, per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R12;
2. R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
3. R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
4. R12: scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11; con tale operazione si intende il raggruppamento e/o la miscelazione dì rifiuti non pericolosi tipologicamente e merceologicamente simili e comunque compatibili tra di loro al fine di ottimizzare le operazioni di recupero svolte all'interno dell'impianto o presso ditte terze autorizzate;
5. D15: deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
6. D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; con tale operazione si intende il raggruppamento e/o la miscelazione di rifiuti non pericolosi tipologicamente e merceologicamente simili e comunque compatibili tra di loro alfine di ottimizzare le operazioni di smaltimento svolte all'interno dell'impianto o presso ditte terze autorizzate;
7. D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; tale operazione consiste nello svolgimento di operazioni di cernita, selezione vagliatura, riduzione volumetrica (compattazione, triturazione), disimballaggio ed imballaggio di rifiuti da destinarsi a successive operazioni di smaltimento;

10. l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento (R12, R3, R4, D13 e D14) di 160 tonnellate al giorno calcolato su una potenzialità di trattamento oraria dell'impianto semiautomatico (sezione B2) di 11.5 tonnellate corrispondente alla potenzialità oraria del vaglio rotante;

11. le capacità di stoccaggio delle singole aree dell'impianto sono riportate nella tavola P03 e riassunte

nella seguente tabella:

Messa in Riserva e/o Deposito Preliminare di rifiuti in ingresso all'impianto in (aree Ax e Posteggio cassoni in ingresso)	2.800,00 mc. (pari a circa 1.960,00 ton)
Messa in Riserva e/o Deposito Preliminare di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto (Aree D1, D2, D3,D4, Posteggio cassoni in uscita)	2.900,00 mc. (pari a circa 2.030,00 ton)
Messa in Riserva di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto e/o deposito MPS	3.302,00 mc. (pari a circa 2.300,00 ton)
Potenzialità annua di trattamento e recupero (R12, R3, R4, D13 e D14)	49.600,00 ton
Potenzialità giornaliera calcolata su 310 gg. lavorativi	circa 160,00 ton

12. i rifiuti ammessi in impianto con le relative operazioni a cui vengono sottoposti sono elencati nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R13-R12
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12
02 01 10	Rifiuti metallici	R13- R4
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacchi; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero casearia	
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffé, tè e cacao)	
02 07 01	Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13-R12- D15
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R13-R12-D15-D13
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*	R13-R12
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R13-R12-D15
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13-D15-D14
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13-R3
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.	D15-D13
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE	
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13-R12-D15-D13-D14
04 02	Rifiuti dell'industria tessile	
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13-D 15-D 14-D13
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso cera)	R13-D15
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14*	R13-D15-D14-D13
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13-R12-D15-D14-D13
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13-R12-D15-D14-D13

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica	
09 01 07	Carta e pellicola per fotografia, contenenti argento e composti d'argento	R13-D15-D14
09 01 08	Carta e pellicola per fotografia, non contenenti argento e composti d'argento	R13-D15-D14
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI	
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	
10 02 10	Scaglie di laminazione	R13-R4
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R4
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13- R4
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-R4
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-R4
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13-R12- D15
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13-R3
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13-R12
15 01 03	Imballaggi in legno	R13-R12
15 01 04	Imballaggi metallici	R13-R4
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13-R3-R4
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13-R3-R4-D15-D14-D13
15 01 07	Imballaggi in vetro	R13
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile	R13-R12
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	R13-D15-D14-D13
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)	
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13-D15-D13
16 01 19	Plastica (ad esempio paraurti)	R13-D15
16 01 20	Vetro	R13
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17 01 01	Cemento	R13-D15-D13
17 01 02	Mattoni	R13-D15-D13
17 01 03	Mattonelle e ceramica	R13-D15-D13
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	R13-D15-D13
17 02	Legno, vetro e plastica	
170201	Legno	R13-R12
17 02 03	Plastica	R13-R12-D15
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13-R4
17 04 02	Alluminio	R13-R4
17 04 03	Piombo	R13-R4
17 04 04	Zinco	R13-R4
17 04 05	Ferro e acciaio	R13-R4

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
17 04 06	Stagno	R13-R4
17 04 07	Metalli misti	R13-R4
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	R13
17 05	Terre (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*	R13-D15-D13
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
17 06 04	Materiali isolasti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*	R13-D15-D13
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso	
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	R13-D15-D13
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci	R13-D15-D13
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
19 10	Rifiuti prodotti dalla frantumazione di rifiuti contenenti metallo	
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13-R4
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R4
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19 12 01	Carta e cartone	R13-R3
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13-R4
19 12 04	Plastica e gomma	R13-R12-D15- D14
19 12 05	Vetro	R13
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	R13-R12
19 12 08	Prodotti tessili	R13-R12
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13-D15-D13
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*	R13-R12-D15- D13
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20 01 01	Carta e cartone	R13-R3
20 01 02	Vetro	R13
20 01 10	Abbigliamento	R13-R12
20 01 11	Prodotti tessili	R13-R12
20 01 25	Oli e grassi commestibili	RI 3
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	R13
20 01 39	Plastica	R13
20 01 40	Metallo	R13-R4
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R13
20 03	Altri rifiuti urbani	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	R13
20 03 03	Residui della pulizia stradale	D13-D15
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13-R12-D15-D13-D14

13. le materie prime secondarie che l'impianto è in grado di produrre dalle operazioni R3 ed R4 sono le seguenti:
- MPS per l'industria cartaria corrispondenti alle specifiche delle norme UNI EN 643 con impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm;

- ferro acciaio e ghisa per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI con oli e grassi <0,1% in peso, PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale, solventi organici <0,1% in peso, polveri con granulometria <10 micron non superiori al 10% in peso delle polveri totali. Tali materiali non devono essere radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- metalli non ferrosi o loro leghe per l'industria metallurgica conformi alle specifiche UNI ed EURO con con oli e grassi <2%, PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria <10 micron non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Tali materiali non devono essere radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;

14. ai fini dell'organizzazione del lavoro, è prevista la suddivisione dei rifiuti in ingresso in quattro classi, a seconda del loro grado di recuperabilità, così come di seguito indicato:
"classe 1": rifiuti da sottoporre a solo stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva), con eventuali operazioni raggruppamento e condizionamento volumetrico (presso-legatura). Nel caso in cui non sia prevista le fasi di raggruppamento e presso-legatura, i rifiuti in ingresso dopo accettazione sono stoccati in containers presso l'area scoperta dedicata. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006, come R13 o D15 con eventuali D13 - D14 o R12;
"classe 2": rifiuti recuperabili generici, per i quali è previsto un trattamento per la separazione delle frazioni recuperabili, che vengono raccolte in cumuli separati o direttamente in containers, mentre lo scarto è spinto con continuità nella tramoggia della pressa. I rifiuti selezionati e quelli costituenti lo scarto sono stoccati nelle aree dedicate. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13-R12 (+R3/R4);
"classe 3": rifiuti recuperabili specifici, costituiti da una frazione merceologica prevalente, da sottoporre ad operazione di selezione per la separazione delle frazioni diverse, da destinare a successivo recupero o smaltimento presso altri impianti. L'organizzazione è analoga alla classe 2. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13 -R12 (+ R3/R4);
"classe 4": rifiuti, costituiti da frazioni provenienti da raccolta differenziata mirata (flussi provenienti da filiere selezionate), da cui con operazioni di selezione manuale è possibile ottenere materia prima secondaria di carta/cartone. Il materiale, prodotto in balle (operazione di presso-legatura), viene depositato nelle aree interna ed esterna al capannone a ciò dedicate. I rifiuti di scarto separati saranno suddivisi tra recuperabili e non recuperabili, i primi stoccati per frazione merceologica nei containers posti nell'area esterna dedicata, mentre i secondi accorpati in cumulo all'interno del capannone per essere sottoposti a presso-legatura. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13, R3 e R4;

15. i rifiuti generati dalle operazioni di raggruppamento e/o la miscelazione [R12/D13] saranno classificati con codice CER 19 XX XX. Tali operazioni saranno tracciate entro 2 giorni lavorativi in un apposito registro di miscelazione, sul registro di carico e scarico e su una apposita scheda di raggruppamento/miscelazione che verrà poi allegata al formulario in uscita;

16. ai sensi di quanto previsto dal DPGR 01/Pres del 2-1-1998, l'esercizio dell'impianto sarà autorizzato con successivo provvedimento provinciale, su espressa istanza della Ditta al termine della realizzazione dei lavori;

17. unitamente all'autorizzazione all'esercizio di cui al punto precedente, il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ha validità di 10 anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda;

18. prima dell'avvio delle operazioni di recupero, la ditta dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

19. l'esercizio dell'impianto sarà subordinato all'esito positivo del collaudo a vuoto dell'impianto e alla prestazione di una garanzia finanziaria a favore del Comune di Povoletto per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres e successive modifiche ed integrazioni l'ammontare di tale garanzia è calcolata per un impianto tecnologico con potenzialità giornaliera di 160 tonnellate corrispondente a 236.694,29 euro. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;

20. l'impianto è soggetto a notifica ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 81/2008;

21. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'am-

biente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Povoletto, ARPA ed ASS n. 4;
22. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto il titolare dell'impianto dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'ARPA;
23. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
24. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sull'emissione di fumi in atmosfera;
25. di disporre che eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d'Area Ambiente;
26. il presente provvedimento dovrà essere notificato al legale rappresentante pro tempore della Friul Julia Appalti;
27. copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
Comune di Povoletto;
Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..
28. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
29. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1 - comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_260_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 260 dell'8 settembre 2010. DLgs. 152/2006 - DPGR 01/PRES. del 2-1-1998 - Ditta Eco Energy Spa - Non approvazione progetto di adeguamento della discarica di 1^ categoria sita in Comune di Pozzuolo del Friuli e prescrizione modalità e tempi di chiusura in applicazione dell'art. 17 - comma 5 del DLgs. 36/2003.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3-4-2006 recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29.04.2006, ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 5-2-1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13-1-2003 e succ. mod. int. emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 15 del 18-7-2005, come modificato dall'art. 1 della L.R. 32 del 23-12-2005;
VISTO il D.Lgs 59 del 18-2-2005, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
VISTO l'art. 20 della L.R. 25 del 18-8-2005, con cui si stabilisce che, in materia di discariche, i provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 5 del D.P.G.R. 01/Pres. 2-1-1998 costituiscono autorizzazione integrata ambientale (d'ora in poi AIA), qualora alla Conferenza tecnica prevista dal regolamento partecipi la struttura regionale competente in materia di AIA;
VISTO il D.P.R. del 12-4-1996, sostituito, a partire dal 31-7-2007, dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. int., nonché la L.R. n. 43 del 7-9-1990 e succ. mod. int., concernenti disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale;
VISTO il D.P.R. n. 266/Pres. del 11-8-2005 e succ. mod. int. che aggiorna, in attuazione all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, il regolamento D.P.G.R. 502/Pres. del 8-10-1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie delle discariche;

VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e Provinciali, in particolare:
- Norme tecniche per la progettazione, costruzione e gestione delle discariche, di cui al capitolo IV del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con il D.P.R. n. 044/Pres. del 19-02-2001;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.P.G.R. n. 03/Pres. del 9-1-2004;
- Programma Regionale di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, approvato con D.P.R. n. 356/Pres. del 20-11-2006;

RITENUTO opportuno richiamare i principali atti autorizzativi che hanno caratterizzato la vita dell'impianto in oggetto:
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 23810/90 del 1-8-1990 con cui si approvava il progetto e autorizzava la Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano alla costruzione e gestione di una discarica di 1^ categoria in Comune di Pozzuolo del Friuli, nell'area distinta in catasto al foglio n.9 mappali n. 133 - 134 - 135 - 137 - 138, avente capacità massima pari a mc. 150.000 per una quantità annua di 37.500 tonn. di rifiuti e durata massima di 5 anni salvo proroga concessa dalla Provincia;
- nota prot. n. 42429/91/ue del 06 novembre 1991 con la quale è stata favorevolmente accolta la domanda di variante consistente nel restringimento di 5 metri della larghezza dell'area destinata alla realizzazione delle infrastrutture di servizio e contestuale aumento del 5% della capacità della discarica stessa;
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 41776/92 del 21 ottobre 1992 con il quale venivano autorizzate varianti al progetto relative allo spostamento del ricovero automezzi, alla ridefinizione dell'argine di fondo di suddivisione fra il 1° lotto e quello successivo e all'aumento dell'area a verde nella zona degli uffici e del portone di uscita, come indicato nelle tavole 15 bis e 25 ter, subordinatamente a che venga asfaltata l'area di pertinenza l'uscita della discarica;
- Decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio n. 16616/94 del 06 aprile 1994 con il quale veniva autorizzata variante al progetto relativa alla realizzazione di una sopraelevazione dell'argine perimetrale della discarica;
- Decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio n. 24118/95 del 26 aprile 1995 con il quale veniva concessa una proroga dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto fino alla pronuncia positiva o negativa alla richiesta di iscrizione all'albo nazionale delle imprese e comunque fino a non oltre il 14 gennaio 1998;
- Decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio n. 55880/95 del 28 settembre 1995 con il quale veniva approvato il progetto e autorizzata la realizzazione di variante al progetto riguardante aumento pari a mc 25.000 del volume autorizzato della discarica con innalzamento della quota di fine assestamento dei rifiuti;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 1/98 del 12 gennaio 1998 con la quale il termine di durata massima della discarica veniva prorogato al 31 dicembre 1998;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 350/98 del 17 settembre 1998 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo di ceneri di combustione del legno provenienti dagli impianti della Ditta Fantoni S.p.a. di Osoppo, nella quantità massima di 10 mc/giorno per il ricoprimento giornaliero degli RSU;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 680/98 del 18 dicembre 1998 con la quale il termine di durata massima della discarica veniva prorogato al 31 dicembre 1999;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente 51/99 del 12 febbraio 1999 con il quale la titolarità delle autorizzazioni della discarica venivano volturate a favore della Ditta Eco - Felix Spa di Udine e prorogato il termine di durata della discarica al 02 marzo 2001;
- Determina del Dirigente del Servizio tutela Ambiente n.501/2000 del 02 novembre 2000 con la quale il termine di durata della discarica precedentemente fissato al 02 marzo 2001 veniva rideterminato al 31dicembre 2000;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente 797/2001 del 24 agosto 2001 con la quale la titolarità delle autorizzazioni della discarica venivano volturate a favore della Ditta Praedium Ecologica Srl di Pradamano (UD) e stabilito in sei mesi dalla data di ricevimento dell'atto il termine entro il quale doveva intervenire la sistemazione finale dell'area (28 gennaio 2002);
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 526/2003 del 12 dicembre 2003 con la quale la titolarità delle autorizzazioni della discarica venivano volturate a favore della Ditta Eco Energy S.r.l. di Pradamano (UD); e stabilito in sei mesi dalla data di ricevimento dell'atto, il nuovo termine entro il quale doveva intervenire la sistemazione finale dell'area;

- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 8444/2006 del 27 novembre 2006 con la quale la titolarità delle autorizzazioni della discarica venivano volturate a favore della Ditta Eco Energy Spa di Pradamano (UD);
RICHIAMATI gli atti in cui si è snodato il procedimento amministrativo di valutazione del piano di adeguamento della discarica:
- nota prot. prov. n. 14769/02 pervenuta in data 15-2-2002 con cui la Praedium Ecologica S.r.l presenta un progetto di adeguamento della sistemazione definitiva della discarica alle sopravvenute norme tecniche del Piano Regionale per la gestione dei R.S.U.
- nota prot. prov. 31746/2002/UOC40722/3cz del 12-4-2002 con cui la Provincia avvia il procedimento ai sensi del DPGR01/pres del 1998;
- nota prot. prov. 44266/2002/UOC40722/cz del 24-5-2002 con cui la Provincia invia un quesito al servizio regionale VIA in merito all'assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale;
- note prot. prov. 46107/2002 e 46727/2002 pervenute in data 30-5-2002 con cui il Comune di Pozzuolo trasmette il proprio parere sfavorevole al progetto espresso con delibera di Giunta e di Consiglio;
- nota prot. prov. 49581/2002 pervenuta il 12-6-2002 con cui la Direzione Regionale Ambiente richiede integrazioni documentali;
- nota prot. prov. 49872/2002 pervenuta il 14-6-2002 con cui l'ASS n. 4 esprime parere non favorevole al progetto;
- nota prot. 49762/2002/UOC40722; del 17-6-2002 con cui si richiedono alla ditta integrazioni documentali;
- nota prot. prov. 63863/02 pervenuta in data 08/08/2002 con cui la Praedium Ecologica S.r.l trasmette le integrazioni richieste al Progetto di adeguamento;
- nota prot. 66217/2002/UOC40722/cz del 20-8-2002 con cui la Provincia trasmette agli enti coinvolti nel procedimento le integrazioni pervenute;
- nota prot. prov. 81063/2002/UOC40722/cz del 22-10-2002 con cui la Provincia richiede al Servizio Regionale VIA ed al direttore regionale per l'ambiente quale sia il limite all'assoggettabilità a VIA per gli aumenti volumetrici proposti;
- nota prot. prov. 89386/02 pervenuta in data 15-11-2002 con cui il Servizio Regionale di VIA chiarisce che i progetti di varianti riguardanti discariche vanno sottoposti a procedura di verifica di cui all'art. 10 del DPR 12-4-1996 (c.d. screening) presso la direzione regionale dell'ambiente con la procedura indicata dall'art. 9 bis della LR 43/90;
- nota prot.100035/2002(UOC40722/2/rp) del 30-12-2002 con si comunica ai sensi della L 241/90 che i procedimenti in itinere presso la Provincia, in base agli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 nonché del DPGR 01/98/Pres sono riavviati in base all'art. 5 commi 6 e 6bis del D.Lgs 22/97 e sulla base delle indicazioni regionali contenute nella deliberazione n. 3904/2002;
- nota prot. prov. 88699/03 pervenuta in data 26/09/2003 con cui la Praedium Ecologica S.r.l. presenta un Piano di Adeguamento ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs 36/03 composto dai seguenti elaborati: (a) piano di adeguamento, (b) piano di gestione operativa, (c) piano di ripristino ambientale, (d) piano di gestione in fase post-operativa (e) piano di sorveglianza e controllo, (f) piano finanziario;
- nota prot. prov. 50314/04 pervenuta in data 29-4-2004 con cui i legali della Eco-Energy S.p.a. - nuova titolare delle autorizzazioni della discarica ai sensi della determina 526/2003 - diffidano la Provincia e la Regione a provvedere nel minor tempo possibile in merito al procedimento istruttorio;
- nota prot. n. 58000/04 del 19-5-2004 con cui la Provincia risponde ai legali della Eco-Energy S.p.a. proponendo un incontro;
- nota prot. prov. 65216/04 pervenuta in data 7-6-2004 con cui il Servizio Regionale Valutazione Impatto Ambientale risponde ai legali della Eco-Energy S.p.a. ribadendo che il progetto deve essere sottoposto a procedura di verifica ai sensi dell'art. 9bis della LR 43/1990;
- nota prot. n. 82860/04 del 21/07/2004 con cui la Provincia di Udine chiede alla Eco-Energy S.p.a. di conoscere lo stato di fatto dei lavori di sistemazione finale dell'impianto;
- nota prot. prov 88869/04 pervenuta in data 9-8-2004 con cui la ditta risponde che le determine Provinciali 501/2000 e 787/2001 riguardanti la chiusura e sistemazione finale della discarica sono oggetto di ricorso al TAR e che la ditta è disponibile a rinunciare ai due ricorsi pendenti nell'ipotesi di rilascio delle richieste autorizzazioni;
- nota prot. prov. 122727/04 pervenuta in data 29-11-2004 con cui i legali della Eco-Energy S.p.a. rinnovano la diffida a provvedere nel minor tempo possibile in merito al procedimento istruttorio;
- nota prot. n. 19491/05 del 16-3-2005 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 2-1-1998 e trasmette ai soggetti interessati copia del piano di adeguamento;
- nota prot. n. 23083/05 del 30-3-2005 con cui la Provincia trasmette al Servizio Regionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale copia del "Piano di adeguamento" e del "Progetto di Adeguamento" al fine di verificarne l'assoggettabilità alla procedura di verifica di cui all'art. 9 bis della L.R. 43/90;

nota prot. prov. 29114/05 pervenuta in data 21-4-2005 con cui il Servizio Regionale Tutela dall'Inquinamento, Atmosferico, Acustico e Ambientale segnala la mancanza di elementi tecnici indispensabili al fine della formulazione della proposta in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88;
nota prot. prov. 31240/05 pervenuta in data 29-4-2005 con cui il Comune di Pozzuolo del Friuli comunica che il Consiglio comunale ha espresso parere sfavorevole su "Piano di adeguamento" e "Progetto di Adeguamento";
nota prot. n. 34520/05 del 10/05/2005 con cui la Provincia trasmette ai soggetti interessati la nota del Servizio Regionale Tutela dall'inquinamento, atmosferico, acustico e ambientale prot. n. ALP. 10-16270/UD/INAT/1995 del 18-4-2005;
nota prot. n. 38332/05 del 23-5-2005 con cui la Provincia richiede alla Eco-Energy S.p.a. integrazioni documentali;
nota prot. prov. 41210/05 pervenuta in data 30-5-2005 con cui i legali della Eco-Energy S.p.a. segnalano che laddove non fosse consentito di provvedere all'adeguamento della discarica con la realizzazione di una adeguata baulatura, la società si troverebbe costretta a riversare sulle amministrazioni interessate (nonchè sulle persone fisiche a vario titolo coinvolte nel procedimento) ogni responsabilità per eventuali danni ambientali che dovessero prodursi in conseguenza del ritardo nel provvedere e del sostanziale diniego della possibilità di esprimere qualsivoglia intervento di sistemazione;
nota prot. prov. 41228/05 pervenuta in data 30-5-2005 con cui ARPA segnala delle carenze documentali;
nota prot. prov. 41155/05 pervenuta in data 30-5-2005 con cui il comune di Pozzuolo comunica che il Consiglio Comunale ha espresso parere sfavorevole al progetto;
nota prot. n. 42304/05 del 7-6-2005 con cui la Provincia trasmette le osservazioni di ARPA;
nota prot. prov. 57841/05 pervenuta in data 1-8-2005 con cui la Direzione Regionale Centrale dell'Ambiente risponde ai legali della Eco-Energy S.p.a. ribadendo che il progetto deve essere sottoposto a procedura di verifica ai sensi dell'art. 9bis della LR 43/1990 e che allo stato attuale tale procedura non risulta formalmente avviata;
nota prot. n. 76488/05 del 25-10-2005 con cui la Provincia trasmette all'ufficio regionale competente per l'autorizzazione integrata ambientale tutta la documentazione pervenuta per gli adempimenti di cui all'art. 20 della LR 25/05;
nota prot. 25774/06 del 9-3-2006 con cui la Provincia segnala che la legge regionale 32/05 del 21-12-2005 prevede la possibilità di un incremento massimo di volumetria del 10% e che nel caso il progetto superasse tale percentuale la ditta dovrà presentare nuovi elaborati conformi a tale normativa;
nota prot. 74616/06 del 22-9-2006 con cui la Provincia sollecita la ditta a produrre le integrazioni richieste;
nota prot. prov. 4706/07 del 22-1-2007 con cui la Provincia segnala la necessità di richiedere esplicitamente che i procedimenti autorizzativi in itinere costituiscano AIA ai sensi dell'art. 20 della LR 25/2005;
nota prot. prov. 9337/07 pervenuta in data 2-2-2007 con cui la Eco-energy Spa formalmente richiede l'autorizzazione integrata ambientale;
nota prot. prov. 17416/07 pervenuta in data 16-2-2007 con cui la Eco-energy Spa trasmette copia della pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs 59/2005;
nota prot. prov. 79433/07 pervenuta in data 25-10-2007 con cui la Eco-energy Spa trasmette una revisione dei precedenti documenti presentati (B03/007-8) e nove tavole grafiche integrative (Disegni da B03007201 a B03007209);
nota prot. prov. 93152 del 18-12-2007 con cui la Provincia trasmette agli enti coinvolti nel procedimento le integrazioni pervenute;
nota prot. 3172/08 del 14-1-2008 con cui si convoca per il 19-3-2008 la conferenza Tecnica per la valutazione del progetto;
nota prot. prov. 10666/08 pervenuta in data 28-1-2008 con cui il Servizio VIA regionale segnala di non avere titolo a partecipare alla Conferenza Tecnica in quanto non risulta aperta nessuna procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto;
nota prot. prov. 15864/08 pervenuta in data 11-2-2008 con cui il servizio VIA regionale precisa che gli interventi previsti dal piano di adeguamento al D.lgs 36/2003 non possono essere comprensivi di un aumento volumetrico maggiore al 10%, valore consentito dall'art. 1 della LR 32/2005;
nota prot. 18458/08 del 19-2-2008 con cui la Provincia sospende la Conferenza Tecnica in attesa che il proponente verifichi presso il competente servizio regionale se il progetto è soggetto a procedura di verifica o di VIA;
nota prot. prov. 25554/08 pervenuta in data 27-2-2008 con cui la Eco-Energy Spa richiede spiegazioni e sostiene peraltro che la procedura di verifica non è dovuta in quanto il progetto riguarda un adeguamento imposto dalla legge;
nota prot prov 30596/08 pervenuta in data 10-3-2008 con cui il comune di Pozzuolo trasmette parere sfavorevole espresso con delibera di Consiglio;

nota prot. 66749/08 del 11-6-2008 con cui la Provincia convoca per il 30-6-2008 la Conferenza Tecnica per la valutazione del progetto;
nota prot. prov. 7258/08 pervenuta in data 26-6-2008 con cui i legali della Eco-Energy S.p.a. fanno presente che la ditta intende adottare ogni più opportuna iniziativa nei confronti di tutti i soggetti responsabili (anche in via personale) dei ritardi che si sono sin qui verificati, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti;
VISTE le risultanze della Conferenza Tecnica tenutasi in data 30-6-2008 che ha espresso parere non favorevole al progetto presentato ed ha proposto le seguenti prescrizioni per la chiusura della discarica:
entro il primo ottobre 2008 la ditta dovrà, per quanto possibile, saturare le volumetrie residue (4.303 mc) utilizzando esclusivamente rifiuti non pericolosi che presentino basso contenuto di sostanza organica per ridurre al minimo la produzione di percolato. I rifiuti smaltibili sono identificati dai codici del Catalogo europeo dei rifiuti di seguito riportati, fatte salve le limitazioni indicate in "Descrizione":

	CER 2002	Descrizione
Classe	19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
Sottoclasse	19 10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
Codice	19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
Sottoclasse	19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
Codice	19 12 03	Metalli non ferrosi
Codice	19 12 04	Plastica e gomma
Codice	19 12 05	Vetro
Codice	19 12 08	Prodotti tessili
Codice	19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR), solo qualora non trovino collocazione in impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti e/o in impianti industriali per la combustione
Codice	19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*
Classe	20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRUIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (ESCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)
Sottoclasse	20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi
Codice	20 02 02	Terra e roccia
Codice	20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
Sottoclasse	20 03	Altri rifiuti urbani
Codice	20 03 03	Residui dalla pulizia stradale
Codice	20 03 07	Rifiuti ingombranti, solo se costituiti da frazioni non recuperabili

entro la stessa data la ditta dovrà realizzare altri due piezometri a valle concordandone con ARPA il posizionamento e dovrà avviare il monitoraggio della falda secondo quanto disposto dall'art.1 comma 3 della LR 32/05; La ditta dovrà inoltre presentare un nuovo piano di monitoraggio e concordarlo con ARPA;
entro 180 giorni dal termine dei conferimenti la ditta dovrà saturare le eventuali volumetrie residue con materiale non classificato come rifiuto, realizzare il sistema di copertura superficiale ed adeguare l'impianto di captazione e smaltimento del biogas conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 36/03 e previsto dal piano di adeguamento. Prima dell'inizio lavori la ditta dovrà presentare inoltre gli elaborati plano-altimetrici aggiornati della discarica a copertura avvenuta e una relazione tecnica attestante l'idonea resistenza meccanica del materassino bentonitico in caso di cedimenti differenziati;
la ditta dovrà provvedere alla continua manutenzione della copertura al fine di consentire il deflusso delle acque superficiali e minimizzare l'infiltrazione nella discarica.
fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, la gestione post operativa ed il ripristino ambientale dell'area dovranno avvenire secondo quanto previsto nel piano di adeguamento presentato;
la ditta dovrà prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 36/2003, adeguandole alla sopravvenuta normativa regionale considerando un periodo di post gestione di almeno 30 anni.
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 160 del 28-7-2008 con cui, a seguito delle risultanze della conferenza tecnica, si respinge il piano di adeguamento della discarica e se ne dispone la chiusura con le modalità definite dalla Conferenza Tecnica;
VISTO il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 469/2008 proposto dalla Eco-Energy Spa contro la Provincia di Udine e la Regione FVG per l'annullamento delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 160 del 28-7-2008, n. 150 del 21-7-2008, n. 187 del 1-9-2008, del Verbale della Conferenza Tecnica del 30-6-2008, del DPGR 266/Pres del 11-8-2005 come modificato dal DPGR 409/Pres del 18-11-2005;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 320/09 del 22-4-2009 pervenuta alla Provincia in data 21-5-2009 (prot. prov. 68679/09) con cui si accoglie in parte il ricorso della ditta Eco-Energy e si annulla la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 160 del 28-7-2008 in quanto la ditta in sede di conferenza tecnica non ha potuto controbattere efficacemente alle ragioni della mancata approvazione del progetto e, successivamente, la Provincia non ha consentito che la necessaria partecipazione della ditta si realizzasse nell'ambito del subprocedimento di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90;
VISTA la nota prot. 73626 del 3-6-2009 con cui la Provincia, in esecuzione della sentenza del TAR, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90 comunica alla ditta i seguenti motivi ostativi all'approvazione del piano di adeguamento della discarica emersi nella Conferenza Tecnica Regionale riunitasi in data 30-6-2008:
l'impermeabilizzazione di fondo della discarica è e rimane difforme a quanto previsto dal D.Lgs 36/03 che prevede che la geomembrana sia posta a diretto contatto dell'argilla senza interposizione di materiale drenante ed almeno 100 cm di argilla. Le pareti della discarica inoltre sono impermeabilizzate solo con HDPE 2.5 mm mentre il D.Lgs 36/03 dice che in nessun caso la sola geomembrana costituisce un sistema idoneo di impermeabilizzazione;
non è stato realizzato il terzo piezometro previsto dal D.Lgs 36/03 (allegato 2 - 5.1) e quindi non si è adempiuto a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della LR 32/05 (entro 3 mesi tre piezometri e monitoraggio concordato con ARPA). In mancanza di dati certi circa lo stato della falda si ritiene di non poter concedere nessun aumento volumetrico;
VISTA la nota pervenuta in data 15-6-2009 (prot. prov. 78636/09) con cui la ditta trasmette le proprie osservazioni in merito ai motivi ostativi all'approvazione del piano di adeguamento. In particolare, in merito al primo motivo ostativo la ditta evidenzia che contrariamente a quanto scritto nella relazione tecnica non c'è lo strato di sabbia tra l'argilla e la geomembrana e che la situazione, tenendo conto dei coefficienti di permeabilità è migliore rispetto a quella prevista dal D.Lgs 36/03. In merito al secondo motivo ostativo la ditta evidenzia che l'ARPA ha eseguito nel 2005 delle analisi che hanno avuto esito positivo e dichiara la più ampia disponibilità a concordare con l'ARPA, in sede di conferenza tecnica, l'ubicazione dei piezometri e l'effettuazione dei monitoraggi. La ditta propone che i monitoraggi possano avere luogo successivamente all'approvazione del piano di adeguamento come è stato previsto precedentemente dalla Provincia per altre due discariche. La ditta inoltre evidenzia che la realizzazione della baulatura con terra in alternativa ai rifiuti non tiene conto del differente peso dei materiali con un aumento del rischio di collasso della massa dei rifiuti sottostanti;
VISTA la nota prot. 79210/09 del 17-6-2009 con cui la Provincia trasmette agli enti le osservazioni pervenute da parte della ditta e precisa alla ditta che nella precedente conferenza tecnica non è stata approvata la baulatura della discarica nella "forma geometrica" proposta, ma che anzi, la conferenza ha inteso prescrivere la chiusura della discarica nel rispetto dei volumi già autorizzati (saturazione delle eventuali volumetrie residue) con una copertura finale conforme alla struttura multistrato prevista dal D.Lgs 36/03 e dal progetto presentato;
VISTE le risultanze della Conferenza Tecnica tenutasi in data 1-7-2009 che ha espresso parere non favorevole al progetto presentato ed ha proposto le seguenti prescrizioni per la chiusura della discarica:
entro 90 giorni la ditta dovrà realizzare altri due piezometri a valle della discarica concordandone con l'ARPA il posizionamento e dovrà avviare il monitoraggio della falda secondo quanto disposto dall'art.1 comma 3 della LR 32/05. La ditta dovrà inoltre presentare un nuovo piano di monitoraggio e che dovrà essere approvato dall'ARPA;
entro 180 giorni la ditta dovrà realizzare il sistema di copertura superficiale della discarica mediante la struttura multistrato prevista nel progetto di adeguamento ed adeguare l'impianto di captazione e smaltimento del biogas conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 36/03. Prima dell'inizio lavori la ditta dovrà presentare inoltre gli elaborati plano-altimetrici aggiornati della discarica a copertura avvenuta ed una relazione tecnica attestante l'idonea resistenza meccanica del materassino bentonitico in caso di cedimenti differenziati;
la ditta dovrà provvedere alla continua manutenzione della copertura al fine di consentire il deflusso delle acque superficiali e minimizzare l'infiltrazione nella discarica;
fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, la gestione post operativa ed il ripristino ambientale dell'area dovranno avvenire secondo quanto previsto nel progetto di adeguamento presentato;
la ditta dovrà prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 36/2003, adeguandole alla sopravvenuta normativa regionale considerando un periodo di post gestione di almeno 30 anni;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 211 del 31-7-2009 con cui, a seguito delle risultanze della conferenza tecnica, si respinge il piano di adeguamento della discarica e se ne dispone la chiusura;
VISTO il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 567/2009 proposto dalla Eco-Energy Spa contro la Provincia di Udine e la Regione FVG per l'annullamento delle Deliberazioni di Giunta Provinciale 31-7-2009, 21-7-2008, 1-9-2008, dei Verbali della Conferenza Tecnica del 30-6-2008, 1-7-2009 nonchè del DPGR 266/Pres del 11-8-2005 come modificato dal DPGR 409/Pres del 18-11-2005;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 316/09 del 11-5-2010 con cui si accoglie in parte il ricorso della ditta Eco-Energy e si annulla la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 211 del 31-7-2009 in quanto non è stato correttamente motivato il diniego, rendendo palesi ed esplicite le ragioni tecniche che avevano portato ad una tale decisione, confutando altresì puntualmente le osservazioni di parte;
VISTA la nota prot. 76847 del 9-6-2010 con cui la Provincia convoca una nuova conferenza tecnica per il giorno 2-7-2010;
VISTA la nota pervenuta in data 7-7-2010 (prot. prov. 86774/10) con cui l'ARPA ribadisce le osservazioni espresse nella conferenza tecnica del 30-6-2008 e ritrasmette la nota Prot. 6076/08SA/PA/12 del 27 giugno 2008 (depositata in sede di conferenza tecnica) in cui si conclude che "allo stato attuale delle informazioni disponibili non sia possibile una valutazione esaustiva ne delle opere e degli interventi previsti dal piano di adeguamento, ne dei risultati dei monitoraggi. Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2005, dovrà essere eseguita, a carico della ditta, una campagna di controllo delle acque sotterranee da parte dell'agenzia. Tali controlli potranno essere realizzati solo dopo la realizzazione dei piezometri richiesti";
PRESO ATTO delle osservazioni della ditta presentate con nota pervenuta in data 15-6-2009 (prot. prov. 78636/09) ed espresse in sede di conferenza tecnica;
PRESO ATTO delle valutazioni emerse dalla discussione della Conferenza Tecnica alla quale la ditta ha partecipato con la facoltà di esporre le proprie ragioni su ogni aspetto trattato, e che in sintesi si riportano di seguito:
- contrariamente a quanto scritto nella relazione tecnica del progetto, non risulta presente lo strato di sabbia tra l'argilla e la geomembrana nella struttura impermeabilizzante del fondo discarica;
- lo strato in argilla sul fondo di 50 cm, pur presentando un coefficiente di permeabilità inferiore a quello previsto dalla norma, non risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs 36/03 che prevede uno spessore di almeno 100 cm (allegato I, punto 2.4.2) e da minori garanzie di tenuta in caso di cedimenti o fessurazioni;
- i fianchi della discarica non sono conformi ai dettami del D.Lgs 36/03 in quanto protetti dalla sola geomembrana di 2.5 mm, che in nessun caso costituisce un sistema idoneo di impermeabilizzazione (allegato I, punto 2.4.2) e che in caso di lacerazioni causerebbe infiltrazioni d'acqua nel corpo della discarica e, nel caso il battente idraulico salisse, anche fuoriuscite di percolato;
- la possibilità di prescindere dalla barriera geologica del fondo e dei fianchi così come descritta dal decreto legislativo 36/2003 prevista dalla legge regionale 32/05 non è applicabile in quanto, contrariamente a quanto previsto dal tale legge, il progetto prevede un aumento volumetrico superiore al 10% e non è stato effettuato il monitoraggio della falda previa realizzazione entro tre mesi (entro marzo 2006) di minimo tre piezometri da concordarsi con l'ARPA;
- la ditta ha realizzato un nuovo piezometro ma il monitoraggio delle acque di falda non ha tuttora avuto luogo e l'ARPA non può attestare l'assenza di inquinamento;
- la situazione delle discariche per inerti di Martignacco e Remanzacco cui fa riferimento la ditta nella nota pervenuta in data 15-6-2009 (prot. prov. 78636/09) non risulta paragonabile a quella della discarica per rifiuti non pericolosi in esame per i seguenti motivi:
a) i progetti di Martignacco e Remanzacco prevedono una netta separazione tra i vecchi lotti coltivati e i nuovi lotti realizzati conformemente al D.Lgs 36/03, cosa tecnicamente non realizzabile nella discarica in oggetto;
b) problemi di inquinamento derivanti da discariche per inerti sono meno probabili rispetto ad una discarica di rifiuti urbani in attività dal 1993;
c) la discarica Ecoenergy è stata completamente saturata mentre le discariche di Martignacco e Remanzacco presentavano enormi volumi residui in fossa che necessariamente devono essere saturati;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta e come già precisato dalla Provincia nella nota prot. 79210/09 del 17-6-2009, la conferenza tecnica non ha approvato la baulatura della discarica nella "forma geometrica" proposta, ma ha prescritto la chiusura della discarica nel rispetto dei volumi già autorizzati (saturazione delle eventuali volumetrie residue) con una copertura finale conforme alla struttura multistrato prevista dal D.Lgs 36/03 e dal progetto presentato;
- la discarica ha saturato con rifiuti le volumetrie residue presenti entro il primo ottobre 2008 così come previsto nella Deliberazione di Giunta n. 160 del 28-7-2008;
VALUTATO che la struttura può sostenere la copertura multistrato prevista dal D.Lgs 36/03 come ampiamente attestato nel progetto della ditta;
PRESO ATTO del parere contrario all'approvazione del piano di adeguamento espresso dalla conferenza tecnica tenutasi in data 2-7-2010;
RITENUTO pertanto di non poter accogliere l'istanza di approvazione del progetto;
RITENUTO di prescrivere le modalità ed i tempi di chiusura della discarica, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2003, sulla base delle indicazioni emerse in sede di Conferenza Tecnica

RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del DPGR 01/pres del 1998. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

di non approvare il piano di adeguamento della discarica di 1^ categoria sita in comune di Pozzuolo del Friuli sull'area distinta in catasto al foglio n. 9 mappali n. 133 - 134 - 135 - 137 - 138 di proprietà della società Eco Energy S.p.a. con sede legale in via Pier Paolo Pasolini, 35 a Pradamano (UD) per le considerazioni emerse dalla discussione della Conferenza Tecnica, alla quale la ditta ha partecipato con la facoltà di esporre le proprie ragioni su ogni aspetto trattato, che in sintesi si riportano di seguito:
contrariamente a quanto scritto nella relazione tecnica del progetto, non risulta presente lo strato di sabbia tra l'argilla e la geomembrana nella struttura impermeabilizzante del fondo discarica;
lo strato in argilla sul fondo di 50 cm, pur presentando un coefficiente di permeabilità inferiore a quello previsto dalla norma, non risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs 36/03 che prevede uno spessore di almeno 100 cm (allegato I, punto 2.4.2) e da minori garanzie di tenuta in caso di cedimenti o fessurazioni;
i fianchi della discarica non sono conformi ai dettami del D.Lgs 36/03 in quanto protetti dalla sola geomembrana di 2.5 mm, che in nessun caso costituisce un sistema idoneo di impermeabilizzazione (allegato I, punto 2.4.2) e che in caso di lacerazioni causerebbe infiltrazioni d'acqua nel corpo della discarica e, nel caso il battente idraulico salisse, anche fuoriuscite di percolato;
la possibilità di prescindere dalla barriera geologica del fondo e dei fianchi così come descritta dal decreto legislativo 36/2003 prevista dalla legge regionale 32/05 non è applicabile in quanto, contrariamente a quanto previsto dal tale legge, il progetto prevede un aumento volumetrico superiore al 10% e non è stato effettuato il monitoraggio della falda previa realizzazione entro tre mesi (entro marzo 2006) di minimo tre piezometri da concordarsi con l'ARPA;
la ditta ha realizzato un nuovo piezometro ma il monitoraggio delle acque di falda non ha tuttora avuto luogo e l'ARPA non può attestare l'assenza di inquinamento;
la situazione delle discariche per inerti di Martignacco e Remanzacco cui fa riferimento la ditta nella nota pervenuta in data 15-6-2009 (prot. prov. 78636/09) non risulta paragonabile a quella della discarica per rifiuti non pericolosi in esame per i seguenti motivi:
i progetti di Martignacco e Remanzacco prevedono una netta separazione tra i vecchi lotti coltivati e i nuovi lotti realizzati conformemente al D.Lgs 36/03, cosa tecnicamente non realizzabile nella discarica in oggetto;
problemi di inquinamento derivanti da discariche per inerti sono meno probabili rispetto ad una discarica di rifiuti urbani in attività dal 1993;
la discarica Ecoenergy è stata completamente saturata mentre le discariche di Martignacco e Remanzacco presentavano enormi volumi residui in fossa che necessariamente devono essere saturati;
contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta e come già precisato dalla Provincia nella nota prot. 79210/09 del 17-6-2009, la conferenza tecnica non ha approvato la baulatura della discarica nella "forma geometrica" proposta, ma ha prescritto la chiusura della discarica nel rispetto dei volumi già autorizzati (saturazione delle eventuali volumetrie residue) con una copertura finale conforme alla struttura multistrato prevista dal D.Lgs 36/03 e dal progetto presentato;
la discarica ha saturato con rifiuti le volumetrie residue presenti entro il primo ottobre 2008 così come previsto nella Deliberazione di Giunta n. 160 del 28-7-2008;
di disporre, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2003, la chiusura della discarica secondo quanto previsto dal parere espresso dalla Conferenza Tecnica riunitasi in data 1-7-2009:
entro 90 giorni la ditta dovrà realizzare i piezometri che l'ARPA riterrà necessari e dovrà avviare il monitoraggio della falda secondo quanto disposto dall'art.1 comma 3 della LR 32/05; la ditta dovrà inoltre presentare un nuovo piano di monitoraggio e che dovrà essere approvato dall'ARPA;
entro 180 giorni la ditta dovrà realizzare il sistema di copertura superficiale della discarica mediante la struttura multistrato prevista nel progetto di adeguamento ed adeguare l'impianto di captazione e smaltimento del biogas conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 36/03. Prima dell'inizio lavori la ditta dovrà presentare inoltre gli elaborati plano-altimetrici aggiornati della discarica a copertura avvenuta ed una relazione tecnica attestante l'idonea resistenza meccanica del materassino bentonitico in caso di cedimenti differenziati;

la ditta dovrà provvedere alla continua manutenzione della copertura al fine di consentire il deflusso delle acque superficiali e minimizzare l'infiltrazione nella discarica;
fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, la gestione post operativa ed il ripristino ambientale dell'area dovranno avvenire secondo quanto previsto nel progetto di adeguamento presentato;
la ditta dovrà prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 36/2003, adeguandole alla sopravvenuta normativa regionale considerando un periodo di post gestione di almeno 30 anni;
di confermare collaudatore delle opere l'ing. Di Raimondo;
eventuali modifiche da attuarsi in esecuzione alle disposizioni per la chiusura della discarica potranno essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente dell'Area Ambiente;
la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e dei provvedimenti di cui all'art. 17 della L.R. 30/1987;
la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento in ottemperanza a nuove disposizioni o qualora si dovessero riscontrare irregolarità;
rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;
il presente provvedimento dovrà essere notificato al legale rappresentante pro tempore della Eco-Energy Spa
copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmesso ai soggetti di seguito indicati:
Comune di Pozzuolo del Friuli;
Direzione regionale dell'Ambiente - Trieste;
A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", Dipartimento di Prevenzione;
A.R.P.A. - F.V.G., Dipartimento Provinciale di Udine;
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso;
di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_261_031

Provincia di Udine
Deliberazione della Giunta provinciale n. 261 dell'08 settembre 2010. DLgs. 152/06 - DPGR 01/PRES./98 - DLgs. 36/03 - Non approvazione del piano di adeguamento e variante di adeguamento della discarica di 1^ categoria, sita in Comune di Pavia di Udine, in loc. Risano della ditta Sager Srl e prescrizione modalità e tempi di chiusura in applicazione dell'art. 17 - comma 5 del DLgs. 36/2003.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29.04.2006, ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTA la L.R. n. 30 del 07.09.1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione.";
VISTA la Deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27.07.1984;
VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e succ. mod. int. emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE

relativa alle discariche di rifiuti;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 15 del 18.07.2005, come modificato dall'art. 1 della L.R. 32 del 23.12.2005;
VISTO il D.Lgs. 59 del 18.02.2005, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
VISTO l'art. 20 della L.R. 25 del 18.08.2005, con cui si stabilisce che, in materia di discariche, i provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 5 del D.P.G.R. 01/Pres. 02.01.1998 costituiscono autorizzazione integrata ambientale (d'ora in poi AIA), qualora alla Conferenza tecnica prevista dal regolamento partecipi la struttura regionale competente in materia di AIA;
VISTO il D.P.R. del 12.04.1996, sostituito, a partire dal 31.07.2007, dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. int., nonchè la L.R. n. 43 del 07.09.1990 e succ. mod. int., concernenti disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale;
VISTO il D.P.R. n. 266/Pres. del 11.08.2005 e succ. mod. int. che aggiorna, in attuazione all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, il regolamento D.P.G.R. 502/Pres. del 08.10.1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie delle discariche;
VISTO il D.M. del 11.03.1988 recante "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
VISTI gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:
Norme tecniche per la progettazione, costruzione e gestione delle discariche, di cui al capitolo IV del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con il D.P.R. n. 044/Pres. del 19.02.2001;
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.P.G.R. n. 03/Pres. del 09.01.2004;
Programma Regionale di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, approvato con D.P.R. n. 356/Pres. del 20.11.2006;
RICHIAMATI i principali atti autorizzativi emessi in merito alla discarica di 1^ cat. della ditta Sager s.r.l., sita in comune di Pavia di Udine, mappali 14, 15 e 135 del fg. 20:
decreto dell'Assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia n. AMB/1121-UD/ESR/154 del 27.07.1993 con cui è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica di 1^ cat. sita in comune di Pavia di Udine, loc. Risano, avente per oggetto i mappali 14, 15 e 135 del fg. 20, della superficie complessiva di 9100 mq e volume utile di 72589 mc; la ditta Sager srl è stata autorizzata alla costruzione dell'ampliamento;
decreto dell'Assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31.05.1996 con cui si autorizzava la ditta Sager srl alla gestione dei settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'intera fossa dell'ampliamento della discarica;
determine del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 434/99 del 27.05.1999, n. 243/00 del 30.05.2000, n. 227/01 del 23.02.2001, n. 156/2002 del 01.03.2002, n. 644/2002 del 11.07.2002 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
determina del Dirigente dell'Area Ambiente n. 3973 del 27.06.2007;
VISTO altresì il procedimento di diffida, avviato con nota prot. n. 75163 del 15.10.2007 ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30/1987 s.m.i., a seguito di elementi di criticità emersi nel corso di alcuni controlli effettuati presso l'impianto di discarica e conclusosi con le determinazioni n. 6934 del 15.11.2007 e n. 8113 del 19.12.2007, con cui si prescriveva quanto di seguito elencato:
provvedere alla regolare copertura giornaliera dei rifiuti con arido e permeabile, come previsto dall'art. 3 lettera e) del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31.05.1996 e successivi rinnovi, anche al fine di ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da uccelli, parassiti ed insetti, da emissione di odori e materiali trasportati dal vento;
mantenere il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
garantire il regolare accesso al pozzo spia, al fine di verificare l'eventuale presenza di percolato;
provvedere al collegamento della rete di captazione del biogas alla torcia, al fine di evitare la libera dispersione del biogas stesso in atmosfera, come prescritto dall'art. 1 del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/1121/UD/ESR/154 del 27/07/1993, entro e non oltre il 31.01.2008;
garantire il regolare accertamento della natura dei rifiuti prima di consentire lo scarico in discarica, come previsto dall'art. 3 lettera b del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31.05.1996 e successivi rinnovi. In particolare in impianto si dovrà sempre procedere all'ispezione visiva dei carichi di rifiuti in arrivo;
apporre sulla recinzione, in vicinanza del cancello di ingresso, la tabella informativa prevista dall'art. 4 lettera a del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31.05.1996 e successivi rinnovi, entro e non oltre il 30.11.2007;
provvedere alla manutenzione della recinzione, prevista dall'art. 4 lettera a del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31.05.1996 e successivi rinnovi, nei punti in cui risulta lacerata e sollevata, entro e non oltre il 30.11.2007;

al fine di ridurre la produzione di percolato, provvedere alla ricopertura con teli impermeabili delle aree del corpo di discarica in cui i rifiuti risultano coperti da materiale inerte frammisto ai rifiuti stessi su cui è cresciuta della vegetazione spontanea, entro e non oltre il 31.12.2007;
ripristinare l'efficienza dei teli della copertura provvisoria della discarica, entro e non oltre il 31.12.2007;
garantire che i teli di copertura provvisoria non permettano il trascinamento di elementi residuali dell'attività di gestione dei rifiuti, in caso di eventi meteorici particolarmente intensi. I teli dovranno essere integri, privi di lacerazioni e ancorati in modo adeguato. E' fatto obbligo di provvedere settimanalmente ad un controllo visivo degli stessi e se del caso di provvedere a tutte le operazioni di manutenzione necessarie;
di disporre che la ditta lasci in posto i pneumatici fuori uso impiegati come materiale di ingegneria per la protezione delle pareti già presenti nell'invaso, mentre provveda ad utilizzare materiale di altro tipo per la porzione residua di pareti ancora da proteggere. La ditta dovrà comunicare alla Provincia di Udine entro il 31.01.2008 la tipologia del suddetto materiale che intende impiegare;
garantire l'efficienza della rampa di accesso alla discarica; in particolare non dovrà essere ricoperta da rifiuti e priva di avvallamenti al fine di evitare ristagni d'acqua;
adottare particolari accortezze gestionali affinché i rifiuti conferiti in impianto non vengano scaricati su una porzione di piazzale non interessato dall'impermeabilizzazione;

- dotare l'impianto di un sistema per il lavaggio dei mezzi in uscita dall'area di discarica, così come previsto dall'art. 2 del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31.05.1996 e successivi rinnovi, entro e non oltre il 31.01.2008;
- provvedere alla ricalibrazione e ripristino delle capacità drenanti del terreno nell'area non adibita a coltivazione della discarica, anche al fine di evitare ristagni di acque, entro e non oltre il 31.12.2007;

VISTO il piano di adeguamento della discarica presentato ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. 36/2003 dalla ditta Sager srl in data 25.09.2003 (prot. prov. n. 88621/2003 del 26.09.2003), costituito dagli elaborati di seguito elencati:

- piano di adeguamento (Risorse BTA - B03/013-1)
- piano di gestione operativa (Risorse BTA - B03/013-2), piano di ripristino ambientale (Risorse BTA - B03/013-3), piano di gestione post-operativa (Risorse BTA - B03/013-4), piano di sorveglianza e controllo (Risorse BTA - B03/013-5)
- piano finanziario (Risorse BTA - B03/013-6)
- tavola B03013001 - sistemazione finale - pianta
- tavola B03013002 - sistemazione finale - sezioni
- tavola B03013003 - sistemazione finale - particolari

VISTA l'istanza del 10.10.2003 di richiesta approvazione, nell'ambito della procedura di adeguamento, della variante di adeguamento alla sopraggiunta normativa e l'autorizzazione alla realizzazione delle future opere di copertura, e la nota prot. n. S03-2621-SS9-987 del 10.10.2003 (prot. prov. 95732 del 14.10.2003) con cui si trasmetteva la sopra citata istanza e la documentazione di seguito elencata:

- variante di adeguamento (Risorse BTA - B03/013-7)
- tavola B03013001 - sistemazione finale - pianta
- tavola B03013002 - sistemazione finale - sezioni
- tavola B03013003 - sistemazione finale - particolari

RICHIAMATA la nota prot. n. 15818/2005 del 04.03.2005, con cui la Provincia di Udine comunicava, ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 02.01.1998, l'avvio del procedimento amministrativo per la valutazione del piano di adeguamento sopra citato;
VISTA la medesima nota prot. n. 15818/2005 del 04.03.2005, con cui la Provincia di Udine ricordava alla ditta di verificare presso il Servizio Regionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale l'eventuale necessità di attivare la procedura di Valutazione d'Incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i., trattandosi di interventi in un'area non lontana dal sito individuato come S.I.C. IT 3320029 denominato "Confluenza Fiumi Torre e Natisone";
VISTA la medesima nota prot. n. 15818/2005 del 04.03.2005, di trasmissione all'A.R.P.A. della documentazione tecnica relativa al piano di adeguamento della discarica, ai fini dell'espressione del parere di competenza previsto dal paragrafo 7.1. dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003;

- Richiamati gli atti in cui si è snodato il conseguente procedimento amministrativo:
- nota della Provincia di Udine prot. n. 16630/2005 del 08.03.2005 di trasmissione del piano di adeguamento della discarica al Servizio Regionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, al fine di assoggettarlo, se ritenuto necessario, alla procedura di verifica di cui all'art. 9 bis della L.R. 43/90, tenuto conto che nel piano presentato si prevede un incremento della volumetria di rifiuti originariamente autorizzata;
- nota prot. n. ALP.8 15125/UD/ESR/154 del 08.04.2005 (prot. prov. n. 26818 del 13.04.2005) di richiesta integrazioni da parte del Servizio regionale disciplina gestione rifiuti;
- parere negativo rispetto al piano di adeguamento e alla variante di adeguamento espresso dalla

Giunta Comunale di Pavia di Udine, con deliberazione n. 53 del 22.04.2005, trasmesso con nota prot. n. 5521 del 22.04.2005 (prot. prov. n. 30716 del 27.04.2005) e successiva nota prot. n. 5757 del 28.04.2005 (prot. prov. n. 32708/2005 del 02.05.2005);

- nota prot. n. 34530 del 10.03.2005 con cui l'Amministrazione Provinciale comunicava alla Sager Srl le carenze riscontrate nel piano di adeguamento presentato e chiede di fornire le opportune integrazioni;
- nota del Servizio regionale della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale prot. n. ALP10-18201/UD/INAT/1990 del 04.05.2005 (trasmessa alla Sager e agli enti in indirizzo con nota prot. prov. n. 35765/05 del 13.05.2005) in cui si precisava che l'impianto di combustione del biogas captato, potendo essere definito esplicitamente come fiaccola d'emergenza, non era soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88, così come evidenziato al punto I, comma 3 del D.P.C.M. 21.07.1989. Nel caso in cui la ditta intendesse installare un impianto di produzione energia elettrica funzionante a biogas, lo stesso dovrà essere autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88;
- nota del 20.06.2005 prot. n. 57393/DD4, (prot. prov. 48063/05 del 28.06.2005), con cui l'A.S.S. n. 4 richiedeva integrazioni;
- nota della Provincia di Udine prot. n. 64375/05 del 02.09.2005, con cui si dava riscontro alla lettera prot. n. ALP.11-31312-SCR/V del 22.08.2005 del Servizio regionale di valutazione impatto ambientale, chiarendo che l'incremento della volumetria di rifiuti originariamente autorizzata non appariva strettamente funzionale alle disposizioni del D.Lgs. 36/2003 e del D.P.G.R. n. 44/Pres. del 19.02.2001, analogamente a quanto rilevato dal Servizio sopra citato in merito al piano di adeguamento di un'altra discarica di I^ cat.;
- nota prot. n. S05-2063-SS9-987 del 30.08.2005 con cui la ditta Sager trasmetteva al Servizio regionale di valutazione impatto ambientale la relazione (Risorse BTA - B03/013-8) necessaria per poter avviare la procedura di procedura di verifica di cui all'art. 9 bis della L.R. 43/90, e con cui forniva alla Regione gli elementi tecnici di valutazione per verificare se l'opera avesse incidenza sul SIC IT 3320029 denominato "Confluenza Fiumi Torre e Natisone";
- lettera della Provincia di Udine del 18.10.2005, prot. n. 74443, di trasmissione al Servizio regionale per la tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale dell'intera documentazione amministrativa e progettuale agli atti sulla discarica in oggetto, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 20 della L.R. 25/2005 e del D.Lgs. 59/2005;
- richiesta di cui al prot. n. S05-0251-SS9-987 del 06.02.2006 (accolta con nota della Provincia prot. n. 18435 del 10.02.2006) con cui la ditta Sager srl chiedeva la sospensione del procedimento in attesa del completamento delle integrazioni richieste;
- note prot. n. 20134 del 15.02.2006 e prot. n. 28530 del 20.03.2006 e successiva nota prot. n. 92960 del 20.12.2006 con cui sono state fornite alla ditta precisazioni sull'interpretazione della L.R. 32/05;
- nota prot. n. 74254 del 21.09.2006 con cui la Provincia richiedeva all'A.R.P.A. informazioni relative ad eventuali attività di monitoraggio delle acque sotterranee che potrebbero venire interessate da eventuali fuoriuscite di percolato dalla discarica in oggetto;
- nota prot. n. 10617/06/SA/PA/12 del 28.09.2006 con cui l'A.R.P.A., a riscontro della nota della Provincia prot. n. 74254 del 21.09.2006, informava che per la discarica Sager srl non esistono dati pregressi relativi ad interventi occasionali, per quanto concerne A.R.P.A.;
- nota prot. n. 80159 del 19.10.2006 con cui la Provincia sollecitava la presentazione delle integrazioni richieste e richiedeva ulteriori approfondimenti tecnici;
- nota prot. n. 86029 del 16.11.2006 con cui si informava la ditta che, sulla base delle indicazioni avute dal Servizio regionale tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale in merito a procedimenti analoghi, al fine del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 relativamente alla discarica sita in Pavia di Udine, la Sager doveva chiedere esplicitamente alla Provincia che i procedimenti autorizzatori già in essere di cui al D.Lgs. 36/2003 e D.P.G.R. 01/PRES. 1998 costituissero autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25/2005;
- istanza del 30.01.2007 (trasmessa agli Enti che intervengono nel procedimento con nota prot. prov. n. 13611 del 21.02.2007) con cui la Sager chiedeva, che i provvedimenti autorizzatori già in essere di cui al D.Lgs. 36/2003 e D.P.G.R. 01/Pres 1998 costituissero autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25/2005;
- nota prot. n. 59102 del 20.08.2007 con cui al Provincia di Udine comunicava, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, la convocazione della Conferenza Tecnica entro 15 giorni dal ricevimento della nota sopra citata, nel caso in cui non venissero presentate le integrazioni richieste dai vari Enti coinvolti nel procedimento;
- nota prot. n. S07-2412-SS9-987 del 18.08.2005, (prot. prov. n. 67076 del 19.09.2007), con cui la ditta Sager integrava il piano di adeguamento presentato. La documentazione di progetto presentata risultava costituita dagli elaborati di seguito elencati:
- revisione (Risorse BTA - B03/013-9)
- variante di adeguamento - aggiornamento (Risorse BTA - B03/013-10)

- piano finanziario - aggiornamento (Risorse BTA - B03/013-11)
- tavola B03013101 - localizzazione caposaldi rete I.G.M.
- tavola B03013102 - inquadramento territoriale - raggio 2 km
- tavola B03013103 - stato di fatto - pianta
- tavola B03013104 - stato di fatto - sezioni
- tavola B03013105 - percorsi/meteo/falda
- tavola B03013106 - fasi di coltivazione
- tavola B03013107 (che sostituisce la tavola B03013001) - sistemazione finale - pianta
- tavola B03013108 (che sostituisce le tavole B03013002 e B03013003) - sistemazione finale - sezioni
- tavola B03013109 - biogas - particolari
- nota prot. n. 76266 del 17.10.2007 con cui la Provincia di Udine chiedeva al Servizio regionale tutela inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale se il parere espresso con nota prot. n. ALP10-18201/UD/INAT/1990 del 04.05.2005 fosse da ritenersi ancora valido, vista l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 che ha abrogato il D.P.R. 203/88, il D.P.C.M. 21 luglio 1989 ed il D.Lgs. 387/2003;
- nota prot. n. 4115SCR/V del 07.02.2008 con cui il Servizio regionale valutazione impatto ambientale, in risposta alla nota della Provincia prot. n. 4222 del 17.01.2008, sosteneva che, sulla base della L.R. 32/2005, risulta che gli interventi previsti dal piano di adeguamento al D.Lgs. 36/2003 non possono essere "comprensivi di un incremento volumetrico maggiore al valore consentito dall'art. 1 della L.R. 32/2005". Il Servizio regionale precisava che, qualora il proponente intendesse realizzare interventi sulla discarica esistente non rispondenti al D.Lgs. 36/03, ivi compreso un ampliamento in eccedenza al citato 10 %, dovrà: prioritariamente verificare la corretta procedura in materia di VIA, sulla base dei disposti di cui all'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 152/06; avviare con la Provincia un nuovo iter procedimentale per l'approvazione di siffatta variante;
- nota prot. n. 18954 del 20.02.2008 con cui la Provincia comunicava la sospensione del procedimento amministrativo, in attesa che il proponente verifichi presso il competente ufficio regionale se il progetto sia soggetto o meno a procedura di verifica o di VIA;
- nota prot. n. 29176 del 11.03.2008 con cui la Provincia dava riscontro alla nota della ditta Sager, prot. n. S08-0511-SS9-987 del 26.02.2008, di osservazioni in merito alla sospensione del procedimento di valutazione del piano di adeguamento;
- nota prot. n. 52029 del 05.05.2008 di riscontro alla lettera della Sager di cui al prot. n. S08-1210-SS9-987 del 02.04.2008 (prot. prov. n. 40066 del 03.04.2008);
- nota prot. n. 52027 del 05.05.2008 con cui la Provincia, facendo seguito alla nota prot. n. 92012 del 13.12.2007, sollecitava A.R.P.A. ad esprimere il parere tecnico e di compatibilità ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 12 dalla L.R. 15/2005 e smi, a rilasciare l'attestazione, prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 0245/96, e a fornire prescrizioni in merito al piano di sorveglianza e controllo, come previsto al paragrafo 7.1, All. 2 del D.Lgs. 36/2003;
- nota prot. 5278/08/SA/PA/12 del 09.06.2008 con cui ARPA trasmette il parere di competenza;
- nota prot. 66750/08 del 11.6.2008 con cui la Provincia convoca per il 30.06.2008 la Conferenza Tecnica per la valutazione del progetto;
- Visto le risultanze della Conferenza Tecnica tenutasi in data 30-6-2008 che ha espresso parere non favorevole al progetto presentato ed ha proposto le seguenti prescrizioni per la chiusura della discarica:
- entro il primo ottobre 2008 la ditta dovrà, per quanto possibile, saturare le volumetrie residue (12.470 mc) utilizzando esclusivamente rifiuti non pericolosi che presentino basso contenuto di sostanza organica per ridurre al minimo la produzione di percolato. I rifiuti smaltibili sono identificati dai codici del Catalogo europeo dei rifiuti di seguito riportati, fatte salve le limitazioni indicate in "Descrizione":

CER 2002		Descrizione
• Classe	• 19	• RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
• Sottoclasse	• 19 10	• Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
• Codice	• 19 10 02	• Rifiuti di metalli non ferrosi
• Sottoclasse	• 19 12	• Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
• Codice	• 19 12 03	• Metalli non ferrosi
• Codice	• 19 12 04	• Plastica e gomma
• Codice	• 19 12 05	• Vetro
• Codice	• 19 12 08	• Prodotti tessili

CER 2002		Descrizione
• Codice	• 19 12 10	• Rifiuti combustibili (CDR), solo qualora non trovino collocazione in impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti e/o in impianti industriali per la combustione
• Codice	• 19 12 12	• Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*
• Classe	• 20	• RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRUIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (ESCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)
• Sottoclasse	• 20 02	• Rifiuti prodotti da giardini e parchi
• Codice	• 20 02 02	• Terra e roccia
• Codice	• 20 02 03	• Altri rifiuti non biodegradabili
• Sottoclasse	• 20 03	• Altri rifiuti urbani
• Codice	• 20 03 03	• Residui dalla pulizia stradale
• Codice	• 20 03 07	• Rifiuti ingombranti, solo se costituiti da frazioni non recuperabili

a) entro la stessa data la ditta dovrà realizzare ulteriore piezometro coordinandosi con ARPA ed avviare il monitoraggio della falda secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della LR 32/05; La ditta dovrà inoltre presentare un nuovo piano di monitoraggio e controllo concordato con arpa;
b) entro 180 giorni dal termine dei conferimenti la ditta dovrà saturare le eventuali volumetrie residue con materiale non classificato come rifiuto, realizzare il sistema di copertura superficiale ed adeguare l'impianto di captazione e smaltimento del biogas conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 36/03 e previsto dal progetto di adeguamento. Prima dell'inizio lavori la ditta dovrà presentare inoltre gli elaborati plano-altimetrici aggiornati della discarica a copertura avvenuta ed una relazione tecnica attestante l'idonea resistenza meccanica del materassino bentonitico in caso di cedimenti differenziati;
c) la ditta dovrà provvedere alla continua manutenzione della copertura al fine di consentire il deflusso delle acque superficiali e minimizzare l'infiltrazione nella discarica;
d) fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, la gestione post operativa ed il ripristino ambientale (carpini e querce) dell'area dovranno avvenire secondo quanto previsto nel progetto di adeguamento presentato;
e) la ditta dovrà prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 36/2003, adeguandole alla sopravvenuta normativa regionale considerando un periodo di post gestione di almeno 30 anni;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 157 del 28.07.2008 con cui, a seguito delle risultanze della conferenza tecnica, si respinge il piano di adeguamento della discarica e se ne dispone la chiusura;
VISTA la nota prot. 110524 del 06.10.2008 con cui la provincia trasmette alla ditta il parere dell'ARPA prot. 5278/08/SA/PA/12 del 09.06.2008;
VISTO il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 398/2008 proposto dalla Sager Srl contro la Provincia di Udine e la Regione FVG per l'annullamento delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 157 del 28.07.2008, n. 150 del 21.07.2008, n. 187 del 01.09.2008, del Verbale della Conferenza Tecnica del 30.06.2008, del DPGR 266/Pres del 11.08.2005 come modificato dal DPGR 409/Pres del 18.11.2005;
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 301/09 del 22.04.2009 pervenuta alla Provincia in data 26.05.2009 (prot. prov. 70078/09) con cui si accoglie in parte il ricorso della ditta Sager Srl e si annulla la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 157 del 28.07.2008 in quanto la ditta in sede di conferenza tecnica non ha potuto controbattere efficacemente alle ragioni della mancata approvazione del progetto e, successivamente, la Provincia non ha fatto sì che la necessaria partecipazione della ditta si realizzasse nell'ambito del subprocedimento di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90;
VISTA la nota prot. 73630 del 03.06.2009 con cui la Provincia, in esecuzione della sentenza del TAR, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90 comunica alla ditta i seguenti motivi ostativi all'approvazione del piano di adeguamento della discarica emersi nella Conferenza Tecnica Regionale riunitasi in data 30-6-2008:
a) l'impermeabilizzazione di fondo della discarica è e rimane difforme a quanto previsto dal D.Lgs 36/03 che prevede che la geomembrana sia posta a diretto contatto dell'argilla senza interposizione di materiale drenante;
b) non si è adempiuto a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della LR 32/05 (l'ARPA non è stata coinvolta e non è stato avviato il piano di monitoraggio della falda). In mancanza di dati certi circa lo stato della falda si ritiene di non poter autorizzare nessun aumento volumetrico;
VISTA la nota pervenuta in data 15.06.2009 (prot. prov. 78477/09) con cui la ditta trasmette le proprie osservazioni in merito ai motivi ostativi all'approvazione del piano di adeguamento. In particolare, in merito al primo motivo ostativo la ditta risponde che la diretta sovrapposizione della geomembrana allo strato d'argilla non è un requisito cogente della norma - infatti la direttiva europea non lo prevede - e

che secondo la ditta, la barriera di fondo come eseguita è migliore di quella prevista dal D.Lgs 36/03. In merito al secondo motivo ostativo la ditta evidenzia che l'impianto è dotato di tre piezometri, che sono state prodotte analisi di autocontrollo e che l'ARPA ha eseguito un controllo nel 2005. La ditta ritiene che i monitoraggi possano avere luogo successivamente all'approvazione del piano di adeguamento come è stato previsto precedentemente dalla Provincia per altre due discariche;
VISTA la nota pervenuta in data 29.06.2009 (prot. prov. 85795/09) con cui la ditta segnala alla conferenza tecnica che il volume di discarica ancora da colmare è di circa 12.000 mc e che tale volume non può essere colmato con terra e/o similari senza pregiudizio per l'assetto della discarica. Per di più, ove si procedesse con un tale riempimento e con le pendenze finali del progetto approvato, il colmo formerebbe un impluvio e non già un displuvio;
VISTE le risultanze della Conferenza Tecnica tenutasi in data 01.07.2009 che ha espresso parere non favorevole al progetto presentato ed ha proposto le seguenti prescrizioni per la chiusura della discarica:
a) entro 3 mesi la ditta dovrà saturare le volumetrie residue rispetto al progetto autorizzato utilizzando idoneo materiale non costituito da rifiuti;
b) entro la stessa data la ditta dovrà realizzare un ulteriore piezometro coordinandosi con l'ARPA ed avviare il monitoraggio della falda secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della LR 32/05; La ditta dovrà inoltre presentare un nuovo piano di monitoraggio e controllo che dovrà essere approvato dall'arpa;
c) entro 180 giorni dalla saturazione delle volumetrie residue la ditta dovrà realizzare il sistema di copertura superficiale della discarica mediante la struttura multistrato prevista nel progetto di adeguamento ed adeguare l'impianto di captazione e smaltimento del biogas conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 36/03. Prima dell'inizio lavori la ditta dovrà presentare inoltre gli elaborati plano-altimetrici aggiornati della discarica a copertura avvenuta ed una relazione tecnica attestante l'idonea resistenza meccanica del materassino bentonitico in caso di cedimenti differenziati;
d) la ditta dovrà provvedere alla continua manutenzione della copertura al fine di consentire il deflusso delle acque superficiali e minimizzare l'infiltrazione nella discarica
e) fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, la gestione post operativa ed il ripristino ambientale (carpini e querce) dell'area dovranno avvenire secondo quanto previsto nel progetto di adeguamento presentato
f) la ditta dovrà prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 36/2003, adeguandole alla sopravvenuta normativa regionale considerando un periodo di post gestione di almeno 30 anni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 212 del 31.07.2009 con cui, a seguito delle risultanze della conferenza tecnica, si respinge il piano di adeguamento della discarica e se ne dispone la chiusura;
VISTO il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 572/2009 proposto dalla Sager contro la Provincia di Udine, la Regione FVG e l'ARPA FVG per l'annullamento delle Deliberazioni di Giunta Provinciale 31.07.2009, 21.07.2008, 01.09.2008, dei Verbali della Conferenza Tecnica del 30-6-2008, 01.07.2009 nonché del DPGR 266/Pres del 11.08.2005 come modificato dal DPGR 409/Pres del 18.11.2005;
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il FVG n. 274/10 del 30.04.2010 con cui si accoglie in parte il ricorso della ditta Sager Srl e si annulla la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 212 del 31.07.2009 in quanto non è stato correttamente motivato il diniego, rendendo palesi ed esplicite le ragioni tecniche che avevano portato ad una tale decisione, confutando altresì puntualmente le osservazioni di parte;
VISTA la nota prot. 76852 del 09.06.2010 con cui la Provincia convoca una nuova conferenza tecnica per il giorno 02.07.2010;
VISTA la nota pervenuta in data 18.06.2010 (prot. prov. 80023/10) con cui la ditta richiede la convocazione di una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge 241/90 in quanto ritiene che la mera riproposizione della Conferenza Tecnica ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998 sia illegittima;
VISTA la nota pervenuta in data 21.06.2010 (prot. prov. 80600/10) con cui l'ARPA comunica che "in data 20.01.2010 è stato eseguito un sopralluogo presso la discarica in oggetto al fine di individuare la localizzazione dell'ulteriore piezometro (quarto) prescritto dalla citata deliberazione. Alla presenza di due tecnici in rappresentanza della ditta SAGER, è stata espressa da questa ARPA la necessità di realizzare un piezometro in prossimità del 2° lotto della discarica a valle del pozzo di raccolta del percolato ed in linea con la direzione di falda individuata dalla ditta stessa, ritenendo poco significativa la localizzazione del piezometro definito "B" quale riferimento di "valle impianto". Nel corso dello stesso sopralluogo si è presa visione dello stato di fatto relativo al secondo lotto dell'impianto, nel quale il conferimento di rifiuti è stato interrotto e che quindi risulta non ancora esaurito; i rifiuti appaiono esposti nonostante la copertura a suo tempo attuata. Si ravvisa la necessità di definire in tempi brevi le modalità di chiusura dell'impianto".
PRESO ATTO delle osservazioni della ditta presentate con le note pervenute in data 15.06.2009 (prot. prov. 78477/09) e 26.06.2009 (prot. prov. 85795/09) ed espresse in sede di conferenza tecnica;

PRESO ATTO delle valutazioni emerse dalla discussione della Conferenza Tecnica, alla quale la ditta ha partecipato con la facoltà di esporre le proprie ragioni su ogni aspetto trattato, che in sintesi si riportano di seguito:
- in risposta alla nota d.d. 18.06.2010 (prot. prov. 80023/10) la ditta Sager ritiene di essere soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ma non tiene presente che il prerequisito per essere soggetta a tale procedimento consiste nell'avere un Piano di Adeguamento approvato ai sensi del Decreto Legislativo 36/2003. Il Piano di Adeguamento viene approvato della Conferenza Tecnica ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998 e non dall'autorità competente in materia di AIA;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta, si ritiene che la successione stratigrafica dei materiali del fondo della discarica che prevede l'interposizione dello strato drenante tra geomembrana in HDPE e argilla non sia affatto una situazione migliorativa rispetto alle disposizioni del D.Lgs 36/03 in quanto in caso di una rottura localizzata della geomembrana, il percolato fuoriesce e satura completamente tutto lo strato drenante interessando l'intera area del fondo e, in presenza delle possibili/probabili fessurazioni dello strato di argilla, vi è la possibilità di contaminazione del suolo. Invece la sovrapposizione diretta delle due barriere rende l'evento di fuoriuscita molto meno probabile, in quanto in corrispondenza della rottura si deve contestualmente creare anche la fessurazione dell'argilla;
- non è stato possibile verificare l'integrità della geomembrana in quanto il pozzo spia non è accessibile;
- la possibilità di prescindere dalla barriera geologica del fondo e dei fianchi così come descritta dal decreto legislativo 36/2003 prevista dalla legge regionale 32/05 non è applicabile in quanto, contrariamente a quanto previsto dal tale legge, il progetto prevede un aumento volumetrico superiore al 10% e non è stato effettuato il monitoraggio della falda con l'ARPA;
- la ditta non ha realizzato il quarto piezometro richiesto e l'ARPA non può attestare l'assenza di inquinamento nella falda;
- la situazione delle discariche per inerti di Martignacco e Remanzacco cui fa riferimento la ditta nella nota pervenuta in data 15-6-2009 (prot. prov. 78477/09) non risulta paragonabile a quella della discarica per rifiuti non pericolosi in esame per i seguenti motivi:
a) per i progetti di Martignacco e Remanzacco, che presentavano enormi volumi residui in fossa, è stata realizzata una netta separazione tra i vecchi lotti coltivati con rifiuti ed i nuovi lotti realizzati conformemente al D.Lgs 36/03. Per la discarica Sager invece, visti i volumi residui, la soluzione non è praticabile;
b) problemi di inquinamento derivanti da discariche per inerti sono meno probabili rispetto ad una discarica di rifiuti urbani in attività dal 1996;
VALUTATO inoltre che nel progetto presentato veniva previsto un aumento volumetrico di 13.200 mc ed è quindi la stessa ditta ad attestare che la discarica allo stato attuale può sostenere un carico di 29.000/33.000 t di rifiuti (12.000+13.200 mc, peso specifico 1,15/1,30 t/mc), molto superiore al carico di 19.000 tonnellate corrispondente a 12.000 mc di terra (peso specifico 1,6 t/mc) della soluzione prevista dalla conferenza tecnica;
VALUTATO che il cedimento dei rifiuti è comune a tutte le discariche e che la configurazione del colmo attualmente autorizzata è quella progettata originariamente dalla ditta che contava di saturare la discarica nell'arco di tre anni;
PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica ha prescritto la continua manutenzione della copertura al fine di consentire il deflusso delle acque superficiali e minimizzare l'infiltrazione nella discarica;
RITENUTO che eventuali proroghe ai tempi prescritti dalla Conferenza Tecnica per la chiusura della discarica possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal dirigente dell'Area Ambiente della Provincia anche in ragione della necessità di garantire l'assestamento del corpo della discarica;
PRESO ATTO del parere contrario all'approvazione del piano di adeguamento espresso dalla conferenza tecnica tenutasi in data 2-7-2010;
RITENUTO pertanto di non poter accogliere l'istanza di approvazione del progetto;
RITENUTO di prescrivere le modalità ed i tempi di chiusura della discarica, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2003, sulla base delle indicazioni emerse in sede di Conferenza Tecnica
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del DPGR 01/pres del 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1) di non approvare il Piano di Adeguamento della discarica di 1^ categoria sita nel Comune di Pavia di

Udine, fraz. Risano, catastalmente censita al fg. 20 mappali 14, 15 e 135, di proprietà della società Sager srl con sede legale in San Giovanni al Natisone (Ud), via Roma (P.IVA 01331610301), per le valutazioni emerse dalla discussione della Conferenza Tecnica, alla quale la ditta ha partecipato con la facoltà di esporre le proprie ragioni su ogni aspetto trattato, che in sintesi si riportano di seguito:
- in risposta alla nota d.d. 18.06.2010 (prot. prov. 80023/10) la ditta Sager ritiene di essere soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ma non tiene presente che il prerequisito per essere soggetta a tale procedimento consiste nell'avere un Piano di Adeguamento approvato ai sensi del Decreto Legislativo 36/2003. Il Piano di Adeguamento viene approvato della Conferenza Tecnica ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998 e non dall'autorità competente in materia di AIA;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta, si ritiene che la successione stratigrafica dei materiali del fondo della discarica che prevede l'interposizione dello strato drenante tra geomembrana in HDPE e argilla non sia affatto una situazione migliorativa rispetto alle disposizioni del D.Lgs 36/03 in quanto in caso di una rottura localizzata della geomembrana, il percolato fuoriesce e satura completamente tutto lo strato drenante interessando l'intera area del fondo e, in presenza delle possibili/probabili fessurazioni dello strato di argilla, vi è la possibilità di contaminazione del suolo. Invece la sovrapposizione diretta delle due barriere rende l'evento di fuoriuscita molto meno probabile, in quanto in corrispondenza della rottura si deve contestualmente creare anche la fessurazione dell'argilla;
- non è stato possibile verificare l'integrità della geomembrana in quanto il pozzo spia non è accessibile;
- la possibilità di prescindere dalla barriera geologica del fondo e dei fianchi così come descritta dal decreto legislativo 36/2003 prevista dalla legge regionale 32/05 non è applicabile in quanto, contrariamente a quanto previsto dal tale legge, il progetto prevede un aumento volumetrico superiore al 10% e non è stato effettuato il monitoraggio della falda con l'ARPA;
- la ditta non ha realizzato il quarto piezometro richiesto e l'ARPA non può attestare l'assenza di inquinamento nella falda;
- la situazione delle discariche per inerti di Martignacco e Remanzacco cui fa riferimento la ditta nella nota pervenuta in data 15-6-2009 (prot. prov. 78477/09) non risulta paragonabile a quella della discarica per rifiuti non pericolosi in esame per i seguenti motivi:
    a) per i progetti di Martignacco e Remanzacco, che presentavano enormi volumi residui in fossa, è stata realizzata una netta separazione tra i vecchi lotti coltivati con rifiuti ed i nuovi lotti realizzati conformemente al D.Lgs 36/03. Per la discarica Sager invece, visti i volumi residui, la soluzione non è praticabile;
    b) problemi di inquinamento derivanti da discariche per inerti sono meno probabili rispetto ad una discarica di rifiuti urbani in attività dal 1996;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2003, la chiusura della discarica secondo quanto previsto dal parere espresso dalla Conferenza Tecnica riunitasi in data 01.07.2009:
a) entro 3 mesi la ditta dovrà saturare le volumetrie residue rispetto al progetto autorizzato utilizzando idoneo materiale non costituito da rifiuti;
b) entro la stessa data la ditta dovrà realizzare un ulteriore piezometro coordinandosi con l'ARPA ed avviare il monitoraggio della falda secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della LR 32/05; La ditta dovrà inoltre presentare un nuovo piano di monitoraggio e controllo che dovrà essere approvato dall'arpa;
c) entro 180 giorni dalla saturazione delle volumetrie residue la ditta dovrà realizzare il sistema di copertura superficiale della discarica mediante la struttura multistrato prevista nel progetto di adeguamento ed adeguare l'impianto di captazione e smaltimento del biogas conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 36/03. Prima dell'inizio lavori la ditta dovrà presentare inoltre gli elaborati plano-altimetrici aggiornati della discarica a copertura avvenuta ed una relazione tecnica attestante l'idonea resistenza meccanica del materassino bentonitico in caso di cedimenti differenziati;
d) la ditta dovrà provvedere alla continua manutenzione della copertura al fine di consentire il deflusso delle acque superficiali e minimizzare l'infiltrazione nella discarica
e) fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, la gestione post operativa ed il ripristino ambientale (carpini e querce) dell'area dovranno avvenire secondo quanto previsto nel progetto di adeguamento presentato
f) la ditta dovrà prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 36/2003, adeguandole alla sopravvenuta normativa regionale considerando un periodo di post gestione di almeno 30 anni;
3) si conferma la commissione di collaudo composta dall'ing. Vinicio Spessot e dall'ing. Paolo Pellarini;
4) eventuali modifiche da attuarsi in esecuzione alle disposizioni per la chiusura della discarica potranno essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente dell'Area Ambiente;
5) la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e dei provvedimenti di cui all'art. 17 della L.R. 30/1987;
6) la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momen-

to il presente provvedimento in ottemperanza a nuove disposizioni o qualora si dovessero riscontrare irregolarità;
7) rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;
8) il presente provvedimento dovrà essere notificato al legale rappresentante pro tempore della Sager Srl;
9) copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmesso ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Pavia di Udine;
- Direzione regionale dell'Ambiente - Trieste;
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", Dipartimento di Prevenzione;
- A.R.P.A. - F.V.G., Dipartimento Provinciale di Udine;

10) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso;
11) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_359_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 359 dell' 08 novembre 2010. DLgs. 152/2006, art. 208, DPGR 01/Pres./1998. Proponente "Romanello Srl" con sede legale in Comune di Udine (C.F e P.I 02171950302): approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di recupero (R13 E R5) di rifiuti speciali non pericolosi (Inerti) nei Comuni di Udine e Pavia di Udine.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento a:
- Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)" e relativi allegati;
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTA la L.R. 30 del 07.09.1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la L.R. n. 16 del 07.12.2008 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la L.R. del 27.11.2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 1-1-2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08.10.1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;

VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20.11.2006;
PREMESSO che la società Romanello s.r.l., con sede legale in comune di Udine, con nota assunta al prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010, ha richiesto alla Provincia di Udine l'approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto ubicato nei Comuni di Udine e Pavia di Udine, via Ceconi di Montececon in area Z.I.U sui terreni distinti al catasto:
- NCT del comune di Udine - Foglio N. 70 - mappali 111, 473 e 477;
- NCT del comune di Pavia di Udine - Foglio N. 3 - mappali 122, 127, 130, 135 e 136;
- nonché l'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto e l'esercizio delle seguenti operazioni di gestione rifiuti:
- messa in riserva [R13]
- cernita e selezione di rifiuti inerti di cui alla tipologia 7.1 di cui all'allegato 1 al D.M. del 5 febbraio 1998 per la produzione di materia prima secondaria [R5].

A tal fine, veniva allegata la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Organigramma del personale da adibire alla gestione dell'impianto;
- Dichiarazione rilasciata dalla Banca MedioCredito FVG (proprietaria degli immobili) di disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto;
- Certificato di Destinazione Urbanistica dell'area con estratto del P.R.G. e N.T.A. rilasciato dal Comune;
- Visura camerale della Società richiedente rilasciata dalla CCIAA di Udine il 15/01/2010;
- Fotocopia della carta di identità in corso di validità;
- n. 11 copie di progetto contenente i seguenti documenti:

A1: Relazione tecnico - descrittiva;
A2: Studio di Impatto Ambientale;
A3: Relazione geologica e idrogeologica;
A4: Piano di gestione;
A5: Documentazione fotografica;
A6: Domanda di autorizzazione per le emissioni diffuse con n. 1 tavola grafica;
A7: Progetto definitivo di "Variante al progetto per la realizzazione di edifici ad uso deposito e recupero rifiuti inerti", costituito dai seguenti elaborati:
- Disegno n. 1: Inquadramento generale;
- Disegno n. 2: Planimetria generale impianto con variante;
- Elaborato 2: Planimetria generale - Progetto approvato;
- Elaborato 3: Planimetria generale - Variante;
- Elaborato 4: Profili altimetrici 1 - 1, 2 - 2;
- Elaborato 5: Particolari recinzione;
- Elaborato 6: Pianta piano terra - Progetto approvato/variante. Edificio "A";
- Elaborato 7: Pianta primo piano - Progetto approvato/variante. Edificio "A";
- Elaborato 8: Sezioni - Progetto approvato/variante. Edificio "A";
- Elaborato 9: Prospetti - Progetto approvato. Edificio "A";
- Elaborato 10: Prospetti - Variante. Edificio "A";
- Elaborato 11: Copertura - Progetto approvato/variante. Edificio "A";
- Elaborato 12: Pianta piano terra - Progetto approvato. Edificio "B";
- Elaborato 13: Pianta piano terra - Variante. Edificio "B";
- Elaborato 14: Sezioni - Progetto approvato. Edificio "B";
- Elaborato 15: Sezioni - Variante. Edificio "B";
- Elaborato 16: Prospetti - Progetto approvato. Edificio "B";
- Elaborato 17: Prospetti - Variante. Edificio "B";

DATO ATTO che, alla data dell'istanza, la Ditta aveva già espletato la procedura di verifica alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006, conclusasi con provvedimento del direttore del Servizio regionale Valutazione impatto ambientale n. 1063 del 15/07/2009 che ha decretato che il progetto non è da assoggettare alla procedura di VIA, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
1) le terre di scavo derivanti dallo sbancamento del piano campagna per la realizzazione dei lavori in oggetto dovranno essere smaltite e/o recuperate quali rifiuti. Qualora tuttavia il proponente intenda:
a. riutilizzarle in sito nel corso dell'attività di costruzione, dovrà, nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, fornire adeguata documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 185, co. 1 lettera c bis) del D.Lgs. 152/2006;
b. ovvero destinarle - in qualità di sottoprodotti - per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, dovrà, nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, fornire un progetto attestante

la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 186, co. 1 del D.Lgs. 152/2006, nonché le modalità e il tempo di deposito delle terre in attesa del loro utilizzo;
2) i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere, salvo dimostrata impossibilità, ricaricati del rifiuto/materia prima secondaria in uscita;
3) il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti di zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorni e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;
4) qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse un non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili all'attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;
5) dovrà essere mantenuta per quanto possibile la vegetazione ora esistente sui bordi;
6) la siepe dovrà venir realizzata su tutto il perimetro e dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone e la stessa dovrà raccordarsi con la vegetazione ora esistente;
EVIDENZIATO che, dalla documentazione allegata all'istanza, sull'area interessata dall'impianto in progetto risultano presenti i seguenti vincoli ubicativi individuati al punto 5.5 e alla tabella 6.1 del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato dal Presidente della Regione con decreto n. 357/Pres./2006:
- distanza inferiore ai 150 metri dal corso d'acqua pubblico denominato "Roggia di Palma", dunque sottoposto a vincolo paesaggistico,
- in relazione agli insediamenti abitativi, distanza di 900 metri dal centro abitato di Lumignacco, in comune di Pavia di Udine;
RILEVATO altresì che la porzione a nord dell'insediamento ricade nella fascia di rispetto dell'elettrodotto (Terna) ad alta tensione denominato Udine NE - Redipuglia e che entro la fascia di 25 metri dalla linea elettrica non è consentita la presenza di edifici con permanenza di persone in numero di ore superiore a quattro;
DATO ATTO che, alla presentazione dell'istanza, la Ditta risultava in possesso del provvedimento di Giunta Provinciale n. 385 del 18/11/2009 con cui si disponeva:
1) di concedere la deroga al rispetto dei vincoli di distanza dal centro abitato previsti al Titolo IV, Capo VI dell'"Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti Speciali" approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 91 del 15 dicembre 2003, per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi della ditta Romanello S.r.l., con sede legale in via del Canapificio 43 - 33100 Udine, ubicato in via G. Ceconi di Montececon - Comuni di Udine e Pavia di Udine, individuato al Foglio N°70 del C.C. di Udine, sui mappali n°111, 473, 477 ed al Foglio N°3 del C.C. di Pavia di Udine sui mappali n°122, 127, 130, 135, 136;
2) la presente deroga è concessa con specifico riferimento alla tipologia di rifiuti, alle attività di recupero ed alle potenzialità descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza di deroga e trasmessa dalla ditta, ovvero: tipologia 7.1 (D.M. 05/02/98 e s.m.i.) rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. Attività di recupero (D.M. 05/02/98 e s.m.i.) 7.1.3 a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]. Messa in riserva potenziale istantanea (rifiuti in ingresso) pari a 1.125 t e quantità annua di rifiuti da avviare a recupero pari a 21.750 t".
EVIDENZIATO che con il progetto presentato al prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010 la Romanello s.r.l. ha chiesto di essere autorizzata, in procedura ordinaria (art. 208 del D.Lgs. 152/2006), per le stesse attività, potenzialità, tipologia, caratteristiche e codici di rifiuti previsti sia nell'ambito del procedimento provinciale di concessione della deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati, sia ai fini dell'espletamento della procedura regionale di screening, attivati dalla Ditta con la previsione di avviare la medesima attività di recupero nell'ambito delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e conclusisi prima della formulazione dell'istanza del 26/02/2006;
DATO ATTO pertanto che la concessione di deroga al vincolo della distanza dai centri abitati è già stato concesso con deliberazione di Giunta Provinciale n. 385/2009;
VISTA la nota prot. prov. n. 35546 del 17/03/2010 con cui la Provincia ha comunicato l'avvio del pro-

cedimento amministrativo previsto ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998 per la valutazione dell'istanza presentata dalla Romanello s.r.l. al prot. prov. n. 25391/2010, con contestuale trasmissione della relativa documentazione agli Enti previsti dal Regolamento regionale, compreso il Servizio Regionale per la Tutela dei beni Paesaggistici e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota prot. n. 6801 del 27/04/2010, acquisita al prot. prov. n. 60142/2010, con cui il Servizio regionale tutela beni paesaggistici ha chiesto che la Ditta integri la documentazione presentata con la relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M del 12/12/2005;
VISTA la richiesta integrazioni formulata dal Servizio disciplina gestione rifiuti con nota prot. ALP. 8-27902-UD del 28/04/2010, pervenuta con prot. prov. n. 62177/2010;
ACQUISITO in data 05/05/2010 (prot. prov. n. 58626) il parere sul progetto presentato espresso dal Comune di Pavia di Udine con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 19/04/2010 (trasmessa con nota del Comune prot. n. 6730 del 30/04/2010), da cui risulta l'ammissibilità all'insediamento dell'impianto in zona industriale udinese, in considerazione del fatto che "la medesima ditta è già stata autorizzata con procedura semplificata per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi nel medesimo sito e che le modifiche introdotte dal Proponente, in sede di progetto di autorizzazione unica, appaiono oggettivamente marginali - a patto che siano tassativamente rispettate le indicazioni riportate nel provvedimento Decreto n° 10663 del 15 luglio 2009 del Servizio V.I.A. della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia";
ACQUISITO dal Servizio emissioni in atmosfera la nota di cui all'ID 1798112 di data 11/05/2010 con richiesta di chiarimenti in merito all'eventuale presenza di impianti di combustione;
VISTA la nota della Provincia prot. prov. n. 63697 del 12/05/2010, integrata con nota prot. prov. n. 63849 del 13/05/2010, con cui si chiede alla Ditta integrazioni e chiarimenti in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera e si trasmettono gli atti pervenuti dagli altri Enti;
ACQUISITA in data 19/05/2010 (prot. prov. n. 68912) la deliberazione di Giunta comunale di Udine n. 189 del 18/05/2010 (nota di trasmissione del Comune prot. n. PG/U 0061627 del 19/05/2010) con cui si prende atto dell'istruttoria del Servizio Patrimoniale e ambiente e dei pareri espressi dal Servizio Edilizia Privata, dal Servizio Pianificazione Territoriale, dall'U.Org estione Urbanistica e dalla Commissione Locale Paesaggio; conseguentemente si esprime parere favorevole alla soluzione progettuale proposta, rimandando agli Enti competenti la valutazione degli altri aspetti non di competenza comunale, con particolare riferimento alle emissioni diffuse e a quanto prescritto dal decreto conclusivo di verifica alla VIA n. 1063 del 15/07/2009;
VISTA la documentazione integrativa fornita dalla ditta a riscontro delle richieste ed assunta al prot. prov. n. 76578 del 08/06/2010;
DATO ATTO che il Servizio regionale tutela beni paesaggistici con nota del 30/06/2010, prot. n. 11085, pervenuto per conoscenza in data 05/07/2010 con prot. prov. n. 87365 ha trasmesso alla Soprintendenza la scheda istruttoria relativa agli interventi previsti per la formulazione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 146, co. 5 del D.Lgs. 42/2004, da cui risulta una valutazione positiva del progetto con la prescrizione che "al fine di conseguire un'accettabile misura mitigativa ed uniformità, la siepe perimetrale dovrà essere impiantata esternamente alla recinzione in pannelli in cls, estendendo tale soluzione anche sui lati sud e ovest del lotto";
ACQUISITO il parere favorevole del Servizio Provinciale Emissioni in atmosfera, di data 31/08/2010 (rif. Id. 1851614) con le seguenti prescrizioni:
1 - Sorgenti di emissione
Per l'individuazione delle sorgenti di emissione si fa riferimento alla Tavola n. 3 in scala 1:250 (datata Febbraio 2010) presente nella documentazione allegata alla istanza di autorizzazione.
1.1 - Emissioni diffuse
L'attività svolta dall'azienda prevede la presenza di emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili.
CON RIFERIMENTO a quanto rappresentato dal Proponente nella documentazione inviata e disponibile agli atti e fatta salva l'applicazione di tutte le misure di gestione e di mitigazione sopra riportate, si ritiene che l'attività della ditta sia conforme a quanto previsto nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 relativa alle misure di contenimento delle "emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti" e che quindi l'impianto possa essere autorizzato, per quanto di competenza.
Le fonti di emissione di polveri diffuse sono le seguenti:
a. utilizzo della viabilità interna da parte dei mezzi di trasporto;
b. movimentazione e stoccaggio e depositi inerti nell'ambito delle aree di lavoro;
c. attività di triturazione e vagliatura degli inerti.
Per le fonti di emissione sopra riportate la ditta prevede le seguenti misure di mitigazione (in linea con quanto previsto nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06):
a. pavimentazione in stabilizzato rullato delle aree di acceso e di manovra;

b. installazione di una rete di nebulizzatori opportunamente disposti in modo da poter inumidire tutti i punti strategici dell'impianto di trattamento o passaggio dei materiali;
c. installazione di una rete di nebulizzatori opportunamente disposti in modo da poter inumidire tutti i cumuli di inerti sia interni che esterni;
d. installazione di nebulizzatori presso l'impianto di triturazione e vagliatura;
e. utilizzo di un mezzo munito di serbatoio corredato da spruzzatori per il controllo delle emissioni polverulente presso le aree di acceso e di manovra;
f. installazione di vegetazione arborea lungo il perimetro dell'area dell'unità produttiva.
Vengono fatte salve, ove applicabili, le ulteriori misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06.
1.1 - Emissioni in atmosfera afferenti alle operazioni di produzione di calore
Non sono presenti impianti di combustione.
2 - Procedure per la messa in esercizio e a regime
2.1 - Messa in esercizio
La data di messa in esercizio dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni;
ACQUISITI gli ulteriori chiarimenti forniti dalla Romanello s.r.l. con nota trasmessa a mezzo fax in data 14/09/2010, registrata con prot. prov. n. 110451/2010;
ESAMINATA la documentazione di progetto allegata all'istanza, integrata dalle successive note, da cui risulta, in ordine agli interventi edilizi di realizzazione dell'impianto, che:
1) tutte le strutture operative, che ricadono entro i limiti territoriali del comune di Udine, sono già state realizzate per effetto della concessione edilizia n. CE/100.3.2007-P.G. n. PG/U 0079401/2007 del 07/07/2008;
2) in data 22/10/2009 il Comune di Pavia di Udine ha rilasciato il permesso di costruire n. 51/09, prot. n. 3743/09 per "Opere di movimento terra finalizzate alla creazione di un piazzale";
3) il progetto complessivo dell'impianto è stato valutato positivamente dal Consorzio Zona Industriale Udinese, che ha espresso parere favorevole all'insediamento in data 19/07/2005 e 15/11/2007;
4) vengono proposte dalla Ditta alcune soluzioni progettuali di variante non sostanziale, mirate ad un miglioramento dell'assetto operativo dell'impianto e ad un'ulteriore mitigazione di potenziali impatti ambientali, in particolare:
- realizzazione di un piazzale asfaltato in corrispondenza dell'accesso all'area di conferimento dei rifiuti inerti, con convogliamento delle acque di prima pioggia in vasca di decantazione e successivo trattamento con filtro disoleatore;
- realizzazione di una rampa di accesso al piano di lavoro dell'edificio B;
- lieve modifica nelle geometrie del piazzale sud di deposito materia prima secondaria, per migliorare la viabilità e quindi l'accesso all'area;
- modifica della rete di distribuzione idrica e degli scarichi con la realizzazione di 4 pozzetti e di una canaletta con griglia di copertura in corrispondenza del piazzale asfaltato di accesso all'area di conferimento rifiuti per il convogliamento delle acque di 1^ pioggia in vasca di decantazione e successivo filtro disoleatore; realizzazione di una rete di raccolta acque dalla porzione di piazzale a sud del capannone B con rilancio con pompa di sollevamento alla vasca di raccolta acque V1 di capacità 150 mc (a cui arrivano anche le acque delle coperture)
- stralcio dal lotto in concessione di un a porzione di superficie pari a 835 mq ricadente in comune di Udine (spigolo sud-est) che sarà utilizzata per il deposito di materiali certificati ed esclusa dall'attività in oggetto. Per l'accesso all'area sarà necessario prevedere una servitù di passaggio lungo i piazzali di manovra all'interno dell'impianto;
- interventi edilizi di variante quali una rimodulazione degli spazi destinati a spogliatoio e servizi igienici, l'eliminazione di quelli ad uso residenziale e direzionale, impianto di aerazione forzata, ampliamento deposito attrezzature;

RILEVATO che dalla documentazione di progetto risulta che la Ditta ha dato adempimento alla prescrizione di cui al punto 1) del decreto Regionale di verifica alla VIA n. 1063 del 15/07/2009, in ordine al riutilizzo delle terre da scavo derivanti dallo sbancamento del piano campagna per la realizzazione dei lavori di allestimento dell'impianto, presentando istanza ai Comuni di Udine e di Pavia di Udine;
PRESO ATTO che il proprietario degli immobili per l'area sede dell'impianto in esame, nonchè intestatario delle concessioni edilizie già rilasciate dal Comune di Udine e relative alle opere edilizie presenti, risulta essere il MedioCredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a., con il quale il soggetto richiedente l'autorizzazione Romanello s.r.l. ha in essere un contratto di locazione finanziaria sottoscritto in data 21 novembre 2005 dalla Friulia Lis s.p.a., incorporata dal MedioCredito in data 1 agosto 2008;
RICHIAMATO l'art 208 del D.Lgs. 152/2006 che prevede il rilascio dell'autorizzazione unica nei confronti dei soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, pertanto che hanno la disponibilità dei beni;

RILEVATO che dal contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra Friulia Lis s.p.a. (in qualità di concedente) e Romanello s.r.l. (in qualità di utilizzatore), confermato dal MedioCredito del Friuli Venezia Giulia con nota del 01/08/2008, risulta quanto segue:
- la durata della locazione finanziaria risulta essere di 120 mesi, decorrenti dalla data di consegna del bene (ad avvenuta realizzazione delle opere)
- "costituiscono oggetto del contratto i beni da realizzare e/o completare richiesti dall'Utilizzatore";
- il Concedente si riserva di richiedere modifiche e/o integrazioni che fossero ritenute indispensabili ai fini del completamento e dellì'agibilità dell'opera stessa; l'Utilizzatore potrà chiedere, anche in corso d'opera, che vengano apportate variazioni tecniche rispetto il progetto esecutivo
- "l'utilizzatore si obbliga ad usare gli immobili curandone diligentemente la conservazione e la manutenzione, impegnandosi a non apportare, senza il previo consenso scritto della Friulia-Lis, alcun mutamento comportante modifiche all'immobile";
- Il Concedente si obbliga a vendere all'utilizzatore, al termine del contratto e subordinatamente all'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi da parte dell'Utilizzatore, i beni oggetto del contratto";
Rilevato altresì che con nota del 24 febbraio 2010, allegata all'istanza presentata dalla Romanello s.r.l., la Banca MedioCredito comunicava che l'Utilizzatore, anche in forza del contratto di locazione finanziaria, si è impegnato:
- a far uso degli immobili in conformità alle vigenti leggi e disposizioni, anche locali, che regolano la loro conduzione;
- a porre in essere tutti gli adempimenti che fossero prescritti a causa della natura e della destinazione degli immobili stessi, icon particolare riferimento al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, degli incendi, dell'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria e acustico, nonché per quel che riguarda il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi eventuale danno ambientale, alle persone e alle cose;
- a conseguire, a proprio carico e prima di iniziare la propria attività caratteristica, ogni connessa autorizzazione;
- a mantenere a proprio carico la conservazione, la manutenzione e la riparazione, anche straordinarie, degli immobili;
- a tenere indenne e manlevata la concedente banca da ogni onere e/o responsabilità conseguente a,ll'utilizzo dei beni;
pertanto la Banca acconsentiva al rilascio dell'autorizzazione unica anche per la parte in cui questa comporti e/o determini l'emanazione di ogni titolo abilitativo edilizio e ogni altro atto istruttorio;
RITENUTO pertanto che l'Utilizzatore delle consistenze sul terreno ricadente in ZIU, nei dei comuni di Udine e di Comune di Pavia di Udine, sia entrato nella disponibilità dei beni, quindi sia soggetto titolato alla presentazione dell'istanza prevista dall'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e al rilascio dell'autorizzazione unica di cui allo stesso articolo;
RICHIAMATO il verbale della Conferenza Tecnica Provinciale prevista ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, riunitasi in data 15.09.2010, da cui risulta parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla Romanello S.r.l. con istanza registrata al prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010 e s.m.i., con le prescrizioni indicate dalla stessa Conferenza Tecnica e di seguito riportate in dettaglio:
1) rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto regionale n. 1063 del 15/07/2009 conclusivo alla procedura di verifica alla VIA:
- i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere, salvo dimostrata impossibilità, ricaricati del rifiuto/materia prima secondaria in uscita;
- il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti di zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorni e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;
- qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse un non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili all'attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;
- dovrà essere mantenuta per quanto possibile la vegetazione ora esistente sui bordi;
- la siepe dovrà venir realizzata su tutto il perimetro e dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone e la stessa dovrà raccordarsi con la vegetazione ora esistente.

2) considerato che il proprietario degli immobili relativi all'impianto risulta essere l'Istituto bancario MedioCredito del Friuli - Venezia Giulia s.p.a. con il quale la ditta Romanello s.r.l. ha in essere un contratto di locazione finanziaria della durata di 120 mesi (10 anni) decorrenti dalla consegna del bene (opere

completatе), si prescrivere che il contratto dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni (12 anni) e in ogni caso, prima della scadenza del contratto, la Ditta dovrà trasmettere idoneo titolo che attesti la disponibilità dell'area per tutta la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, pena la decadenza del provvedimento;
3) rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio Provinciale Emissioni in atmosfera, con parere del 31/08/2010 (Id. 1851614) espresso ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/06 in relazione alle misure di contenimento delle "emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti";
4) in relazione alla gestione delle acque meteoriche e reflue bianche, nonché per il troppo pieno della vasca di raccolta V1 che la Ditta prevede di scaricare direttamente su suolo (n. 6 pozzi perdenti) si prescrive alla Ditta di fare espresso rimando al Regolamento di fognatura della ZIU e di verificarne il rispetto;
5) il macchinario di lavorazione dei rifiuti inerti previsto nel progetto dovrà essere costantemente presente in impianto, pertanto non potrà trovare impiego come impianto mobile in cantieri esterni ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.Lgs. 152/2006;
6) nel caso in cui le verifiche condotte sul rifiuto sottoposto alle operazioni di trattamento rilevino la mancata conformità alle caratteristiche previste per la classificazione come materia prima secondaria, il materiale dovrà essere gestito come rifiuto, adeguatamente stoccato, contrassegnato e mantenuto separato dagli altri rifiuti, nonché caratterizzato al fine dell'invio in impianti di smaltimento/recupero idonei. Della mancata conformità dovrà essere mantenuta traccia e registrazione;
7) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti all'interno di cassoni scarrabili dovrà avvenire su superficie pavimentata, pertanto la Ditta dovrà provvedere a realizzare una platea in cemento o in alternativa a ricollocare i container di stoccaggio;
ACQUISITI dal Comune di Udine - Dipartimento Affari Generali - U.O. Sportello Unico, con nota prot. PG/U 0114929 del 23/09/2010, pervenuta in data 27/09/2010 con prot. prov. n. 115571/2010, i pareri richiesti ai fini della concessione edilizia per i "lavori di realizzazione di edifici di competenza a uso deposito e recupero rifiuti inerti - variante":
- Parere di conformità del Comando provinciale Vigili del fuoco di Udine del 29/03/2010 prot. n. 6025;
- Permesso di costruire n. 17/10 del Comune di Pavia di Udine prot. n. 3886/10, registrazione n. 7015 del 29/07/2010;
- Autorizzazione paesaggistica n. 4/10 del Comune di Pavia di Udine prot. n. 3886/10, registrazione n. 5 del 29/07/2010;
- Parere favorevole del Consorzio ZIU prot. n. 702 del 12/04/2010 con recepimento del parere, con prescrizioni, formulato dall'AMGA con nota prot. n. 4217 del 25/03/2010 riportato in allegato. Si riportano le prescrizioni tecniche dettate:
"a) la pompa di sollevamento delle acque di prima pioggia raccolte nella vasca V2 dovranno essere impostate ad una portata massima di 2 L/sec, per la funzionalità del disoleatore di portata nominale nGN3 posto a valle;
b) Prima dell'avvio dei lavori di allacciamento deve essere definito il progetto esecutivo del collegamento e delle opere di raccordo all'esistente condotta ZIU di via Zanussi";
c) si richiamano le prescrizioni in precedenza formulate;
- Nota dell'ASS n. 4 "Medio Friuli", prot. n. 42323 del 12/05/2010, con cui si esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori previsti in oggetto, come da progetto presentato, con le prescrizioni già espresse, in particolare dovranno essere validate dall'ARPA sia la stima di previsione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, che la stima della diffusione delle polveri, la quale andrà possibilmente verificata mediante le misurazioni effettuate dalla centralina ARPA posizionata presso i Casali Caiselli. Sono riportate inoltre alcune prescrizioni in ordine agli aspetti igienico sanitari dell'edificio A;
VISTA la nota del Servizio regionale Tutela beni paesaggistici prot. n. 15476/1.410 del 22/09/2010, pervenuta in data 06/10/2010 al prot. prov. n. 119542, con cui si esprime parere favorevole al progetto con la prescrizione che "al fine di conseguire un'accettabile misura mitigativa ed uniformità, la siepe perimetrale dovrà essere impiantata esternamente alla recinzione in pannelli di calcestruzzo, estendendo tale soluzione anche sui lati sud ed ovest del lotto" e che tale parere "viene reso al fine della pronuncia sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Conferenza tecnica convocata ai sensi del DPGR 02/Pres/1998, essendo trascorsi i 60 giorni dalla richiesta alla Soprintendenza di esprimere il parere vincolante di cui al comma 5, dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e non essendo pervenuta risposta";
CONSIDERATO che le verifiche tecniche condotte in base alla procedura di cui al D.P.G.R. 01/Pres. hanno consentito l'effettuazione di un'approfondita valutazione del progetto proposto dalla Ditta, conclusosi appunto con l'approvazione con prescrizioni in sede di Conferenza Tecnica;
RICHIAMATO l'art. 5 co. 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

RILEVATO inoltre che lo stesso art. 5 co. 12 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 stabilisce che il provvedimento sopraccitato sostituisce ad ogni effetto i provvedimenti previsti in materia di emissioni in atmosfera nonché la concessione edilizia;
RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO ai sensi dell'art. 5, comma 15 del DPGR 2-1-1998 n. 01/Pres. di nominare collaudatore dell'opera, l'ing. Cristina CECOTTI;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO infine di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento stesso;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla società Romanello S.r.l. (P.IVA. 02171950302), con sede legale e operativa in Udine, via del Canapificio n. 43 e di autorizzarne la realizzazione dei lavori concernenti un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, identificati come inerti, nei Comuni di Udine e Pavia di Udine, via Ceconi di Montececon, all'interno della Zona industriale udinese, sui terreni distinti al catasto:
- NCT del comune di Udine - Foglio N. 70 - mappali 111, 473 e 477, con destinazione urbanistica secondo il vigente PRG "zona D1" - produttiva;
- NCT del comune di Pavia di Udine - Foglio N. 3 - mappali 122, 127, 130, 135 e 136, con destinazione urbanistica secondo il vigente PRG "zona D1a" - produttiva.
Il progetto presentato ed approvato è composto dagli elaborati di seguito elencati:
A1: Relazione tecnico - descrittiva, pervenuta con nota prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010;
A2: Studio di Impatto Ambientale, pervenuta con nota prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010;
A3: Relazione geologica e idrogeologica, pervenuta con nota prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010;
A4: Piano di gestione, pervenuta con nota prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010;
A5: Documentazione fotografica, pervenuta con nota prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010;
A6: Domanda di autorizzazione per le emissioni diffuse con n. 1 tavola grafica, pervenuta con nota prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010;
A7: Progetto definitivo di "Variante al progetto per la realizzazione di edifici ad uso deposito e recupero rifiuti inerti", pervenuto con nota prot. prov. n. 25391 del 26/02/2010 e costituito dai seguenti elaborati:

Disegno n. 1: Inquadramento generale;
Disegno n. 2: Planimetria generale impianto con variante;
Elaborato 2: Planimetria generale - Progetto approvato;
Elaborato 3: Planimetria generale - Variante;
Elaborato 4: Profili altimetrici 1 - 1, 2 - 2;
Elaborato 5: Particolari recinzione;
Elaborato 6: Pianta piano terra - Progetto approvato/variante. Edificio "A";
Elaborato 7: Pianta primo piano - Progetto approvato/variante. Edificio "A";
Elaborato 8: Sezioni - Progetto approvato/variante. Edificio "A";
Elaborato 9: Prospetti - Progetto approvato. Edificio "A";
Elaborato 10: Prospetti - Variante. Edificio "A";
Elaborato 11: Copertura - Progetto approvato/variante. Edificio "A";
Elaborato 12: Pianta piano terra - Progetto approvato. Edificio "B";
Elaborato 13: Pianta piano terra - Variante. Edificio "B";
Elaborato 14: Sezioni - Progetto approvato. Edificio "B";
Elaborato 15: Sezioni - Variante. Edificio "B";
Elaborato 16: Prospetti - Progetto approvato. Edificio "B";
Elaborato 17: Prospetti - Variante. Edificio "B";
Documentazione integrativa pervenuta il 08/06/2010 con prot. prov. n. 76578/2010, integrata con successiva nota prot. prov. n. 110451 di data 14/09/2010;

2. Di prescrivere il rispetto delle prescrizioni formulate dalla Conferenza Tecnica Provinciale in data 15/09/2010 e dagli ulteriori pareri acquisiti nel corso del procedimento, come di seguito elencati:
2.1 Rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto regionale n. 1063 del 15/07/2009 conclusivo alla procedura di verifica alla VIA:
- i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere, salvo dimostrata impossibilità, ricaricati del rifiuto/materia prima secondaria in uscita;

- il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti di zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorni e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;
- qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse un non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili all'attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;
- dovrà essere mantenuta per quanto possibile la vegetazione ora esistente sui bordi;
- la siepe dovrà venir realizzata su tutto il perimetro e dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone e la stessa dovrà raccordarsi con la vegetazione ora esistente;

2.2 al fine di conseguire un'accettabile misura mitigativa ed uniformità, la siepe perimetrale dovrà essere impiantata esternamente alla recinzione in pannelli di calcestruzzo, estendendo tale soluzione anche sui lati sud ed ovest del lotto;
2.3 considerato che il proprietario degli immobili relativi all'impianto risulta essere l'Istituto bancario MedioCredito del Friuli - Venezia Giulia s.p.a. con il quale la ditta Romanello s.r.l. ha un contratto di locazione finanziaria della durata di 120 mesi (10 anni) decorrenti dalla consegna del bene (opere completate), si prescrivere che il contratto dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni (12 anni) e in ogni caso, prima della scadenza del contratto, la Ditta dovrà trasmettere idoneo titolo che attesti la disponibilità dell'area per tutta la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, pena la decadenza del provvedimento;
2.4 rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio Provinciale Emissioni in atmosfera, con parere del 31/08/2010 (Id. 1851614) espresso ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/06 in relazione alle misure di contenimento delle "emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti":
Emissioni diffuse:
a. pavimentazione in stabilizzato rullato delle aree di acceso e di manovra;
b. installazione di una rete di nebulizzatori opportunamente disposti in modo da poter inumidire tutti i punti strategici dell'impianto di trattamento o passaggio dei materiali;
c. installazione di una rete di nebulizzatori opportunamente disposti in modo da poter inumidire tutti i cumuli di inerti sia interni che esterni;
d. installazione di nebulizzatori presso l'impianto di triturazione e vagliatura;
e. utilizzo di un mezzo munito di serbatoio corredato da spruzzatori per il controllo delle emissioni polverulente presso le aree di acceso e di manovra;
f. installazione di vegetazione arborea lungo il perimetro dell'area dell'unità produttiva;
g. vengono fatte salve, ove applicabili, le ulteriori misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
Messa in esercizio:
h. La data di messa in esercizio dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni;
2.5 in relazione alla gestione delle acque meteoriche e reflue bianche, nonché per il troppo pieno della vasca di raccolta V1 che la Ditta prevede di scaricare direttamente su suolo (n. 6 pozzi perdenti) si prescrive alla Ditta di fare espresso rimando al Regolamento di fognatura della ZIU e di verificarne il rispetto. Dovrà in ogni caso essere rispettato le prescrizioni tecniche espresse dall'AMGA nel parere di cui al prot. n. 4217 del 25/03/2010:
"a) la pompa di sollevamento delle acque di prima pioggia raccolte nella vasca V2 dovranno essere impostate ad una portata massima di 2 L/sec, per la funzionalità del disoleatore di portata nominale nGN3 posto a valle;
b) Prima dell'avvio dei lavori di allacciamento deve essere definito il progetto esecutivo del collegamento e delle opere di raccordo all'esistente condotta ZIU di via Zanussi";
2.6 il macchinario di lavorazione dei rifiuti inerti previsto nel progetto dovrà essere costantemente presente in impianto, pertanto non potrà trovare impiego come impianto mobile in cantieri esterni ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.Lgs. 152/2006;
2.7 nel caso in cui le verifiche condotte sul rifiuto sottoposto alle operazioni di trattamento rilevino la mancata conformità alle caratteristiche previste per la classificazione come materia prima secondaria, il materiale dovrà essere gestito come rifiuto, adeguatamente stoccato, contrassegnato e mantenuto separato dagli altri rifiuti, nonché caratterizzato al fine dell'invio in impianti di smaltimento/recupero idonei. Della mancata conformità dovrà essere mantenuta traccia e registrazione;

2.8 lo stoccaggio dei rifiuti prodotti all'interno di cassoni scarrabili dovrà avvenire su superficie pavimentata, pertanto la Ditta dovrà provvedere a realizzare una platea in cemento o in alternativa a ricollocare i container di stoccaggio;
3. di nominare collaudatore dell'opera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. n. 01/Pres/1998, l'ing. Cristina CECOTTI. Una volta conclusi i lavori il collaudatore procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica della consistenza delle opere realizzate. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che costituirà il presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività per il periodo necessario all'accertamento della funzionalità dell'impianto. Per accertamento della funzionalità, con relativa emissione del certificato di collaudo funzionale finale, s'intende la verifica della funzionalità dell'impianto nella fase di esercizio provvisorio, in base ad un programma di prove predisposto dal soggetto autorizzato e concordato con il collaudatore designato, che dovrà essere trasmesso alla Provincia;
4. ai fini della realizzazione dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
4.1 in attuazione alle prescrizioni riportate al punto 2), la Ditta dovrà provvedere ad aggiornare la documentazione di progetto per le parti oggetto di modifica riguardanti sia la fase realizzativa che di esercizio, dandone trasmissione alla Provincia;
4.2 l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio;
4.3 prima dell'avvio lavori, la Ditta dovrà provvedere alla nomina di un direttore dei lavori, dandone comunicazione al Collaudatore designato dalla Provincia;
4.4 prima dell'avvio lavori, la Ditta dovrà comunicare a Provincia, ARPA-FVG (Dipartimento Provinciale di Udine), Comune e A.S.S. territorialmente competenti, della data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione e completamento delle opere, nonché del nominativo del Direttore dei lavori;
5. ai fini della conduzione dell'attività di recupero prevista l'impianto sarà attrezzato da un gruppo di frantumazione, modello "OM TRACK SK ULISSE SK 96F", costruito dalle Officine Meccaniche di Ponzano, avente le seguenti caratteristiche di targa:
potenzialità di trattamento inerti: 120 t/h, pari a ca. 80 mc/h (massima di 160 t/h);
tramoggia di carico di capacità di 4 metri cubi ed apertura della bocca di carico delle dimensioni di 900x600 mm, con alimentazione vibrante atta alla separazione dei materiali fini;
luce barre del vaglio (pezzatura materiale triturato): regolabile da 30 a 65 mm;
Potenza del motore: 156 kW;
Presenza di magnete permanente per la separazione di materiali ferrosi;
Luce barre del vaglio (pezzatura materiale triturato): regolabile da 30 a 65 mm;
la frantumazione avviene per mezzo di un mulino a mascelle dentate, con apertura a regolazione idraulica;
in dotazione del frantumatore, quale attrezzatura accessoria, è un separatore magnetico, collocato a valle della triturazione per la separazione del materiale ferroso;
quale ulteriore attrezzatura accessoria, è presente un impianto di nebulizzazione costituito da ugelli di umidificazione posizionati in corrispondenza della tramoggia di carico, della bocca del frantumatore e del punto di caduta del materiale frantumato, nonché da un serbatoio di acqua e da una pompa. Il sistema è alimentato con acqua alla pressione di 2-3 atm, da collegare direttamente alla rete di approvvigionamento idrico di cantiere;
dimensioni del macchinario: 12.20 x 7.20 metri;
6. di autorizzare, in ordine all'attività prevista al punto seguente, i rifiuti non pericolosi riportati in tabella ed aventi le caratteristiche di cui alla tipologia 7.1. di cui all'allegato 1 al D.M. del 5 febbraio 1998:

CER	DESCRIZIONE
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 07	miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*
17 09 04	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*.

7. con riferimento all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, le operazioni ammesse in impianto sui rifiuti di cui al punto 6) sono così definite: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia e l'ingegneria civile mediante operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione dell'eventuale frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'otteni-

mento di aggregati a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e con conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 o alle norme UNI specifiche di settore, a seconda degli usi previsti [R5];
8. di autorizzare l'impianto per una potenzialità massima, computata in termini di quantità di rifiuti trattabili, di 80 tonnellate al giorno (ca. 53 metri cubi al giorno), per un quantitativo massimo annuo di 21.750 tonnellate e 14.500 metri cubi;
9. di autorizzare il lay-out impiantistico così come di seguito definito:
- Edificio A: capannone chiuso con funzione di spogliatoio, servizi igienici, deposito attrezzature e ricovero autoveicoli;
- Edificio B: area pavimentata in c.a. provvista di tettoia, destinato ad accogliere l'attività di recupero rifiuti inerti, comprendente le fasi di messa in riserva, triturazione, selezione e stoccaggio inerti non certificati. Quest'area è articolata in un solo piano ribassato rispetto la quota del terreno circostante. All'interno dell'edificio possono essere individuate le seguenti sub-aree:
• Area n. "2" di messa in riserva dei rifiuti inerti in entrata all'impianto, con capacità di stoccaggio di 300 metri cubi (ca. 450 tonnellate). Lo stoccaggio avverrà per codice CER di rifiuto;
• Area n. "4" di selezione manuale e trattamento rifiuti con il gruppo di frantumazione;
• Area n. "5" di stoccaggio dei rifiuti a valle del trattamento e da sottoporre a verifica, per una capacità di stoccaggio di 2000 metri cubi (ca. 3000 tonnellate);
• Area n. "7": area di stoccaggio dei rifiuti di ferro decadenti dall'attività, costituita da uno scarrabile da 28 metri cubi (ca. 17 tonnellate), posto in prossimità del macchinario trituratore. Il rifiuto raccolto viene poi avviato all'area n. "3";
- Piazzale esterno, in parte asfaltato ed attrezzato come area servizi con funzione di accesso, viabilità, parcheggi; in parte in stabilizzato rullato in cui sono individuate le seguenti sub-aree:
• Area n. "1" di deposito del materiale inerte prodotto dall'attività di recupero e classificato come materia prima secondaria. In particolare vengono individuate due aree di deposito, rispettivamente della capacità di 4000 e 2000 metri cubi per un'altezza di 4 metri;
• Area n. "3" di stoccaggio dei rifiuti di scarto prodotti dall'attività e costituiti da rifiuti di ferro (CER 191202), legno (CER 191207), plastica/gomma (CER 191204) e in materiale misto (CER 191212), posti all'interno di n. 4 scarrabili da 28 metri cubi ciascuno, per una capacità complessiva di 112 metri cubi (ca. 67 tonnellate);
10. di autorizzare l'impianto per una capacità complessiva massima di stoccaggio rifiuti pari a 2440 metri cubi, corrispondente a un peso stimato di 7.200 tonnellate (per un peso specifico medio assunto di 1.5 tonnellate al metro cubo). Gli stoccaggi dovranno essere identificati da apposita cartellonistica riportante i codici CER dei rifiuti presenti. I rifiuti non potranno essere stoccati in impianto per un periodo superiore ad un anno salvo motivate proroghe che dovranno essere specificatamente richieste alla Provincia;
11. ai sensi di quanto previsto dal DPGR 01/Pres del 02.01.1998, l'esercizio dell'impianto sarà autorizzato con successivo provvedimento provinciale ad avvenuta realizzazione dei lavori previsti da progetto;
12. unitamente all'autorizzazione all'esercizio di cui al punto precedente, il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ha validità di 10 anni. Ai sensi dell'art. 5, co 12 del D.P.G.R. n. 01/Pres/1998 il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione alle emissioni diffuse ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 ed autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto;
13. ai fini dell'esercizio dell'impianto sarà subordinato all'esito positivo del collaudo e alla costituzione, a favore dei Comuni di Udine e Pavia di Udine, della garanzia finanziaria prevista ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 502/Pres/1991. Ai sensi del Decreto Regionale citato, l'ammontare della garanzia per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata è computata in 160.374,29 € (centosessantamilatrecentosettantaquattro/29 euro). La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Dell'avvenuta prestazione dovrà essere fornita dimostrazione all'Amministrazione Provinciale. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
14. prima dell'avvio delle operazioni di recupero, la ditta dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/2006;
15. in caso di cessazione dell'attività, la Ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, ARPA-FVG e all'ASS n. 4, allegando un piano di chiusura e ripristino dettagliato, con indicazione delle tempistiche e modalità, nonché fornendo dimostrazione che il sito non è da assoggettare alla procedura di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006;
16. tutti gli oneri connessi alla predisposizione ed attuazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento sono a carico della Romanello S.r.l.;

17. il presente atto non sostituisce autorizzazioni, visti, pareri, approvazioni o altri provvedimenti di competenza di altre autorità;
18. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente deliberazione tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa;
19. di disporre che eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d'Area Ambiente;
20. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
21. di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante pro-tempore della Romanello S.r.l. e copia conforme dello stesso dovrà essere trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
Comune di Udine;
Comune di Pavia di Udine;
Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G.;
22. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2010_372_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 372 del 16 novembre 2010. Art. 208, co. 1 e 15 DLgs. 152/2006. De Monte Arturo & C Snc con sede legale in Comune di San Daniele del Friuli (UD) - Autorizzazione impianto mobile di frantumazione per il recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi, modello "Ulisse Omtrack TK096F", delle Officine meccaniche di Ponzano Veneto (TV).

VISTO il D.Lgs. 152 del 3-4-2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29/04/2006, ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
VISTA la L.R. 30 del 7-9-1987 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8-10-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 01/Pres. del 2-1-1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10 "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente N. 5866/QdV/DI/V del 12-3-2008 nella quale si chiarisce che gli impianti mobili vengono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e pertanto, sono sottoposti all'iter autorizzativo ivi previsto;
RICHIAMATA la nota pervenuta in data 4-11-2008 (prot. prov. 123697/08) con cui il Servizio Disciplina gestione rifiuti della Regione FVG chiarisce che per l'autorizzazione degli impianti mobili deve applicarsi il DPGR 01/Pres/1998;

PREMESSO che con nota pervenuta in data 12-03-2010 (prot. prov. 33524/2010) la ditta "De Monte Arturo & C. snc" (P.IVA/C.F.: 01824460305), con sede legale in via Dei Ponti n. 47, località Cimano in comune di San Daniele del Friuli (UD), chiede ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione come impianto mobile di un frantoio semovente prodotto dalla Officine Meccaniche di Ponzano Veneto (TV), modello "Ulisse TK 096F", per lo svolgimento di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi. A tal fine, allega la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulta che la Ditta è proprietaria dell'impianto mobile, con allegata copia della fattura di acquisto di data 11/02/2010. Risulta altresì allegata la dichiarazione CE di conformità dell'impianto alla direttiva macchine, direttiva compatibilità elettromagnetica e direttiva bassa tensione;
- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici, prospetti e sezioni significative rappresentative del macchinario;
- Manuale d'uso e manutenzione su supporto informatico;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti soggettivi;
- Visura camerale della Società richiedente, con dicitura antimafia;
- Fotocopia della carta d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà con il nominativo del soggetto che assumerà l'incarico di responsabile tecnico e relativa accettazione dello stesso con individuazione dei requisiti tecnici in possesso;
- Organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota prot. 43158 del 31-3-2010 con cui la Provincia comunica, ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2-1-1998, l'avvio del procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza presentata;
VISTA la nota prot. 63938 di data 13-5-2010 con cui la Provincia richiede chiarimenti ed integrazioni;
VISTA la nota pervenuta in data 3-6-2010 (prot. prov. 74841) con cui la Ditta trasmette una relazione integrativa;
ACQUISITO in data 23-6-2010, con prot. prov. n. 81502/2010, il parere dell'ARPA-FVG prot. n. 5594/2010/SA/PA/12 del 21-6-2010 di seguito riprodotto:
"Con riferimento all'istanza di autorizzazione in oggetto, analizzata la documentazione ricevuta, si osserva che la natura ed operatività di un impianto mobile quale quello descritto, può non essere congrua alla definizione di «smaltimento», salvo che il richiamo alle operazioni D14-D15 non configuri come «ricondizionamento preliminare» il D13, inteso come miscuglio in macchina di materiali in recupero, materiali in D15 verosimilmente fuori macchina. Riguardo all'autorizzazione dell'impianto mobile per il recupero rifiuti, non si rinvengono elementi ostativi, raccomandando - per quanto di riferimento ambientale - le seguenti prescrizioni:
- l'impianto dovrà essere posizionato - in ogni cantiere - in maniera da poter raccogliere e correttamente gestire eventuali acque reflue correlate all'abbattimento delle polveri;
- dovrà essere predisposto - in ogni cantiere - un presidio idoneo per sversamenti incidentali correlati a fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica;
- per ogni cantiere, dovrà essere ottenuta la deroga rumore - art. 6/h, L. 447/95 - accompagnando la richiesta con una Relazione redatta secondo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA FVG - «Servizi all'utente - Moduli e procedure» - Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico ai fini dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Si lasciano ai Servizi di prevenzione dell'ASS la valutazione delle precauzioni igienico-sanitario e di sicurezza sul lavoro";
ACQUISITO in data 6-9-2010, con prot. prov. n. 107177/2010, il parere dell'ASS n.4 prot. n. 71706/DD4 con cui si esprime parere favorevole all'impianto mobile concordando con le prescrizioni dell'ARPA, in particolare sulla necessità di individuare per ogni cantiere un'area di collocazione dell'impianto mobile idonea a poter raccogliere e gestire le acque reflue derivanti dal sistema di abbattimento delle polveri e di predisporre sistemi idonei al contenimento degli sversamenti accidentali dall'impiantistica oleodinamica o nelle fasi di rifornimento;
ACQUISITO in data 14-9-2010, con prot. prov. n. 110252/2010, il parere favorevole espresso dall'Amministrazione comunale di San Daniele del Friuli con nota prot. n. 20226/21138 del 14-9-2010 al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi con la prescrizione che il "posizionamento del macchinario lontano dalle abitazioni per evitare rumorosità";
RICHIAMATO il verbale della Conferenza Tecnica Provinciale prevista ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, riunitasi in data 15-09-2010, da cui risulta parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla "De Monte Arturo & C. s.n.c." in data 12-03-2010 (nota registrata al prot. prov. n. 33524/2010), con le prescrizioni indicate dalla stessa Conferenza Tecnica e di seguito riportate in

dettaglio:
- con riferimento ai codici CER che la Ditta chiede di trattare ai fini del loro recupero si precisa che: i codici -99 dovranno essere limitati a quelli aventi provenienza e caratteristiche corrispondenti alle tipologie di cui al D.M. del 5 febbraio 1998 e indicate dalla Ditta, di un tanto dovrà essere data evidenza documentale nell'ambito delle campagne di attività; i rifiuti di cui al CER 200301 - "Rifiuti urbani non differenziati" non sono ammessi;
- con riferimento ai codici CER che la Ditta chiede di trattare ai fini del loro smaltimento non viene autorizzato il CER 010308 - "Polveri e residui affini non pericolosi, derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi";
- l'impianto dovrà essere posizionato - in ogni cantiere - in maniera da poter raccogliere e correttamente gestire eventuali acque reflue correlate all'abbattimento delle polveri;
- dovrà essere predisposto - in ogni cantiere - un presidio idoneo per sversamenti incidentali correlati a fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica;
- per ogni cantiere, dovrà essere ottenuta la deroga rumore - art. 6/h, L. 447/95 - accompagnando la richiesta con una Relazione redatta secondo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA FVG;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
RITENUTO pertanto di poter procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo, previsto dall'art. 208, co. 1 del D.Lgs. 152/06, come impianto mobile di gestione rifiuti non pericolosi del gruppo di frantumazione di marca "OM" - modello "ULISSE TK 096F", identificato con matricola n. 99A12400T;
EVIDENZIATO che il macchinario in oggetto risulta attualmente in uso dalla stessa Ditta presso l'impianto di via Prataront, località Cimano in comune di San Daniele del Friuli, per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, di un'attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie 7.1 e 7.31bis, Allegato 1 al D.M. del 05 febbraio 1998 e s.m.i. per una potenzialità massima annua di 15.000 tonnellate e giornaliera di 100 tonnellate (posizione di Registro provinciale n. 331);
EVIDENZIATO che la potenzialità del gruppo di frantumazione in oggetto è di 190 tonnellate all'ora, pertanto di gran lunga superiore alla potenzialità giornaliera complessiva dell'impianto in procedura semplificata, con la conseguenza che il gruppo è parzialmente impiegato presso l'impianto;
RITENUTO di precisare che l'utilizzo dell'impianto in oggetto per lo svolgimento delle campagne mobili dovrà essere limitato ai periodi in cui lo stesso non è impiegato presso l'impianto in procedura semplificata;
RITENUTO altresì di prescrivere che all'atto della comunicazione prevista ai sensi del co. 15, art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere contestualmente data comunicazione alla Provincia di Udine del periodo in cui il gruppo di frantumazione non sarà presente presso l'impianto in procedura semplificata di via Prataront, località Cimano in comune di San Daniele del Friuli;
RILEVATO che la Ditta è iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, con numero 01824460305 così come risulta dal certificato di visura camerale prot. CEW/2216/2010/CUD0327 del 11-03-2010;
RILEVATO che all'art. 2 della Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo del 1-2-2000 concernente "Criteri per l'iscrizione all'Albo della categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", è stato stabilito che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 212 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 che alla data odierna non risulta emanato;
RILEVATO che la mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati all'art. 208 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività;
RITENUTO conseguentemente opportuno che detto problema trovi soluzione nell'ambito delle procedure connesse allo svolgimento delle singole campagne di attività, anche alla luce degli orientamenti applicativi della norma in ciascuna Regione;
RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi previste nonché le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre che nel caso in cui per le operazioni di recupero previste dalla campagna di attività risultino superate le soglie dimensionali previste dalla normativa vigente, l'effettuazione della campagna dovrà essere assoggettata alla preventiva procedura di V.I.A.;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
RITENUTO, per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità

DELIBERA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, come impianto mobile di gestione rifiuti il gruppo semovente di frantumazione di marca "OM", tipo "ULISSE TK 096F", identificato con numero di matricola 99A12400T, di proprietà della De Monte Arturo & C. s.n.c. (C.F. - P.IVA 01824460305), con sede legale in via dei Ponti n. 47, località Cimano in comune di San Daniele del Friuli (UD), così come richiesto con istanza formulata in data 12-3-2010 con prot. prov. n. 33524/2010, conformemente a quanto definito e prescritto negli allegati "A" e "B" al presente atto;
di stabilire che gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale per un periodo di 10 anni e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
le operazioni ammesse sono descritte nell'Allegato A, per i rifiuti non pericolosi indicati nello stesso allegato e sono individuate, ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006, nelle seguenti:
operazioni di recupero:
R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
R5: riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche, per la produzione di materia prima secondaria per l'edilizia, nel rispetto di quanto stabilito dalla tipologia 7.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
In caso di svolgimento della sola operazione R13, le successive operazioni di recupero da effettuare a completamento del ciclo dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
operazioni di smaltimento:
D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
Le operazioni di smaltimento definitivo, da D1 a D12, dovranno avvenire presso idonei impianti di destinazione;
in ordine all'effettuazione delle campagne di attività si dispongono le seguenti prescrizioni:
con riferimento ai codici CER che la Ditta chiede di trattare ai fini del loro recupero si precisa che i codici -99 dovranno essere limitati a quelli aventi provenienza e caratteristiche corrispondenti alle tipologie di cui al D.M. del 5 febbraio 1998 e indicate dalla Ditta, dando evidenza documentale nell'ambito delle campagne di attività;
all'atto della comunicazione prevista ai sensi del co. 15, art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere data contestuale comunicazione alla Provincia di Udine del periodo in cui il gruppo di frantumazione non sarà presente presso l'impianto di via Prataront, località Cimano in comune di San Daniele del Friuli, per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie 7.1 e 7.31bis, Allegato 1 al D.M. del 05 febbraio 1998;
l'impianto dovrà essere posizionato - in ogni cantiere - in maniera da poter raccogliere e correttamente gestire eventuali acque reflue correlate all'abbattimento delle polveri;
dovrà essere predisposto - in ogni cantiere - un presidio idoneo per sversamenti incidentali correlati a fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica;
per ogni cantiere, dovrà essere ottenuta la deroga rumore - art. 6/h, L. 447/95 - accompagnando la richiesta con una Relazione redatta secondo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA FVG;
la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati A e B del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'ARPA, dell'ASL e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l'attività suddetta oltre che, all'ASS ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
la Società deve essere iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano attività di gestione di

rifiuti, alla luce di quanto prescritto all'art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/06 fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
come indicato alla lettera g) del primo comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;
si dispone che eventuali modifiche ed integrazioni da attuarsi in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento possano essere valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente d'Area Ambiente;
il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
il presente provvedimento viene notificato al legale rappresentante pro tempore della società De Monte Arturo & C. s.n.c.;
copia conforme del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
Comune di San Daniele del Friuli (UD);
Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G.;
di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1 - comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

IL PRESIDENTE:
Pietro Fontanini

Allegato "A"

Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - Art. 208 del decreto legislativo 152/06. Ditta De Monte Arturo & C Snc, con sede legale in via dei Ponti n. 47, frazione Cimano di San Daniele del Friuli (UD)

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÁ
Sono di seguito indicate le principali caratteristiche e modalità di funzionamento dell'impianto dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione. Quanto di seguito specificato, se più restrittivo o in aggiunta rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società è da intendersi quale prescrizione.
a. Caratteristiche impianto
L'impianto è un macchinario semovente di frantumazione, costituito da un frantoio a mascelle e dotato di un dispositivo di regolazione e sicurezza che permette di controllare agevolmente le dimensioni del materiale prodotto e che preserva la macchina dalle azioni di corpi non frantumabili che accidentalmente vi entrassero. La macchina è composta essenzialmente dalle seguenti parti: una struttura fissa (carcassa) e una parte mobile (oscillatore) con movimento comandato da un albero eccentrico. Il materiale da frantumare viene introdotto nella bocca del frantoio dove, per effetto del movimento della mascella mobile contro quella fissa è soggetto a compressione e viene sospinto verso l'uscita, ridotto alla pezzatura desiderata. L'apertura di scarico che determina la dimensione del materiale in uscita può essere modificata variando la distanza tra le mascelle tramite un dispositivo di tipo idraulico.
I parametri che intervengono nella definizione della granulometria e della quantità di prodotto lavorato riguardano: pezzatura del materiale in entrata, regolazione delle mascelle in uscita e marginalmente

potenza del motore e velocità della macchina (eccedere su questi ultimi due parametri non comporta un effettivo ritorno in termini di produttività della macchina, provoca invece uno sfruttamento maggiore degli organi in movimento).
I dispositivi d'equipaggiamento opzionali di cui il macchinario è dotato sono:
- separatore magnetico;
- impianto di nebulizzazione (ugelli di umidificazione posizionati sulla parte superiore del frantoio, in testa ai nastri trasportatori, serbatoio di acqua e pompa).

SPECIFICHE IMPIANTO	
Tipologia	Gruppo semovente di frantumazione
Casa di costruzione	Officine meccaniche spa - Ponzano Veneto
Modello	OMTRACK ULISSE TK 096F
Numero di matricola	99A12400T
Anno di costruzione	2001
Alimentatore vibrante	Piano cieco di dimensioni 800x1550 mm
Vaglio vibrante	Lamiera forata, 45/15 mm
Tramoggia di carico	Gruppo di cilindri a ribaltamento idraulico, con capacità 4 mc
Nastro reversibile	800x760 mm
Frantumazione	Frantoio a mascelle a regolazione idraulica FP096, con bocca di carico di dimensioni (900x600) mm, regolazione scarico 20-120 mm, altezza scarico ca. 2,5 m
Motorizzazione	Motore diesel Caterpillar a 6 cilindri, reffreddato ad acqua, potenza ca. 160 kW
Ingombro macchinario	Ca. 13x2.5x3 metri

Limiti macchinario
Dal Manuale d'uso e manutenzione fornito dal costruttore risulta che la macchina è stata progettata e costruita per la frantumazione di materiali inerti e proveniente da demolizioni, con pezzatura in ingresso massima di 500 mm, per non incorrere in problemi d'intasamento alla bocca di carico.
Dal Manuale risulta inoltre che il frantoio è "particolarmente adatto a trattare materiali provenienti da demolizioni, indicando a titolo esemplificativo il materiale alluvionale, calcestruzzo e da demolizione" e che "l'uso per cui la macchina è stata progettata e costruita è la frantumazione di materiali inerti", pertanto i rifiuti autorizzati e sottoriportati dovranno presentare caratteristiche fisiche e meccaniche riconducibili a questa tipologia di materiali.

Operazioni svolte
Il trattamento che si prevede di effettuare con l'impianto mobile è classificato, ai sensi degli Allegato C e D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, come:
R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
R5: riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche, per la produzione di materia prima secondaria per l'edilizia;
D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.
Più specificatamente, i rifiuti destinati al recupero verranno trattati conformemente alle indicazioni previste per le tipologie elencate in Allegato 1 al D.M. del 05/02/1998, con particolare riferimento alla provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Per i criteri adottati per la determinazione del test di cessione si farà riferimento all'Allegato 3 al D.M. del 05/02/1998 e s.m.i..
Le operazioni che saranno svolte con il gruppo di frantumazione sono finalizzate al recupero di materia prima secondaria [R5], attività che per alcuni rifiuti potrà essere oggetto della comunicazione prevista ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.Lgs. 152/2006; al recupero per la formazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]; nonchè in progetti di ripristino ambientale [R10]. Si precisa che le operazioni di recupero ambientale e di formazione rilevati e sottofondi dovranno essere preventivamente autorizzate e non potranno essere oggetto della comunicazione di cui all'art. 208, co. 15 del D.Lgs. 152/2006.
Il completamento del ciclo di recupero in cantiere potrà avvenire esclusivamente per i rifiuti con le caratteristiche e di cui ai codici riportati nella tipologia 7.1 dell'Allegato 1 al D.M. del 05/02/1998, per l'attività di recupero 7.1.3 lettera a). A tal fine si precisa che sul materiale trattato dovrà essere verificata la conformità alle specifiche tecniche previste dalla Circolare Ministeriale sugli aggregati n. 5205/2005, in relazione allo specifico utilizzo.
Per completezza, si riporta integralmente quanto previsto dal Decreto ministeriale per la tipologia 7.1:
Tipologia 7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le

traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto.
Attività di recupero:
Limitata al punto a) - messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologiche interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazione inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5].
Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti:
Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005, UL/2005/5205.
Per tutti gli altri codici di rifiuti autorizzati presso il cantiere di svolgimento della campagna di attività, le operazioni condotte sono da considerarsi preliminari al recupero effettivo da completarsi presso impianti terzi autorizzati.
Date le caratteristiche impiantistiche, per l'impianto in oggetto sussiste anche l'idoneità allo svolgimento di operazioni preliminari allo smaltimento effettivo, identificate come di ricondizionamento preliminare [D14] e i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme di settore specifico di destinazione.
Rifiuti trattati
Sono di seguito definiti i rifiuti autorizzati ad essere trattati con l'impianto in oggetto ripartiti distintamente tra quelli destinati al recupero e quelli allo smaltimento.
Nell'ambito dell'attività di recupero, i rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione sono, per codice, provenienza e caratteristiche, quelli delle tipologie di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. del 5 febbraio 1998, di seguito riportate, ad esclusione del codice [20.03.01].

Tipologie in Allegato 1, D.M. 5-2-1998	Descrizione rifiuti	CER	Operazioni svolte
2.1	Rifiuti di vetro	101112 101205 150107 160120 170202 200102	R13
4.1	Scorie dall'industria metallurgica dei metalli non ferrosi, con esclusioni	060902 100601 100602 100809 100811 101003	R13
4.4	Scorie di acciaieria	100201 100202 100903	R13
5.17	Loppa d'altoforno	100202	R13
7.1	Rifiuti inerti da demolizione	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	R13, R5
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399 010410 010413 010408	R13
7.3	Scarti e sfridi di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	101201 101206 101208	R13
7.4	Sfridi di laterizio cotto e argilla espansa	101203 101206 101208	R13
7.5	Sabbie esauste	101099 101299	R13

Tipologie in Allegato 1, D.M. 5-2-1998	Descrizione rifiuti	CER	Operazioni svolte
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13
7.7	Rifiuti costituiti da carbonati ed idrati di calcio, silici colloidali	050110 060503 070712	R13
7.8	Rifiuti di refrattari	060316 161102 161104 161106	R13
7.9	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	161106	R13
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508	R13
7.12	Calchi di gesso esausti	101206 101299 101399 170802	R13
7.13	Sfridi di produzione di pannelli di gesso	101399 170802	R13
7.17	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	010102 010308 010408 010410 020402 020499 020701 020799 100299	R13
7.25	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei rottami ferrosi	170299 100906 100908 100910 100912 161102 161104	R13
7.31bis	Terre e rocce da scavo	170504	R13

Nell'ambito dell'attività di smaltimento, i rifiuti autorizzati sono riportati nella seguente tabella.

CER	Descrizione rifiuti	Operazioni svolte
010101	Rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali metalliferi	D14 - D15
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da ...	
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da ...	
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	
100202	Scorie non trattate	
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	
100602	Impurità e schiumature della produzione	
100809	Altre scorie	
100811	Impurità e schiumature diverse di quelle di cui alla voce 100810*	
100903	Scorie di fusione	
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse di quelle di cui alla voce 100905*	
100908	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse di quelle di cui alla voce 100907*	
101003	Scorie di fusione	
101112	Rifiuti di vetro diversi di quelli di cui alla voce 101111*	
101206	Stampi di scarto	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
101304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*	
150107	Imballaggi in vetro	
160120	Vetro	
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi di quelli di cui alla voce 161101*	
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103*	
161106	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105*	
170101	Cemento	
170102	Mattoni	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170107	Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	
170202	Vetro	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	

b. Fasi operative
A seguito di caratterizzazione chimico-fisica, il rifiuto viene preso in carico e gestito con l'impianto mobile.
In particolare, nel caso di attività di recupero, prima dell'avvio di una campagna mobile, la Ditta provvederà a verificare che i rifiuti da trattare presso il cantiere soddisfino alle caratteristiche indicate nel DM

del 05/02/1998 e s.m.i..: verifica provenienza, codice, caratteristiche merceologiche ed eventualmente chimico-fisiche relativo alla tipologia in oggetto.
L'articolazione del processo è il seguente:
- Caricamento del rifiuto nella tramoggia di carico per mezzo di pala meccanica;
- Avanzamento automatico del materiale caricato mediante alimentatore vibrante;
- Vagliatura per mezzo di un letto vibrante;
- Trattamento in frantumatore a mascelle con regolazione idraulica dell'apertura tra mascella fissa e mobile
- Scarico del materiale frantumato su nastro principale reversibile, su cui sono posizionati degli ugelli di umidificazione del materiale;
- Separazione del materiale ferroso con separatore magnetico e scarico in apposito container separato
- Scarico a terra in cumulo del materiale frantumato attraverso il nastro principale

c. Rumore e vibrazioni
Le sorgenti di emissioni acustiche sono fornite essenzialmente dal motore diesel e dal frantoio. Il motore presenta un livello di emissione costante ed è posizionato all'interno di un'efficace cofanatura fonoisolante. L'emissione acustica del frantoio varia in ragione della tipologia e durezza del materiale inerte in lavorazione. La ditta costruttrice certifica i seguenti livelli acustici: 91 e 108 dB(A), rispettivamente senza e con materiale in tramoggia.
In caso di posizionamento di cantieri temporanei presso ricettori sensibili, la Ditta indica che sarà cura comunicare al Sindaco competente la documentazione richiesta dalla normativa vigente relativamente all'impatto acustico e agli interventi di protezione dal rumore consistenti in schermate opache al rumore e idonea altezza.

2. POTENZIALITÁ IMPIANTO
La potenzialità massima dell'impianto mobile di cui trattasi è pari a 190 tonnellate orarie, per un quantitativo giornaliero di 1.520 tonnellate.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IDRICI
I rischi per l'ambiente circostante connessi alle campagne di attività dell'impianto sono rappresentati dall'emissione di polveri, oltre che dalla rumorosità.
Le emissioni di polveri durante le attività dell'impianto mobile derivano dalla movimentazione con macchine di cantiere del materiale da trattare e dalle attività di frantumazione.
A tal fine, l'impianto è dotato di dispositivo di abbattimento ad umido delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di frantumazione e convogliamento dei rifiuti. La nebulizzazione di acqua viene effettuata immediatamente al di sotto dell'apparecchiaturae non direttamente in tramoggia, in quanto l'umidità del materiale comporterebbe l'intasamento del vaglio e del frantumatore.
Ai fini del contenimento delle emissioni di polvere causata dalla movimentazione dei materiali inerti e il carico in tramoggia, vengono posizionati in cantiere impianti di nebulizzazione (rete di tubazioni con ugelli nebulizzatori) e/o irrigazione.
Nell'area di cantiere di deposito e frantumazione il terreno sarà impermeabilizzato con stesura di idonei strati di terra battuta, tout venant e/o affini in modo da impedire la filtrazione nel terreno sottostante delle acque di dilavamento e percolamento.
Le acque meteoriche di prima pioggia e di percolazione dei materiali depositati, in ragione anche del materiale in lavorazione saranno eventualmente raccolte separatamente e depurate in appositi impianti di prima pioggia e/o vasche di sedimentazione con riutilizzo per successiva umidificazione dei materiali.
Tale aspetto sarà comunque oggetto di approfondimento nell'ambito di comunicazione delle singole campagne di attività.

4. SICUREZZA
Devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Allegato B

1. Autorizzazione di impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - art. 208 del Decreto Legislativo 152/06. Ditta DE MONTE ARTURO & C. s.n.c., con sede legale in via dei Ponti n. 47, frazione Cimano di San Daniele del Friuli (UD).
2. Le prescrizioni definite nel presente allegato possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti già previsti negli elaborati progettuali prodotti e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se nel

caso, in modo più preciso. Qualora il presente Allegato comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le suddette prescrizioni.
3. L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. Si dispone il rispetto delle seguenti prescrizioni:
4. la Società deve assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
5. la Società deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);
6. la Società deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
7. la Società deve essere in grado di fornire all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
8. il Responsabile Tecnico degli impianti deve coincidere con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
9. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
10. la Società deve adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
11. il quantitativo dei rifiuti da trattare non dovrà superare i limiti stabiliti dalla presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti, Io stoccaggio degli stessi e del materiale trattato deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;
12. nell'esercizio dell'impianto devono, essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti ed evitata la formazione di odori sgradevoli;
13. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
14. la gestione dell'attività deve evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;
15. devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;
16. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la Società deve notificare alla Provincia, all'ARPA e all'A.S.L. competenti (A.S.S. in regione FVG), situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati, e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo.
17. devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;
18. in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali, deve essere data informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'ARPA ed all'A.S.L. (A.S.S. nella Regione F.V.G.) competenti per territorio;
19. la Società deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
20. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti al trattamento, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da ido-

nea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 16;
21. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle autorità di controllo;
22. la movimentazione dei materiali oggetto delle lavorazioni non deve assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo alle persone o attività confinanti;
23. tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;
24. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;
25. la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, dì sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
26. la Società deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai finì di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
27. deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
28. l'inosservanza di quanto prescritto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità dì controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal D.Lgs 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
29. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06, alla Provincia di Udine, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
30. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

11_23_3_AVV_PROV UDINE DELIBERA 2011_129_031

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale n. 129 del 31 maggio 2011. Dlgs. 152/2006, art. 208 e DPGR 01/PRES./1998 - Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di un deposito preliminare con trattamento di rifiuti prodotti dal lavaggio di autocisterne sito in Comune di Torviscosa (FG.14, mapp. nn. 189-317) della ditta "Eurowash System Sas" - Seconda rideterminazione del termine di inizio lavori.

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTA la L.R. 30 del 07.09.1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la L.R. n. 16 del 07.12.2008 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare

l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08.10.1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 09.02.2009 di approvazione del progetto, presentato dalla ditta Eurowash System s.a.s al prot. prov. n. 8373 del 29.01.2008, relativo ad un deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non) prodotti dal lavaggio di autocisterne da realizzarsi in comune di Torviscosa, via del Commercio n. 20, nell'area individuata al foglio catastale 14, mappali nn. 189 e 317, con contestuale autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti da progetto;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al punto 3) del citato provvedimento provinciale n. 29/2009, relative alla realizzazione dei lavori previsti nel progetto approvato:
l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio;
prima dell'avvio lavori, la Ditta dovrà presentare un aggiornamento del progetto che recepisca le prescrizioni contenute nel parere della Conferenza Tecnica;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.02.2010 di rideterminare al 10.05.2010 il termine di avvio dei lavori di realizzazione degli interventi approvati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 09.02.2009;
VISTA la nota assunta in data 02.03.2010, assunto al prot. prov. n. 27507/2010, la Ditta ha presentato istanza di approvazione di modifiche gestionali al progetto approvato con deliberazione provinciale n. 29/2009, nonché adempimento al punto 3) del citato provvedimento;
EVIDENZIATO alla Ditta, con nota di cui al prot. prov. n. 40151 del 25.03.2010, che la modifica richiesta costituisce variante sostanziale al progetto approvato in quanto si prevede un aumento giornaliero del numero di autocisterne da sottoporre a lavaggio da 15 a 40 e pertanto il progetto deve essere preventivamente sottoposto a procedura di verifica alla VIA ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006;
PRESO ATTO della lettera pervenuta agli atti in data 07.05.2010 (prot. prov. n. 61985), con cui la Società comunica che non intende proseguire l'iter di modifica sostanziale presentato in data 02.03.2010 e a tal fine trasmette nuova documentazione tecnica con cui si chiede una modifica gestionale, mantenendo invariate le capacità e la potenzialità dell'impianto;
VISTA la nota registrata al prot. prov. n. 61621 del 07.05.2010, con cui il legale rappresentante della società Eurowash System di Pez Daniela & C. s.a.s. evidenzia che :
sono in corso le trattative per la cessione del centro di lavaggio autocisterne ad altra Società qualificata che si assumerà l'onere degli interventi di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui al punto 3) del provvedimento n. 29/2009;
per l'espletamento della procedura di cessione, risulta necessario un tempo superiore al termine di inizio lavori fissato al 09.02.2010 e prorogato al 10.05.2010;
è stato presentato l'aggiornamento del progetto approvato con recepimento delle prescrizioni della Conferenza tecnica, con contestuale richiesta di variante gestionale;
e, a tal fine chiede un'ulteriore proroga di 60 giorni del termine di inizio lavori;
RICHIAMATO l'art. 5 co. 12 del D.P.G.R. 01/Pres./1998, nonché l'art. 208 co. 6 del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che il provvedimento di approvazione/diniego del progetto e di autorizzazione/diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale sostituisce ad ogni effetto i provvedimenti previsti in materia di concessione edilizia;
RICHIAMATE le disposizioni normative nazionali e regionali in materia di edilizia, in particolare:
- l'art. 15 del D.P.R. 380/2001, recante "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire" che dispone:
"1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga;
- l'art. 23 della L.R. n. 19/2009, entrato in vigore il 18.12.2009, recante "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire" che dispone tra l'altro:
"1. Nel permesso di costruire e' sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori che decorre dalla data di ritiro del titolo.
2. Il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non puo' superare i tre anni dalla data di ritiro del titolo. Il termine e' prorogato previa presentazione di istanza motivata

anteriormente alla scadenza del termine medesimo. L'atto di proroga indica il nuovo termine di fine lavori";
VALUTATE le motivazioni addotte da Eurowash System s.a.s. con nota del 07.05.2010 (prot. prov. n. 61621);
RITENUTO che al fine di consentire l'espletamento di tutte le procedure tecnico-amministrative in atto sia necessario provvedere ad un differimento dei termini di inizio lavori così come richiesto dalla Società e pertanto di rideterminare il termine di inizio lavori al 09.07.2010;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento stesso;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concernel'immediata eseguibilità,

DELIBERA

di rideterminare al 09.07.2010 il termine con cui la società Eurowash System s.a.s. dovrà avviare i lavori di realizzazione degli interventi approvati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 09.02.2009 e relativi all'impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali prodotti dal lavaggio di autocisterne sito in comune di Torviscosa, via del Commercio n. 20, nell'area individuata al foglio catastale 14, mappali nn. 189 e 317;
di precisare che restano immutati tutte le altre disposizioni e prescrizioni di cui al provvedimento provinciale n. 29/2009;
il presente atto non sostituisce autorizzazioni, visti, pareri, approvazioni o altri provvedimenti di competenza di altre autorità;
qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente deliberazione tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE
Pietro Fontanini

11_23_3_AVV_UFF ESPR INTERCOM AG ORD 11648 ESPROPRIO_017

Ufficio Espropri Intercomunale dell'area del Gemonese - Gemona del Friuli (UD)

Espropri in Comune di Buja. Espropriazione degli immobili interessati dai lavori di Recupero di un'area degradata in Avilla località "Bolzanello" - I lotto funzionale. - Ordine di deposito dell'indennità di esproprio ex art. 26 DPR 327/01. Prot. n. 11648.

IL RESPONSABILE

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Al Comune di Buja, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/01, di effettuare il deposito presso il MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze di Udine, della somma sotto specificata a favore della rispettiva ditta proprietaria, quale indennità determinata per l'espropriazione dell'immobile necessario alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto della presente:

COMUNE DI BUJA
1) N.C.T. Fg. 15 mappale n° 936 di are 9,60
Indennità provvisoria: €/mq 1,20 x mq 960 = € 1.152,00.-

Maggiorazione 50% per accordo di cessione = € 576,00.-
Totale € 1.728,00.-
Ditta proprietaria:
CANTIN GRAZIANA nata a Majano il 6.2.1961, per 1/1

Artt. 2 - 3 (omissis)

Gemona del Friuli, 4 maggio 2011

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Renato Pesamosca

11_23_3_CNC_AZ OSP RIUNITI_SORTEGGIO CONCORSI DIRIGENTE MEDICO_025

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" - Trieste

Sorteggio componenti commissioni concorsi pubblici.

In data 02/08/11 alle ore 11.30, nella Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria OO.RR. di Trieste" - Ufficio Concorsi - stanza n. 528, sita al V° piano di via del Farneto n. 3 -Trieste, la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami a:
- 1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Cardiochirurgia"
- 1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Malattie Infettive"
- 1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Medicina Nucleare"
- 1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Dermatologia e Venereologia"
- 3 posti di Dirigente Medico in disciplina "Ortopedia e Traumatologia"
- 5 posti di Dirigente Medico in disciplina "Radiodiagnostica"
- 1 posto di Dirigente Medico in disciplina "Medicina Interna" per il Centro Clinico Studi Fegato

IL RESPONSABILE DELLA S. C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
dott. Diego Vergara

11_23_3_CNC_COM SAN FLORIANO COLLIO_SELEZIONE 1 FUNZIONARIO AMMVO_029

Comune di San Floriano del Collio / Občina Števerjan

Selezione pubblica per esami per 1 posto di Funzionario amministrativo - Cat. D, p.e. D1, a tempo determinato e pieno, con ottima conoscenza della lingua slovena, da adibire allo sportello della lingua slovena per le finalità della L 38/01 e LR 26/07.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

che è bandita la selezione di cui all'oggetto.
Requisiti:
1) possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
- laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche, Economia e Commercio, Giurisprudenza, ovvero, laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in Scienze Politiche, Economia e Commercio, Giurisprudenza, o equipollenti;
o
- vecchio ordinamento: diploma di laurea quadriennale in Lingue e Letterature straniere, diploma di laurea quadriennale rilasciato dalle Scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori ovvero nuovo ordinamento: diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi: 3,11,(D.M. 4 agosto 2000), ovvero diploma di laurea di secondo livello (LS) appartenente ad una delle seguenti classi: 39/S, 42/S, 43/S, 44/S, 104/S (D.M. 28 novembre 2000).
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, è ammesso il titolo di studio equipollente a quello suindicato in base alle vigenti disposizioni di legge in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

2) ottima conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, che verrà accertata con la prova scritta e orale;
Termini: le domande di ammissione devono pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale del bando, nonché lo schema della relativa istanza alla prova selettiva sono disponibili presso l'ufficio Segreteria del Comune di San Floriano del Collio, via Castello 3.
Non è previsto l'invio di copie del bando via fax o a mezzo servizio postale, mentre ne è previsto l'invio a mezzo posta elettronica.

Per informazioni: ufficio Segreteria del Comune di San Floriano del Collio, tel. 0481884135, e-mail: segreteria@com-san-floriano-del-collio.regione.fvg.it .

IL SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE:
dott. Riccardo Masoni

11_23_3_CNC_IST RIC BURLO CONCORSO PEDIATRIA_019

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico "Burlo Garofolo" - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico di pediatria da destinare alla s.c.o. neonatologia e terapia intensiva neonatale.

In esecuzione del decreto del Direttore generale n. 67 del 14 aprile 2011 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:
un dirigente medico di pediatria da destinare alla s.c.o. Neonatologia e terapia intensiva neonatale

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento concorsuale dell'Istituto, adottato con decreto n. 558 del 29 giugno 1998 conformemente a quanto stabilito dal d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, seguendo le indicazioni del Ministero della sanità.
L'Istituto garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, a norma dell'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Al rapporto di lavoro di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.
1. Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore generale dell'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo», via dell'Istria n. 65/1, 34137 Trieste, deve essere consegnata all'ufficio Protocollo generale dell'Istituto entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (orario d'ufficio: da lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda può altresì essere spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il medesimo termine, che deve risultare dal timbro postale. Saranno comunque ammesse solo le domande pervenute all'Istituto entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del bando.
La domanda può altresì essere inoltrata per via telematica, entro il termine di scadenza sopra indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tal caso, secondo quanto precisato dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, essa è valida:
- se sottoscritta mediante la firma digitale;
- quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
- quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente;
- quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.

2. Requisiti generali
Tutti i sottoelencati requisiti generali devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
c) idoneità fisica all'impiego, fatte salve le previsioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.
3. Requisiti specifici
Costituiscono requisiti specifici di ammissione, secondo quanto previsto dal d.P.R. 483/1997:
a) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) il diploma di specializzazione in pediatria o in disciplina equipollente;
c) l'iscrizione all'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 2 comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127). L'iscrizione al corrispondente Ordine dei medici di uno degli Stati membri dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ma resta l'obbligo dell'iscrizione al corrispondente albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Alla specializzazione richiesta è equivalente quella in una delle discipline riconosciute equipollenti dalla normativa regolamentare.
Il personale in servizio di ruolo alla data d'entrata in vigore del decreto 10 dicembre 1997 n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le aziende sanitarie ed ospedaliere diverse da quella d'appartenenza.
Fermo restando quanto appena previsto per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione nella disciplina affine, secondo quanto disposto dall'art. 8, punto b), del d.lgs 28 luglio 2000 n. 254.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale; le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
4. Domanda di partecipazione
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (con l'indicazione se si tratta di rapporto di dipendenza o d'attività libero-professionale) e le eventuali cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, si farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);
h) il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 per uso amministrativo.
L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:
- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) ed e),

oltre che del possesso dei requisiti specifici, comporterà l'esclusione del candidato dal concorso. L'esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione non sia sottoscritta e pervenga all'Istituto fuori termine utile.
I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può comportare l'esclusione dalla procedura concorsuale. Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento diretto presso la Tesoreria dell'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, oppure tramite C.C.P. n. 10979342 intestato all'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo», via dell'Istria n. 65/1, 34137 Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi).
Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena l'esclusione dal concorso stesso, i concorrenti dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli possono essere presentati:
- in originale;
- in copia legale o autenticata a norma di legge;
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.P.R. 445/2000).
Qualora si sia avvalso di tale facoltà, il candidato è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, nel caso in cui l'Istituto ne faccia richiesta.
A specificazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso dell'Istituto o di altra pubblica amministrazione, nel qual caso dovrà essere indicato con precisione ogni elemento necessario per la verifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
La valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dall'Autorità militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (art. 46 d.P.R. 445/2000).
Alla domanda debitamente firmata devono essere uniti, in carta semplice:
- l'elenco dei documenti e dei titoli presentati; documenti presentati, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a riserve o preferenze, corsi aggiornamento, stati di servizio, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000;
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria
- la copia di un documento di identità.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili a inesatta o a illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Istituto eventuali disguidi postali o telegrafici.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'ente stesso; in caso contrario non saranno prese in considerazione.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Con la sottoscrizione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Istituto, da notificarsi entro

trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione (art. 4 del Regolamento).
Nel caso in cui il numero degli esclusi fosse elevato, la notifica avverrà con pubblicazione sulla G.U. e l'elenco degli esclusi sarà esposto all'albo dell'Istituto.

6. Prove d'esame

A norma dell'art. 26 del Regolamento concorsuale dell'Istituto le prove d'esame consistono in:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso secondo a quanto previsto dal d.P.R. n. 483/1997. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell'ambito della prova orale, a norma dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonché la conoscenza dell'uso dell'apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.
Tutte le prove del concorso non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluse le festività religiose ebraiche e valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24, mentre il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20 (art. 14 del Regolamento).
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la partecipazione alla prova orale sarà trasmesso ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui la dovranno sostenere.
Nel caso in cui la commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere all'effettuazione della prova successiva nello stesso giorno, la data della medesima sarà comunicata agli interessati, con anticipo di almeno 20 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Valutazione

La commissione d'esame, nominata in ottemperanza a quanto disposto in merito dall'art. 25 del Regolamento concorsuale dell'Istituto, procede alla valutazione dei titoli e delle prove rispetto ai quali dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 32 punti per i titoli;
- 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 24 punti per la prova scritta;
- 24 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 2;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15;
d) curriculum formativo e professionale: punti 5.
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui all'art. 11 del Regolamento concorsuale dell'Istituto.

8. Formazione e utilizzo della graduatoria

Al temine delle prove d'esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai medesimi per i titoli e per le singole prove d'esame. A parità di punti saranno osservate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n.127.
Hanno titolo di preferenza i seguenti candidati:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Istituto;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 e 2, del d.lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come lavoratore socialmente utile.

A norma degli artt. 18, commi 6 e 7, e 26 del d.lgs. 8 maggio 2001 n. 215 e per i casi ivi previsti, essendosi determinata una somma di frazioni di riserva pari all'unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle forze armate. Nel caso in cui non via sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n 68/1999, dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

La graduatoria di merito sarà approvata dal Direttore generale, che provvederà alla nomina del vincitore nel rispetto del principio della riserva, e pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia.

L'Istituto, viste le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa per l'assunzione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

A questo fine l'utilizzo della graduatoria del concorso avverrà comunque:
- prioritariamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di avvisi per soli titoli;
- successivamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di concorsi pubblici precedentemente approvati dall'Istituto.

La rinuncia ad eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudica la chiamata del candidato in caso di successiva copertura di posti a tempo indeterminato.

9. Assunzione

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, per il quale è prevista la forma scritta, e a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza:
1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria.
Decade dall'impiego colui che sia stato assunto mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, con le modalità di cui all'art. 14 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.
L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora ne rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento concorsuale dell'Istituto.

10. Trattamento dei dati personali

A norma dell'art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà pertanto manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

11. Accesso

Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gli interessati potranno:
- rivolgersi all'ufficio Gestione acquisizione del personale dell'Istituto in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00;
- telefonare al numero 040.3785.281;
- inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo concorsi@burlo.trieste.it;
- visitare il sito Internet dell'Istituto www.burlo.trieste.it/concorsi/htm.

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice è consentito alla conclusione del concorso.
Il presente bando è esente da bollo e da imposta sulla pubblicità a norma dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.
Trieste, 6 maggio 2011

IL DIRETTORE
DELLA S.C. SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Angela Zanello

Al Direttore generale
dell'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo»
Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 TRIESTE

Il/La sottoscritt__ ____ (a)

c h i e d e

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un dirigente medico di pediatria da destinare alla s.c.o. Neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'Istituto.

A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo decreto, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

d i c h i a r a

a norma dell'art. 46 del succitato decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche contestuali all'istanza):

1. di essere nat__ a______________________________ il ________________ ;
2. di risiedere a ________________ , in via/piazza ____________________ n. ___ ;
3. di essere in possesso della cittadinanza (b) ______________________________ ;
4. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di (c) ________________________ ;

   di non essere iscritt __ per il seguente motivo ______________________________
   ____ ;
5. di non aver riportato condanne penali / di avere riportato le seguenti condanne penali (d):
   ____ ;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio (e):___________________________
   ____
   conseguito il __________ presso ____________________________________ ;
7. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso:
   ____ ;
8. di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni (f): ____
   ____
   ____
   ____ ;
9. di avere diritto alla precedenza o preferenza oppure alla riserva di posto, in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: ________________________________

____

______________________________ (di cui allega documentazione probatoria);

10. di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio di: ______________

____

nonché del tempo aggiuntivo di (g): ______________________ .

Informa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito, che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig. ____

via/piazza ______________________________ n. ________

telefono (anche cellulare) n. ______________________________

e-mail ______________________________fax ______________

CAP______________ comune ______________________ provincia __________

A norma del d.lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati sopra riportati devono essere utilizzati dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorsuale.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

______________________ ______________________

(luogo, data) *(firma)*

____

a) cognome e nome; le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile;

b) indicare la cittadinanza;

c) i cittadini italiani devono indicare il comune d'iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i cittadini non italiani (cittadini degli stati membri dell'Unione Europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la voce che non interessa;

e) indicare – per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) – la tipologia, il soggetto che lo ha rilasciato e le date di conseguimento;

f) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di pubbliche amministrazioni, l'ente, la qualifica, il periodo di lavoro e la sua causa di risoluzione. Le suddette indicazioni potranno essere valutate come titolo unicamente qualora oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

g) le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

11_23_3_CNC_RIS RUR_INCARICO ASSISTENZA TECNICA_1_TESTO

Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di assistenza tecnica in materia di controlli degli interventi finanziati nell'ambito del PSR 2007-2013, nell'ambito della Misura 5.1.1 Assistenza tecnica. CUP D21I07000060006.

Con decreto del Direttore del servizio sviluppo rurale n. 837/110 del 30 maggio 2011 è stato approvato il seguente avviso pubblico per la selezione di esperto per il conferimento di incarico di consulenza ed assistenza tecnica specialistica in materia di controlli degli interventi finanziati nell'ambito del PSR 2007-2013.
Al conferimento dell'incarico si procederà previa valutazione comparativa dei curricula presentati da esperti, ai sensi del Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009 n. 331/Pres, secondo le modalità e nel rispetto di quanto indicato nel presente bando di selezione.
I. Oggetto della prestazione: attività a supporto del Servizio affari generali e amministrativi nell'espletamento delle competenti procedure di controllo in loco, di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006 come sostituito dal Reg. (UE) n. 65/2011, delle operazioni finanziate nell'ambito del PSR. In particolare, all'esperto sarà richiesto di:
- svolgere attività amministrative, tecniche, fisiche e finanziarie in materia di controlli sulla legittimità e regolarità delle spese relative alle domande di pagamento selezionate per il controllo in loco, anche relazionandosi con i soggetti attuatori e l'Autorità di gestione del PSR;
- effettuare le verifiche in loco delle singole operazioni, predisporre e sottoscrivere i relativi verbali;
- partecipare ad attività informative sulla materia dei controlli, sui principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione in materia di affidamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi e in generale connesse al PSR;
- partecipare alla predisposizione di documenti utili ad agevolare l'operatività dei soggetti attuatori delle misure del PSR nell'espletamento delle competenti attività.

II. Durata dell'incarico, luogo e modalità di esecuzione dell'incarico: l'incarico avrà inizio dalla data di stipula del contratto fino al 31/09/2015, o se anteriore, fino all'effettuazione del numero di giornate di seguito previsto. L'incarico comporta un impegno professionale di 612 giornate giornate/uomo, ove la giornata/uomo corrisponde ad un minimo di 7 ore giornaliere, da svolgersi anche presso gli uffici del Servizio affari generali e amministrativi, al fine di conseguire una gestione efficiente delle attività da svolgere.
III. Requisiti generali e specifici: l'esperto dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di un Curriculum Vitae dettagliato, di possedere i seguenti requisiti di idoneità e di capacità professionale:
- padronanza nell'utilizzo del PC e dei principali applicativi di MS Office, di Internet e dei principali programmi di posta elettronica;
- adeguate capacità organizzative e di comunicazione ed esperienza nel lavoro di gruppo;
- laurea triennale, laurea specialistica, ovvero laurea del vecchio ordinamento, preferibilmente in scienze agrarie, scienze forestali o scienze della produzione animale;
- esperienza professionale pari ad almeno tre anni maturata nell'attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati da fondi strutturali comunitari o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali, preferibilmente nel settore dello sviluppo rurale;
- esperienza e disponibilità per il rapporto con il pubblico

Il Curriculum Vitae presentato dovrà esplicitare chiaramente la durata complessiva in mesi di ogni esperienza lavorativa maturata.
IV. Durata del contratto e modalità di pagamento: per l'incarico di cui trattasi, il costo complessivo massimo per l'Amministrazione Regionale per l'intero periodo dell'incarico è fissato in € 214.200,00 (duecentoquattordicimiladuecento/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere, che si intende a carico del committente (quali ad esempio viaggi e missioni necessari per il corretto svolgimento dell'incarico).
Il compenso, calcolato in base al costo giornaliero massimo previsto per un esperto senior dalla deliberazione della Giunta regionale 2537 del 12 novembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, in Euro 350,00/pro die IVA compresa, verrà liquidato posticipatamente a cadenza bimestrale su presentazione di relazione sul lavoro svolto nel periodo di riferimento. Sulle relazioni verrà espresso un parere tecnico

di conformità da parte del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale.
V. Criteri di comparazione delle candidature. Ai fini della comparazione delle candidature presentate e della selezione del candidato più idoneo per l'assegnazione dell'incarico, saranno utilizzati i seguenti criteri:
a) comparazione dei titoli e delle esperienze professionali maturate: massimo 35 punti assegnati come segue:
- per ogni semestre intero (6 mesi completi) di esperienza superiore ai tre anni (requisito minimo richiesto) in tema di controlli di I o di II livello di programmi e progetti finanziati da fondi strutturali comunitari o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali: punti 6 con un massimo di 24 punti;
- per ogni anno completo di esperienza maturata nell'attuazione di Programmi cofinanziati dal FEASR e/o FEAGA: punti 2 con un massimo di 6 punti;
- Laurea in materie agronomiche, forestali o equipollenti: punti 5

b) Comparazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta: massimo 45 punti assegnati sulla base della seguente documentazione che sarà presentata dai candidati:
- Relazione di minimo 2 massimo 3 cartelle 30x60, carattere 12, interlinea 1,5, con la quale il candidato descriverà gli elementi essenziali ad un corretto svolgimento di un controllo di primo livello, l'iter logico da seguire, la documentazione da acquisire, i controlli e le verifiche da effettuare, tanto documentali quanto fisici anche nel corso dei sopralluoghi in loco, i documenti da predisporre e sottoscrivere, i destinatari degli stessi: massimo 15 punti assegnati sulla base della coerenza e completezza delle modalità proposte;
- Relazione di minimo 2 massimo 3 cartelle 30x60, carattere 12, interlinea 1,5, con la quale il candidato descriverà le modalità con le quali intende operare, la natura dei supporti metodologici, informatici o altro che intende utilizzare, l'utilizzo di strumenti di informazione ed aggiornamento nelle tematiche coinvolte nell'attività di controllo, nonché ogni altro elemento necessario ad illustrare le modalità con cui intende svolgere l'incarico: massimo 15 punti assegnati sulla base della coerenza e completezza delle modalità proposte;
- Impegno a garantire la prestazione del servizio, fermi restando il numero complessivo di giornate/uomo e la scadenza del 31/9/2005, sulla base di calendarizzazioni mensili stabilite dall'A.R. in relazione al numero di domande estratte per il controllo di primo livello secondo quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale: punti 15.

c) Comparazione del compenso richiesto in riduzione rispetto a quello massimo fissato al punto IV: massimo 20 punti per la migliore offerta ammessa, media calcolata secondo la seguente formula: Pc=20*Ra/Rmax
Dove:
Pc = punti compenso
Ra = valore offerto dal concorrente (a) espresso in termini di ribasso percentuale.
Rmax = valore dell'offerta più conveniente espresso in termini di ribasso percentuale.
Al fine del calcolo del punteggio assegnato, il candidato dovrà accludere nella documentazione presentata formale offerta economica, debitamente sottoscritta, con indicato in lettere e in cifre il ribasso offerto in termini di percentuale e in termine di riduzione dell'importo posto a base d'asta. In caso di disparità delle cifre sarà considerata valida la cifra più favorevole per l'Amministrazione (quella corrispondente all'onere minore per l'Amministrazione).
In caso in cui si determini parità di punteggio tra candidati primi classificati, si procederà all'audizione dei medesimi.
VI. Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature, dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione al seguente indirizzo:
Servizio Sviluppo Rurale
Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali,
via Sabbadini 31, Udine
c.a dott.a Serena Cutrano

Le candidature saranno presentate in busta chiusa, sulla quale compare l'indicazione "PSR 2007-2013. Candidatura per esperto in materia di aiuti di stato", che dovrà contenere i seguenti documenti:
- busta A): domanda di partecipazione, dovrà contenere i seguenti documenti:
1) candidatura all'esecuzione dell'incarico in oggetto, sottoscritta in originale dal candidato e datata, recante le seguenti indicazioni e dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
- indicazione delle generalità del candidato, complete di residenza numero di codice fiscale e partita IVA;

- indicazione della cittadinanza;
- dichiarazione di avere perfetta padronanza della lingua italiana;
- dichiarazione di non aver subito sentenza penale di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o possa comportare limiti alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione eventuale di uno o più motivi di incompatibilità e impegno alla rimozione prima dell'assunzione dell'incarico (vedi punto VII).
- Indicazione del CUP: D21I07000060006.

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità in funzione di autenticazione delle firme sulle autocertificazioni incluse nella domanda;

3) dettagliato curriculum vitae, anch'esso datato e sottoscritto nel quale siano indicati i requisiti di idoneità e capacità professionale prescritti per l'incarico in questione. Il Curriculum vitae dovrà specificare la durata in mesi dell'esperienza professionale maturata e riferita all'oggetto dell'incarico, indicando in dettaglio il soggetto presso il quale l'esperienza è stata maturata, e la natura dell'attività svolta;

- busta B) elaborati per la comparazione dell'offerta metodologica: relazioni di cui al punto V.b), entrambi datati e sottoscritti dal candidato, nonché eventuale dichiarazione di Impegno a garantire la prestazione del servizio, fermi restando il numero complessivo di giornate/uomo e la scadenza del 31/9/2005, sulla base di calendarizzazioni mensili stabilite dall'A.R. in relazione al numero di domande estratte per il controllo di primo livello secondo quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale;
- busta C) offerta economica, datata e sottoscritta dal candidato, con indicato in lettere e in cifre il ribasso offerto in termini di percentuale e in termine di riduzione dell'importo posto a base d'asta. In caso di disparità delle cifre sarà considerata valida la cifra più favorevole per l'Amministrazione (quella inferiore).

Le buste A, B e C dovranno essere chiuse singolarmente.

Non si procederà in nessun caso all'esame delle candidature pervenute oltre termine di scadenza o incomplete nei documenti presentati, risultanti prive delle sottoscrizioni richieste o con elaborati di lunghezza superiore a quella prevista al punto Vb).

VII. Incompatibilità

Costituisce motivo di incompatibilità lo svolgimento a qualsiasi titolo di consulenza ed assistenza tecnica direttamente a favore di aziende e soggetti proponenti e beneficiari di progetti finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-13 della Regione Friuli Venezia Giulia. Qualsiasi motivo di incompatibilità va dichiarato dal concorrente nella domanda di partecipazione e rimosso prima dell'assunzione dell'incarico.

VIII. Obblighi contrattuali

L'incarico comporta un impegno professionale di 612 giornate giornate/uomo, ove la giornata/uomo corrisponde ad un minimo di 7 ore giornaliere, da svolgersi anche presso gli uffici del Servizio affari generali e amministrativi, al fine di conseguire una gestione efficiente delle attività da svolgere. L'incarico avrà inizio dalla data di stipula del contratto fino al 31/09/2015 o se anteriore , fino all'effettuazione del numero di giornate previsto.

L'incarico sarà regolato da apposito contratto disciplinante le modalità di prestazione dello stesso.

In particolare, in relazione all'impegno eventualmente assunto in sede di partecipazione all'avviso, a garantire la prestazione del servizio, fermi restando il numero complessivo di giornate/uomo e la scadenza del 31/9/2005, sulla base di calendarizzazioni mensili stabilite dall'A.R. in relazione al numero di domande estratte per il controllo di primo livello secondo quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale, detto impegno costituirà obbligo contrattuale, in relazione al quale per ogni giornata prevista nella calendarizzazione nella quale l'attività non viene svolta, salvo giustificato motivo, sarà comminata una penale pari ad euro 100,00, da sottrarsi al primo pagamento successivo.

Il consulente è vincolato alla massima riservatezza in ordine alle notizie e informazioni sull'attività della Regione di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. La proprietà degli elaborati prodotti nello svolgimento dell'incarico spetterà all'Amministrazione regionale senza il cui benestare nulla potrà essere diffuso. Il consulente è vincolato a non assumere incarichi e a non svolgere alcuna attività a favore di terzi, beneficiari di progetti e iniziative finanziate nell'ambito di progetti inerenti l'incarico affidato dalla Regione. Il mancato rispetto del vincolo di riservatezza si configura quale gravissima violazione degli obblighi contrattuali e comporta l'immediato recesso da parte della Regione e fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

IX. Modalità di svolgimento della procedura comparativa. La comparazione verrà effettuata da una Commissione composta da 3 membri più un segretario verbalizzante, eventualmente indicato in uno dei tre membri suddetti, che sarà nominata dal Direttore del Servizio Sviluppo rurale tra dipendenti qualificati della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali. L'audizione dei candidati avverrà a conclusione delle valutazioni comparative di cui al punto V e solo in caso di esito di comparazione che evi-

denzi candidati primi classificati a parità di punteggio. A tal fine i candidati verranno avvisati utilizzando i riferimenti (mail, fax) indicati nel curriculum vitae almeno 5 giorni lavorativi prima della convocazione.

X. Tutela della privacy

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che:

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento dell’incarico in oggetto;

b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- Al personale dipendente dell’Amministrazione responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- A tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2007 n.7;
- Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.

c) Il trattamento dei dai avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;

d) I dati e documenti sono rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti;

e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (accesso gratuito ai dati, richiesta di informazioni sul trattamento, richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione e ricorrendone gli estremi, di cancellazione o blocco).

XI. Informazioni e forme di pubblicità degli esiti della procedura

Il presente bando è disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, sezione bandi e avvisi della Regione. Informazioni ulteriori sulla documentazione di gara possono essere chiesti alla dott.a Serena Cutrano. Gli esiti della procedura verranno pubblicati sul sito della Regione.

XII. Responsabile del procedimento: dott.a Serena Cutrano direttore del Servizio sviluppo Rurale , Direzione Centrale risorse rurali agroalimentari e forestali, via Sabbadini 31, Udine (mail: s.svilupporurale.agrifor@regione.fvg.it; fax: 0432 555 270; tel: 0432 555 509).

Udine, 30 maggio 2011

CUTRANO

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali